

Istit. di Dir. Pubblico
dell' Univ. di Padova

Penale

82

29

Penale I

TSAE000102

PUB-ANT.C.27

TRATTATO
DELLA
PROVA TESTIMONIALE

TRATTATO

DELLA

PROVA TESTIMONIALE

24

TRATTATO
DELLA
PROVA TESTIMONIALE
IN
MATERIA CRIMINALE

SECONDO I PRINCIPI DEL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE,
E DEL CODICE PENALE

DI DESQUIRON G. C.

VERSIONE ITALIANA

DI ANTONIO ASCONA.

MILANO,
DALLA STAMPERIA DI CANDIDO BUCCINELLI
1811.

*La presente edizione è sotto la salvaguardia
della legge.*

MILANO
Dalla Stamperia di Giacomo Bazzani
1844

AVVERTIMENTO

SULLA fine del secolo scorso , un autor grave e buon pensatore (1), commendevole d'altronde per le sue virtù, i suoi rari talenti, e la sua lunga esperienza, insegnava, con ragione, che tutta l'arte di dirigere alla verità i giudizj degli uomini consisteva nel prendere tutte le possibili precauzioni contro l'imperfezione del loro spirito, e contro le seduzioni delle loro passioni.

(1) Il sig. De la Cretelle maggiore.

Ma, aggiungeva egli, una tale diffidenza, e la scoperta di queste precauzioni sono state e dovevano essere le più lenti conquiste dell'umana ragione; era proprio della sua natura l'ostinarsi nei processi ingannevoli che ella aveva adottati, di riverire i falsi principj che si era proposti, e d'aumentare incessantemente il loro numero colla loro analogia.

Poco tempo era trascorso dacchè lo scrittore filosofo, del quale abbiamo riportata la dottrina, aveva pubblicate queste giudiziose riflessioni, allorchè alcuni spiriti rigeneratori s'applicarono a togliere la mente umana dalla via dell'errore, per ricondurla alla logica dimenticata della natura, e condurla al vero per il più semplice cammino. Allora essa apprese ad esaminare e studiare se stessa, a render conto a se stessa di se medesima; essa fortificò e moltiplicò i suoi mezzi; osservò

e distinse le difficoltà che doveva temere, quelle che poteva sorpassare, quelle che potevano arrestarla; essa imparò finalmente a guardarsi dalle illusioni, delle quali ne era essa medesima il principio e l'origine.

Così un urto violento sviluppò fra noi tutte le facoltà dell'umana ragione. L'assemblea costituente comparve, e la Francia non tardò ad essere regolata da quelle leggi penali che attesteranno lungo tempo la perfezione della sua morale pubblica, e de' suoi privati costumi.

La pena di morte venne ridotta alla semplice privazione della vita; i barbari supplicj del fuoco, della ruota disparvero; essi non potevano più convenire ad un popolo, di cui tutte le nazioni civilizzate ammiravano la saviezza, la giustizia e l'umanità.

Tuttavia, come osservava non ha guari dalla tribuna del Corpo Legisla-

tivo un celebre Oratore (1), l'assemblea costituente, che si distinse per tanti utili divisamenti, che distrusse tanti abusi, che aveva, senza contraddizione, per se stessa le più pure intenzioni, non si tenne sempre in guardia contro l'entusiasmo del bene; la fiaccola dell'esperienza, che mancavagli, ha fatto vedere in appresso di quali utili miglioramenti era suscettibile il codice del 1791.

Anche a' nostri giorni, il Genio tutelare, che tiene nelle sue mani possenti le redini dell'Impero, fortemente penetrato dall'amore degli uomini, ha rivolta la sua augusta sollecitudine alle leggi penali; e bentosto la ragione, la filosofia e l'umanità hanno veduto innalzarsi un monumento della legislazione criminale, che consacra e mi-

(1) Il fu sig. conte Treilhard.

gliora in un modo sensibile i principj filantropici che animavano l'assemblea costituente.

Un Codice Penale ed un Codice di Procedura Criminale sono stati promulgati; essi hanno tosto preso il loro posto a lato del Codice Napoleone, e tutto annunzia ch'essi sapranno unitamente insegnare alla posterità, che il più valente ed il più magnanimo de' Guerrieri, fu nel tempo istesso il più saggio e il più profondo Legislatore.

Nel momento in cui tutti gli spiriti, cedendo a una lodevole emulazione, avvampano del desiderio di distinguersi in tutti i generi di merito agli occhi del loro Sovrano, io ho pensato, che avrei dato opera a un'utile impresa, offrendo al pubblico il frutto delle mie meditazioni sulla PROVA TESTIMONIALE IN MATERIA CRIMINALE. Io sapeva, che non esisteva a questo

riguardo alcuna teoria completa, ed ho in conseguenza consecrate le mie cure alla composizione d'un libro che contribuirà per avventura ai progressi della scienza; questo premio seducente, se io mai l'ottenessi, è il solo di cui possa mostrarmi geloso.

TRATTATO

DELLA

PROVA TESTIMONIALE

IN

MATERIA CRIMINALE

SECONDO I PRINCIPI DEL CODICE DI PROCEDURA
CRIMINALE E DEL CODICE PENALE.

TITOLO PRIMO

Considerazioni generali.

1. **S**I è molto scritto sul fondamento del diritto di punire; parecchi commendevoli giureconsulti hanno addotto su questa materia dei principj più o meno ragionevoli.

2. Le leggi romane riconoscono il fondamento di questo diritto nel contratto sociale, vale a dire in quel patto fatto tra l'umana specie nel momento in cui, rinunciando allo stato di natura ed alla semplicità, che ne era la conseguenza, si costituì in una società.

3. Beccaria abbraccia una tale opinione; egli insegna, che la necessità di garantire la pubblica sicurezza contro le usurpazioni dei privati, è il fondamento del diritto di punire.

» È nel cuore umano, dice egli, che noi troveremo scolpiti i principj fondamentali di questo diritto, e non si trarrà alcun profitto durevole dalla morale politica, che allorquando si avranno per base i sentimenti indelebili dell'uomo; qualunque legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, alla quale sarà costretta di cedere; in quella maniera che una forza benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

» La moltiplicazione del genere umano, soggiunge questo giureconsulto, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile, ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni, che sempre più s'incrociavano tra di loro, riunì i primi selvaggi: queste specie di società, o piuttosto di orde diedero necessariamente origine a delle altre, che si formarono per resistere alle prime, e lo stato di guerra in cui trovavasi ciascun individuo, divenne così il retaggio delle nazioni. Fu dunque la necessità, che ha costretti gli uomini a cedere una parte della loro libertà; ed egli è certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel

pubblico deposito, che la minima porzione possibile, vale a dire precisamente quella sola, che basti ad indurre gli altri a difenderlo; ora l'aggregato di queste minime porzioni possibili di libertà, forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso, e non giustizia; devesi riguardare come potere di *fatto*, e non di *diritto*. «

4. Alcuni filosofi (1) strascinati dallo spirito di sistema sono giunti perfino a sostenere, che l'idea d'un contratto sociale, in cui l'uomo stipulando per i suoi diritti, abbia fatto volontariamente il sacrificio di una porzione della sua libertà, era manifestamente contrario alla natura, ed alla ragione; in conseguenza essi ne hanno negata l'esistenza; altri vinti dall'evidenza, si videro obbligati di convenire, che questo patto comune abbia realmente esistito; ma hanno però sostenuto, ch'egli era *ingiusto*, e per conseguenza colpito di nullità.

Ingiusto come quello che manca di proporzione, e confonde tutti i rapporti.

Nulla perchè non è in facoltà dell'uomo di disporre della sua vita, poichè essa non gli appartiene, e che niuno può conferire un diritto ch'ei non ha in suo potere: *nemo plus*

(1) Pinel, dissertazione sulla pena di morte; Brissot de Varville, Teoria delle leggi criminali.

juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.

5. Senza troppo occuparci dell'esame delle teorie erronee della moderna filosofia, noi afferremo i principj incontrastabili, dai quali emanano le conseguenze salutari, che formano la base della nostra legislazione.

6. Lo scopo principale del contratto sociale è la sicurezza generale.

7. Per ottenerlo, un gran popolo ha dovuto confidare i propri destini ad uno, o più governanti; da quel punto ha egli dovuto vedere un padre nella persona de' suoi capi, e ripetere da essi la garanzia della sua libertà, e de' suoi diritti individuali.

8. I governanti per assicurare una tal garanzia, hanno dovuto stabilire delle regole, che non era lecito ad alcun individuo della società di violare senza rendersi colpevole verso l'intero corpo della grande famiglia.

9. Essi hanno dovuto prescrivere delle pene per punire coloro, che repentinamente sottraendosi alla legge, ch'essi medesimi si erano imposta nel contratto sociale, attentassero ai diritti ad altri conferiti.

10. Le differenti passioni, dalle quali gli uomini sono animati potevano far nascere nei loro rapporti una moltitudine d'interessi, i quali fossero tra loro opposti; da ciò risultava una

moltitudine di mezzi proprj a facilitare *l'usurpazione* degli uni sui diritti degli altri. Bisognava prevedere tutti questi casi, e per ottenere questo scopo, era necessario d'introdurre una raccolta di disposizioni legislative emanate dal potere sovrano, dalle quali ciascuno potesse rilevare la misura de' suoi diritti, e de' suoi doveri; questa raccolta ha preso il nome di Codice delle Leggi Penali.

11. L'uomo associandosi con altri uomini col contratto sociale, ha necessariamente rinunciato alla facoltà di giudicare egli stesso della natura de' suoi diritti per riguardo alla di lui proprietà, ed a maggior ragione alla libertà di eseguire la sua propria sentenza colle forze fisiche.

12. Trasmettendo volontariamente alla società, o allo stato un diritto, ch'egli aveva ricevuto dalla natura, gli cede ugualmente una porzione delle sue forze fisiche, affinchè in un caso urgente lo stato, riunendo un gran numero di queste porzioni di forze, potesse con successo mantenersi nell'indipendenza.

13. Abbiamo già osservato, che con un' obbligazione reciproca, lo stato in contemplazione del sacrificio ch'eragli stato fatto dall'uomo isolato, erasi incaricato della garanzia de' diritti individuali di quest'uomo; d'onde risulta, che per adempire alla contratta obbligazione deve egli avere nelle mani una possanza tale che possa

non solo reprimere i fatti illeciti, sia ch'essi abbiano per iscopo di attentare ai privilegi della famiglia in generale, sia ch'essi abbiano per iscopo di attentare ai privilegi dei particolari, ma ancora di prevenirli; ciò ch'egli può sempre operare emettendo delle leggi proibitive.

14. Lo stato, od il Sovrano che lo rappresenta è dunque responsabile verso ciascuno dei cittadini della loro vita, del loro onore, della loro libertà, e dei beni che formano il loro patrimonio. Una tale responsabilità porta seco il diritto di punire, e la spada della vendetta pubblica trovasi conseguentemente collocata nelle sue mani come un mezzo di pervenire alla generale sicurezza.

15. Il diritto di punire può estendersi all'infinito, secondo i casi e le circostanze. In quanto alle pene fisiche esse sono presso a poco le stesse in tutti i governi; ma non avviene lo stesso delle pene, che noi indicheremo sotto il nome di morali, perchè elleno hanno per iscopo la degradazione del delinquente agli occhi dell'intera società; a riguardo di queste ultime tutto dipende dal carattere, e dai costumi del popolo che trattasi di governare.

16. Il Sovrano in nome della società può infliggere dei mali fisici a colui che ha attentato ai diritti del suo simile; esso può privarlo della sua libertà; può ancora privarlo della vita al-

lorchè colle sue azioni oltre la necessità di reprimere i torti da lui commessi, ha fatto sentire il bisogno di dare alla moltitudine un esempio salutare; perchè egli esercita allora il diritto, che l'uomo isolato offeso avrebbe potuto esercitare contro il di lui offensore.

17. Da ciò che si è detto, risulta evidentemente, che il diritto di garantirsi da ogni sorta d'aggressione apparteneva all'uomo nel suo stato primitivo; ch'esso ha per conseguenza potuto farne la cessione alla società, sotto la garanzia della sua libertà, e della sua sicurezza individuale; e che il diritto di punire esercitato dal Sovrano, che rappresenta questa stessa società, ripete la sua origine da questo patto sociale.

TITOLO II.

Dei crimini, dei delitti e della loro divisione.

18. Tosto che vi furono degli uomini, vi furono dei vizj: dal momento che vi furono delle società, vi furono dei delitti.

Si può definire il delitto un'infrazione dell'ordine fatta a danno del nostro prossimo.

19. Presso i Romani si distinguevano due sorta di delitti; delitti pubblici, e delitti privati.

I primi erano quelli contro i quali ciascun cittadino aveva il diritto di procedere, sebbene

egli non vi si trovasse interessato in una maniera diretta.

I secondi erano quelli, la di cui persecuzione non era permessa, che ai particolari, che si trovavano lesi.

20. I Giureconsulti distinguevano ancora i delitti in ordinarij e straordinarij.

I primi erano quelli, la di cui pena era stata determinata dalla legge.

I secondi erano quelli, la di cui pena era lasciata all'arbitrio de' magistrati.

21. In Francia, sotto la vecchia monarchia, si conoscevano quattro classi di delitti.

Nella prima si annoveravano quelli, che offendevano la religione come l'ateismo, l'eresia, lo spergiuro, e l'abuso de' sacramenti.

Nella seconda si annoveravano quelli che offendevano la persona del Monarca, e che attentavano alla di lui sovrana autorità, come i delitti di lesa maestà; la leva delle truppe senza ordine superiore, la ribellione agli ordini della giustizia, le adunanze illecite, e la falsa moneta.

La terza comprendeva i delitti, che ledavano i particolari, sia nella loro persona, sia nel loro onore, o nei loro beni, come l'assassinio, le vie di fatto, il veleno, il ratto, i libelli infamatori, il furto, lo stellionato, la banca-rotta dolosa.

La quarta finalmente comprendeva i delitti che tendevano a turbare l'ordine pubblico, come il lenocinio, la prostituzione pubblica, la esposizione del parto ec.

22. Il profondo Montesquieu, nel suo spirito delle leggi, aveva insegnata questa divisione, e l'illustre Imperatrice Caterina Seconda nella sua celebre istruzione per il Codice della Russia l'adottò in questi termini (1):

Si dividono i delitti, dic' ella, in quattro classi.

La prima contiene quelli che sono contrarj alla Religione;

La seconda quelli che si commettono contro i costumi;

La terza quelli, che turbano il riposo, e la tranquillità pubblica;

Finalmente la quarta contiene quelli che attentano alla sicurezza de' cittadini.

23. Beccaria (2) aveva giudiziosamente osservato, che la natura dei delitti variava talmente secondo i tempi, ed i luoghi, che il dettaglio riuscirebbe quanto immenso altrettanto faticoso; in conseguenza erasi egli limitato a indicare alcuni principj generali.

(1) Art. 61, 62, 63, 64 e 65.

(2) Trattato dei delitti e delle pene.

Nel primo ordine, aveva egli collocato i delitti, che tendono direttamente alla distruzione della società, o di quello, che la rappresenta.

Nel secondo quelli che nuocciono alla sicurezza particolare de' cittadini, attentando alla vita loro, ai loro beni, al loro onore.

24. L'assemblea costituente introdusse alcuni rimarchevoli cangiamenti nella classificazione dei delitti, e nella processura criminale; strascinata dalle illusioni, che dirigevano allora tutti gli spiriti, essa promulgò delle leggi penali, che come il tempo ha dimostrato, non potevano per lungo tempo convenire nè ai nostri costumi, nè al nostro carattere senza ricevere degli aumenti salutari.

25. La Francia finalmente ha non a guari adottato un Codice, frutto della esperienza e di una lunga meditazione; i delitti vi sono classificati con una saviezza degna dei più grandi elogi; gli antichi principj sono stati riprodotti con un sensibile miglioramento, e con essi comparirà senza dubbio la pace, la felicità, e la sicurezza di tutti i cittadini.

26. Il nuovo Legislatore comprende nella prima classe i crimini, e delitti contro la cosa pubblica; vale a dire

Quelli che compromettono la sicurezza esterna dello stato;

Portando le armi contro la Francia (1);

Praticando delle macchinazioni, o intraprendendo delle intelligenze colle potenze straniere o loro agenti per eccitarle a commettere delle ostilità, o a intraprendere la guerra contro la Francia (2);

Attentando alla sicurezza interna;

Formando dei progetti, o cospirazioni dirette contro l'Imperatore, e la sua famiglia (3);

Formando dei progetti tendenti a intorbidare lo stato colla guerra civile (4);

Facendo un uso illegittimo della forza armata (5);

Finalmente facendosi lecite delle devastazioni, e saccheggi di cose pubbliche (6);

27. Nella seconda classe annovera i crimini, e delitti contro le Costituzioni dell'Impero.

Questi crimini, e delitti possono commettersi:

1. Ponendo ostacolo all'esercizio dei diritti civili d'uno, o più cittadini (7);

(1) Codice penale, art. 75.

(2) Ivi, art. 76.

(3) Ivi, art. 86.

(4) Ivi, art. 91.

(5) Ivi, art. 93.

(6) Ivi, art. 95.

(7) Ivi, art. 109.

2. Attentando alla loro libertà (1);
 3. Formando una coalizione di funzionarj pubblici (2);
 4. Usurpando sopra un' autorità dei diritti, dei quali non se ne ha l' esercizio (3).
28. Nella terza classe, comprende i crimini, e delitti contro la pace pubblica, dei quali si può render colpevole
1. Fabblicando falsa moneta (4)
 2. Contraffacendo i sigilli dello stato (5)
 3. Contraffacendo dei biglietti di banca, o degli effetti pubblici (6);
 4. Falsificando punzoni, bolli, o marchi (7);
 5. Falsificando delle scritture pubbliche, o autentiche, e di Commercio, o di Banca (8);
 6. Falsificando una scrittura privata (9);
 7. Falsificando dei passaporti, dei fogli di via, e dei certificati (10);
 8. Violando dei doveri, ed abusando de' suoi diritti nell'esercizio delle proprie funzioni (11);

(1) Codice penale, art. 114.

(2) Ivi, art. 123.

(3) Ivi, art. 127.

(4) Ivi, art. 132.

(5) Ivi, art. 139.

(6) Ivi.

(7) Ivi, art. 140.

(8) Ivi, art. 145 e seg.

(9) Ivi, art. 150.

(10) Ivi, art. 153.

(11) Ivi, art. 166 e seg.

9. Turbando l'ordine pubblico, allorchè siasi ministro del culto sia con discorsi, sia con iscritti, sia corrispondendo con Corti, o potenze straniere (1);

10. Ribellandosi contro l'autorità pubblica (2);

11. Oltraggiando i depositarj dell'autorità, e della forza pubblica (3);

12. Ricusando un servizio legalmente dovuto (4);

13. Facendo evadere dei detenuti, o nascondendo dei colpevoli (5);

14. Rompendo dei sigilli, o trasportando dei documenti dai pubblici depositi (6);

15. Danneggiando dei pubblici monumenti (7);

16. Usurpando dei titoli, o delle funzioni pubbliche (8);

17. Apportando degl' impedimenti al libero esercizio dei culti (9)

(1) Ivi art. 199 e seg. fino al 208 esclusive.

(2) Codice penale, art. 209.

(3) Ivi, art. 222.

(4) Ivi, art. 234.

(5) Ivi, art. 237.

(6) Ivi, art. 249.

(7) Ivi, art. 257.

(8) Ivi, art. 285.

(9) Ivi, art. 260.

18. Associandosi a' malfattori (1)
19. Dandosi in preda al vagabondaggio (2)
20. Mendicando (3)
21. Distribuendo degli scritti, delle immagini, o stampe senza nome d'autore, stampatore, o incisore (4)

22. Formando delle riunioni illecite (5).

29. Nella quarta classe finalmente comprende i crimini, e delitti contro i particolari, vale a dire quei crimini e delitti, che si commettono a danno delle persone ed ancora a pregiudizio delle proprietà.

Si può rendere colpevole di questi crimini verso le persone :

1. Coll'omicidio (6)
2. Coll'assassinio (7)
3. Col parricidio (8)
4. Coll'infanticidio (9)
5. Col veneficio (10)

Contro le proprietà :

(1) Codice penale, art. 265.

(2) Ivi, art. 269 e seg.

(3) Ivi, art. 274.

(4) Ivi, art. 283 e seg.

(5) Ivi, art. 291 e seg.

(6) Ivi, art. 295.

(7) Ivi, art. 296.

(8) Ivi, art. 299.

(9) Ivi, art. 300.

(10) Ivi, art. 301.

1. Col furto (1)
2. Colla banca-rotta e la truffa (2)
3. Colle distruzioni, degradazioni, e danni (3)

Sotto l'antica monarchia la parola *crimine* era sinonimo sino a un certo punto della parola *delitto*; ciò nonostante seguendo l'opinione di tutti i criminalisti, essa indicava specialmente le azioni, che la legge puniva con pene afflittive, od infamanti. Il Codice penale che la Francia ha testè adottato contiene a questo riguardo delle disposizioni, che non sarà indifferente di conoscere.

L'articolo primo è così concepito:

La violazione della legge punita con pene di polizia è una *contravvenzione*;

La violazione della legge punita con pene correzionali è un *delitto*;

La violazione della legge punita con pena afflittiva, ed infamante è un *crimine*.

30. Niente è più chiaro, e nel tempo stesso più preciso di questa dichiarazione del Legislatore, essa tronca in prevenzione tutte le difficoltà, che lo spirito d'argomentazione poteva far nascere.

(1) Codice penale, art. 379.

(2) Ivi, art. 402.

(3) Ivi, art. 434.

31. Ogni crimine, o delitto deve necessariamente produrre un' azione e per l'ordinario due sorta d'interessi ne sollecitano, e reclamano la persecuzione.

Il primo riguarda il pubblico, ed il secondo riguarda la parte lesa.

32. I delitti, in quanto che turbano l'ordine pubblico, esigono una vendetta pubblica, ed una pena esemplare; ed in quanto ledono i particolari sia nella loro persona, sia ne' loro beni esigono una riparazione, ed un risarcimento di danni a favore delle persone che sono state offese, o di coloro, che li rappresentano.

33. A questo proposito Jousse propone giudiziosamente quest'esempio. Egli suppone, che un individuo, marito e padre sia stato ucciso. Il colpevole in questo caso, dic' egli può essere processato e per l'interesse del pubblico, e per l'interesse della moglie, e dei figli del defunto.

Per l'interesse pubblico, affinchè venga inflitta una pena pubblica, ed esemplare alla persona dell'omicida.

Per l'interesse della moglie, e dei figli affinchè sia loro accordata una indennizzazione, e degli interessi civili proporzionati al danno, che hanno sofferto.

34. Secondo questo principio hanno luogo

due sorta di azioni e due distinte maniere di procedere contro un delitto; la prima che riguarda l'interesse pubblico non può essere intentata, che contro l'autore del delitto, ed i suoi complici; ma la seconda, che riguarda la riparazione del delitto per rapporto agli individui offesi, può essere intentata tanto contro l'autore del delitto, quanto contro i suoi eredi.

35. Secondo i nostri costumi il potere di procedere contro i delitti per l'interesse pubblico risiede nelle mani del Principe, e questi procedimenti vengono eseguiti in suo nome dai pubblici funzionarj, ai quali la legge ne ha confidato il potere (1).

36. In quanto alla riparazione del delitto in rapporto all'interesse delle parti lese, ciascun individuo offeso sotto la protezione speciale delle leggi ha il diritto di esercitare la sua azione, e di addomandare la condanna del colpevole (2).

37. Da quanto si è detto, risulta, che nella maggior parte delle azioni criminali, due sorta di persone concorrono alla punizione del delitto: la parte pubblica, vale a dire i Procuratori Generali in nome dell'Imperatore, e la parte civile, vale a dire la persona offesa in suo proprio nome.

(1) Codice di procedura criminale, art. 11.

(2) Ivi.

38. Osservisi, che le parti lese sono perfettamente libere di addomandare la riparazione dell' offesa, ch'esse hanno sofferta, o di astenersi al contrario da qualunque procedimento.

È di massima, che ciascuno può rinunciare al proprio diritto e per conseguenza niuno può essere obbligato a riferire alla giustizia un'azione per ottenere la riparazione d'un' offesa, ch'egli è intenzionato di perdonare.

39. Questa regola non è applicabile alla parte pubblica; la giustizia è il primo debito dei Sovrani, e sotto questo rapporto la sua azione non può giammai essere impedita dalla negligenza, o dalla mala volontà de' funzionarj incaricati dalla legge della persecuzione dei delitti. Qualunque sia la risoluzione della parte offesa, essi denno provocare in nome del Principe, e per l'esempio della società la punizione del colpevole (1).

40. L'azione pubblica ha per oggetto di porre per l'avvenire il delinquente fuori di stato di nuocere; è per questo motivo ch'essa estinguesi colla di lui morte per riguardo all'applicazione della pena (2).

41. L'azione civile al contrario ha per og-

(1) Codice di procedura criminale, art. 4.

(2) Ivi, art. 2.

getto di far ottenere alla parte lesa la riparazione del danno, ch'essa ha sofferto; e perciò anche dopo la morte del delinquente essa può essere esercitata contro quelli, che lo rappresentano (1).

42. Tuttavolta l'una, e l'altra azione si può estinguere in quanto all'applicazione delle pene colla prescrizione dei venti anni compiuti a contare dalla data delle decisioni, o sentenze, allorchè si tratterà di materie criminali (2); e con cinque anni compiuti allorchè si tratterà di pene portate da decisioni, o sentenze pronunziate in materie correzionali (3).

Facciamo osservare, che nel primo caso il condannato non potrà giammai resiedere nel dipartimento, in cui fossero domiciliati sia colui sul quale, o contro la proprietà del quale sarà stato commesso il delitto, sia i suoi eredi diretti; il Governo potrà anche assegnare al condannato il luogo della sua dimora (4).

43. L'azione pubblica, e l'azione civile risultante da un delitto importante la pena di morte, o delle pene afflittive perpetue, o di qualunque altro delitto importante pena afflit-

(1) Codice di procedura, art. 2.

(2) Ivi, art. 635.

(3) Ivi, art. 636.

(4) Ivi, art. 635.

tiva, od infamante, si prescriveranno dopo dieci anni compiuti, a datare dal giorno, in cui il delitto sarà stato commesso, se in quest'intervallo non è stato fatto alcun atto d'istruzione, nè di processura.

Se in quest'intervallo sono stati fatti degli atti di istruzione, o di processura non susseguiti da alcuna sentenza, l'azione pubblica, e l'azione civile non si prescriveranno, che dopo dieci anni compiuti a datare dall'ultimo atto, per riguardo ancora alle persone, che non fossero state implicate in quest'atto d'istruzione, o di processura (1).

In questi due casi, e all'epoche, che noi abbiamo stabilite, la prescrizione è ridotta a tre anni compiuti, se trattasi d'un delitto che importi pena correzionale (2).

44. Qualunque azione penale è personale; essa non passa punto agli eredi del colpevole: *in hæredem non solent actiones transire, quæ penales sunt ex maleficio: veluti furti, damni, injuriæ, vi bonorum raptorum, injuriarum* (3).

Tuttavia può essa esercitarsi contro tutti coloro, che hanno partecipato al delitto, anche quando fossero minori, o morti civilmente, o

(1) Codice di procedura penale, art. 657.

(2) Ivi, art. 658.

(3) Leg. III. de reg. jur.

che si trattasse di donne sotto la podestà maritale; nondimeno non avvi nè crimine nè delitto allorchè il prevenuto era in istato di demenza al tempo dell'azione, o allorchè vi fu egli costretto da una forza, alla quale non ha potuto resistere (1). Se anche nel numero dei complici si ritrovasse un figlio minore di sedici anni, la sua pena può essere commutata, allorchè i giudici avranno deciso, ch'egli ha agito senza discernimento.

45. Qualunque azione civile compete non solo alla persona offesa, ma ancora ai loro eredi; essa può dunque indistintamente intentarsi tanto dagli uni, quanto dagli altri. Dicasi lo stesso di quei casi nei quali non è necessario di essere erede della persona offesa per avere una qualità a questo riguardo; tale è quello d'una moglie, il di cui marito è stato assassinato anche nel caso in cui non fosse seco lui in comunione di beni; tale è ancora quello del padre del defunto, allorchè quest'ultimo essendo padre egli pure al momento della sua morte, ha lasciato degli eredi naturali.

(1) Codice penale, art. 64.

TITOLO III.

Delle pene in generale.

46. Il Legislatore stabilendo delle leggi penali ha avuto per iscopo 1. L'emendazione di colui che ha fatto il male; 2. L'indennizzazione di colui che l'ha sofferto; 3. L'interesse della società.

47. Sotto il primo di questi rapporti, la multa, e soprattutto la prigionia divenivano necessarie; colla privazione istantanea della sua libertà, l'uomo impara a farne un miglior uso mentre ne ha il godimento. Tuttavia la prigionia non avrebbe prodotto alcun effetto salutare senza la provida disposizione della legge, che vuole, che il detenuto sia eccitato al travaglio dell'attrattiva di qualche alleviamento alla sua presente situazione, ed alla speranza di trovare sortendo, un fondo di riserva per far fronte ai suoi bisogni.

48. Sotto il secondo de' rapporti superiormente enunciati, e che ha per oggetto il risarcimento di colui che ha sofferto, egli diveniva necessario di accordare ai Giudici del delitto la facoltà sufficiente per pronunziare sui danni, ed interessi (1).

(1) Codice di procedura criminale, art. 358.

49. Sotto il terzo dei rapporti riferiti nel num. 47., che concerne l'interesse della società, due distinte classi di pene dovevano introdursi:

Le pene infamanti, e le pene afflittive.

50. Le pene infamanti non riguardano, che l'onore, e la reputazione del colpevole; le pene afflittive riguardano la sua persona: nelle prime si annovera la pena della berlina (1), il bando (2), la degradazione civica (3).

Nelle seconde si annoverano la pena della reclusione (4), la pena dei lavori forzati a tempo (5), la pena della deportazione (6), la pena dei lavori forzati a vita (7), la pena del marchio (8), e la pena di morte (9).

51. Si è molto scritto per dimostrare, che la pena di morte lungi dal produrre un effetto salutare poteva invece divenire nociva allo stato sociale; alcuni filantropi sono giunti perfino a sostenere che la punizione dei delitti avendo per

(1) Codice penale, art. 22 e 24.

(2) Ivi, art. 32.

(3) Ivi, art. 34.

(4) Ivi, art. 21.

(5) Ivi, art. 28.

(6) Ivi, art. 17.

(7) Ivi, art. 18.

(8) Ivi, art. 20.

(9) Ivi, art. 12 e 13.

iscopo principale il *bene* del colpevole, non poteva avvenire che togliendogli la vita si correggesse, e che si rendesse migliore.

Noi non faremo una dissertazione su questa materia; la questione di sapere se la società ha il diritto di privare dell'esistenza uno de' suoi membri non entra direttamente nel nostro soggetto; nondimeno ripeteremo qui ciò, che abbiamo già avanzato nel primo titolo di quest'opera, che la società presa collettivamente, pronunziando la pena di morte contro un colpevole *esercita allora il diritto che l'uomo isolato offeso avrebbe potuto esercitare contro il suo offensore.*

52. Del resto, non v'ha dubbio che la pena di morte non debba consistere che nella semplice privazione della vita. Lungi da noi quelle torture che facevano soffrire mille morti prima dell'ultima; quelle mutilazioni, il di cui nome solo ributtava l'umanità; quei patiboli, quei roghi, il di cui spettacolo ha sì lungo tempo funestato gli sguardi dell'uomo sensibile.

53. Non bisogna però perder di vista, che esiste un delitto ignoto per più secoli presso i Romani, e che stette lungo tempo a ritrovare la sua vera sede nel Codice delle Nazioni civilizzate; intendiamo parlare del parricidio.

L'interesse della società tutta intera esige-
va, che la sua punizione fosse accompagnata da

tutto lo spavento proprio ad aumentarne l'orrore; è perciò che colui, il quale si sarà reso colpevole del delitto, il di cui solo pensiero fa fremere la natura, avrà la mano tagliata dopo essere stato condotto al supplizio in camicia, a piedi nudi, e col capo coperto d'un velo nero (1).

54. La pena dei lavori a vita è forse più dolorosa, di quella che importa la privazione della vita; ma non bisognava dimenticarsi che eglino vi sono dei colpevoli profondamente corrotti, che la società doveva per sempre separare da essa; *stabilendo su questo punto una pena temporaria non avrebbesi ottenuta una garanzia sufficiente contro il danno del loro ritorno in società.*

55. La pena della deportazione è la più naturale di tutte, quella che emana il più direttamente dai termini del contratto sociale; poichè allorquando un individuo turba una famiglia, il primo, ed il più efficace mezzo si è quello di allontanarlo; ora la società è una grande famiglia; se l'uno de'suoi membri attenta al comune riposo, ciò che per ordinario viene qualificato per delitto politico, deve essere trasportato a tempo, o a vita lungi dal suolo, che si è reso indegno di abitare.

(1) Codice penale, art. 13.

56. Vi sono dei delitti, che emanano da una morale depravata e dalla corruzione del cuore; tale si è la falsificazione delle scritture autentiche, o delle scritture private. Questo crimine merita senza dubbio una pena esemplare poichè tende al rovesciamento di tutti i diritti di proprietà. La saviezza dei Legislatori vi ha assegnata la berlina (1); questa sola pena può imporre ai perversi, e penetrarli d'un salutare terrore.

La Corte di Giustizia Criminale e Speciale sedente in Parigi, si occupava nel momento in cui si stampava questa parte della nostra opera, di un affare importante in punto di falso; noi ci crediamo in dovere di raccoglierne i principali dettagli, e non sapremmo far meglio, che desumendoli dall'atto d'accusa prodotto dal sig. Procuratore Generale Imperiale; quest'atto è nel tempo stesso un capo d'opera di precisione e di chiarezza.

Gli 18 agosto 1809 il sig. Domenico Grosjeau mercante sellajo nella contrada di Helder N. 10, fece riclamo contro un individuo il quale prese successivamente i nomi di Decouronne di Giulio de Dourville, che dicendosi uscito da una grande famiglia, pretendendo essere un

(1) Codice penale, art. 21.

discendente di Carlo Magno, e mostrando un sigillo rappresentante delle armi che diceva essere quelle de' suoi antenati, gli aveva truffato delle somme considerevoli e sottoscritto delle lettere di cambio con questo falso nome di Giulio Dourville. Il querelante aggiunse che risultava dalle informazioni prese su di un tale individuo che i suoi veri nomi erano Pietro Poret; che era nato da un padre che, essendo cocchiere presso il sig. Dourville aveva rapita e sposata la di lui figlia.

Li 21 dello stesso mese i sigg. Scribe e Demazery negozianti, abitanti nella contrada di s. Onorato num. 86, fecero un'altra querela contro lo stesso individuo per truffa commessa sotto il supposto nome di Giulio Dourville; essi avevano parimenti inteso che il vero nome del loro debitore era Pietro Poret nativo d'Esquay presso Bajoux; che questo stesso individuo aveva ancora assunti i nomi di Luigi Giulio Alfredo di Recusson Dourville.

Pietro Poret arrestato ed interrogato alla prefettura di Polizia, disse nominarsi Giulio Dourville e d'essere dell'età di circa 36 anni; ma ricusò d'indicare il comune, nel quale era egli nato, di dire i nomi di suo padre e di sua madre e in qual luogo suo padre era morto. Esso pretese che i suoi parenti non erano punto destinati ad esercitare alcuna professione; che esso

medesimo era stato educato da un precettore; che era stato posto all'età di dodici o tredici anni in pensione a Baieuy presso l'abate Duplessis; che ne era esso sortito per recarsi alla accademia di Caen; e che non sapeva sotto qual nome i suoi genitori l'avessero collocato in questi due siti, ma che era certo che i suoi colleghi lo chiamavano Dourville.

Interrogato su i suoi mezzi di sussistenza e come aveva sino allora vissuto, rispose che aveva ricevuto dei sussidj dalla sua famiglia e che aveva preso a prestito delle somme. Eccitato a spiegare perchè ricusasse di nominare suo padre e sua madre; ora disse che la sua nascita e quella di suo padre erano involte in un velo che non poteva infrangere; ora ch'era un secreto che apparteneva ad altre persone e che prometteva di rivelare, se non era reclamato da esse entro ventiquattr'ore. Gli si presentò un contratto di acquisto d'uno stabile situato a Coubron presso Livry, e che esso aveva sottoscritto coi nomi di Luigi Giulio Alfredo Recussou Dourville; esso sostenne che questi erano i suoi veri nomi, ma che tuttociò racchiudeva un mistero che non voleva svelare.

Confrontato colla sig. Berreville figlia naturale della zia del prevenuto venne perfettamente da essa riconosciuto per Pietro Poret, e nondimeno esso lo negò costantemente.

Il prevenuto interrogato nuovamente dal sig. Bossou Giudice delegato nominato con ordinanza del sig. primo Presidente della corte criminale in data dei cinque dicembre 1809, cangiò sistema. Egli convenne che tanto esso che suo padre avevano portato il nome di Poret; ma pretese che trovandosi, circa cinque anni sono nell'albergo della sig. Roussel Luchet, un particolare parlandogli della sua famiglia, gli disse, che sapeva da buonissimo canale che il sig. di Recusson di Borneville, di s. Silvestro, aveva sottratto uno de' suoi figli, e l'aveva affidato ad un tale nominato Poret, il quale mediante lo sborso fattogli d'una somma di danaro se ne era incaricato, e l'aveva allevato come proprio figlio; che questo figlio era il padre del prevenuto; che qualche tempo dopo egli ritrovò ancora questo particolare nell'albergo del Cavallo Bianco a Rouen, il quale gli domandò se aveva fatto delle indagini; che dietro la di lui risposta negativa, lo stesso particolare gli aveva soggiunto, ch'egli poteva verificare quest'affare; ch'esso poteva apprestargli tutti i mezzi di farlo; che la sig. Recusson di Borneville aveva avuto cognizione della sottrazione di uno dei suoi figli, ciò che aveva apportato della discussione nella sua famiglia; che questa sig. erasi perfino ritirata in un convento.

Apparirà dal risultato delle ricerche, che sono state fatte, sopra quali deboli basi questo inverosimile racconto, o piuttosto questa favola è appoggiata. Bisogna ora indicare ciò, che ha potuto far nascere all'accusato l'idea di spacciarsi come discendente della casa di Recusson.

Egli è nato a Esquay, circondario di Bajeux li 17 agosto 1772; venne nominato *Pietro*; i nomi di suo padre, nell'atto di nascita sono *Giovanni Battista Poret* giornaliere; quelli di sua madre *Enrichetta Leonard*. Risulta dall'estratto del registro degli atti di nascita, matrimonj, e morti della parrocchia d'Esquay, che sua madre, i di cui veri nomi sono *Enrichetta Francesca Leonard* figlia maggiore del fu Marino Carlo Leonard scudiere, signore di Dourville ha sposato Giambattista Poret li 16 dicembre 1768 per consenso di Maria Anna Leferon sua madre, ed in forza d'un decreto del parlamento di Rouen, il quale dietro opposizione fatta dal sig. Oliviero Leonard di Rampon, assumendo la qualità di scudiere, ha ordinato di procedere alla celebrazione di questo matrimonio. Suo padre Giambattista Poret avente la qualità di lavoratore è stato sepolto nello stesso comune di Esquay li 11 giugno 1786.

L'accusato non è stato conosciuto nel suo paese, e sino al momento in cui è venuto a Parigi se non che sotto il nome di Pietro Poret.

Esso non ha giammai avuta altra possessione di stato; suo padre morto all'età di 52 anni, non ha mai interposto alcun riclamo. Il prevenuto non si è dato nemmeno in appresso a divedere per un uomo d'importanza. Il di lui padrino, e la di lui matrigna erano un giornaliero nominato Pelhate, e sua sorella.

Egli ha avuta la vanità di sostenere, che il suo padrino non era punto giornaliero, ma bensì fittajuolo del sig. e della sig. di Grimonville; che questo Pelhate, e sua sorella non dovevano figurare in quest'atto di nascita, che come procuratori di questi due proprietari; che se una tale menzione non è stata fatta, fu evidentemente per una conseguenza dell'odio, che il curato del laogo portava a suo padre.

Il procuratore generale imperiale presso la corte di giustizia criminale del Calvados spiegandosi nella sua lettera dei 31 ottobre 1809 sulla moralità del prevenuto dice: » È certo, » che Pietro Poret visse da lungo tempo di in- » trighi obbrobriosi; egli è stato arrestato da » circa due anni; esso non ispira, che la dif- » fidenza ».

Pietro Poret incontrò, cinque o sei anni sono, in un'osteria di Rouen, contrada Malpalu, un vecchio attualmente dell'età di 82 anni nominato *Pietro Alessandro Recusson* discendente d'un'antica famiglia nobile di Normandia, la

di cui sostanza trovasi ridotta a meno di trecento franchi di rendita. L'accusato lo persuase ch'egli era suo parente per lato di madre, la quale doveva essere affine della madre di questo vecchio; esso all'indomani andò a ritrovarlo; una famigliarità si formò tra di essi; esso giunse perfino a fargli accettare del denaro; e come i suoi innumerevoli scrocchi lo ponevano in situazione di fare della spesa a Parigi, lo ricevette, e lo alloggiò pel corso di otto mesi nella contrada Cultura s. Caterina all'albergo Carnavalet, ove egli aveva un appartamento, che gli avevano ceduto il sig., e la sig. Decouronne. Questo sig. di Recusson aveva seco lui recato i documenti della sua famiglia, volendosi far riconoscere dal sig. di Montemare, di cui la sua famiglia è affine.

Abbandonando Parigi, aveva egli lasciato fra le mani di Pietro Poret il suo sigillo coll'impronta dell'arma, ed un poco usato come pure la sua genealogia sopra un foglio di pergamena in fronte alla quale erauo scolpite le armi della sua casa. L'accusato gli doveva far incidere un altro sigillo, e rimmetterglieli tutti i suoi documenti, ma esso gli ha ritenuti presso di se. Egli ha copiata la genealogia, inserendovi il nome di Pietro Luigi di Recusson come fratello di questo testimonio. È questo Pietro Luigi di Recusson, che il prevenuto pretende essere suo

padre, essere stato sottratto ed educato sotto il nome di Giambatista Poret. Finalmente ha egli soppressi da questa genealogia i nomi dei due figli di questo sig. Recusson, affine di rappresentare il ramo primogenito di questa famiglia.

In una corrispondenza, si osserva, che questo vecchio chiama Pietro Poret *mio caro parente*; ma una tale qualificazione relativa soltanto all'affinità, che può essere esistita fra la famiglia della madre del prevenuto, e quella della madre del sig. di Recusson, non prova punto, che quest'ultimo vecchio riconoscesse Pietro Poret per suo nipote; diffatti nelle differenti carte egli non dà al prevenuto, che il nome di *Giulio*. Si vedrà nondimeno questo prevenuto, abusando dell'età, e delle malattie di questo testimonio, sorprendergli due firme sopra due carte, delle quali se ne apprezzerà il valore.

Colla genealogia di Recusson, nella quale aveva egli intruso suo padre, colle armi di questa casa, egli formò il progetto di spacciarsi a Parigi per il rampollo d'un'antica famiglia nobile di Normandia, per il figlio d'una madre ricchissima, dalla quale aspettava 60,000 lire di rendita, e che gli passava attualmente un assegno di 15, a 20,000 franchi, e si propose di prendersi giuoco di tutti coloro, che fossero disposti a lasciarsi sedurre da un'aria di opu-

lenza, da uno strepito di grandi nomi, e dal prestigio d'una nascita sublime. Comperò egli dei vasi di porcellana, sui quali fece scolpire da una parte le armi della famiglia di Recusson, e dall'altra il ritratto di Luigi XVI. Esso gli andava mostrando con affettazione e diceva, che suo padre gli aveva ricevuti dal re defunto come un testimonio della sua benevolenza. Fece egli scolpire tre sigilli colle stesse armi, ed un rame per imprimere degli esemplari di queste armi nella forma degli *ex libris*. Finalmente le fece egli ricamare sopra una tela di canavaccio per farne una scranna; era, diceva egli, un presente che voleva fare a sua madre.

Le armi dei Recusson non contengono che tredici gigli; esso le fece seminare di gigli in numero infinito.

Fu con tali mezzi, ch'egli pervenne a commettere le numerevoli scroccherie, delle quali siamo per render conto.

Nel 1803 o 1804 Pietro Poret, accompagnato dai signori Boimare e Deloncamp, si presentò presso il sig. Haillet Decouronne antico luogo-tenente generale criminale del Baliaggio di Rouen, vecchio ottagenario, domiciliato in quella città per ottenere degli schiarimenti sulla successione del sig. Leféron, alla quale egli pretendeva aver diritto. Egli assunse allora i nomi di Giulio Luigi Alfredo Dourville; ri-

tornò più volte in seguito in questa casa per farvi delle visite d'uso.

La signora Decouronne essendo a Parigi, e non avendo trovato alloggio che in una cattiva casa mobiliata, s'avviene essendo al passeggio in Pietro Poret, il quale gl'indica un appartamento al primo piano, all'albergo dell'Inghilterra, casa mobiliata, nella quale esso occupava un appartamento al terzo piano. La signora Decouronne venne a stabilirvisi con sua figlia allora dell'età d'anni quattordici; fu ivi che si formò un assai intimo vincolo fra lui e questa famiglia.

Dopo le feste dell'Incoronazione, questa signora ritornò a Rouen. L'accusato vi si trasferì pure. Ivi vidde più sovente e con maggior familiarità il signor e la signora Decouronne e la loro figlia. Varie lettere senza data, senza indicazione di luogo, provano che da quell'epoca era egli riguardato come l'amico della casa, e che aveva ottenuto di scrivere alla figlia Decouronne nelle lettere indirizzate alla di lei madre. Egli faceva a quest'epoca dei viaggi nelle differenti parti della Normandia, e asseriva di andare a visitare i suoi parenti, tutti ricchissimi discendenti di Carlo Magno, affini dei Sully, degli Harcourt e delle più antiche famiglie.

Il signor Decouronne, non avendo più al-

era un affare che lo ritenesse a Rouen, e la di lui figlia desiderando di venire a perfezionare i di lei talenti in Parigi, Pietro Poret s'incaricò d'ivi prender loro un appartamento. Egli scelse l'albergo Carnavalet, contrada Cultura Santa Caterina, nel quale egli prese ad affitto un appartamento, del quale il signor Decouronne gliene cedette una parte, mediante il pagamento di seicento franchi all'anno.

I vincoli d'amicizia, che l'univano a questa famiglia, sembravano stringersi vie maggiormente; esso mangiava alla stessa tavola; egli aspirava alla mano della damigella Decouronne, ed i suoi voti sembravano ben accetti.

Le frodi ch'egli aveva già fatte lo ponevano in situazione di mantenere un gran lusso in sua casa; egli ebbe persino quattro domestici al di lui servizio, dei cavalli, un cabriolet, un calesse ed una carrozza. Egli visitava moltissime persone, e vanagloriavasi di godere un gran credito.

Egli aveva annunciato alla signora Decouronne che sua madre, la quale godeva d'una rendita di 50 mila franchi, mal comportando ch'egli pensasse ad unirsi alla figlia d'un uomo di toga, aveva ridotto la sua pensione a 15m. franchi; egli ebbe perfino l'audacia di proporre a questo vecchio di fare un progetto d'accomodamento.

Questo progetto venne posto in iscritto; esso lo prese, e qualche tempo dopo, ringraziando il sig. Decouronne, gli annunciò che la sua pensione era stata da sua madre portata a 20 mila franchi.

Fin qui non aveva egli abusato che della credulità di questa famiglia; ma il di lui progetto era di appropriarsi una parte delle di lei sostanze.

Egli sollecitò il signor Decouronne di fargli sicurtà per una somma di 20 mila franchi, che egli voleva prender a prestito dai signori Rayez e Landrin, ai quali egli avrebbe costituita una rendita vitalizia di 2 mila franchi. Egli voleva, diceva esso, adoperare 5m. franchi a pagare dei creditori importuni, e dare a prestito 15,000 franchi al marchese di Tienne, che voleva ingrandire il suo castello. Coi rapporti in cui egli trovavasi col signor e colla signora Decouronne, i quali per dargli la loro figlia in isposa, non aspettavano che il consenso di sua madre, *la quale*, diceva egli, *non poteva risolversi a vederlo ad accoppiarsi ad una persona inferiore*, non ebbe egli fatica ad ottenere ciò che desiderava.

Il signor Decouronne ebbe la compiacenza di dare una nota di tutti i suoi beni, e Pietro Poret fece stendere il contratto dal sig. Fournier notaro. Un giovine di studie venne a fare

lettura di quest'atto al signor Decouronne, il quale essendo sordo mal intese ciò che leggevasi, ed alla signora Decouronne, la quale non poteva molto comprendere il valore delle clausole apposte, ed essi si sottoscrissero credendo soltanto di costituirsi sigurtà, mentre si sono obbligati solidariamente unitamente a Pietro Poret, e sembrava che essi avessero seco lui ricevuti 20 mila franchi dati in prestito, mentre che quest'ultimo solo ha ricevuta tutta la somma. In quest'atto in data dei 27 aprile 1807 egli ha assunto e sottoscritto in nome di Luigi Giulio Alfredo Dourville. È questo il primo falso in iscrittura autentica e pubblica che il processo ci presenti. Per qualche tempo ha egli pagata la rendita di 2000 franchi, ma in seguito è rimasta a carico del sig. e della signora Decouronne.

Poret, conosciuto soltanto sotto il nome di Dourville aveva dato l'indizio di sua madre ad Ourville in Normandia. Madama Decouronne ingannata scrisse varie volte a questa pretesa sig. Dourville a Ourville; ma tutte le di lei lettere rimasero senza risposta poichè questa donna, che non ha mai portato dopo il suo matrimonio altro nome, che quello di Poret, abita a Caen, ove vive nell'indigenza, e col travaglio delle sue mani. Ella aveva scritto a suo figlio sotto il falso nome della sig. Lattentot per

domandargli un sussidio di tre luigi, ch'essa non ottenne. È presumibile che sia stato dietro domanda di suo figlio, che essa abbia preso questo nome di Lattentot.

Qualche tempo dopo il prestito dei 20,000 franchi, la sig. Decouronne, osservando Pietro Poret di un'aria addolorata ed inquieta, gliene addomandò la ragione, ed esso gli confessò che aveva egli assunto un impegno, che non poteva soddisfare, aveudogli un domestico involati 7,000 franchi. Aggiunse che troverebbe facilmente del denaro se avesse una sicurtà, e che era ben sicuro, che la sig. di Boisgelin sua parente non l'avrebbe abbandonato. Il sig. e la sig. Decouronne ebbero ancora la debolezza di affidargli due biglietti di rendita sopra lo Stato per l'ammontare di 451 franchi, ch'egli vendette in modo che fu questi ancora un capitale di circa 8,000 franchi aggiunto ai 20,000 franchi, dei quali esso li aveva di già spogliati.

Tuttavia li 9 marzo 1808 con una scrittura privata tra essi ed il prevenuto, ha quest'ultimo riconosciuto, che li 20,000 franchi erano stati presi ad imprestito per suo conto solo, e da esso adoperati a pagare parte del suo mobiliare, carrozze, cavalli ed altri oggetti. Quest'atto venne da lui sottoscritto col falso nome di Giulio Dourville.

Con tutte queste somme, che egli aveva ricevuto, esso non pagava però la sua pigione. Bentosto parve anche allontanarsi egli dalla casa, e per dar un'idea del suo carattere, rilevasi da una lettera, che gli scriveva un certo sig. Decretot, sottoscrivendosi *il cavaliere Decretot*, ch'egli permettevasi per riguardo alla sig. Decouronne degli scherzi indecenti.

Aveva egli comperato uno stabile a Coubron, presso Litry; esso ne fece un mistero al sig. ed alla sig. Decouronne, e mobiliava questa casa con una parte del suo mobiliare di Parigi. Questi ultimi, inquieti per un tale furtivo trasporto fecero sequestrare il mobiliare che rimaneva per cauzione dei fitti ch'egli doveva, ciò che indusse una transazione ancora sottoscritta col falso nome di Giulio Dourville, colla quale Poret cede alla sig. Decouronne una somma di 2,400 franchi a lui dovuti dal sig. Berger, genero del sig. Decouronne. Poret sotto il nome di Giulio Dourville s'obbliga a restituire la rendita di 451 franchi; inoltre promette di far trascrivere il contratto d'acquisto di Coubron, affinchè il sig. e la sig. Decouronne possano prendere iscrizione per ragione dei 20. mila franchi somministrati. Il sig. Decouronne fa levare il sequestro che aveva fatto eseguire. Poret profitta di questo momento per trasportare i

suoi cavalli, le sue carrozze, e ben tosto disparve.

Queste promesse d'ipoteca non erano ancora che un mezzo d'ingannare il sig. Decouronne, essendo l'immobile gravato dell'iscrizione d'ufficio per la totalità del prezzo.

Poret ha dunque involato alla sig. ed al sig. Decouronne li 28m. franchi, senza che loro rimanga la minima speranza di essere indennizzati della benchè minima parte.

Prima di abbandonare l'albergo Carnavalet, l'accusato aveva domandato perdono alla sig. Decouronne, e l'aveva pregata di non cessare dal riguardarlo come suo figlio. Questa sig. gli aveva risposto, che sua figlia non sposerebbe un uomo senza stato. Poret rispose, che egli andava al momento presso la regina d'Olanda, che gli aveva promesso la di lei protezione per farlo entrare nella casa militare dell'imperatore. Partì diffatti in carrozza con domestici in grande livrea, e ritornò un' ora dopo mezzo giorno, dicendo che non aveva potuto vederla.

Li 24 aprile ultimo, la sig. Decouronne tanto in nome proprio, che come procuratrice di suo marito promosse querela contro il prevenuto. Essa espose, che nel mese di febbrajo 1807 verso il martedì grasso, il prevenuto citato in giudizio per debiti, ed alla vigilia di essere arrestato, venne a ritrovarla, e la sup-

plicò di risparmiargli questo dispiacere che non avendo denaro gli affidò per dare in pegno, una scatola d'oro di forma ovale, del peso di circa tre once; un'altra scatola d'oro, un'anello con entro un brillante giallo; una vera di cinque grossi diamanti; un anello con entro una pietra di color bleu contornata di rose con un grosso diamante nel mezzo; un coltello di madre perla con lama e cerchio d'oro, una gran caffettiera d'argento contenente 26 tazze, otto coperti d'argento, un cucchiajone, sei cucchiari da caffè il tutto in argento; finalmente un orologio d'oro di ripetizione.

Li 13 marzo 1809 con contratto stipulato avanti Vernois e Dunays, notari, Poret ha comperato il padiglione di Coubron presso Livry col peso, oltre le altre condizioni, di pagare per il venditore al sig. Crouzet, una somma di 13,000 franchi; di pagare a contare dai 13 settembre precedente una rendita vitalizia di 3 mila franchi costituita a vantaggio del sig. e della sig. Lombard. E questa terra, niuna parte della quale era libera, ch'egli offriva alla sig. Decouronne, ed a parecchie altre persone all'oggetto, che vi prendessero delle iscrizioni.

Pietro Poret in questo contratto si è fatto nominare Luigi, Giulio, Alfredo di Recusson Dourville; ed ha sottoscritto Giulio di Recusson Dourville. È questi il secondo falso commesso con iscrizione autentica, e pubblica.

Venne parimenti presentata una dichiarazione fatta avanti Tardif, e collega notari a Parigi, colla quale il sig. Gerolamo Carlo Quiris Leferon de la Heuze pieno di confidenza in ciò che era stato dichiarato dal sig. di Recusson, e prestandovi fede, acconsente che l'accusato si faccia riconoscere per il nipote di questo sig. di Recusson, ed ottiene le ratifiche su tutti gli atti di nascita, e di morte.

Rilevasi dalla forma di una tale dichiarazione, che questo sig. de la Heuze, che frequentava l'accusato quando quest'ultimo era all'albergo Carnavalet, non sa nulla, ma acconsente a tutto, in modo che non si risolve per sua parte, che in un atto di compiacenza, o di credulità. Nuovamente sentito avanti il sig. giudice istruttore egli ha deposto in questo senso.

Due altri testimonj hanno deposto in un modo favorevole al sistema dell'accusato.

Il primo è il sig. Carlo Alessandro di Recusson lavoratore di tela; il secondo è un altro Carlo Alessandro di Recusson coltivatore. Hanno essi sentito dire l'uno da sua madre, l'altro da sua ava, che nella famiglia di Recusson dicevasi, che il sig. di Recusson di Borneville aveva fatto scomparire uno de' suoi figli; ma essi non hanno altro sentito, e non hanno potuto dare altri dettagli. Il primo aggiunge, che il sig. Pietro Alessandro di Recusson aveva con-

segnato al prevenuto una dichiarazione per iscrittura privata, colla quale lo riconosceva come suo nipote, ed il secondo ha detto, che questo stesso Pietro Alessandro di Recusson essendo venuto a passar qualche tempo in sua casa (parlandogli il testimonio della fama, che era corsa, che il sig. Borneville avesse fatto scomparire uno de' suoi figli) e gli rispose solamente: *si dice; io non dico che ciò non sia punto.*

Finalmente l'accusato, dopo averlo lungo tempo promesso, ha prodotto una scrittura privata, stipulata tra esso ed il sig. Pietro Alessandro di Recusson sotto la data delli sette genajo 1809, contenente una lunga recita di una tale sottrazione fatta dalla persona di suo padre, e di assenso, che il prevenuto si facia riconoscere come di lui nipote. Il prevenuto è l'autore, ed il redattore di quest'atto sottoscritto da questo sig. Recusson, che ne ha riconosciuta la scrittura.

Ma quest'atto, la di cui data non è certa, la di cui firma sembrerebbe sia stata surretta, è smentito dalle due deposizioni di questo sig. di Recusson.

Ad onta di tutte queste dichiarazioni di questi documenti prodotti, di questo intrigo, e di questi mezzi di seduzione adoperati, l'accusato non poteva assumere nè sottoscrivere con

altro nome che quello di Pietro Poret. Egli non poteva sperare di farsi riconoscere come appartenente alla famiglia di Recusson; il suo estratto di nascita, ed un lungo possesso di stato gli davano la qualità legittima di Pietro Poret; esso non poteva reclamare nè un altro stato civile, nè un altro nome. Tale è la disposizione letterale dell'articolo 322 del Codice Napoleonico. L'articolo 329 interdice qualunque richiamo di stato agli eredi del figlio che non ha reclamato, eccettochè non sia egli morto in minorità. Ora il padre di Pietro Poret è morto all'anno cinquantunesimo dell'età sua; non ha promossa alcuna domanda; non ha intentato alcun richiamo; si è accontentato del nome e del possesso di stato, che aveva; suo figlio non poteva adunque sortire dalla sua famiglia per introdursi in un'altra.

Il processo prova evidentemente che il prevenuto non assunse il nome di Recusson che dopo essersi incontrato in un Recusson vecchio di 80 anni, senza sostanze, al quale ha egli fatto accettare del denaro che ha ricevuto pel corso di otto mesi a Parigi; che dopo aver presa la di lui genealogia, e le sue armi; dopo essersi assicurato, che nissuno di questa famiglia aveva interesse, o credeva importante d'opporci a una tale usurpazione. Alcune irregolarità nei registri di nascita, e di morte gli han-

no somministrati i mezzi di fabbricare il romanzo sull'appoggio del quale voleva intrudersi in uno dei rami di questa casa.

Il sig. giudice istruttore ha fatto eseguire col mezzo di delegazioni rogatorie le più scrupolose indagini per riconoscere il possesso di stato di Pietro Poret, e del di lui padre. È vero, che non si è potuto rintracciare l'atto di nascita di quest'ultimo. Tutti gli individui della famiglia hanno ben conosciuto il padre del prevenuto sotto il nome di Giambatista Poret. Egli non ha mai reclamato alcun altro stato civile. Pietro Poret ha pure sempre portato questo nome, l'ha apposto a' differenti atti sino al momento, in cui credette utile ai suoi interessi di cangiarlo.

Tutti i membri della famiglia di Recusson all'eccezione di tre non hanno giammai inteso parlare di questa pretesa sottrazione d'un figlio. Essi hanno ancora soggiunto che il Recusson, al quale si attribuisce un'azione di tanta immoralità; un simile delitto, ha avuto molti figli naturali, ch'esso ha educati e provveduti, e che è per conseguenza più che improbabile che esso abbia fatto sparire uno de' suoi figli legittimi.

Si sono esaminati i registri delle due parrocchie di s. Silvestro, e di Manneville; e per una bizzaria difficile a spiegarsi si trova:

Alla data dei 15 gennajo 1732, la nascita d'una figlia nominata Maria Maddalena di Recusson;

A quella degli 11 agosto stesso anno, la nascita di Pietro Luigi di Recusson;

A quella degli 11 gennajo 1733 sotto la parrocchia di s. Pietro di Manneville, la nascita d'una figlia nominata Maria Rosa di Recusson;

Per conseguenza, ecco tre figli nati nello stesso anno. Pietro Luigi di Recusson nato a s. Silvestro gli 11 agosto 1732 è secondo il sistema dell'accusato il figlio sottratto ed educato da un tale nominato Poret sotto il nome di Giambatista, e che è il padre del prevenuto.

I registri degli anni 1733 1734 e 1735 essendosi smarriti non si è potuto ritrovare l'atto di morte di questo figlio che il sig. di Recusson di lui fratello pretende sia morto pochi anni dopo la sua nascita. Per un'altra parte ancora non avendo schiarimenti certi sul luogo, in cui il padre del prevenuto sia stato battezzato, non si è potuto trovare il suo atto di nascita. Vedesi d'altronde con quanta confusione siano stati tenuti questi registri. Questa mancanza di ordine nella tenuta dei registri, l'impossibilità di presentare l'atto di morte di Pietro Luigi di Recusson e d'opporre l'atto di nascita di Giambatista Poret, hanno fatto na-

scere l'idea di rimpiazzare Pietro Luigi di Recusson con Giambatista Poret di lui padre, non formando che un solo individuo di questi due individui, mediante il romanzo, ch'egli ha composto.

Si potrà giudicare con quale facilità ha egli abusato della vecchiaja del sig. Recusson, fratello primogenito di Pietro Luigi di Recusson.

Questo vecchio, nella sua deposizione del 15 ottobre 1809 ha detto, ch'egli non conosceva punto Poret per suo nipote; ch'esso non aveva giammai nè saputo nè sospettato che suo padre abbia occultato uno de' suoi figli; che l'accusato dicevagli alcune volte, ch'essi erano affini dei Ferron; ch'esso gli rispondeva che il suo nome era Poret, e che allora non replicava nulla; e tredici giorni dopo, la sig. Dutresor sorella dell'accusato è giunta a fargli sottoscrivere una dichiarazione fatta avanti notaro, nella quale attesta che Pietro Luigi di Recusson suo fratello è lo stesso individuo, che quello educato sotto il nome di Giambatista Poret, che suo padre ha sottratto, facendolo passare per morto. Egli aggiunge, che suo padre, morendo, l'aveva specialmente incaricato di rivelare un tale secreto; ma che avendo egli emigrato, non l'aveva potuto eseguire.

Quando non fosse questa una dichiarazione strappata dalla seduzione, e dalla importunità,

alla debolezza d'un vecchio, si riconoscerebbe facilmente ch'essa non contiene che una menzogna molto male ordita.

1. Poret aveva detto, che il figlio del sig. di Recusson era stato sottratto e consegnato al nominato Poret, il quale fu soltanto colui che lo ha nutrito; ciò, che supporrebbe che il figlio sia rimasto occulto dal momento della di lui nascita; ed in questa dichiarazione avanti notaro il sig. Recusson annuncia, che questo figlio venne riconosciuto al tempo della sua nascita, perchè per farlo scomparire, si è dovuto supporlo morto. Egli adunque suppone ancora, che abbiavi esistito un atto di morte in uno degli anni 1733, 34 e 35, i di cui registri si sono perduti.

2. Il sig. di Recusson era, dice egli, incaricato da suo padre di rivelare il segreto, ma non l'ha potuto fare a motivo della sua emigrazione; e Poret pretende, che questo segreto siagli stato rivelato da un incognito; e sino al momento, in cui sua sorella ha ottenuto una tale dichiarazione, non aveva giammai detto, che il sig. di Recusson gli avesse confidato che egli era suo nipote.

Li 28 dicembre susseguente, il sig. di Recusson nuovamente sentito, ha smentito una tale dichiarazione. Egli dice positivamente, ch'esso non l'ha sottoscritta che ad istanza della so-

rella di Pietro Poret, e per liberare quest' ultimo dall'intrico, in cui ritrovavasi. Egli conviene che sia stata una debolezza per sua parte il sottoscrivere quest'atto.

In questo stato di cose essendo la causa portata all'udienza, l'ufficiale incarito del pubblico ministero, dopo alcune riflessioni preliminari, ha annunciata la divisione della sua requisitoria in tre parti: egli ha esaminato 1. lo stato civile dell'accusato; 2. ha discusso i principj relativi al crimine, che gli veniva imputato; 3. la moralità delle sue azioni.

Dopo avere percorso i diversi nomi, che l'accusato ha successivamente presi nella società nella famigliare corrispondenza, e gli atti costituenti la materia del processo, le sue risposte incoerenti su questo punto ne' suoi differenti interrogatorj, il sig. Courtin ha conchiuso, che verificavasi un'usurpazione di nome; egli ha in seguito stabilito quali erano quelli, ch'esso doveva portare secondo gli atti comprovanti, ed ha provato, che anche supponendo vera la pretesa soppressione dello stato civile di suo padre, essendo questi morto maggiore, e senza aver promosso riclamo, il figlio non poteva più cangiare lo stato civile che gli assegnava il di lui atto di nascita a termini degli articoli 319 e 320, 322 e 329 del Codice Napoleone.

L'oratore ha in seguito esaminato, se l'ac-

cusato, non essendo, nè potendo essere, e sapendo bene, ch'egli non era che Pietro Poret, abbia commesso un falso sottoscrivendosi diversamente.

Per giudicare allora se vi fosse luogo in questo caso all'applicazione delle disposizioni del codice penale attuale egli ha analizzate le disposizioni della legge *Cornelia de Falsis* del digesto, de' Commentatori delle leggi francesi, e la giurisprudenza della corte di cassazione in casi analoghi, ed ha conchiuso, che l'accusato aveva commesso un falso.

Passando in seguito all'esame della questione, se siasi verificato nella condotta dell'accusato il delitto di falso determinato dietro gli stessi principj, esso non ha riscontrato se non della vanità nei falsi titoli, che egli ha presi; ma ha riconosciuto il crimine di falso nei furti commessi.

Sotto questo punto di vista, ha egli esaminate le relazioni dell'accusato col gran numero di persone da esso lui ingannate ed ha conchiuso, che sottoscrivendosi con falsi nomi, esso lo faceva col disegno di porre ad esecuzione il vasto progetto di scrocceria, ch'egli avea concepito, e di nuocere a tutti coloro, che avessero cognizione dei titoli pomposi, dei falsi nomi che egli assumeva con affettazione nei differenti atti.

Finalmente il sig. Courtin, al quale noi

siamo debitori d' un giusto tributo di elogi, ha terminato la sua arringa presso a poco in questi termini :

» Eccovi dunque , o sigg. , questi uomini, che coll' ajuto di qualche educazione, d' una certa esperienza di mondo s' insinuano nei circoli della capitale ; che non formano vincoli , se non per ispogliare gli uni, ed opporre all' azione della giustizia il credito degli altri ; questi uomini a canto dei quali in più d' un banchetto l' onest' uomo , che dico io ? il magistrato per avventura chiamato un giorno a giudicarli , possono egualmente trovarsi seduti !

» E allorquando la sete dell' oro gli ha resi troppo indiscreti, allorchè la sorveglianza d' una vigilante polizia ha ingannati i calcoli della loro perfida astuzia , allorchè tradotti avanti i tribunali , viene sviluppata la lunga serie de' loro delitti , ch' essi ne hanno subita una giusta punizione , si è nel mezzo della pubblica piazza allorchè sotto gli sguardi di un popolo attonito, vengono essi attaccati al palo dell' infamia , che l' onest' uomo passando per azzardo riconosce colui , che onorò del titolo di suo amico , colui , al quale erasi perfino proposto di affidare i destini di quell' essere che a lui era il più caro. Esso calcola allora , ma troppo tardi , i pericoli ai quali espose le sue sostanze , il suo onore , quello di sua moglie , de' suoi figli ; esso arros-

sisce dei rapporti così inavvedutamente contratti; piange il suo funesto accecamento, e sovente ciononostante diviene una seconda volta vittima della sua credulità. Possano queste sorta di esempj persuader finalmente gli uomini dabbene della necessità di essere più scrupolosi nella scelta delle loro amicizie, di escludere da tutte le società della capitale questa moltitudine d'intriganti, di cui non si conoscono nè la condotta passata, nè i parenti, nè i mezzi di sussistenza, e che sono per il governo un oggetto continuo d'inquietudine.

» Queste osservazioni, o signori, appartenevano così alla causa, come al nostro ministero. Allorchè noi siamo stati posti nella dolorosa necessità di addomandare la condanna d'un colpevole, noi abbiamo sempre pensato che una tale condanna non sarebbe che un atto d'umanità, se essa non avesse per iscopo di far evitare ai cittadini dei nuovi errori, e di prevenire dei nuovi delitti. «

Dopo le conclusioni del pubblico ministero, il sig. Dommanget, avvocato distinto, incaricato della difesa di Pietro Poret, ha spiegato in questa difesa i migliori talenti degni senza dubbio d'una causa migliore; perchè la corte adottando le conclusioni della parte pubblica, ha condannato Pietro Poret ad otto anni di ferri, all'esposizione alla berlina, ed al marchio.

Questa sentenza venne eseguita entro ventiquattro ore.

57. Facendo astrazione dalle pene, delle quali noi abbiamo parlato in questo titolo, avvenne delle altre, che si applicano ai delitti militari. Le sentenze, che emanano dalle autorità conosciute comunemente sotto il nome di consigli di guerra, differiscono essenzialmente nella loro forma da quelle dei tribunali ordinarij; noi non avremo ad occuparsene nel corso di quest' opera; una tale materia appartiene ad un codice particolare.

TITOLO IV.

Dell'istruzione del processo.

58. Si è giudiziosamente osservato, che il metodo adoperato sino a questo giorno per istruire i processi criminali tendeva piuttosto a trovare la verità nelle testimonianze, senza preventivamente ricercarla nel fatto considerato in se stesso.

59. Diffatti non si può dissimulare, che per l'ordinario un delitto lascia delle tracce, la di cui prova è facile ad ottenersi; e se può riscontrarsi qualche difficoltà sta nel conoscere quale sia l'autore di questo delitto. Non è a dubitarsi, che esso non abbia ricercate le tenebre

per commetterlo ; che siasi celato viemaggiormente dopo averlo commesso ; e che consacri nel momento, in cui la società è in allarme, tutti i suoi sforzi per involarsi agli sguardi della giustizia. È per entro a questa oscurità che il magistrato deve ricercare il colpevole ; e se dei semplici indizj gli bastano per assicurarsi d'un cittadino sospetto, il pieno convincimento necessario per condannarlo non può acquistarsi, che con un concorso di prove abbastanza forti per togliere tutti i dubbj (1).

60. Procuriamo di additare alcune regole per arrivare a questo scopo.

61. I criminalisti stabiliscono, con ragione, una savia distinzione fra i delitti i di cui risultati sono apparenti, da quelli che non lasciano alcuna traccia dopo di se.

Nel novero de' primi si colloca l'assassinio, l'incendio, ed il furto con rottura.

L'esistenza di questi tre crimini può essere comprovata : 1. dalla presenza del cadavere ; 2. dall'ispezione dei luoghi incendiati ; 3. dalla vista delle porte e serrature infrante.

Nel novero de' secondi si colloca l'adulterio, lo stupro, ed altri delitti di quetto genere,

(1) Vedasi *il Colpo d'occhio sulla giustizia criminale*, dell'avvocato generale Letrosne.

che in diritto appellansi occulti, atteso che questi delitti non sono sottoposti all'azione della vista; la loro esistenza non può essere comprovata che dalla confessione dell'accusato, e con indizj risultanti: 1. dai processi verbali dei giudici; 2. dai rapporti dei medici, o chirurghi; 3. dal deposto dei testimonj; 4. da certi scritti, secondo le circostanze.

62. Osserviamo che in tutti i casi, la scoperta d'un cadavere tanto che siasi ritrovato in una riviera, quanto ritrovato al piede di una casa, non comprova un corpo di delitto, e non può dar luogo ad una processura criminale; bisogna che delle circostanze particolari facciano ancora presumere, che un omicidio sia stato commesso da un individuo.

CAPO PRIMO

Del flagrante delitto.

63. Il miglior modo di raccogliere le prove, e di farle constare si è quello di procedere ad una istruzione dietro forme fisse e regolari; perchè in questo caso il legislatore avrebbe commesso un'imprudenza dando ad ogni giudice la facoltà di diportarsi arbitrariamente.

64. Allorquando un delitto è stato commesso, la di lui esistenza non potrebb' essere dubbiosa,

allorchè il colpevole sia stato sorpreso in flagrante delitto; ed il genere di prova, che risulta da questo fatto, è, senza contraddizione, quello che presenta minori difficoltà ai magistrati, poichè è desso il meno soggetto all'errore.

65. La legge dichiara, che il flagrante delitto è quello che si commette attualmente, o che si è poc' anzi commesso (1); così nel caso d'un omicidio, allorchè l'assassino è sorpreso al momento in cui colpiva la sua vittima, o allorchè, dopo avergli tolta la vita, si sottraeva, portando nella mano l'arma insanguinata, della quale si è servito, esiste allora il flagrante delitto, e l'esistenza del delitto è provata nel tempo stesso come la prova la più evidente denunzia alla giustizia il colpevole; parimenti nei delitti di furto, esiste il flagrante delitto, allorchè il ladro viene sorpreso rubando, o nel momento in cui si dava alla fuga seco trasportando l'oggetto involato.

Devesi ancora decidere nell'istesso modo allorchè trattisi di un incendio, che il corpo del delitto è esposto agli occhi di tutti, e che il colpevole viene arrestato nel momento, in cui aveva terminato di eseguire il suo delitto.

66. Dopo avere commesso un delitto, d'ordi-

(1) Codice di procedura criminale, art. 41.

nario il colpevole non si offre egli medesimo all'azione della giustizia; in conseguenza, il caso del flagrante delitto sarebbe infinitamente raro, se il legislatore, nella sua alta sapienza, non avesse riputato tale quello in cui il prevenuto viene inseguito dalle grida del popolo ed ancora quello in cui gli si trovano indosso gli effetti, armi, istrumenti, o carte, le quali facciano presumere ch'egli sia l'autore o complice, purchè però ciò sia in un tempo prossimo al delitto (1).

67. In punto di delitti, bisogna distinguere le grida del popolo da quanto in pratica dicesi fama pubblica.

La prima dinota, e segue positivamente la persona del prevenuto, dal momento in cui il delitto è stato commesso sino al tempo dell'arresto.

La seconda consiste in un rumor sordo, che si è suscitato in un luogo, il quale annunzia che un individuo ha commesso il giorno istesso, o la vigilia l'assassinio, od il furto, di cui è stato già comprovato il corpo del delitto.

68. Per regola generale le grida del popolo bastano per determinare il giudice ad assicurarsi della persona del colpevole, perchè esse costituiscono una notorietà, che può tener luogo d'informazione preventiva.

(1) Codice di procedura criminale, art. 41.

Ma non potrebbe dirsi lo stesso della pubblica fama; in nessun caso essa, potrebbe provocare l'arresto d'un cittadino, se non fosse accompagnata da deposizioni di testimonj, o da qualche scritto sortito dalla mano stessa della persona sospetta.

69. Il primo atto d'istruzione al quale possa dar luogo il flagrante delitto è il processo verbale che la legge incarica il procuratore imperiale o qualunque altro funzionario od ufficiale pubblico sussidiario di questo primo magistrato (1) di stendere dietro avviso, che gliene sarà stato fatto dalle persone che ne fossero stati testimonj (2).

70. Quest'atto è il fondamento del processo criminale; l'ufficiale incaricato di estenderlo, deve far uso della maggiore circospezione; tutti i dettagli vi sono necessarj, tutte le forme vi si richiedono di rigore. Le forme, ha detto il sig. Letrosne (3), sono le custodi delle leggi; esse garantiscono la maturità de' giudizj contro la leggerezza dello spirito umano; esse fissano l'attenzione del giudice sopra ciascuna delle sue operazioni; esse gli fanno sentire a ciascun passo l'impero della legge sotto gli ordini della

(1) Codice di procedura criminale, art. 29.

(2) Ibid., art. 30.

(3) *Colpo d'occhio sulla giustizia criminale.*

quale egli agisce, e di cui deve seguire tutte le impressioni. Col mezzo delle molteplici precauzioni che la legge apporta ai primi effetti dell'istruzione criminale essa si assicura, che i giudizj non sono punto tumultuarij e precipitati; essa annuncia quanto l'onore, la libertà, la vita de' cittadini le siano care; essa giustifica se medesima agli occhi dell'accusato, e lo forza a confessare che s'egli è stato condannato non lo fu che colla maggiore maturità.

71. Allorquando vi sarà il flagrante delitto, e che si tratterà d'un fatto importante pena afflittiva, o infamante, il procuratore imperiale dovrà trasferirsi sul luogo, in cui il delitto sarà stato commesso, all'oggetto di far constare più sollecitamente, che sia possibile del corpo del delitto, del suo stato, stato de' luoghi, e ricevere le dichiarazioni delle persone, che fossero state presenti, o che avessero a dare degli schiarimenti (1).

72. Secondo che lo giudicherà necessario, il procuratore imperiale potrà chiamare al suo processo verbale, i parenti, vicini o domestici che si presumono in istato di dare degli schiarimenti sul fatto; riceverà le loro dichiarazioni, ch'essi sottoscriveranno colle parti, ed in caso di ri-

(1) Codice di procedura criminale, art. 52.

fiuto dovrà farsene espressa menzione nel processo verbale (1).

73. Le armi, e tutto ciò che potrà aver servito, o essere stato destinato a commettere il crimine, o il delitto, come pure tutto ciò, che parerà essere stata la conseguenza, e finalmente tutto ciò, che potrà servire alla manifestazione della verità dovrà essere sequestrato; ed il prevenuto dovrà essere eccitato a spiegarsi sulle cose sequestrate, che gli veranno presentate (2).

74. Alla stretta osservanza delle diverse forme, delle quali abbiamo fatta l'enumerazione, i procuratori imperiali dovranno aggiungere tutte quelle che saranno suggerite dalle circostanze, e che non era in facoltà del legislatore di prevedere, purchè tuttavolta esse abbiano per iscopo di illuminare la coscienza de' giudici.

75. Noi abbiamo di già rimarcato, che la prima, e la più naturale delle prove d'un delitto era il flagrante delitto; egli è vero, ch'essa attesta il fatto in una maniera positiva; ma è egli ben certo, che questo genere di prova attesti sempre che l'azione in flagrante sia un delitto? noi ardiressimo sostenere la negativa: supponiamo per esempio, che varj testimonj abbiano veduto un uomo portare un colpo mortale a un

(1) Ivi, art. 33.

(2) Ivi, art. 35.

altro uomo; essi deporranno con ragione, che l'assassino si è reso colpevole d'un omicidio; ma s'egli ha ucciso l'assassino di suo padre incalzandolo nel momento dell'assassinio, in luogo di meritare una pena, esso sarà sensabile agli occhi della legge, e meriterà gli applausi de' suoi uguali.

76. Una tale riflessione basterà per far sentire a tutti i buoni spiriti, che qualunque azione può avere diverse facce, e che nella materia che trattiamo, una linea impercettibile separa il delitto dalla virtù.

CAPO II.

Delle denunzie.

77. Dicesi *denunzia* l'atto, col quale un individuo dà notizia agli ufficiali della giustizia dei delitti, che sono stati commessi.

78. Quest'atto deve sempre essere steso dal denunziante, o da un di lui procuratore speciale, o dal procuratore imperiale se ne viene richiesto; e sarà sottoscritto a ciascun foglio da quest'ufficiale, o dal denunziante se sa, o vuole apporvi la sua firma; deve sempre esservi fatta menzione del rifiuto, o della impossibilità del denunziante ad adempiere questa formalità.

79. Allorchè la denunzia è stata fatta da per-

sona munita di speciale mandato, la procura rimarrà annessa alla denunzia, e il denunziante potrà farsi rilasciare a sue spese una copia della sua denunzia (1).

80. Da ciò che precede, risulta evidentemente, che qualunque persona (2) per l'interesse della pubblica vendetta, ha il diritto di denunziare i delitti dei quali ha cognizione. Non occorre per queste sorta di atti avere direttamente, o indirettamente sofferto qualche danno; non è necessario d'essere cittadino francese, basta, come abbiamo detto superiormente di poter somministrare degli schiarimenti precisi sull'esistenza del corpo del delitto.

81. Qualunque siasi denunzia non sarebbe stesa nelle forme, se non contenesse un esatto dettaglio del nome, della qualità, e del domicilio della persona contro la quale si fa, e della qualità del delitto, del tempo, e del luogo, in cui è stato commesso. Queste formalità sono altrettante risorse che il legislatore procura a vantaggio degli accusati per metterli in istato di difendersi contro le vessazioni, che lo spirito di vendetta o di gelosia potrebbero suscitare loro.

82. Del rimanente, non è mai in nome del denunziante che si procede, ma sempre in no-

(1) Codice di procedura criminale, art. 31.

(2) Ivi, art. 30.

me dell'ufficiale, che il Principe ha incaricato della cura di rappresentarlo in tutti gli affari, in cui la pubblica vendetta trovasi interessata.

Il denunziante non è punto riguardato come parte in processo; esso non può per conseguenza appellarsi dalla sentenza, che dichiarasse l'accusato assolto dalla sua denunzia, e molto meno ancora obbligare gli eredi d'un accusato a riprendere l'istanza.

83. Sebbene abbiamo noi deciso, che il denunziante non si ritiene come parte in processo, che non si creda però che egli possa essere ammesso nel numero de' testimonj; noi dimostreremo a suo tempo, che in niun caso, la sua deposizione, se la legge gli accorda una ricompensa in denaro, deve considerarsi come capace a determinare l'opinione de' giudici a danno dell'accusato.

84. Dai principj, che noi abbiamo superiormente stabilito, si può conchiudere, che in tutte le denunzie propriamente dette avvi positivamente *mananza d'interesse* (1) per parte de' denunziatori; è per questo motivo, che secondo le regole d'un' esatta equità, essi sono non solo privati della speranza di trarre alcuna

(1) *Delator non est qui protegendæ causæ suæ gratia aliquid ad fiscum nuntiat.* Leg. 44, ff. de jur. fisci.

specie di profitto dalle condanne, che potrebbero venir pronunciate contro l'accusato, eccetto che non trattisi d'un delitto pecuniariamente ricompensato dalla legge; ma ancora essi rimangono esposti ai procedimenti di questo stesso accusato, il quale se è riconosciuto innocente non mancherà di domandare contro di loro i danni, e gli interessi.

85. Osserviamo per ultimo, che i procuratori imperiali debbono usare la maggiore circospezione nei procedimenti, ch'essi ordinano in seguito alle denunzie ch'essi ricevono.

Il grado di confidenza, ch'esse debbono inspirare, deve desumersi dal grado di considerazione di cui gode nella società la persona del denunziante. Un uomo incognito, sospetto, di cattiva fama, e notoriamente insolubile, non potrebbe determinare in tutti i casi, l'autorità pubblica ad armarsi contro un cittadino.

CAPO III.

Delle querele.

86. Allorquando non evvi il flagrante delitto, la querela è il primo atto dell'istruzione criminale; atto, col quale un individuo fa la sua dichiarazione al magistrato d'un delitto, od ingiuria, che ha ricevuta sia direttamente con-

tro la sua persona, sia indirettamente nella persona de' suoi congiunti, vale a dire di coloro, che si trovano sotto la di lui podestà, o ch'egli rappresenta in qualità di erede, od infine a quelli, ai quali egli ha speranza di succedere (1).

(1) Codice di procedura, art. 63.

Leggesi nella procedura, che venne adottata dall'assemblea costituente, ciò che segue:

» L'azione risultante dal danno causato da un delitto, si nomina una querela il suo scopo è di far constare dei gravami della parte, che pretendesi lesa, ed a quest' effetto bisogna che la parte presenti la sua querela totalmente redatta, o ch'essa la stenda sotto gli occhi dell'ufficiale di Polizia, o finalmente che l'ufficiale di Polizia la rediga egli stesso sotto gli occhi della parte, e dietro l'esposto ch'essa addomanda venga trascritto nel processo verbale. Una parte che promuove querela non può farsi rappresentare a questo effetto, che da persona munita di speciale procura; perchè l'azione che nasce da un delitto commesso contro di noi o contro le persone, la di cui sicurezza è per noi così cara, quanto quella del nostro proprio individuo, non può essere confusa con quegli interessi puramente pecuniari, sui quali uno munito di procura generale può essere autorizzato. In questi casi sempre impreveduti, e la di cui importanza è determinata da mille considerazioni puramente personali all'individuo che soffre, può solo deliberare ed agire da se medesimo; non basta che il procuratore speciale compri una tal qualità avanti il giudice; bisogna ancora che la di lui qualità possa riu-

87. La querela non è dunque in primo luogo che l'esposizione d'un fatto eseguita per avvertire l'ufficiale incaricato della persecuzione dei delitti, ed eccitare il suo ministero. Il querelante allega, che è stato commesso un delitto a suo danno, e domanda d'essere ammesso a provarlo co' testimonj.

88. Per querelarsi bisogna avere un *interesse diretto*, vale a dire, ch'egli è indispensabile, che abbiassi sofferto qualche pregiudizio sia nella propria vita, nel suo onore, ne' suoi beni.

Si ha parimenti interesse allorchè le persone, che sono in nostro potere, o che noi rappresentiamo hanno sofferto qualche pregiudizio; così i padri, e le madri possono querelarsi per i loro figli, i mariti per le loro mogli, i tutori per i loro pupilli, ed i padroni per i loro domestici.

89. La querela propriamente detta è una vera accusa fatta da un individuo contro un altro; dal che ne segue che se l'accusatore domanda

scire certa e provata agli occhi di tutti coloro, che avranno cognizione della querela; ed è per adempiere a questo scopo che l'atto di procura vi rimarrà annesso; è facile l'avvedersi, che nel caso in cui la querela è presentata da un procuratore, la procura deve contenere l'esatto dettaglio dei fatti, dei quali essa incarica il procuratore di affermare la verità.

nel tempo istesso la punizione del colpevole, ed i danni, ed interessi, bisogna ch'esso ci costituisca parte civile.

90. Osserviamo, che la legge non obbliga a fare una tale dichiarazione nell'istante medesimo in cui egli assume il carattere di querelante; essa gli accorda al contrario la facoltà di costituirsi parte civile in qualunque stato di causa sino alla chiusura dei dibattimenti. Tuttavia la sua desistenza dopo la sentenza non può essere valida sebbene sia stata espressa entro ventiquattro ore dalla dichiarazione colla quale si era costituito parte civile (1).

91. Avvi dunque questa differenza tra il querelante, che non si è punto dichiarato parte civile, o che dopo essersi dichiarato per tale ha desistito entro ventiquattro ore dalla data della sua dichiarazione, e quello che dopo essersi dichiarato parte civile non ha desistito, o non ha notificata la sua desistenza, che dopo spirate le ventiquattro ore; che nel primo caso il querelante non è tenuto che al pagamento delle spese di processura fatte prima della sua rinunzia, mentre che nel secondo caso egli deve sostenere interamente tutte le spese, che sono fatte ad istanza della parte pubblica se il prevenuto è rimandato assolto.

(1) Codice di procedura criminale, art. 67.

92. Il querelante ha un interesse personale nella processura del processo criminale, poichè trattasi a di lui riguardo 1. di ottenere i danni ed interessi, che gli sono dovuti per il torto, che ha sofferto; 2. di vedere punito colui, che ha commesso un crimine, o delitto a suo pregiudizio; egli deve dunque se si è costituito parte civile concorrere col pubblico ministero alla manifestazione della verità.

93. Secondo l'esatta giustizia, la calunnia è un delitto, e quell'individuo, che mosso da uno spirito di odio e di vendetta, avesse denunziato un altro individuo, o avesse promossa querela contro di lui, si renderebbe colpevole di questo delitto, e per conseguenza sarebbe tenuto ai danni ed interessi verso la persona dell'accusato (1).

(1). Codice di procedura criminale, art. 358.

E questo il luogo di riferire in proposito un caso singolare, che venne giudicato alcuni mesi fa avanti il tribunale di ***. Ecco i fatti tali quali erano prima della sentenza, perchè noi non intendiamo per conto alcuno di allontanarsi dalla nota regola: *res judicata pro veritate habetur*.

Il sig. G...., genero d'un oste della comune di Ch...., da lungo tempo commesso in una fabbrica di cappelli, in febbrajo 1808 si recò a ***, ove discese all'albergo il più frequentato.

Sconosciuto in questa città, egli cercò il

94. Bisogna osservare, che l'accusato può incorrere nella perdita del suo diritto se avendo

mezzo di aver accesso presso qualche persona; a questo effetto si spacciò per socio di una gran casa di commercio della capitale della Francia, e per l'impresario generale d'abbigliamento delle truppe di S. M. il Re di ***. Esso trovò ben tosto occasione di conoscere il sig. D... l'uno de' più stimati funzionarj; e per captivarsi interamente la di lui confidenza, lo pregò di facilitargli i mezzi di conoscere un ministro della religione di Gesù Cristo, il quale, dopo averlo ammesso *al tribunale della penitenza*, gli amministrasse la comunione. Il sig. D... annui a una tale domanda, ed i voti del sig. G... non tardarono guari ad essere esauditi; esso ricevette la comunione con una divozione esemplare.

Il giorno della partenza per la capitale della Francia del sig. G... era stato già da lungo tempo stabilito, e quanto più andava egli avvicinando, il sig. D... tanto più andava questi scoprendo delle tracce d'inquietudine sulla di lui fisionomia; egli se ne spiegò francamente un giorno col sig. G..., al quale gli confessò che la causa della sua tristezza proveniva dal non poter egli partire per mancanza di denaro; si scagliò contro la negligenza de' suoi socj, i quali non gli aveano fatte le considerevoli rimesse ch'egli aveva addomandate, e fece presentire al sig. D... che il minimo ritardo nelle sue operazioni poteva causargli delle perdite irreparabili. Il sig. D... non aveva allora alcun fondo a di lui disposizione. Il sig. G... non lo ignorava; prevedendo egli per conseguenza la di lui risposta, gli domandò soltanto l'autorizzazione di presentarsi in suo nome ad un ricco ebreo di... che teneva banca.

conosciuto il suo denunziatore avanti la fine della sessione della corte d'Assise, egli non ha

Il sig. D..., lontano da qualunque sorta di diffidenza, annuì alla preghiera che gli era stata fatta, ed il sig. G... ricevette secondo i suoi desiderj dalle mani del sig. L. B. la somma di *cinquecento franchi*. Per garanzia di questo prestito il sig. G... rilasciò una tratta a 20 giorni data all'ordine del suo creditore, sulla sua casa di commercio a Parigi, contrada.... Num.....

Il sig. G... partì colmando di benedizioni il sig. D... ed in appresso nè quest'ultimo, nè il sig. L. B. non ricevettero alcuna di lui notizia. La tratta sottoscritta dal sig. G... venne diretta a Parigi; alla scadenza essa fu presentata; ma qual fu lo stupore del presentatore, allorchè coll'atto di protesto egli fu accertato, che la casa di commercio indicata nella tratta non esisteva nella Capitale.

Il sig. D... e il sig. L. B. furono colpiti da una tal nuova come da un colpo di fulmine. Si scrisse a *** al sig. Jordis Brentano banchiere della Corte per prendere delle informazioni sulla persona del sig. G..., e la risposta di questo commendevole negoziante fu concepita presso a poco in questi termini: » Il sig. G... mi ha truffato, come a voi, una somma di *cento fiorini*; io non so il luogo ove egli siasi ritirato; ma se lo scopro, io lo farò attrappare in qualunque parte egli trovisi. »

Questa lettera portava d'altronde una differenza così rimarchevole nel nome del sig. G..., che ne cangiava pressochè la natura.

Munito di questo documento il sig. L. B. promosse la sua querela avanti il magistrato di

punto promossa avanti questa corte la sua domanda dei danni, ed interessi (1).

sicurezza, ritenuto che il querelante era ebreo, volle ch'egli si costituisse parte civile.

Quest'atto riusciva inutile sino al momento in cui il prevenuto fosse stato scoperto. Così si seppe bentosto, ch'eragli stato rilasciato un passaporto a ***; se ne domandò una copia, e per questo mezzo si ottennero i di lui connotati. E da rimarcarsi, che la firma di questo passaporto differisce in un modo sensibile da quella della tratta protestata.

Il sig. G. ... venne arrestato a Parigi; interrogato dalla prima autorità, si turbò e convenne ch'egli aveva realmente preso a prestito a *** una somma di 500 franchi; ma ch'egli aveva in iscambio rilasciato un biglietto all'ordine.

Fu dal fondo delle carceri, che il primo giugno 1809 egli scrisse al sig. D. ... » Per quanto doloroso riesca al mio cuore il gemere nelle carceri, niente uguaglia la disperazione di vedermi colpevole ai vostri occhi; non fu già il vizio, il mio cuore non l'ha mai conosciuto; fu la ristrettezza, fu il bisogno, che malgrado l'onore, trova rare volte dei confini; furono questi motivi che nulla può vincere, che mi fecero mancare al mio dovere... Un essere infelice, qualunque sia, deve esser caro agli occhi d'un' anima grande e ben nata; che non devo io aspettarmi per parte vostra! Disgrazie, che la mia incondotta non m'ha procurate, mi opprimono sotto il lor peso, e mi abbandonano alle noje le più amare, m'hanno fatto

(1) Codice di procedura criminale, art. 359.

TITOLO V.

Della prova in generale.

95. In materia criminale, si riconoscono tre sorta di prove.

dimenticare i miei doveri. La mia sorte è nelle vostre mani; voi solo, signore, potete por fine alle mie pene, olà! troppo dure ec. ec.

Sott. G. . . «

Contemporaneamente il sig. D. . . fu invitato dal sig. Magistrato di sicurezza a dichiarare tutti i fatti, che in questo straordinario affare erano venuti a di lui cognizione. Egli stese adunque la sua deposizione; vi fece la storia delle sue relazioni col prevenuto; e dietro gli schiarimenti ch'egli diede sul delitto, che era stato commesso, l'ufficiale della giustizia rilasciò un mandato di deposito, in forza del quale il sig. G. . . venne tradotto da Parigi sino a *** di brigata in brigata.

Appena il prevenuto venne istrutto delle misure che si prendevano contro di lui, che fece pervenire al suo creditore un mandato sulla cassa di Chalons-sur-Marne della somma di 500 franchi; il creditore ricevette la somma, ed il sig. D. . . si recò a sua istanza presso il magistrato di sicurezza per adoperarsi, affine di sospendere i procedimenti; ma non era allora più in tempo; il prevenuto era già stato consegnato alla gendarmeria.

Nell'intervallo che trascorse tra la partenza da Parigi del prevenuto ed il suo arrivo a ***, il sig. D. . . diede volontariamente, e per alcu-

La prima risulta dall' esame delle scritture, e firme attribuite all' accusato : e dicesi *prova scritturale*.

ni lodevolissimi motivi, la sua dimissione dalla carica, che aveva con tanto onore sostenuta, e fissò il suo domicilio a Parigi. Questo avvenimento abbandonò il sig. L. B. a tutto il furore de' suoi nemici.

Il prevenuto venne finalmente consegnato alle prigioni di ***; si passò al di lui interrogatorio, e bentosto rigettando la lettera del sig. Jordis Brentano di Cassel, rigettando la deposizione dettagliata del sig. D..., emanò un' ordinanza del Direttore del Giuri, che assolveva il sig. G... da qualunque accusa.

Quest' ordinanza divenne fra le mani del sig. G... un titolo prezioso, perchè servì di appoggio ad un' azione di reintegrazione civile, che fu diretta contro l' infelice, la di cui cieca confidenza avealo reso creditore del sig. G...

La causa venne solennemente discussa, e la sentenza che ne emanò dall' autorità del tribunale, condannò il sig. L. B. a pagare 6 mila franchi per danni ed interessi a favor dell' attore, di cui due mila franchi pagabili nonostante qualunque appellazione. Venne inoltre ordinata la stampa e la pubblicazione della sentenza in un numero prodigioso d' esemplari, e il reo convenuto condannato a tutte le spese.

È essenziale di qui osservare, che il signor G... non offriva alcuna specie di solvibilità, e che era nel tempo istesso senza stato, senza domicilio, e senza sostanze. Tuttavia in forza della dispositiva, che permetteva l' esecuzione provvisoria, lo sfortunato L. B. venne sequestrato, e costretto a pagare al momento la somma di due mila franchi per evitare la vendita de' suoi mobili.

La seconda risulta dalla deposizione dei testimoni, o dalla relazione dei periti, e dicesi *prova testimoniale*.

La terza finalmente risulta dalla confessione dell' accusato.

Noi esamineremo queste tre sorta di prove in tre capi distinti.

CAPO PRIMO

Delle scritture, carte e sottoscrizioni attribuite all' accusato.

96. Il legislatore ordinando il sequestro di tutte le carte che si ritroveranno nella casa d'un cittadino accusato d'un crimine, o delitto, sia

Noi ignoriamo il seguito di questo importante affare; tuttavia noi siamo informati che il sig. G., sottrattosi alla giustizia del tribunale di ***, erasi recato a Parigi colla risoluzione d'assassinare il sig. D... suo benefattore; che effettivamente un tale disegno aveva ricevuto un principio d'esecuzione, ma che la saviezza e la vigilanza della Polizia generale aveva difeso il sig. D... dagli agguati dell' ingrato, del quale non erasi guadagnato l'odio, che per averlo colmato di beneficj.

Nota. Noi ci asterremo da qualunque riflessione sulla natura di questo giudizio, e lasceremo ai nostri lettori la cura di decidere se eravi o no abuso di confidenza coll'ajuto di un falso nome e d'una falsa qualità.

ch'esse possano servire al suo convincimento, sia che possano servire a di lui difesa (1), indica evidentemente ch'egli suppone, che in certi casi i giudici potranno ammettere una prova scritturale in materia criminale.

97. Questo principio savio in se stesso potrebbe nondimeno apportare le più dannose conseguenze, se i giudici si acceccassero al segno di pensare che questa prova scritturale dovesse essere regolata dagli stessi principj che vennero introdotti per le materie civili. Procuriamo di fare a questo riguardo alcune riflessioni.

98. La parola *carte* è un termine, che comprende ogni sorta di scritto tanto ch'esso sia stato stampato, quanto che siasi tenuto segreto.

99. Nel novero degli scritti stampati, avviene alcuni che portano il nome dell'autore, altri che sono anonimi.

Nel primo caso, se tutte le circostanze che precedono, od accompagnano la pubblicazione d'un' opera, si trovano riunite alla sottoscrizione, non v'ha dubbio, che lo scritto stampato non debbasi attribuire alla persona, che l'ha rivestito della sua firma.

Nel secondo caso, riesce difficilissimo di ottenere su questo punto una certezza; e la

(1) Codice di procedura criminale, art. 37.

prova testimoniale allora deve supplire a ciò che manca alla prova scritturale.

100. Nel novero delle scritture segrete, avviene alcune, che sono *autografe*, ed altre che sono scritte da una mano mercenaria.

Avvene alcune, che sono rivestite della firma dell'autore, ed altre, che non portano alcuna firma.

101. Per riguardo alle scritture *autografe*, se la scrittura è riconosciuta ed approvata dall'autore, non può nascere alcuna difficoltà.

Devesi decidere nell'egual modo per riguardo alle scritture provenienti da una mano estranea all'autore, che sono però rivestite della sua firma.

Ma come il giudice si determinerà allorchè gli scritti autografi, rivestiti o no della firma, saranno impugnati da colui, al quale fossero attribuiti?

Ricorrerà egli alla prova testimoniale? farà egli deporre a dei testimonj, che la scrittura è stata vergata dalla mano dell'accusato, ch'essi se ne sono accorti al momento in cui la vergava, o che ne hanno sentito fare la confessione?

Ricorrerà al contrario alla verificaazione col mezzo di periti?

102. Sulla prima questione, noi siamo di sentimento, che il mezzo, che ha per iscopo di

supplire a ciò che manca alla prova scritturale colla deposizione de' testimonj, è nel tempo stesso approvato dalla ragione, e dalla giustizia.

Ma noi siamo lontani di emettere un' opinione uguale a riguardo della seconda questione. Noi siamo grandemente convinti colla maggior parte de' sapienti dottori (1) che non riscontrasi che dubbio, ed incertezza nel confronto delle scritture; noi non ignoriamo d'altronde, che se negli affari civili si può ricorrere alla verificazione per mezzo de' calligrafi, non potrebbe però dirsi egualmente negli affari criminali.

I primi non riguardano, che interessi pecuniarj.

I secondi hanno per oggetto soventi la vita, e sempre l'onore de' cittadini.

103. È facile di prevedere che la nostra dottrina su questo punto importante delle nostre leggi penali, troverà più d'un oppositore, i calligrafi per esempio (2), ma per evitare che

(1) Bursat, cons. 1251. n. 21. Pet. Sard. cons. 187. n. 24. in 2. Hip. Rimin. cons. 39. num. 6; Pet. Aug. Morlac in suo import. leg. 1. tit. de *fide instrum.* quest. 3. num. 21. versic. sed tamen sciendum marc. decis. 935. Mascardus conclus. 350. n. 7. Joan Koppen, decis. 46. n. 21. Pet. Gliken in leg. instrumenta 13. cod. de *probat.* Prosp. Farinae., in frag. civil. pars 1. n. 495.

(2) Due periti calligrafi si suscitano contro il sig. Vayer de Boutigny, autore d'un trattato

ci si accusi di avere azzardato delle idee nuove, e fatto arbitrariamente nascere delle difficoltà, citeremo in appoggio della nostra opinione quella che il sig. Le Vayer di Boutigny emise per la prima volta nel 1666 sulla materia, della quale ci occupiamo. La sua opera ha per titolo: *Trattato della prova del confronto delle scritture.*

Il passo, che ci interessa è così concepito:

» Quelli, che vogliono far valere il confronto delle scritture in materia criminale stabiliscono primamente per principio, che nell'uso, questa specie di verificazione fa fede nella materia civile.

» Ed aggiungono, che per conseguenza, essa deve far fede nelle materie criminali, perchè dicono essi, in punto di prove, non avvi alcuna distinzione a farsi fra il civile, ed il criminale; che diffatti la prova non è che un modo di giungere allo scoprimento della verità; che un tal mezzo è certo, o incerto: che s'egli è incerto, non è una prova nè nell'una, nè nell'altra materia; che se è certo, egli fa prova al contrario in amendue.

sul confronto delle scritture, e s'applicarono a provare a forza di paradossi l'infallibilità dell'arte loro, e la necessità di ammetterla negli affari criminali. L'interesse è adunque il mobile di tutte le azioni!

» Dal che, dicesi, si può conchiudere, che l'uso avendolo riputato capace di far prova nelle materie civili, se ne può dedurre una conseguenza favorevole per le materie criminali.

» Che in tutti i casi, questa prova comprende tutte le altre, in questo senso: 1. ch'essa contiene i titoli poichè uno scritto ne è sempre il fondamento; 2. ch'essa contiene i testimonj, poichè si può dar questo nome ai periti; 3. ch'essa contiene le presunzioni, perchè non ve n'ha alcuna più forte quanto quella, che nasce dalla rassomiglianza, o dalla dissomiglianza delle scritture; avendo la natura voluto che effetti simili non avessero per l'ordinario, che una stessa causa.

» Primieramente, bisogna togliere tutti i pregiudizj, che si pretendono stabilire sull'uso ricevuto nelle materie civili, perchè tutto ciò, che viene stabilito in favore degli accusati è di stretto diritto, e che non solo bisogna sapere per accusare, ma bisogna sapere ancora nelle forme (1) e che non è permesso ai giudici di

(1) *Opportet ut qui judicis officio fungitur tamquam judex, hoc est per aliorum testimonium cognoscat crimen quod in publico judex punire debet de hac sola cognitione quam per testium relationem habet judex intelligitur, quod ait Salomon: qui quod novit loquitur judex justitiæ est, postquam crimen fuerit judici juxta juris ordinem re-*

assumere per prova sufficiente della verità ciò che la legge loro ha ordinato di non considerare, che come una congettura molto incerta; che d'altronde non può farsi luogo a dedurre alcuna conseguenza dal civile al criminale, essendo la vita e l'onore degli uomini cotanto al disopra dei beni che formano il soggetto ordinario delle questioni civili, che sarebbe un'imprudenza estrema quella di usare un'eguale circospezione tanto negli uni che negli altri.

» Così il legislatore si è egli applicato a dichiarare, che la semplice confessione (1) che somministra un pieno convincimento in materia civile non bastava punto in materia criminale per servire di fondamento ad una condanna; e che il giuramento, che fa piena prova allorchè in materia civile viene deferito ad una parte, non costituirebbe giammai la benchè minima presunzione contro un accusato.

» Da ciò risulta ancora che in materia civile, il giudice ha la facoltà di nominare dei delegati per sentire i testimonj, e stendere il processo verbale di esame, mentre che in ma-

latum et plene cognitum. Alphons. a Castro, de potest. leg. penal., leg. cap. 15 in 1. Notab. — *Non est satis ad pœnam infligendam, quam iudex sciat.* Ibid. conclus. 1.

(1) *Leg. unic. Codice de confessis.*

teria criminale per adempiere le disposizioni della legge conviene che gli senta egli stesso.

» Senza dubbio deve favorirsi la ricerca, e la punizione dei delitti, ma la protezione dell'innocente deve star a cuore mille volte di più: egli è ben più giusto, dice la legge romana (1), di salvare un delinquente, che di perdere un innocente.

» In secondo luogo, non esiste alcuna legge che ammetta il confronto delle scritture in materia criminale.

» Cominciando dalla legge divina, che deve essere il fondamento di tutte le leggi non solo noi non vediamo che questa prova sia ammessa; ma vi troviamo al contrario, ch'essa viene espressamente rigettata.

» Ecco i termini precisi di questa legge, che trovasi d'altronde riportata in tre luoghi distinti (3) *alcuno non potrà essere condannato a morte, se non dietro il deposito di tre, o almeno di due testimonj.*

» Questo precetto è ancora riprodotto nel

(1) *Satiens est impunitum relinqui factus nocenti, quam innocentem damnare.* leg. 5, ff. de pœnis.

(3) *Homicida sub testibus punietur.* Exod. c. 35 vers. 50; Deuteron. 17, vers. 6; Deuteron. 19, vers. 15.

nuovo testamento: *accusationem non recipere nisi si sub tribus vel duobus testibus* (1). «

Se dalla legge divina passiamo alle leggi degli uomini, noi vedremo, che non ne esiste alcuna che abbia permesso di ricevere un' accusa capitale, sopra il debole fondamento d'un confronto di scritture.

Le leggi dei Greci osservano su questo punto il silenzio il più profondo; e non evvi alcun testo nel diritto romano da cui si possa dedurre che il confronto di scritture possa costituire giammi una prova legittima contro un accusato.

A dir vero la legge *comparationes* al codice *de fide instrumentorum*, la legge *ubi ad Corneliam de falsis ibidem*, e la novella 73 parlano del confronto di scritture; ma riesce impossibile di applicare questi testi alla procedura criminale. Ciò per altro che molto si estende su questa materia è contenuto nella novella 73, che spiega, e corregge le due altre leggi; e rimane incontrastabile, ch'esso non ha per oggetto che le cause civili. Diffatti il legislatore suppone egli qualche caso? è sempre quello di

(1) Math. c. 18, vers. 16; 2 ad Cor. cap. 13, vers. 10; ad Thimoth. c. 5, vers. 19 et ad Hebræ c. 10, vers. 28.

una permuta (1) o d'un deposito (2) o d'un mutuo (3), o di qualche altro contratto (4). S'egli nomina le parti, le indica sempre sotto il nome di contraenti (5); in una parola, ha egli stabilita la sua disposizione in guisa che riesce impossibile di applicarla alle materie criminali; perchè, per esempio, potrebbesi applicare alle questioni capitali questo passo, in cui dopo avere indicate tutte le solennità, di cui vuole, che la scrittura, che trattisi di verificare sia rivestita, aggiunge, che se queste solennità non sono state osservate, la verificaione del documento fatta dai periti non servirà che ad obbligare il giudice a riportarsi al giuramento. E non si è mai inteso dire che i giuramenti decisori siano stati posti in uso negli affari criminali.

D'altra parte, allorchè il legislatore prescrive, che nel numero de' testimonj, dei quali vuole che sia intesa la deposizione, si comprenda specialmente quello che ha sborsato il denaro, non indica in un modo chiaro, e preci-

(1) *Oblato namque commutationis documento.* Præfat. de novelle 75.

(2) *Etenim quiddam de deposito, ibid.*

(3) *Si quis vult caute deponere etc. cap. 1 ibid.*

(4) *Sed et si quis aut mutui etc. cap. 2.*

(5) *Si tamen quisquam aut deponens aut mutuos aut aliter contrahes etc. cap. 4.*

so, ch'esso non ha giammai avuto in pensiero di sottoporre alla debolezza di questa prova altre cause fuori di quelle, in cui trattavasi d'un interesse pecuniario; così nè Giuliano, nè Accursio, nè alcuno di questi celebri interpreti, che hanno consacrate le loro veglie a spiegare le leggi romane, non hanno supposto il caso della novella della quale ci occupiamo, che tra parti contraenti, e non giammai tra un accusatore, ed un accusato.

Presso i Greci e presso i Romani era raro che si facesse uso di documenti contro un accusato per l'istruzione del suo processo: varj passi che si trovano in Demostene, in Cicerone, in Asconio di lui commentatore, e varj altri scrittori, non ci lasciano alcun dubbio su questo punto; e non si trova alcun esempio che un accusato negando il proprio scritto, si fosse servito d'una verificazione per mezzo di periti per convincerlo.

Aristotele, Cicerone, e Quintiliano hanno riferito tutti i generi di prova, di cui facevasi uso nelle accuse, ma essi non fanno alcuna menzione della verificazione dei periti; dal che è facile conchiudere ch'essa non era usitata nè presso i Greci, nè presso i Romani. Se le scritture venivano riconosciute, allora servivano di prove; se erano impugnate, all'opposto, si giungeva alla scoperta della verità colla depo-

sizione de' testimonj, che avevano veduto vergare dall'accusato la scrittura impugnata, o che avevano sentita la confessione, che egli aveva fatta, che una tale scrittura era realmente sua; ma in nissun caso ricorrevasi alla verificazione delle scritture per fondare la prova sopra una relazione di periti.

Le antiche ordinanze dei nostri re sulla prova delle scritture s'occupano a stabilire una distinzione fra le materie civili, e le materie criminali; diffatti allorquando esse parlano di materie civili, vogliono che la prova si faccia colla verificazione, ciò che comprende la prova per mezzo di documenti, la prova testimoniale, e la verificazione delle scritture; allorchè esse parlano della prova delle scritture nelle materie criminali, vogliono ch'esse si facciano col mezzo dell'informazione ciò che comprende la prova testimoniale (1).

I nostri re facevano adunque una gran differenza fra le materie civili e le materie criminali, poichè nelle une permettevano la verificazione, e che nelle altre ordinavano l'informazione: queste regole, che sono il risultato dell'esperienza dei secoli sono passate in costume presso di noi ec.

(1) Ordinanza d' Orleans, art. 145. Ordinanza del 1563.

» Del resto, egli è di massima che in materia criminale non esistono, che tre specie di prove; e per convincersene basta riportare il testo della legge romana, fin. codice de probat. (1)

» *Tutti coloro, dice l'imperatore, i quali vogliono intentare un'accusa capitale sappiano, che non vi saranno ammessi se non la proveranno o con documenti, che non siano controversi, o con testimonj senza eccezione, o con indizj indubitati, e più chiari della luce del giorno.*»

Sebbene queste espressioni della legge non possano essere più positive, noi pensiamo tuttavia di dover fare alcune lievi riflessioni sul punto: cosa debbasi intendere per documenti, per testimonj, ed indizj.

La prova scritturale (2) è quella, in cui il fatto di cui trattasi è provato immediatamente colla fede, o colla autorità propria di qualche documento autentico; così per fare una prova scritturale basta adempire a due condizioni.

(1) *Sciant cuncti accusatores eam se rem defferre in publicam notionem debere, quæ instructa sit apertissimis documentis, vel munita idoneis testibus, vel indiciis ad probationem indubitatis et luce clarioribus expedita.*

(2) *Instrumentum nil aliud probat quam illud, quod continetur in eo. Bal. ad c. ad probationem, Cod. de probat.*

La prima sta in ciò, che il documento che serve di titolo deve contenere, e provare immediatamente il fatto, di cui trattasi, vale a dire che se trattasi d'un avvelenamento, bisogna ch'esso contenga precisamente il progetto d'avvelenamento, o la confessione di questo delitto fatta dal colpevole. Perchè se il titolo nulla contenesse del delitto in questione, e volesse servirsene soltanto a dedurre delle conseguenze, e delle induzioni per congetture, una tal prova non è più allora la prova letterale del delitto, ma bensì la prova letterale d'una conghiettura, e per conseguenza non forma più per se stessa che una conghiettura, o un indizio.

La seconda condizione consiste in ciò, che il documento, che si produce faccia fede per propria autorità perchè se esso non facesse fede per la sua propria autorità, esso produrrebbe ancora una prova scritturale; e una tale decisione è maggiormente fondata, dacchè altrimenti non sarebbe più il documento, che determinerebbe la prova, ma bensì i testimoni, che gli darebbero un carattere tale, che da documento inconcludente ch'egli era, diverrebbe degno di fede.

Da quanto si è detto, ne segue che il documento, che non fa fede per sua propria autorità, non può somministrare che una prova *conghietturale*.

La prova testimoniale è quella, che risulta dalla deposizione dei testimonj; e perchè essa divenga il fondamento d'una sentenza criminale, sono necessarie due condizioni:

La prima, che i testimonj che sono sentiti depongano precisamente sul fatto, di cui trattasi; perchè se essi non depongono sul fatto, che forma la materia del processo, ma sopra altri fatti che non servono che per induzione al di lui schiarimento; se essi non depongono che sopra qualche circostanza, che l'ha preceduto o di alcuna altra che l'ha susseguito, ancorchè non se ne possano dedurre degli argomenti pel convincimento degli accusati, ciononostante una tale testimonianza non veste più la natura della prova testimoniale, essa cade nella specie della prova indiziaria, perchè allora la deposizione de' testimonj si risolve in un semplice indizio;

La seconda è, che il testimonio, che depone sul fatto, ne deponga come d'una cosa, ch'ei sa (1) di certo per averla veduta egli stesso, od almeno per averla intesa, se trattasi di quelle specie di cose, che consistono in parole.

(1) *Deponat sub præsentia sua debitum esse solutum; leg. 14, Codice de testibus. Licentia sit quærere per examinationem testium dicentium se, et affuisse iis, quæ gesta sunt, et vidisse quæ tunc agebantur. Auth. de sanctis episcopis, cap. 2, §. si vero absunt.*

Perchè se il testimonio non depone ch'è per quanto ha sentito (1) se la cognizione ch'egli ha del fatto è vaga ed incerta (2), se non è che un'opinione (3) fondata sopra qualche discorso, la sua deposizione non è più suscettibile di appoggiare una prova testimoniale (4) perchè un *intesi dire* non produce, che una semplice congettura che l'incertezza non forma che dei dubbi, e che l'opinione non è che una *credenza* cioè che non può costituire una veridica testimonianza.

(1) *Sic ergo de sua scientia debet reddere testimonium, et de sua presentia, de auditu autem alieno non valet. Glos. ad ff. leg. prima.*

(2) *Et ideo testes qui adversus fidem suae testimony vacillant audiendi non sunt. Leg. 2, ff. de testibus.*

(3) *Testis debet dicere de veritate non autem quod credat tantum. Glos. propositis. Nulli autem in authent. de santiss. episcop.*

(4) Leggesi in Dumoulin, pag. 333, num. 63 il testo seguente: « Anche nel caso, in cui quattro notari avessero collazionato una copia sopra un originale, e che aggiungessero a questo documento ch'essi sapevano ch'esso era il vero originale per averlo veduto, e ben esaminato; tuttavia la loro copia non farebbe fede senza la presentazione dell'originale; perchè, dic' egli, dei testimonj o notaj non possono disporre che di ciò ch'essi vedono, perch'essi non hanno veduto stendere l'originale; ciò posto essi non possono avere una certezza che risulti dal proprio loro sentimento, e ciò è impossibile: *cum actus transierit.* »

Queste massime sono desunte dalla più pura, e dalla più costante disposizione del diritto civile; elleno sono ancora spiegate in poche parole in un passo della collezione delle leggi attiche: *i testimonj*, ivi è detto, non depongono che di cose, alle quali sono stati presenti, o che sonosi verificate sotto i loro occhi (1).

La regola immutabile, che i dottori hanno stabilita si è che il testimonio deve conoscere le cose delle quali depone immediatamente, e col loro senso corporale (2); per spiegarci più chiaramente diremo in una parola, che il testimonio dev' essere a riguardo delle cose delle quali depone, ciò che *lo specchio è per riguardo agli oggetti, che riflessa*; come esso, deve egli rappresentare le cose nel loro veridico stato senza aggiungervi, nè togliervi; e l'osservanza di questa regola gli riescirà impossibile

(1) *Eorum quibus interfuerunt dum fierent, et fieri viderunt testimonium dicanto.* Sam. Petit. leg. attic., tit. 7.

(2) *Testis debet reddere rationem dicti sui per sensum corporalem puta visum, vel auditum.* Glos. ad leg. *testium*, Cod. de testib. in add. ad marg. In Dumoulin leggonsi ancora queste parole: *Tabellarius non potest conficere instrumentum nisi de eo tantum, quod in sua presentia geritur a partibus, ed ab eorum eonsensu pendet, cujus notitiam, et scientiam habet propriis sensibus, visus, et auditus.*

se depone cose ch'egli non ha veduto; perchè come uno specchio non può ricevere che le specie degli oggetti che gli sono presenti, esso non può parimenti avere una cognizione perfetta che delle cose che accadono sotto i suoi occhi.

Gli è d'altronde incontrastabile, che la certezza della scienza, che è necessaria per costituire una testimonianza, non può essere prodotta che dalla vista e dall'udito, perciocchè non vi sono che questi due sensi capaci a raccogliere immediatamente le immagini, e le specie delle azioni, e delle parole tali quali sono necessarie per produrre una cognizione perfetta nel nostro animo.

La prova conghietturale altrimenti detta prova indiziaria, è in generale la prova che non è nè scritturale, nè testimoniale.

» Questa prova è molto sovente fondata sopra documenti; ma bisogna osservare, che questi documenti non sono autentici, e per conseguenza non fanno fede per se medesimi.

» Essa è ancora per l'ordinario appoggiata alla deposizione de' testimonj; ma sono questi testimonj, che depongono ciò che hanno inteso dire, o per sospetto, o per discorso; e per ciò queste testimonianze vengono annoverate nella classe degli indizj e delle conghietture. «

Osservisi che in materia criminale non vi-

ne ammessa a far prova qualunque specie d'indizj; non si ammettono, che gli indizj manifesti, indubitati, e più chiari che il giorno.

» Annovi due specie di indizj, dice Aristotele, *gli uni che costituiscono una scienza, e gli altri che non costituiscono che un'opinione* (1). La legge desidera i primi, vale a dire di quegli indizj, che terminano con una conseguenza così necessaria, che egli è impossibile, che la cosa sia diversamente da quella ch'essi presentano; e di questo numero, sono fra gli altri, tutti gli effetti, i quali non possono essere prodotti che da una sola causa; perchè dal momento, in cui un effetto non può essere imputato, che ad un'unica causa, è facile dall'effetto indovinarne la causa stessa con una conseguenza indubitata e che costituisce una scienza. «

Per riguardo a tutti quegli effetti che possono imputarsi a diverse cause, non può asserirsi che questi formino degli indizj indubitati, perciocchè essi non costituiscono giammai una scienza, ma dei semplici dubbj; è per questo motivo, che diconsi equivoche (2) e con molta

(1) *Signa vero efficiunt alia quidem opinionem, alia vero scientiam.* In rhet. ad Alex. cap. 15.

(2) *Id enim qua multa significantur est signum ambiguum, et per consequentia fallendi occasio.* S. Thomas. in sum. 3. pag. 60. art. 3. arg. 1.

maggior ragione dacchè potendo egualmente significare due cose distinte, essi tengono sempre lo spirito indeciso, e diviso fra due; e secondo Baldo (1) questi sono mezzi *inconcludenti*, che non provano nulla, pel motivo, che sebbene l'effetto sia certo, nulla conchiude di certo per farne conoscere la causa.

Ecco il caso, che ha dato luogo alla riflessione di Baldo. » Un uomo sosteneva, che un altro era schiavo, e per provarlo, egli faceva osservare, che il fratello, e la madre di quest'uomo erano vissuti nella schiavitù (2); *una tal prova è ridicola*, dice il legislatore, *perchè la libertà non è sempre l'effetto d'una sol causa; se questo preteso schiavo non ha ottenuto la libertà dal momento della sua nascita, non può egli averla ricevuta dall'azzardo, o dalla fortuna?*

Tutti gli effetti, che possono attribuirsi a due differenti cause, non sono dunque nel novero degl' indizj indubitati, e per conseguenza

(1) *Per media impertinentia non fit probatio.* Bald. in rubric. leg. 22. cod. de probat.

(2) *Ad probationem servitutis Glyconis matrem ejus, ac fratrem servilia fecisse ministeria non sufficit ec. Cum de servis ex eadem matre natis libertatem unus adipisci non prohibeatur. Leg. 22, Cod. de probationibus.*

non possono essere ammessi per concorrere alla prova d' un delitto, o d' un crimine.

Conosciuti questi principj, vediamo di quale natura, in materia criminale, sia la prova per confronto di scritture.

Si può ragionevolmente asserire, che questa sia una prova scritturale?

Noi oseremo sostenere la negativa: a dir vero è sempre sopra uno scritto ch' essa è appoggiata; ma basta uno scritto per costituire una prova scritturale? no, senza dubbio, poichè noi abbiamo provato che, per stabilire un tal risultato, conveniva che il documento prodotto provasse immediatamente la verità e ch' essa facesse fede per autorità sua propria.

Ora, in tutti i confronti di scritture, il documento, che trattasi di verificare non contiene sovente una sola parola del fatto, che è posto in controversia; non se ne traggono dei lumi se non per congetture.

E che che ne possa essere, esso non fa giammai fede per se medesimo, poichè al contrario, bisogna sempre ch' egli sia provato, e che la di lui autorità non si sostenga, che colle relazioni dei periti: dunque il confronto delle scritture non è punto una prova *scritturale*.

Dirassi ch' essa costituisca una prova testimoniale? una tale opinione non è più fondata della prima.

A dir vero nell' uso , si fanno comparire i periti all' udienza , e si fa loro deporre sul contenuto nel loro processo verbale ; ma un tal mezzo non dà loro alcun carattere di testimonj , poichè la condizione essenziale per appoggiare una prova testimoniale si è , che il testimonio prodotto a carico dell' accusato deponga del fatto. Ora i periti non possono deporre qui , che sulla somiglianza , o dissomiglianza delle scritture , che loro vengono presentate ; e bisogna considerare qui che questa rassomiglianza , o questa diversità , non è punto un delitto ; che tuttal più essa può esser un indizio , e che per conseguenza la deposizione dei periti non può formare , che un indizio ; dunque la prova del confronto non è una prova testimoniale.

Si dirà ch' essa sia una prova conghietturale , vale a dire , che sia una prova indiziaria? non sarà difficile dimostrare che un tale ragionamento è falso.

» L' effetto della verificazione per mezzo di periti è di far conoscere la diversità , o la rassomiglianza delle scritture , ed è incontrastabile , che i periti non pervengono mai al loro giudizio , che per una serie di congetture , o d' indizj. Ma è egli vero , che questi indizj siano di quelli , che si chiamano indubitati , i soli che il legislatore romano abbia voluto ammettere in materia criminale? noi osiamo asserire , che non

avvene alcuno, e che al contrario gli indizj che risultano dal confronto delle scritture sono nel novero di quegli indizj incerti, e ingannevoli, che sono rigettati dalla legge Noi abbiamo superiormente insegnato, che qualunque segno, che sia equivoco non forma giammai un giudizio indubitato; che desso è equivoco dal momento che trattasi d' un effetto, che può venire imputato a due cause differenti. Ora, la rassomiglianza, o la disuguaglianza che riscontrasi fra due scritture confrontate tra loro non può ella essere l' effetto di cause diverse? non può egli accadere, che ciò sia l' effetto d' una imitazione studiata, come l' effetto dell' abitudine della stessa mano?

Non può egli accadere ancora, che ciò sia l' effetto d' un caso fortuito di due persone, che scrivono nella stessa maniera?

Non può egli accadere finalmente, che sia questo l' effetto di tante diverse persone quante ve ne sono che sappiano scrivere nell' egual modo; di tanti diversi casi, quanti ve ne possono essere che diversificano ne' caratteri? Una tale rassomiglianza ed una tale diversità non sono dunque semplicemente l' effetto ordinario d' una sola causa, ma di più cause; e se è così non vi fu giammai un segno più incerto, una conghiettura più ingannevole. Dunque la prova del confronto delle scritture non è ciò che nel lin-

guaggio della legge dicesi prova indiziaria, o conghietturale.

104. Noi nulla aggiungeremo ai principi che abbiamo riportati, la loro saviezza onora nel tempo stesso il cuore, ed i talenti del sig. Le Vayer de Boutigny. I buoni spiriti ci sapranno buon grado, senza dubbio, d'aver riprodotta una parte di quest' antica opera: noi felici se per tal modo abbiamo contribuito ad illuminare i ministri della giustizia, e concorso a somministrare all' innocenza un aumento di mezzi per sottrarsi alla clava formidabile delle leggi.

CAPO II.

Della prova testimoniale.

SEZIONE I.

Dell' esame de' testimonj.

105. Per condannare un individuo ad una pena ignominiosa, bisogna, che la società abbia la certezza della sua colpabilità.

106. Per acquistare una tale certezza è necessario di procedere a ciò che dicesi istruzione o informazione in materia di delitti, e che nelle materie civili dicesi esame (enquête).

107. Lo scopo dell' istruzione è dunque di

giungere alla scoperta della verità, che il colpevole ha cotanto interesse di nascondere; tutti gli atti che la compongono sono altrettanti anelli, dei quali è tessuta la catena, la quale partendo da un fatto, di cui si ignora l'autore, deve condurre allo stesso fatto positivamente stabilito contro d' un individuo certo.

108. La prova dev' essere completa, e non si può dare un tal nome che a quella, che è il risultato della testimonianza disinteressata, uniforme e costante di testimonj non sospetti.

109. Il legislatore stabilisce una savia distinzione tra l' esame de' testimonj ed il loro deposito. Questa regola trovavasi di già in parte stabilita nelle nostre leggi penali intermedie, poichè le deduzioni dei testimonj avanti l' ufficiale di polizia giudiziaria vi erano qualificate per dichiarazioni sommarie. Si legge nella legge di processura del 1791 che le dichiarazioni sommarie non debbono confondersi colle deposizioni che si ricevevano e si scrivevano nelle forme dell' antica processura criminale perchè esse non erano punto destinate a farsene carico in processo, essendo loro principale scopo di corroborare la querela, e di servire all' ufficiale di polizia di guida nella condotta che deve tenere verso la persona incolpata; in conseguenza l' ufficiale di polizia deve inserire nel suo processo verbale i nomi, soprannomi, età, domicilio, e qualità del

testimonio, senza tuttavia che l'ommissione d'una di queste circostanze possi produrre una nullità; perchè non si deve ricercare in un indizio quella istessa precisione di forma, che non è rigorosamente necessario che nel documento che fa prova.

110. Nei nostri attuali costumi, le deduzioni dei testimonj avanti l'ufficiale di polizia vengono qualificate *deposizioni*; vengono sottoscritte dall'ufficiale, dal cancelliere, e dal giudice⁽¹⁾. Prima di deporre, il testimonio deve giurare di dire la verità, compiutamente la verità, e dichiarare se è domestico, parente od affine delle parti, ed in qual grado⁽²⁾.

111. È facile dedurre da ciò che si è detto precedentemente, che l'istruzione primitiva contro un prevenuto non è più considerata dal legislatore come semplici indizj; essa è rivestita d'un carattere autentico, tutte le forme vi sono osservate; ed il motivo, che ha dettata una tale deposizione è fondato nella necessità di presentare una tale istruzione primitiva alla corte imperiale, la quale ha solo il diritto di decidere se l'imputato debba, o no porsi in istato di accusa.

(1) Codice di procedura criminale, art. 78.

(2) Ivi, art. 75.

Diffatti, il decidere se un individuo debba o no porsi in istato d'accusa è un atto importante nella civile società; trattasi di colpire un cittadino, di strapparlo alla sua famiglia, alle sue affezioni, di privarlo della sua libertà per tradurlo avanti i tribunali. Per determinare la corte imperiale a pronunziare che un individuo è posto in istato d'accusa richiedevasi assai più di semplici indizj, richiedevasi ben più che delle dichiarazioni sommarie; un'istruzione nelle forme era d'un' assoluta necessità (1).

112. Osserviamo però, che vi sono dei casi, in cui i testimonj non sono punto sottoposti a giurare, e nei quali le loro dichiarazioni non servono che di semplici indizj.

113. Tale è in primo luogo il caso del flagrante delitto: noi abbiamo già osservato, che l'ufficiale di polizia giudiziaria, che erasi trasportato sulla faccia del luogo aveva la facoltà di chiamare al suo processo verbale: 1. le persone, che essendo state presenti al delitto, fossero a portata di dar qualche schiarimento; 2. i vicini, parenti e domestici, che si presumono in istato di somministrare degli schiarimenti sul fatto.

In una circostanza di questo genere si per-

(1) Codice di procedura, art. 78.

suade agevolmente che manca all'ufficiale di polizia giudiziaria il tempo di adempiere a tutte le forme; i doveri del suo ministero si limitano allora a stendere un processo verbale, e le dichiarazioni che si trovano inserite in quest'atto possono senza difficoltà essere tramutate in deposizioni regolari avanti il giudice istruttore.

114. Tale è il caso, in cui si procede all'esame dei fanciulli dell'uno, o dell'altro sesso al disotto dei quindici anni; la legge vuole imperiosamente ch'essi non siano intesi che in forma di dichiarazione, e senza prestazione di giuramento (1).

115. Tale è ancora il caso, in cui nel tempo dei dibattimenti, il presidente della corte d'Assisi chiamerà dei testimonj. Le loro deduzioni non potranno essere considerate, che come semplici dichiarazioni, e per conseguenza non potranno somministrare che degli indizj (2).

116. Tale è finalmente il caso, in cui nel numero de' testimonj si trovano degli individui, che sono stati condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, al bando, alla reclusione, o alla berlina; questi individui non possono regolarmente deporre: le loro deduzioni sono considerate come semplici dichiarazioni (3).

(1) Codice penale. art. 28.

(2) Codice di procedura criminale, art. 72.

(3) Ivi, art. 28.

117. Ogni cittadino facendo parte della grande famiglia, deve alla società il racconto fedele dei fatti pervenuti a sua cognizione, e che tendessero a turbarla, attentando ai diritti d'un altro, o di più cittadini; egli dunque deve obbedire agli ordini della giustizia allorquando è chiamato avanti i magistrati per farvi testimonianza. Ma a quest'effetto, e per far constare, e punire, se vi ha luogo, il di lui rifiuto a comparire, era necessario, ch'egli venisse citato con un atto notificato da un pubblico ufficiale, o da qualunque altro agente alla richiesta del pubblico ministero. Per questo motivo, il legislatore ha voluto, che i testimonj venissero citati a comparire con un atto, che potesse far fede (1) e sull'appoggio del quale si potesse pronunziare contro di essi una multa, ed ordinare ch'essi verrebbero col mezzo dell'arresto personale obbligati a prestarsi a fare la loro testimonianza (2).

118. Da quanto si è detto ne segue, che tutte le persone, di qualunque condizione esse siano sono obbligate comparire in persona allorquando ne sono richieste in nome della pubblica autorità; così un prete, un vescovo, una religiosa

(1) Codice di procedura criminale, art. 72.

(2) Ivi, art. 80.

sorella della carità, un giudice, un rettore d'università, e qualunque altro individuo che adempie a delle pubbliche funzioni (1) non potrebbero dispensarsi dal prestare testimonianza.

Dicasi lo stesso dei padri e madri, anche quando essi fossero obbligati di deporre contro i loro figli, e *viceversa*: dei mariti contro le loro mogli, salvo a queste persone il diritto di proporre avanti il giudice le loro eccezioni.

119. Niuno, se non viene chiamato dal magistrato a fare testimonianza in un affare criminale, non può far parte dei testimonj ammessi in un processo; per questo motivo i testimonj prima di deporre saranno tenuti di presentare la citazione, colla quale sono stati chiamati, e la menzione di una tale presentazione dovrà essere trascritta nel processo verbale (2).

(1) Bisogna però stabilire un' eccezione a favore dei Principi e Principesse del sangue Imperiale, dei grandi Dignitarj dell' Impero, del gran Giudice Ministro della Giustizia, degli altri Ministri, dei grandi Ufficiali della Corona, dei Consiglieri di Stato incaricato d' un ramo della pubblica amministrazione, dei Generali in capo in attualità di servizio, degli Ambasciatori, o degli altri agenti dell' Imperatore presso le Corti estere. Vedi gli articoli 317, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 e 517 del Codice di procedura criminale.

(2) Codice di procedura criminale, art. 74.

120. Del resto, essi saranno sempre sentiti separatamente, e fuori della presenza del prevenuto. Il momento di questa prima istruzione non è quello, in cui la legge pone i testimonj alla presenza del prevenuto; non trattasi di discutere il più, o il meno di certezza che risulta dalla deposizione dei testimonj, ma piuttosto se vi sarà luogo o no ad un'accusa (1).

121. Abbiamo superiormente osservato, che il giudice istruttore doveva domandare ai testimonj i loro nomi, pronomi, età, stato, professione, domicilio, s'essi sono domestici, parenti, od affini delle parti, ed in qual grado (2). È qui essenziale di osservare, che una tale domanda non ha per oggetto di rigettare dal numero coloro, che depongono, nè i domestici, nè i parenti, nè gli affini delle parti, come la legge comanda a riguardo di certe persone al momento della deposizione vocale. (3). In questa prima istruzione, i parenti, e gli affini in qualunque grado essi siano, possono essere sentiti.

(1) Codice di procedura criminale, art. 73.

(2) Ivi, art. 75.

(3) Ivi, art. 156, 171, 184 e 322.

SEZIONE II.

Della deposizione de' testimonj.

122. Allorchè l'istruzione è completa al momento, in cui è stato riconosciuto necessario di porre l'imputato in istato di accusa, al momento in cui la decisione di competenza è stata pronunciata, dal momento che la corte d'Assisi ha avvocato a se il processo criminale, e che il presidente, ed il procuratore generale hanno adempito verso l'accusato le funzioni, che la legge loro attribuisce, il tempio della giustizia si apre, l'accusato compare libero (1) avanti i suoi giudici ed i giurati, e per la prima volta; è desso, in certo qual modo posto a confronto coi testimonj, che depongono a suo carico; la prima volta pure può egli far sentir la sua voce all'oggetto di comprovare la sua innocenza.

123. Questo momento è quello in cui la legge raddoppia la di lui sorveglianza per premunire l'accusato dagli effetti dell'odio, e dalla inimicizia.

I testimonj vengono introdotti insieme riu-

(1) Codice di procedura criminale, art. 151, 171, 184 e 322.

niti nella sala delle udienze; essi ascoltano la lettura della sentenza della corte imperiale, che rimette la causa alla corte d'Assisi, come pure l'atto d'accusa (1).

124. Il procuratore generale espone allora il soggetto, che forma la materia del processo criminale; presenta la lista dei testimonj, che devono essere sentiti tanto a di lui richiesta, quanto ad istanza della parte civile, o ad istanza dell'accusato.

125. Siccome importa, che l'accusato conosca perfettamente il nome degli individui, che vengono impiegati contro di lui, la lista dei testimonj deve essere letta ad alta, ed intelligibile voce.

Essa non potrà d'altronde essere composta, che dai testimonj, i di cui nomi, pronomi, professione, e residenza saranno state notificate ventiquattro ore almeno avanti quest'esame, all'accusato dal procurator generale, o alla parte civile, ed al procuratore generale dall'accusato (2).

126. Dopo questa lettura, i testimonj si ritireranno nella camera, che sarà stata loro destinata, e non ne sortiranno, che per ricompa-

(1) Codice di procedura criminale, art. 313.

(2) Ivi, art. 315.

rire separatamente affine di deporre avanti la corte (1).

127. Potrebbe essere sovente assai pernicioso, che i testimonj conferissero tra loro avanti la loro deposizione sulla persona dell'accusato, sulla natura del delitto, e sulle circostanze, che l'accompagnarono; così il legislatore accorda al presidente la facoltà di prendere a questo riguardo quelle misure ch'egli crede necessario (2).

128. Non è inutile il qui rimarcare, sebbene dobbiamo trattare questa materia in una sezione separata, che il momento, in cui la lista dei testimonj è stata letta, è quello che l'accusato, o il procuratore generale devono scegliere per formare la loro opposizione all'esame di coloro che non vi fossero stati indicati, o che non fossero stati bastantemente indicati nell'atto di notifica. Il merito di una tale opposizione deve essere allora sollecitamente giudicato dalla corte (3).

129. Una conseguenza naturale, che emana dal principio emesso dalla legge in proposito dell'opposizione all'esame de' testimonj, si è che la

(1) Codice di proc. crim. art. 316 e 317.

(2) Ivi, art. 316.

(3) Ivi, art. 315.

notificazione dei loro nomi, qualità, e domicilio non deve essere eseguita imperiosamente ventiquattro ore prima dell'apertura del dibattimento, ma ventiquattro ore avanti l'esame; vale a dire che negli affari di grande importanza, i di cui dibattimenti durano più giorni, il procuratore generale, l'accusato, o la parte civile saranno fondati in diritto a produrre, ed a far sentire nuovi testimonj, purchè l'atto di notifica de' loro nomi, qualità, e domicilio abbia preceduto di ventiquattro ore l'istante in cui saranno sentiti (1).

130. L'ordine, col quale i testimonj devono deporre, viene stabilito dal procuratore generale, il quale dirige l'azion pubblica. Ogni deposizione deve essere diffatti classificata in modo, che vadi a poco a poco rischiarando sulla condotta dell'imputato, ed illumini la coscienza de' giurati, e de' giudici (2).

Tutte le deposizioni verbali, e le dichiarazioni scritte de' testimonj assenti non saranno punto lette, all'eccezione di quelle dei principi e di certi funzionarj dello stato. Ma i militari, ed i cittadini addetti all'armata non go-

(1) Codice di procedura criminale, art. 315.

(2) Ivi, art. 314.

deranno più del privilegio che loro erasi accordato colla legge dei 18 pratile anno 2 (1).

131. Una disposizione dovuta alla saggezza del legislatore porta che nel tempo, in cui i testimonj deporranno verbalmente, il cancelliere della corte terrà nota delle addizioni, e mutazioni, che si troveranno fra le loro precedenti dichiarazioni, e quelle che si fanno alla presenza dei giurati, e dell'accusato; questa nota potrà riescire infinitamente utile nel caso, in cui potrà farsi luogo a revisione (2).

132. Una delle precauzioni più importanti era senza dubbio, che i fatti, dei quali i testimonj deponessero, fossero perfettamente d'accordo col nome, qualità morali e fisiche della persona incolpata. Per questo motivo il presidente dopo ciascuna deposizione dovrà domandare ai testimonj, se fu dell'accusato presente che ha inteso parlare; esso dovrà domandare ancora all'accusato se vuole rispondere a ciò che è stato esposto contro di lui (3).

133. Nel tempo della loro deposizione, i testimonj non potranno essere interrotti; ma dopo che avranno raccontati i fatti ch'erano a lor cognizione, l'accusato o il suo difensore po-

(1) Codice di procedura criminale, art. 314.

(2) Ivi, art. 318.

(3) Ivi, art. 319.

tranno loro fare delle domande per mezzo del presidente, e dire tanto contro di lui, che contro la sua testimonianza tutto ciò che potrà essere utile alla sua difesa (1).

134. I giudici hanno incontrastabilmente il maggiore interesse di scoprire la verità; per arrivare a questo scopo, il legislatore ha permesso al presidente, al procuratore generale, ed ai giurati di domandare ai testimonj tutti gli schiarimenti che crederanno atti ad illuminare la loro giustizia.

Tuttavia, il procuratore generale, ed i giudici dovranno domandare la parola al presidente.

Ma la parte civile non potrà mai fare delle domande tanto all'accusato quanto ai testimonj, che per mezzo di questo magistrato (2).

135. Un testimonio dietro la sua deposizione può trovarsi in contraddizione manifesta con un altro testimonio; è dunque necessario, che possa procedersi a un confronto. Una tale considerazione ha determinato il legislatore a ordinare che i testimonj dopo avere deposto rimangano nella sala d'udienza fin tanto che i giurati si siano ritirati per dare la loro dichiarazione (3).

136. I magistrati sono incaricati di punire i

(1) Codice di procedura criminale, art. 434.

(2) Ivi, art. 319.

(3) Ivi, art. 320.

delitti, ma la legge non gl'impone di rintracciare dovunque dei colpevoli; essa desidera all'opposto, che l'innocenza incolpata trovi in essi un appoggio; così, dopo che sono stati sentiti i testimonj prodotti ad offesa, essi devono prestare un orecchio attento, e nel tempo stesso benevolo alla deposizione de' testimonj, che l'accusato avrà fatti comparire, sia per deporre sui fatti contenuti nell'atto d'accusa, sia per attestare, ch'egli è uomo d'onore, di probità, e d'una condotta irreprendibile (1).

137. È allora soprattutto che devono essi diffidare degli effetti della prevenzione; inclinazione tanto più funesta, ha detto uno scrittore profondo (2) in quanto che è più consentanea alla natura, e che l'umana sapienza invano tenderebbe distruggere.

Ascoltiamo un momento questo giureconsulto filosofo; penetriamo nelle sue massime; imprimiamo la sua dottrina nei nostri cuori.

» L'indifferenza è uno stato penoso per l'uomo; nato per godere ritrovasi egli in una situazione forzata finchè un oggetto non lo determina; fors' anche non è possibile ch'egli

(1) Codice di procedura criminale, art. 321.

(2) Il sig. Bergaste, nel suo discorso sull'umanità de' giudici nell'amministrazione della giustizia criminale.

esista un momento senza amarè, o odiare; forse una tale incertezza che lo arresta qualche volta suo malgrado, non è che l'effetto delle determinazioni rapide, ma deboli, che l'odio, e l'amore successivamente producono nella sua anima.

» Ciò che avvi di certo si è, che tutto ciò che tende a moltiplicare i suoi dubbj, o a perpetuare la di lui indecisione è disagiata tanto al suo spirito, quanto al suo cuore. L'attenzione, la quale contempla il suo oggetto sotto ciascuna delle sue face; la riflessione che non si fa lecito un giudizio, del quale non ne ha conosciute le conseguenze; questa ragione severa, che delibera prima di scegliere e che non sceglie che dopo averne valutati i motivi che lo determinano; tutte queste qualità sono più rare di quello che si crede; ed il più saggio degli uomini non è senza dubbio colui, che non sia giammai determinato da una prima impressione, ma piuttosto soltanto colui, che una volta determinato, è ancor padrone della sua inclinazione per obbedire, se abbisogna, ad una contraria determinazione.

» Noi siamo adunque sorpresi da questa folla di asserzioni temerarie, le quali in società sfuggono tutti i giorni alla nostra impazienza; e senza aspirare a una perfezione che è propria della nostra natura, riserbiamo tutte le forze

della nostra anima per queste tristi occasioni, in cui giudici sovrani della vita e della morte, misuriamo sulle teste colpevoli la clava che ci è confidata.

» Strana condizione della verità fra gli uomini! perchè bisogna, che coloro, ai quali più importa di conoscerla sianò come gli altri sottoposti all'impero dell'errore e del pregiudizio!

» Invano vorrei io altronde dissimularlo, la prevenzione non è quasi mai che una debolezza; nel santuario delle leggi essa è sempre un delitto, e di tutti i delitti il più facile a commettersi.

» Se io fossi andato scoprendo i lacci della prevenzione, voi l'avreste veduta unirsi a tutte le virtù per corromperle tutte, deviare l'uomo giusto, ingannare l'uomo severo, sedurre l'uomo sensibile; se io mi fossi posto ad osservare i suoi progressi, voi l'avreste veduta, uniformandosi a' nostri spiriti, adattandosi ai nostri gusti, ai nostri umori, tingersi, se mi fosse lecito di così esprimermi, di colori proprj a ciascun carattere, e portarli in seguito sugli oggetti per isfigurarli a suo arbitrio; se fossi ito deplorando le di lei conseguenze, voi l'avreste veduta circondare una testa innocente di tutte le apparenze dell'iniquità, e giustificare così a forza di verosimiglianza, e di virtù la scelta delle sue vittime infelici. Ma il

solo genere di precauzione sul quale io voglio qui insistere, perchè non avvenga alcuno da quale noi procuriamo meno difendersi, si è quell'amor per lo straordinario, che ci porta a credere tutto ciò, che si allontana dall'ordine comune degli avvenimenti, e de' costumi.

» Nè pensate già che sia questa una di quelle grossolane inclinazioni, una di quelle passioni popolari, di cui la sola dignità del magistrato possa garantirla. Se bisognasse rintracciare altrove, che nel cuore umano delle prove d'una verità troppo certa, che avevano eglino fatto, questi uomini, che l'errore ha tante volte immolato sugli altari della giustizia? apriamo gli annali della giurisprudenza criminale, rammentiamoci i diversi generi di accusa che hanno ingannato i giudici: è un amico, che un furto obbrobrioso tradisce la confidenza del suo amico (1); è un servitore lungo tempo fedele, che sulla fine della sua carriera assassina il suo padrone (2); è un tenero padre che scanna i suoi figli (3); è un figlio rispettoso che attenta ai giorni di sua madre (4); è un savio giovinetto, che divenuto repentinamente il più impetuoso

(1) Langlade.

(2) Lebrun.

(3) Calas. Sirven.

(4) Montbailli.

fra i scellerati, termina con un colpo di pugnale gli orribili piaceri, ch'egli ha poc' anzi gustato coll'oggetto sfortunato della sua passione (1). Sempre delitti impreveduti, o scelleragini, che fanno fremere l'umanità, come se la nostra barbara credulità non aspettasse per esercitarsi che queste terribili occasioni, nelle quali non si può ammettere l'esistenza d'un delitto senza oltraggiare la natura!

» Sarà egli dunque vero, che esista nel fondo dei nostri cuori una disposizione a credere il male contra la quale non vale ogni nostra ragione? saremo noi dunque scellerati? no, siamo deboli.

» L'uomo, che continuamente sospira dopo il riposo, teme di tutto ciò che se gli avvicina; delle sensazioni troppo uniformi abbattano i suoi organi; una successione d'oggetti simili gli dispiace. Bramosi di tutto ciò, che può produrre nella sua anima il piacere della sorpresa, ricerca con una puerile sollecitudine degli oggetti, che lo colpiscano, degli spettacoli che lo facciano meravigliare, delle sensazioni che non ha ancora provate. Che se in questi momenti di noja che la mancanza delle passioni fa nascere, gli si annunzi un avvenimento sin-

(1) L'affare sfortunato dei P...

golare, esso lo crederà, perchè è stanco di non operare, perchè ha bisogno di essere eccitato; e se questo avvenimento fosse un delitto esso lo crederà ancora più facilmente, perchè proverebbe un'emozione più forte, e meno momentanea.

» Per tal modo la nostra credulità è per così dire l'opera della natura. Dotati di un'anima che ha dei bisogni, di un'immaginazione che si tormenta per soddisfarli, non avvi opinione sì strana che noi non siamo capaci di adottare, niun pregiudizio, che non possa qualche volta convenire alla nostra debolezza; guardiamoci dunque d'ascoltare questa ragione orgogliosa, che credendosi di possedere la sapienza con una specie d'impero, osa credersi inaccessibile agli errori del volgare. Ohi! il nostro amor proprio non degnasi di sempre artificiosamente ingannarci; l'illusione, che ci aggrada non è quasi mai quella che avrebbe dovuto sedurci; ed allorchè la menzogna ci sfugge, quando la verità pesa sulla nostra coscienza ingannata, è ben raro, che noi non abbiamo ad arrossire dei motivi segreti, che hanno determinato i nostri giudizj.

» Che l'amore illuminato degli uomini sia la prima passione del magistrato, ed allora la prevenzione non farà che degli sforzi inutili per ingannarlo. Se il magistrato, che ama gli uomini

soffre alla vista d'un accusato ; s' egli è già per lui così doloroso il punire un colpevole , potrebbe egli esporsi con una pericolosa precipitazione , a condannare un innocente ? L' opinione pubblica gli denunzi pure un delitto straordinario ; i cittadini spaventati indichino pure la loro vittima ; la virtù stessa mormori pure ch' essa è ancora invendicata ; attento a conciliare la verosimiglianza colla natura , voi lo vedrete dubitare ancora in mezzo alla convinzion generale , sollecitare delle prove allorchè il popolo ha già pronunziato , e mentre per avventura , che si accusa la di lui indifferenza , abbandonasi a delle difficili indagini per giustificare l' umanità d' un delitto che la disonora. «

SEZIONE III.

Della relazione dei Periti, Chirurghi e Medici.

139. In materia di delitti , si riscontrano pochi casi , in cui la prova , che risulta dalla relazione dei periti come medici o chirurghi sia sicura , ha detto l'autore della Temi delle leggi criminali , molti in cui essa è dubbiosa , più ancora in cui essa è di niun peso.

Noi siamo lontani dall'abbracciare una tale opinione ; noi crediamo al contrario , che allora

chè un chirurgo abile è chiamato dal giudice a fare una relazione sulle ferite d' un individuo , che ha promossa querela, esso può coi soccorsi dell' arte sua , illuminare la religione dei magistrati sulle diverse circostanze del delitto , far conoscere il grado di colpabilità dell' accusato , e preparare così la decisione che deve pronunziare sulla sua sorte. Questa prova si determina coll' ispezione , e l' esame delle persone. Bisogna che la relazione sia fatta immediatamente dopo commesso il delitto ; ch' essa sia fatta a carico , ed a discarico , che faccia menzione del numero , e della quantità delle ferite , della loro profondità , e larghezza , dello strumento col quale il male è stato fatto ; in una parola , bisogna che desse contengano tutte le circostanze , che possono servire alla prova del fatto sul quale devesi giudicare.

140. Il sig. Louis dottore in medicina , che per i suoi travagli ha meritato il titolo di amico della umanità , in una memoria sopra un errore giudiziale commesso a pregiudizio d' un certo Remigio Baronet , si occupa a dimostrare , che non è soltanto nelle malattie alle quali gli uomini sono soggetti , che la chirurgia loro presta soccorso per rimediare a tali disordini fisici : le nozioni , dice egli , acquistate collo studio , e coll' esercizio dell' arte , trovano un utile applicazione nell' ordine morale. Lo stato , la sostan-

za, e l'onore de' cittadini sono pur troppo soventi compromessi; niuno è al sicuro da una imputazione calunniosa, che alcune circostanze singolari potrebbero accreditare; trovasi esposto all'infamia ed anche al supplizio senza averlo meritato, per la negligenza o per l'errore di coloro, che hanno il diritto di pronunziare sulla sorte de' loro simili ».

141. Il sig. Louis scriveva in tal modo in proposito di un affare singolare, nel quale il più saggio, ed il più virtuoso de' magistrati (1) aveva richiesto il di lui ministero.

Un individuo nominato Remigio Baronet nato li 18 maggio 1717 nel villaggio del piccolo s. Ilario presso Rheims, aveva abbandonata la casa paterna all'età di 25 anni, e non era in appresso ricomparso, che dopo ventidue anni d'assenza, vale a dire nell'anno quarantasettesimo dell'età sua.

Egli aveva contrattato con Remigio Aubert, uno de' suoi cognati sulla porzione che poteva competergli sulla successione di suo padre, e sua madre. L'uno de' coeredi si oppose alla domanda di possesso spiegata da Remigio Aubert sull'appoggio che il suo cedente, il quale pretendeva di essere suo cognato, non lo era pun-

(1) Il sig. Berthelot de Saint-Alban consigliere della gran Camera del Parlamento di Parigi.

to. Sulla presentazione di un atto di notorietà comprovante, che Remigio Baronet era effettivamente uno de' successibili, il contratto stipulato a profitto d' Aubert venne dichiarato valido dal giudice di sant' Ilario; s'interpose appellazione avanti il bali, e la sede presidiale di Rheims, e Remigio Baronet essendo intervenuto all'istanza, si negò non solo, ch'egli fosse Remigio Baronet, ma ancora si asserì ch'egli era Guglielmo Babillot, figlio di Francesco Babillot, pastore.

Remigio Baronet credette doversi allora trasportare nel villaggio, che abitava il padre, che se gli voleva attribuire, ed al primo incontro, il pastore Francesco Babillot si pose a gridare, che aveva ritrovato suo figlio, e per addurne una prova irrefragabile indicò che il preteso Remigio Baronet doveva avere alla coscia una macchia d'aceto proveniente da una voglia.

Remigio Baronet, scoperse allora le sue coscie, e la macchia indicata non rinvenendovisi punto, sarebbe stato agevole di convincersi, che il pastore Babillot non aveva ritrovato suo figlio; ciononostante si proclamò dappertutto, che il falso Remigio Baronet era il vero Guglielmo Babillot.

Vennero le parti ammesse a provare i fatti allegati.

Gli esami ebbero luogo, e gli 8 marzo 1769

Remigio Aubert, compratore perdè la sua causa, e venne fatto divieto al suo venditore di assumere per l'avvenire il nome di Baronet.

Terminata così una tale controversia, si promossero delle processure criminali contro colui, che sebbene fosse Remigio Baronet, aveva però per decisione della sede presidiale di Rheims preso il nome di Guglielmo Babillot; vennero sentiti dei testimonj, quattordici dichiararono, che l'accusato era realmente Remigio Baronet, ma un maggior numero opinò, che tra lui, e Guglielmo Babillot vi fosse qualche rassomiglianza. Il balì di Rheims dopo tali esami, credette che l'impostura fosse accertata, e con sentenza dei 29 ottobre 1773 condannò il carcerato, sotto il nome di Guglielmo Babillot a fare emenda onorevole nudo in camicia avanti la porta del baliaggio reale, e sede presidiale di Rheims, portando un cartello avanti e dietro con queste parole: *falsario usurpatore di successione sotto un nome supposto*, ed in seguito bollato, e condotto alle galere per servirvi in qualità di forzato a vita.

Lo sfortunato Remigio Baronet si appellò da una tale sentenza al parlamento, e vi presentò un'istanza di diminuzione di pena, ma non ebbesi alcun riguardo alle sue lagnanze, si chiuse l'orecchio ai di lui riclami; la sentenza fu confermata, e l'esecuzione ebbe luogo.

Intanto, che questa vittima d'un errore manifesto languiva nel porto di Brest, il valente curato del piccolo sant' Ilario, faceva dei passi per provare la di lui innocenza; un'istanza venne presentata al re; vennero accordate delle lettere patenti di revisione, ed il parlamento di Parigi le registrò.

Il sig. Berthelot di sant' Albano consigliere della gran-camera venne incaricato dell'esame, e del rapporto di questo importante affare.

Questo rispettabile funzionario dopo essersene occupato per lo spazio di tre mesi colla più scrupolosa attenzione, ed il più assiduo travaglio, riconobbe che il bali di Rheims aveva pronunziato senza prove; sentì nascere dei dubbj, e per illuminare la sua giustizia, di concerto col sig. presidente de Gournes, ed il sostituto del sig. procurator generale sig. di Maupequière, invitò il dottor Louis a prendere comunicazione degli atti processuali, ed esaminare il condannato per giudicare a prima vista della sua età.

Il sig. Louis annuì all'invito del sig. di sant' Albano, e dopo aver gettato un colpo d'occhio rapido sulle diverse circostanze della causa, domandò che si facesse comparire il prigioniero.

Il punto principale era di determinare l'età, perchè se l'infelice condannato era realmente Remigio Baronet, doveva avere sessant' un anni;

e se al contrario era Guglielmo Babilot non doveva averne quarantasette; eravi adunque la differenza di quindici anni.

Al primo presentarsi del condannato, il sig. Louis rimase convinto della di lui innocenza, perchè si avvide all'evidenza, ch'egli aveva 60 anni compiuti; tuttavia rammentandosi che il pastore Babilot di lui preteso padre aveva indicata una marca di voglia sulle sue coscie, procedette a una visita, e non vi osservò alcun vestigio a questo riguardo.

Era qui che la cognizione profonda delle regole dell'arte diveniva necessaria; trattavasi d'illuminare i magistrati sul punto di sapere se era, o no possibile di far sparire i segni dalla pelle, che si indicano sotto il nome di segni di voglia.

Nel primo caso, l'impostore poteva essere ricorso a persone dell'arte per cancellare una macchia che poteva farlo riconoscere.

Nel secondo caso, si riscontrava un errore manifesto nella dichiarazione del pastore Babilot, e per conseguenza il prigioniero era Remigio Baronet.

Il sig. Louis dichiarò, che i segni detti di voglia erano indelebili, e che se si adoperassero dei mezzi per farli sparire, la natura di questi mezzi e la loro azione era tale, che avrebbero lasciato dei segni molto sensibili del loro effetto.

In appoggio della sua propria dottrina, citò quella di varj celebri dottori (1), dopo di che egli non esitò punto a redigere un processo verbale di visita, ed a sottoscrivere una relazione in favore di Remigio Baronet, che venne accolto da tutti i magistrati, che ebbero a decidere su questo infelice affare.

141. Percorrendo una seconda memoria del sig. Louis, che fu pubblicata in occasione del processo dello sfortunato Calas, non si può a meno di non riconoscere quanto importi in materia di delitti, di far procedere alle relazioni da uomini veramente istrutti: questo dottore si occupa in questa produzione a fare un dettaglio de' varj caratteri, che possono far distinguere un suicida mediante strozzamento volontario, da una sospensione forzata.

La sicurezza de' cittadini, l'interesse della verità, l'onore dell' arte, e la tranquillità dei giudici che denno giudicare negli affari criminali, tutto contribuiva ad indurre il sig. Louis a consacrare le sue veglie a un soggetto così delicato per la medicina legale, e noi non du-

(1) Girolamo Mercuriale, professore a Padova, *Trattato sull' arte Cosmetica de decoratione*; il dott. inglese Tumen, *malattie della pelle*; il sig. Plenck, *malattie della pelle*; il sig. Lory, *malattie della pelle*.

bitiamo di asserire che la di lui memoria è scritta con una superiorità di talenti degna de' più grandi elogi. (1) Del resto egli vi dimostra che l'ignoranza e la precipitazione dei delegati ai rapporti nella troppo celebre causa dei Calas decisero della sorte infelice del padre.

142. Noi non sapremmo dissimular qui che annovi pochi chirurghi ben istruiti nelle piccole città e nelle campagne; che sovente le prime relazioni, che sono redatte nei processi criminali, sono scritte in modo così oscuro, che nei dibattimenti riesce impossibile di de-

(1) Questa memoria venne letta alla seduta pubblica dell' accademia reale di Chirurgia il giovedì 14 aprile 1763. Il sig. Louis inoltre fissa dei principj nel suo consulto sul famoso affare di Montbailly, che sarebbe a desiderarsi che tutti i periti chirurghi scolpissero nella loro memoria — Far constare, dice egli, d' un delitto, e portare un giudizio certo sulla sua natura è una funzione molto più delicata, dacchè le circostanze possono renderla più difficile; si sa generalmente che le apparenze ingannano, e che non si può stare molto in guardia sui motivi della decisione, perchè i segni capaci a determinarla, si presentano sovente sotto un aspetto illusorio; se, secondo il voto delle ordinanze, abbisognano delle prove più chiare che il giorno per assicurare che un uomo ha commesso un delitto capitale, quelli al sapere de' quali riportasi per attestare la natura del delitto, non devono pronunziare affermativamente sopra dei segni meno evidenti.

terminare la propria opinione. Tuttavia, siccome la legge accorda ai procuratori imperiali (1) la facoltà di scegliere gli ufficiali di sanità che nel caso di morte violenta, o di una morte la di cui causa è sconosciuta o sospetta, sono chiamati per fare la loro relazione, avvi luogo a sperare, che questa scelta non caderà giammai che sopra uomini, la di cui saviezza ed esperienza possano prestare una garanzia alla società; perchè l'istoria dei tribunali contiene un gran numero di pagine tinte del sangue versato in seguito di errori dei periti chirurghi o medici.

SEZIONE IV.

Del numero de' testimonj.

143. Presso di noi, i giurati sono chiamati per deliberare sulla questione di sapere se l'accusato è o no colpevole del delitto che gli viene imputato; essi mancano al loro primo dovere, dice il Legislatore (2), allorchè passando alle disposizioni delle leggi penali, considerano le conseguenze che potrà avere per rapporto all'accusato la dichiarazione ch'essi devono fare.

(1) Codice di procedura criminale, art. 44.

(2) Ivi, art. 342.

144. » La legge non gli domanda conto dei
 » mezzi coi quali si sono essi convinti, essa
 » non gli prescrive punto alcuna regola, dal-
 » la quale debbano fare particolarmente di-
 » pendere la pienezza e la sufficienza d'una
 » prova; essa prescrive loro d'interrogare se
 » stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di
 » cercare nella sincerità della loro coscienza,
 » quale impressione hanno fatto sulla loro ra-
 » gione le prove riportate contro l'accusato ed
 » i mezzi della sua difesa; la legge punto non
 » dice loro: *voi riterrete per vero qualunque*
 » *fatto attestato dal tale o tal altro numero*
 » *di testimonj*; essa non dice loro neppure:
 » *voi non rigarderete come bastantemente*
 » *stabilita qualunque prova che non sarà co-*
 » *stituita dal tal processo verbale, dai tali*
 » *documenti, o da tanti indizj*; essa non fa
 » loro che questa sola interrogazione, che rac-
 » chiude tutta la misura de' loro doveri: *avete*
 » *voi un intimo convincimento?* (1) «

145. Queste regole indicano abbastanza che
 il nuovo legislatore ha riconosciuto, che era
 pericoloso di stabilire il numero de' testimonj,
 sulla deposizione de' quali si potesse determi-
 nare la colpeabilità d'un cittadino. Ma non bi-

(1) Codice di procedura criminale, art. 342.

sogna perdere di vista che in ciò che precede non trattasi che d' un' istruzione indirizzata ai giurati, che sono chiamati avanti le corti di assise, e che per conseguenza la legge tace a riguardo dei giudici delle corti speciali e prevostali; è adunque necessario di fissare alcuni principj su questa importante materia.

146. Leggesi nel Deuteronomio il passo seguente cap. 19 ver. 15. *Un testimonio solo non sarà punto valevole contro un uomo di qualunque delitto, o peccato si tratti; ma la cosa sarà valevole sulla parola di due o tre testimonj. Non stabit testis unus contra aliquem, quidquid illud peccati et facinoris fuerit sed in ore duorum, aut trium testium stabit omne verbum.*

147. Noi abbiamo già da lungo tempo ordinato, dice l'imperatore Costantino al presidente Giuliano, che si vincolassero i testimonj colla religione d' un giuramento prima di sentirli nelle loro deposizioni, e che si preferisse la testimonionza di persone integerrime.

Noi abbiamo parimenti ordinato, che niun giudice in qualunque siasi causa riceva facilmente la testimonianza d' un sol testimonio, ed attualmente ordiniamo in un modo preciso, che non si riceva in alcuna maniera la testimonianza d' un testimonio che fosse solo, quan-

do anche fosse insignito della dignità senatoria (1).

Jurisjurandi religione testes prius quam perhibeant testimonium, jam dudum arctari præcipimus; et ut honestioribus potius testibus fides adhibeatur.

Simili modo sanximus, ut unius testimonium nemo judicum in quacumque causa facile patiatur admitti. Et nunc manifeste sancimus ut unius omnino testis responsio non audiat, si etiam præclaræ curiæ honore præfulgeat.

148. Montesquieu (2) giustifica così la decisione della legge romana. *La ragione esige due testimonj*, dice egli, *perchè un testimonio che afferma ed un accusato che nega si bilanciano, e vi vuole un terzo per rompere l'equilibrio.*

149. Paolo Rizi, giureconsulto milanese, che ha saviamente disputato sulla materia che ci occupa, rimarca giudiziosamente che non è difficile di comprendere perchè, *per giudicare della colpeabilità d'un cittadino, la ragione e le leggi non si riportano a un solo testimonio: oltrecchè, dic' egli, un sol uomo per quanto probo, o prudente egli sia può essere ingannato, o ingannarsi sul soggetto del quale depone; ciò*

(1) Leg. 10. Cod. de testibus.

(2) Spirito delle leggi, lib. 12. cap. 3.

che Puffendorffio osserva sull'appoggio di Plinio il naturalista, merita di essere considerato: » ed è che non avvi menzogna per quanto ardita ella sia che non possa rinvenire un testimonio (1) e che non potrebbe esservi lo stesso timore allorchè due persone degne di fede sono perfettamente d'accordo nella loro testimonianza. »

150. L'imperatrice delle Russie Caterina II. sovrana della quale non si è mai bastantemente ammirata la saviezza, aveva adottata nella sua celebre istruzione per servire alla redazione del codice penale del suo popolo, i principj che noi abbiamo rimarcati nelle leggi di Mosè, nelle leggi romane, e nei libri dei giureconsulti, e dei filosofi.

Quelle leggi, dice quest'illustre principessa (2), che condannano un uomo dopo avere sentito un solo testimonio sono perniciose alla libertà.

Il buon senso vuole, che si ammettano almeno due testimonj; perchè un testimonio, che accerta una cosa, e un accusato che la nega,

(1) *Nullum impudens et mendacium, quod teste careat.* Plin. hist. nat. apud Puffend. de jur. nat. et gent. lib. 5. cap. 13. §. 9.

(2) Istruzione per il Codice della Russia, art. 110, 111, 180 e 112.

sóno due autorità eguali, ed opposte l'una all'altra; bisogna vi sia una terza persona per l'accusato se d'altronde non vi siano delle prove incontrastabili.

La testimonianza d'un uomo è tanto meno degna di fede, quanto più il delitto è enorme, e le sue circostanze sono difficili a credersi.

Si ritiene la deposizione di due testimonj come sufficiente per punire qualunque delitto: la legge vi presta tanta confidenza, come se fosse la verità stessa che avesse colle bocche loro parlato.

151. Veramente, adottando queste regole nelle materie criminali, alcuni delitti possono sottrarsi alla vendetta delle leggi; ma, come osserva ragionevolmente Puffendorffio; un tale inconveniente è minore però di quello al quale si esporrebbe se i beni e la vita di ciascheduno dipendessero dall'abilità di mentire, o dalla sfrontatezza d'uno scellerato.

152. Non devesi perder di vista, che la forza della prova in materia criminale si fonda, come abbiamo dimostrato sul concorso di due testimonianze perfettamente uguali, e per conseguenza allorchè uno de' testimonj non è perfettamente d'accordo coll'altro sulle circostanze essenziali della deposizione, il dubbio ha colpito l'animo del magistrato, e se la legge, e la ragione non venissero nel tempo istesso in di

lui soccorso, egli sarebbe in preda alla più orribile perplessità.

I Legislatori romani avevano preveduto il caso accordando ai giudici la facoltà di chiamare alla loro presenza quel numero di testimonj, ch'essi giudicherebbero opportuno (1), queste regole sono passate e si sono mantenute in uso tra noi.

153. E incontrastabile, che quest'accordo di un gran numero di testimonj, che si riuniscono per attestare la verità d'un avvenimento pubblico manca per l'ordinario negli affari, che sono l'oggetto della giustizia criminale. Si riduce per lo più a un piccolo numero d'individui, ed il giudice allora per determinare il suo convincimento deve applicarsi a confutare la propria coscienza; egli deve appurare le loro deposizioni, e valutarle secondo il loro giusto valore; egli deve soprattutto avere dinanzi gli occhi gli orribili dettagli delle processure dei Calas, dei Sirven, dei Montbailly, dei Pivardiere, e dei Lebrun.

154. Nulla senza dubbio è più salutare nella nostra istruzione criminale, che quella disposizione, che vuole, che i testimonj siano sentiti

(1) Leg. 1. §. 2. ff. de testibus.

verbalmente alla presenza del pubblico, e dell'accusato (1).

Quest' ultimo solo può, secondo l'osservazione d'un giureconsulto filosofo (2), rettificare il racconto del testimonio, e fargli delle interrogazioni, che rischiarino la sua deposizione... Presso i Greci, presso i Romani, ove l'istruzione era pubblica, era l'accusato che interrogava i testimonj, ed i testimonj dal canto loro avevano il diritto d'interrogare l'accusato.

In questo contrasto d'interrogazioni reciproche mostravasi la verità d'una testimonianza colla fermezza, e l'esattezza d'un testimonio nel rispondere alle domande, ed alle difficoltà che venivangli proposte.

155. Sotto l'antica monarchia, i testimonj erano sentiti lungi dalla presenza degli accusati: veramente il confronto era ordinato, ma la maggior parte de' testimonj ignoravano, ch'essi sarebbero un giorno obbligati di sostenere le loro deposizioni in faccia all'accusato, ed una tale ignoranza li rendeva più facili ad alterare, o nascondere la verità. Il nuovo legislatore ha prescritto quest'uso; egli ha voluto apprestare all'innocenza tutti i mezzi di difendersi contro i

(1) Codice di procedura criminale, art. 517.

(2) Il signor Bernardi, conosciuto per molte opere del più gran merito.

di lei accusatori, e che questa savia disposizione merita nel tempo stesso i nostri elogi, e le nostre benedizioni. Una riforma su questo punto della nostra giurisprudenza criminale era ben necessaria; essa era desiderata da lungo tempo da tutti gli amici dell'umanità.

156. Leggesi a questo riguardo negli annali di Linguet (1) il passo seguente:

» Se è pericoloso che due testimonj, in
 » tutti casi, bastino per determinare necessa-
 » riamente una condanna; s'egli è crudele che
 » in certi casi una sola deposizione, una de-
 » posizione sospetta dia luogo a un supplizio,
 » e che sia prevalsa la massima, che quanto
 » più un delitto è difficile a provarsi, tanto
 » meno si deve essere scrupolosi nell'ammet-
 » terne la prova; nulla è più consolante, che
 » la pubblicità dell'esame; nulla apporta mag-
 » gior soddisfazione alle anime sensibili quanto
 » l'attenzione del magistrato a dichiararsi il
 » protettore dell'accusato, a sostenerlo contro
 » il timore, a garantirlo dalle sorprese, a far
 » valere ciò che lo giustifica, a fargli animo,
 » in fine, contro ciò, che lo aggrava. «

157. Tutte le regole che noi abbiamo riferite nella presente sezione, basteranno senza dubbio

(1) Tom. 1. pag. 308.

ad illuminare la giustizia de' magistrati, che sono destinati a pronunziare sulla vita de' cittadini; tra tutte le nozioni che loro sono necessarie per camminare con sicurezza in questa penosa carriera, la più indispensabile è quella dell'uomo. Senza di essa, dice il sig. Bergasse (1), il sapere del giudice è inutile, la sua scienza non serve che a traviarlo, ed i principj dei quali aggrava la sua memoria non gli offrono che delle pericolose precauzioni contro il delitto, che si sottrae alla loro applicazione, o l'innocenza, che si rifiuta alla loro severità Oh! quanto il giudice che ama gli uomini non è egli interessato a conoscerli! ch'egli pensi soltanto, che un lieve errore ha bastato per perdere l'innocenza; che rifletti sui mali irreparabili, che un tal errore può seco apportare. Un padre che piange in silenzio sulle ceneri d'un figlio immolato sotto i suoi occhi, che accusa gli uomini imprudenti o crudeli che l'hanno condannato, e che aspetta nel seno della miseria, che una morte oramai troppo lenta venga a troncargli i suoi giorni consagrati all'ignominia! una madre furibonda nel suo dolore, chiamando la natura tutta a parte della sua disperazione, calunniando le leggi e la virtù, scagliandosi con-

(1) Discorso sull'umanità de' giudici.

tro un Dio, che ella crede sordo alle sue grida, e bestemmiano affine d'attirare i suoi fulmini ed affrettare la sua vendetta; una sposa sventurata trascinando alla tomba dell'estinto suo marito i pegni infelici della sua tenerezza; là, stringendoli al di lei seno agitato, mischiando ora le proprie lagrime a quelle che colano dai loro occhi; ora osservandoli con un'aria smarrita, e dicendo loro con un sentimento profondo d'amarezza: egli è morto della morte dei colpevoli, e voi vivrete nell'obbrobrio. Quanto questi oggetti sono commoventi e terribili! Se malgrado la leggerezza de' nostri costumi non avvi un uomo abbastanza indifferente per non sentirsi commosso, quali sentimenti di terrore, e di pietà, qual possente interesse non ecciteranno nell'animo di quel giudice, il di cui cuore sensibile obbedisce senza sforzo alle dolci impressioni dell'umanità!

Allora, quali precauzioni non prenderà egli per accertarsi della verità nelle sue indagini? quai limiti metterà egli alla sua curiosità? e chi oserà fissare un termine alle sue cognizioni?

SEZIONE V.

Della qualità de' testimonj.

158. Il giudizioso Baemero (1) insegna con ragione che *quanto più il pregiudizio che nasce dal delitto ha di peso e di forza tanto più la prova di questo delitto dev' essere chiara, ed energica; cosicchè dei testimonj inabili non sono in materie sì gravi, atti a convincerci in modo da non lasciare alcun dubbio.*

159. Bisogna adunque esaminare colla maggiore attenzione la dignità del testimonio, che depone a danno dell' accusato, il suo carattere, i suoi costumi, e la sua gravità, affine di non esporsi a ricevere delle testimonianze viziose, e sospette di qualche passione, piuttosto che dettate dal puro amore della verità (2).

160. La vera misura della credenza, che devesi ai testimonj, consiste nell' interesse ch' essi hanno o no di dire la verità; questa considerazione fa dire a Beccaria, ch' egli riguarda come *frivola* la ragione che certi giureconsulti per lo addietro adducevano per ricusare la te-

(1) Sectio I, cap. II, §. 200.

(2) Leg. 2 e 3, §. 1 *de testibus*.

testimonianza delle donne, avuto riguardo alla loro debolezza; *come puerile* l'applicazione della morte reale alla morte civile delle persone condannate; *e come incoerente* la marca d'infamia in coloro che ne furono segnati, allorchè essi non hanno alcun interesse a mentire (1).

161. Ogni prova testimoniale può essere esaminata sotto due punti di vista differenti; primieramente dal suo aspetto esteriore, vale a dire, dal numero e dalla qualità de' testimonj; in seguito dalla sua sostanza esteriore, vale a dire dalla fermezza ed uniformità delle testimonianze.

162. Secondo le regole naturali, ogni uomo che ha veduto il fatto, che si vuol comprovare dev' essere ammesso a deporre in giudizio; ma secondo le leggi e la giustizia, non si è dovuto ammettere che quelli, i quali non hanno alcun interesse a nascondere la verità.

Così, per esempio, il diritto civile ricusa la testimonianza delle persone di casa: *etiam jure civili domestici testimonii fides improbat* (2).

Il diritto criminale rigetta la testimonianza del padre, della madre, dell'avolo, dell'avola, o di qualunque altro ascendente dell'accusato

(1) Trattato dei delitti e delle pene.

(2) Leg. 2. ff. de testibus.

o dell' uno de' coaccusati presenti e sottoposti allo stesso dibattimento.

Egli rigetta egualmente la testimonianza dei figli, figlie, nipoti, o di qualunque altro discendente dell' accusato.

Questa regola si applica ancora ai fratelli e sorelle, agli affini negli stessi gradi, al marito ed alla moglie, anche supponendo che il divorzio sia stato pronunziato fra essi (1); l' unione che regna, o che deve regnare fra i parenti, gli affini o gli amici, ha dettata questa benefica disposizione; si persuase d'altronde, che queste sorta di persone non dovevano presentarsi avanti i giudici criminali che per difendere l' accusato; se fosse stato altrimenti, si sarebbero lesi i diritti più sacri dell' umanità; non vi sarebbero giammai buoni costumi, ha detto l' autore della teoria delle leggi criminali, quando le leggi civili ajutassero i cittadini a violare le leggi della natura.

163. Il legislatore stabilisce una savia distinzione fra il denunziante, la di cui denunzia è ricompensata pecuniariamente dalla legge, ed il denunziante che non attende dalla condanna dell' accusato alcuna sorta di ricompensa pecuniaria.

(1) Codice di procedura criminale, art. 322.

Il primo conseguentemente alla regola, che vuole che l'interesse sia riguardato come il motore di tutte le azioni degli uomini, non può essere ammesso a deporre nella causa, che farà il soggetto della sua denunzia (1).

Il secondo al contrario potrà essere ammesso a deporre; ma il giurì dovrà essere istruito della sua qualità di denunziatore, affinchè posse giudicare del grado di confidenza, che merita allora la sua deposizione (2).

164. Facciamo osservare, che l'esame dei testimonj, dei quali abbiamo fatta l'enumerazione nei numeri precedenti, non può produrre una nullità nella processura, allorchè o il procurator generale, o la parte civile, o l'accusato non si sieno opposti affinchè essi non fossero intesi (3).

165. Si legge nel bollettino delle decisioni della corte di cassazione, che l'esclusione per lo innanzi portata dal codice dei 3 brumale, art. 358 doveva estendersi: 1. ai figli ed alla figlia di primo matrimonio della moglie dell'accusato anche nel caso in cui questa moglie fosse morta, se essa avesse lasciato dei figli di secondo

(1) Codice di procedura criminale, art. 322.

(2) Ivi, art. 328.

(3) Ivi, art. 322.

letto, che facessero tuttora sussistere l'affinità; 2. a quello che avesse sposata la vedova del padre dell'accusato; 3. a quello, che essendo rimasto vedovo della sorella dell'accusato, della quale aveva egli de' figli, fosse passato a seconde nozze; 4. al figlio naturale della moglie dell'accusato, non dovendo il difetto della nascita essere di alcuna considerazione a riguardo del marito che avesse contratta un'unione legale colla madre; in questo caso esiste diffatti un vincolo naturale fra la madre e il di lei figlio, quando anche egli fosse bastardo o adulterino (1).

Noi siamo di sentimento, che tutte queste regole siano applicabili alla nostra legislazione attuale; elleno sono nel tempo stesso fondate sulla ragione e sull'equità.

166. In massima, la credibilità del testimonio diminuisce in proporzione del suo odio, o della sua amicizia per il colpevole, e delle sue relazioni con lui.

Fu per questo motivo, che i legislatori inglesi, considerando l'odio implacabile che esisteva tra la nazione inglese, e la nazione scozzese, vietarono di ammettere la testimo-

(1) Decisioni degli 11 ventoso, primo termidoro anno 7, 23 frimale anno 8, 27 vendemmiale anno 9 e 6 aprile 1809.

nianza d'un inglese contro uno scozzese, nè d'uno scozzese contro un inglese, presumendo con ragione, che la veracità de' testimonj potesse venire alterata dall' animosità, o dal favore; in modo che, se degl' inglesi avessero co' loro occhi veduto uno scozzese commettere un omicidio, la loro testimonianza sarebbe stata di niun effetto, se non fosse stata confermata dalla testimonianza di uno scozzese (1).

167. Il dotto autore del trattato dei delitti e delle pene, insegna che quanto più un delitto è atroce, o privo di verosimiglianza, tanto meno deve prestarsi fede al testimonio.

È diffatti più probabile, che molti uomini esercitino una calunnia per ignoranza o per odio, di quello che un uomo abbia commesso una crudeltà gratuita, perchè l'uomo non è crudele che per interesse, per odio o per timore. Non esiste nel cuore alcun sentimento superfluo, essi risultano tutti, e sono proporzionati alle impressioni fatte sui figli.

168. Allorchè trattasi, aggiunge Beccaria, d'un discorso che si vuol far passare per un delitto, le testimonianze divengono di niun valore. Il tono, il gesto, e tuttociò che precede o segue le differenti idee che si annettono alle

(1) Puffendorffio de offic. hom. et civis et de gent., lib. 2, cap. 1.

sue parole, alterano e modificano talmente i discorsi di un uomo, che riesce quasi impossibile di ripeterli con esattezza; inoltre le azioni violenti e straordinarie tali quali sono i veri delitti, lasciano delle tracce di se stesse nella moltitudine delle circostanze che le accompagnano, o degli effetti che ne derivano; ma le parole non rimangono punto che nella memoria quasi sempre infedele, e sovente ingannata di coloro che le hanno sentite; è dunque assai più facile di appoggiare una calunnia sopra delle parole, che sopra delle azioni, poichè il numero delle circostanze che si allegano per provare le azioni, somministrano all'accusato altrettanti mezzi di giustificarsi.

169. Una delle qualità le più essenziali in un testimonio si è, ch'esso abbia avuta la ragione bastantemente sistemata, il senso abbastanza perfetto per giudicare chiaramente degli oggetti, sui quali depone; così il legislatore ha riconosciuto, che la testimonianza dei figli dell'uno, e dell'altro sesso al disotto di quindici anni, era imperfetta, e che non doveva essere ricevuta che come indizio (1).

170. Nel numero de' testimonj, si possono ritrovare alcuni, che dichiarano aver veduto com-

(1) Codice di procedura criminale, art. 179.

mettere un delitto, a una distanza considerevole, e che hanno la vista guasta al segno di indicare ch'essi ingannano nel tempo stesso, e la loro coscienza, e la giustizia.

Costoro devono ricusarsi con indegnazione, e la loro deposizione non può per nulla influire sulla opinione de' giudici; dicasi lo stesso di un altro, il quale pretendesse aver inteso un discorso che una o più persone avessero tenuto molto lungi da lui.

171. Il legislatore ha previsto il caso, in cui uno de' testimonj non parlasse la lingua francese; ed in conseguenza impone il dovere al presidente di nominare un interprete giurato, dell'età di vent'un anni almeno affinchè traduca, e gli trasmetti fedelmente le deposizioni.

Quest'interprete potrà essere ricusato sia dal procuratore generale, sia dall'accusato coll'obbligo però di motivare la ricusa (1).

172. Le antiche leggi non avevano stabilito alcun modo di ricevere la deposizione d'un sordomuto dalla nascita; ai dì nostri si è conosciuto, che deveniva necessario di riempire una tale lacuna, ed il legislatore ha dichiarato, che se in un processo criminale si trovasse implicato uno di questi sfortunati, che non sapesse scri-

(1) Codice di procedura criminale, art. 352.

vere, il presidente sarebbe obbligato di nominare per interprete la persona, che avesse la maggior abitudine di conversare con lui.

Che, se al contrario, egli sapesse scrivere, il cancelliere sarebbe obbligato di scrivere le domande, o le osservazioni che gli verrebbero fatte, e che gli verrebbero rimesse affinchè egli scrivesse le rispettive risposte.

In questi casi dovrà di tutto farsene lettura dal cancelliere (1).

173. Vi sono dei delitti, la di cui prova diverrebbe impossibile, se non si ammettessero coloro, che i criminalisti chiamano testimonj necessarj; i giudici però non devono agevolarne l'ammissione in casi di questa natura, essi devono aver riguardo all'interesse, che questi testimonj possono avere a tradire la verità.

174. Sotto l'antica monarchia, due giudici commendevoli avevano esaminata la questione se i testimonj necessarj dovevano essere ammessi a deporre nei processi criminali, e ciascuno di essi aveva emesso un'opinione differente; noi porremo l'una e l'altra sotto gli occhi de' nostri lettori.

Il sig. Dupatty presidente al parlamento di Bordeaux in una memoria scritta in difesa di

(1) Codice di proc. crim. art. 337.

tre imputati condannati al supplizio della ruota per sostenere che in niun caso il denunziante, e quelli che gli appartengono non possono essere intesi come testimonj, aveva riportata la dottrina di d'Aguesseau, che così si esprimeva: È contrario alle regole della giustizia, e dell'equità naturale di far ascoltare come testimonio la moglie del denunziante, il quale è tanto interessato nel processo, che si fa sopra la sua denunzia dacchè è desso che si rende responsabile dei danni, ed interessi verso l'accusato, contro il quale non ha potuto addurre delle prove bastanti per farlo condannare.

Se d'Aguesseau, aggiunge il presidente Dupatty, come si vede, allontanava dal numero de' testimonj la moglie stessa del denunziante, a maggior ragione non vi ammetterebbe egli il denunziante stesso.

» Gli statuti d'Avignone inoltre dichiaravano nullo, e di niun effetto l'atto, o sentenza nella quale si erano sentiti per testimonj contro l'accusato, l'accusatore o il denunziatore, o la persona istigante, e condannavano alla perdita del loro uffizio, ed alla riparazione di tutti i danni verso gli accusati, i giudici che contravvenendo a questa disposizione avessero avuto l'audacia di sentire i denunzianti e le parti instiganti.

» Che si rammenti, esclamava l'oratore,

la decisione, che condannò Langlande alle galere sopra un'accusa di furto con rottura; in quest'affare sì deplorabile per la giustizia, che punisce l'innocenza, eransi sentite la sorella, e la cognata del conte di Montgomery, di lui accusatore; si erano sentiti i domestici di questo stesso accusatore come *testimonj necessarij*.

Rammentisi la decisione pronunziata contro Cahusac, che il parlamento di Tolosa condannò ad essere appiccato, ciò che venne ordinato sulle deposizioni di un certo Bellot, su quella di sua moglie e della sua servente, le quali furono parimente sentite come *testimonj necessarij*. L'errore della loro deposizione venne riconosciuto, e la memoria dell'infelice Cahusac fu riabilitata con una decisione dello stesso parlamento, che aveva colpita la testa di un innocente.

Questa dottrina del presidente Dupatty venne combattuta da una requisitoria dell'avvocato generale Segurier. Si applicò questo funzionario a dimostrare, che sarebbe però dannoso di rigettare indistintamente le deposizioni dei parenti, e servitori del denunziante; essa provò, che le leggi romane ammettevano varj casi, nei quali i parenti, ed anche gli schiavi del denunziante erano ricevuti a deporre: *si oīa probatio ad eruendam veritatem non est*. Egli stabilisce una giusta distinzione fra l'accusatore, ed il denunziante. Se il denunziante, dic'egli, è al sicuro

da qualunque rifiuto per se stesso, perchè recusare di sentirlo come testimonio? perchè non prestar fede alla di lui testimonianza? egli fa un'azione lodevole, un atto di umanità denunziando un colpevole; e perch'esso veglia alla pubblica sicurezza, devesi considerare come un uomo sospetto e ricusarlo come se fosse già stato convinto d'impostura?

L'impunità del colpevole sarebbe una disgrazia assai maggiore del danno di ricevere una deposizione, la di cui necessità è consacrata dal pubblico interesse.

Il sig. Segurier analizzò le diverse disposizioni delle ordinanze dei nostri re che si riferivano alla materia; egli corroborò il suo sistema coll'opinione di *Tousse* ed ancora di quella del Presidente *Fabro*, e finì fortificandolo con degli esempj.

Un filosofo, un pubblico funzionario, dice egli, sta nel suo gabinetto occupato di affari del suo istituto, un privato si presenta e gli domanda udienza; appena la conversazione è incominciata, che questo sciagurato nascosto sotto un'onesta apparenza, da di mano ad un pugnale (1) dimanda al cittadino il denaro, che

(1) Così perì il sig. Ricale, procuratore imperiale a Magonza. Un usciere si presentò alla sua casa mentre egli trovavasi a tavola; esso

può avere in suo possesso, e lo minaccia di togliergli la vita se chiama soccorso. Un amico si presenta, il domestico entra per annunziarlo, l'uno, e l'altro sono testimonj della scena; l'assassino si fa largo, e si sottrae senza che si possa arrestarlo; l'assalito dichiara il fatto all'uffiziale incaricato della cura della polizia; questi sospetta che un tale sia il colpevole, e lo fa arrestare. Il procuratore del re promuove la querela, si procede all'informazione; il padrone, il suo amico, come pure il domestico vengono sentiti nelle loro deposizioni, e confrontati; essi riconoscono l'assassino, egli rimane convinto, ed è condannato.

» Legislatori austeri, direte voi, che il denunziante e il suo domestico non devono essere intesi, l'uno perchè è delatore, l'altro perchè

penetrò nella sala ove pranzavasi; al momento traendo di tasca due pistole, costrinse l'uno de' giudici del tribunale, che si trovava presente a ritirarsi, e libero allora, assassinò la sua vittima. La corte di giustizia criminale sulla deposizione del domestico del defunto, e del giudice che aveva assistito alle prime minacce dell'assassino, ha condannato quest'ultimo a morte, e la sentenza venne eseguita. Questo sciagurato non voleva già attentare alle ricchezze del suo superiore, ma voleva ottenere la ritrattazione d'un'ordinanza, che da usciere ch'egli era, gli assegnava il capo-luogo d'un cantone per domicilio!

è domestico, e che non avvi, che un sol *testimonio*! che diverrà la pubblica sicurezza! si oserà d' ora innanzi porsi in viaggio senza farsi scortare! quale inconveniente per il commercio! qual pericolo per le persone di campagna, che ritornandosene a casa col prezzo delle mercanzie che hanno esitate, se il viaggiatore, se il commerciante, se il paesano non possano essere sentiti nella deposizione sui fatti, che contengono le loro dichiarazioni!

177. In generale può dirsi, che risulta dall' uno, e dall' altro sistema, che i giudici devono determinarsi difficilmente a procedere alla condanna di morte sulla deposizione di testimonj, che vengono qualificati in materia criminale per *testimonj necessarij*.

178. Tuttavia, in un affare importante (1) che venne sottoposto alla corte speciale di Tolosa, e nella quale noi elbimo a difendere la vita di sette padri di famiglia sopra diecisette che erano stati posti in istato d'accusa, la sen-

(1) Esso è conosciuto sotto il nome d'affare di san Nicola della Grave, piccola città sul confluente del Tarn e della Garonna, in cui erasi formata una banda di ladri, che avevano nominato Pietro Riqueton per lor capitano. Questo capo nelle sue spedizioni era coperto di un sacco di penitente, e tutto il paese, di cui era lo spavento, lo indicano sotto il nome del *penitente grigio*.

tenza di morte di nove degli accusati venne pronunziata:

1. Sul deposto di alcuni complici, che furono posti nel numero dei testimonj;
2. Sulla deposizione dei denunzianti;
3. Sulla confessione del loro capo;

Speriamo che quest'esempio non troverà un gran numero d'imitatori.

179. Per potersi fondare sulla testimonianza degli uomini, per poter pronunziare in vista della medesima, bisogna esser certo: 1. che questi testimonj non vogliono punto ingannare; 2. che essi stessi non furono ingannati: così la fede dovuta al testimonio, come abbiamo di già osservato, dev'essere misurata primieramente sull'interesse ch'egli ha di dire, o di non dire la verità; secondariamente sulla sua capacità, e tutte le circostanze della sua organizzazione.

» La prova della *veridicità* del testimonio non può ottenersi che con una nozione profonda del di lui carattere; bisogna adunque, che il giudice sia bene istrutto nella prima di tutte le scienze, la morale; che al lume della sua fiaccola egli discenda nel cuore de' testimonj, che vi distingua le differenti passioni che l'agitano; che vi scopra i rapporti che possono avere coll'accusato, e la natura del motore che li dirigono; bisogna che, rimontando ai tempi antecedenti, percorra il giro della loro

vita, e procuri di rischiarare il presente col passato.

180. Bisogna soprattutto che si armi di diffidenza contro il rapido corso della calunnia, e de' suoi dannevoli effetti; che si imbeva delle idee, che dessa è un verme rosicatore che si attacca sempre agli ottimi frutti.

La calunnia, diceva l'avvocato generale Ser-
vaut, oggi pargoletta, è all'indomani gigante.
Lo scellerato getta sulla terra un germe di calunnia prima del suo sonno, e si meraviglia egli stesso allorchè si sveglia di vederlo minacciare la testa della più alta saviezza.

Ma qual rapporto, aggiunge il celebre oratore, dal quale desumiamo noi qui la dottrina (1); qual rapporto la calunnia del pubblico ha cogli atti meditati della giustizia? la risposta è facile a darsi.

» Quelli che attendono appena da lungi i loro proprj affari sono bene lontani di sapere quanto in Francia, l'opinione del pubblico influisca sugli affari civili, e criminali, che attirano i suoi sguardi.

» Questo tribunale, che dicesi pubblico, siede cominciando dalla capitale sino al villag-

(1) Riflessioni sopra alcuni punti delle nostre leggi, opuscolo del sig. de Vacance.

gio; è che vedesi sedere confusamente l'uomo di toga, ed il finanziere, l'ecclesiastico, ed il militare, tutti opinare conformemente al desiderio di alcune donne che gli dirigono, e gettare una sentenza con una carta, come gli Ateniesi con delle conchiglie In questo crocchio del pubblico di cui egli fa parte, l'uomo uniforma il suo giudizio secondo la direzione dei giudizj vicini, e non si può concepire come avvenga, che varie opinioni separate non sono sovente, che una follia comune, come in geometria una linea curva non è considerata che come l'unione di più linee rette, o piuttosto come dei ruscelli, i quali divisi colano senza tumulto, e che uniti nello stesso letto formano un torrente.

» È bastantemente noto, continua il sig. Servant, che la maldicenza è l'anima delle conversazioni; che tutte le orecchie, tutti i cuori le sono aperti, ch'essa è amata come lo spirito, stimata come la verità. Ciò si sa, ne convengono tutti gli uomini saggi che se ne lagnano; ma ciò che non si consola abbastanza è che fra gli uomini che passano la loro vita a conversare, la di cui grande occupazione è quella di riportare quanto sentono, e presso i quali la parola d'ordinario precede il pensiero, la calunnia particolare diviene rapidamente una calunnia pubblica; ed infelicamente ciò

che troppo ignorasi ancora, la calunnia, quando è una volta pubblica diviene lo stesso demone, che avvelenò *Socrate*, che arruotò *Calas*, finalmente il carnefice della maggior parte degl' innocenti oppressi. «

181. Queste riflessioni, che ci è piaciuto di qui riportare, ci sono sembrate così saggie, come vere; il giudice montando sulla sua sedia, dovrebbe, rammentandosi che è uomo, gettare nel tempo stesso un colpo d'occhio sulle imperfezioni dell' umanità.

SEZIONE VI.

Dei motivi di ricusa de' testimonj.

182. Le legge naturale indicava che allorchè un cittadino sarebbe alla presenza de' suoi giudici, doveva accordargli una piena libertà per difendersi, e per confondere i suoi accusatori.

Il primo mezzo che in una simile circostanza gli si poteva presentare era, senza dubbio, di distruggere le imputazioni, o per lo meno di attenuarle; ed esso non poteva pervenire a questo scopo, che in quanto egli avrebbe il diritto di recusare dal numero de' testimonj coloro, che per odio o per vendetta volessero deporre contro di lui. Il legislatore ha riconosciuto la sa-

viezza di queste regole, e per conseguenza esse hanno trovato posto nel nuovo codice. (1)

183. Produrre motivi di ricusa contro un testimonio è dichiarare ch'egli è indegno di deporre in giudizio, sia in tutti i processi in generale, sia nel processo di cui trattasi attualmente.

184. Un rifiuto fatto dall'accusato di un testimonio, fa nascere una controversia incidente nel corso del dibattimento della causa principale fra il prevenuto, e quello che l'ha prodotto, vale a dire il ministero pubblico, o la parte civile.

185. Questa controversia debb'essere all'istante giudicata dalla corte, avanti la quale pende il processo criminale, e la sua sentenza viene eseguita indilatamente, vale a dire, che nel caso in cui la corte abbia pensato che il motivo di rifiuto era inconcludente, si procede alla deposizione del testimonio: come pure se il motivo di ricusa venne giudicato fondato, malgrado l'opposizione del pubblico ministero o della parte civile, il testimonio ricusato viene rigettato. (2)

186. Da ciò che si è detto risulta, che il cancelliere della corte deve tenere nota de' mo-

(1) Codice di procedura criminale, art. 156.

(2) Ivi, art. 190.

tivi di ricusa, che sono stati fatti sulle deduzioni delle parti, e della sentenza che venne pronunciata; questo punto di formalità è essenziale all'interesse dell'accusato, nel caso in cui dopo essere stato condannato, egli ricorra alla cassazione.

187. Hanno vi dei motivi di ricusa, che basta proporli perchè sia rigettata la deposizione del testimonio contro il quale sono diretti. Questi motivi vennero preveduti ed ammessi dalla legge.

188. Havvene degli altri, al contrario, che dipendono dalle circostanze, e che non possono però dar luogo, in nissun caso all'assoluta rejezione del testimonio; ma soltanto determinare i giudici ad avere all'epoca della sentenza in merito, quel riguardo ch'è di ragione alla sua deposizione.

Così, allorchè un accusato dichiarerà in presenza de' suoi giudici, che l'uno de' testimoni prodotto contro di lui è uno de' suoi ascendenti o discendenti; che desso è suo fratello, sua sorella o suo affine nello stesso grado, sua moglie anche dopo il divorzio, non vi ha dubbio che questa testimonianza non venga rigettata (1). Il legislatore non doveva indurre i parenti a violare le leggi della natura.

(1) Codice di proc. crim. art. 190.

190. Nell' istessa guisa, conseguentemente alle massime che noi abbiamo superiormente fissate, allorchè un accusato dichiarerà, che nel novero de' testimonj che s' impiegano contro di lui si trova un uomo di cattiva condotta, un cittadino marcato d' infamia, un suo nemico particolare, un suo avversario in un processo civile, un suo denunziatore; la corte, se i fatti allegati sono provati, potrà ordinare che la deposizione sarà ammessa, salvo ad avervi quel riguardo ch' è di ragione.

191. Osserviamo, giacchè l' accusato ha il diritto di far comparire dei testimonj a difesa, al ministero pubblico è facoltativo di rifiutarli, se vi ha luogo, dietro le regole che noi abbiamo dedotte.

192. Si può qui addomandare se gli ascendenti, i discendenti, fratelli, sorelle, marito o moglie della parte querelante possono essere intesi come testimonj a carico dell' accusato, allorchè sono stati proposti i motivi di ricusa? Una tale questione è delicata, e per conseguenza difficile a sciogliersi; la legge tace a questi riguardi; ma alcuni criminalisti non potendo invocare la lettera della legge per togliere all' accusato un mezzo di ottenere la sua giustificazione, non mancheranno d' invocare il di lei spirito, senza considerare che nulla è più pericoloso di un tal metodo. Adoperando un tal

mezzo, dice Beccaria (1), si apre un varco al torrente delle opinioni » Le nostre cognizioni, e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano, e ne partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista; ciascun uomo in differenti tempi ne ha uno diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona, o cattiva logica di un giudice di una facile o mal sana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso e da tutte quelle minute forze, che cambiano le apparenze di ogni soggetto nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi vedremmo la sorte di un cittadino cambiarsi nel passaggio che fa a' diversi tribunali, e le vite dei miserabili essere la vittima dei falsi raziocinj, o dell'attuale fermento degli umori di un giudice, che prende per legittima interpretazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi udremmo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per avere consultato

(1) Trattato dei delitti e delle pene.

non la costante e fissa voce della legge, ma la errante instabilità delle interpretazioni. «

L' illustre Imperatrice della Russia, Caterina seconda, di cui noi abbiamo già avuto occasione di far ammirare la saviezza e la giustizia nella sua istruzione (1) ai legisti de' suoi vasti stati, adottò in questi termini l' opinione dell' autore dei delitti e delle pene.

» Non v' ha cosa perniciosa, quanto generalmente si dice, cioè che *in mancanza della lettera, bisogna confutare lo spirito della legge*. Ciò vuol dire in altri termini, che bisogna rompere l' argine che si oppone al corso impetuoso delle opinioni umane. Questa è una verità incontrastabile, ancorchè sembri ella strana ad alcune persone, cioè a coloro che sono più compresi alla vista di alcuni piccoli disordini, di quello che lo siano alla vista di conseguenze assai più nocive, ma ancora lontane, e che sono un risultato di un falso principio adottato da un popolo. Tutti gli uomini hanno differenti maniere di rappresentarsi le cose, e ciascuno ne ha la sua propria. Un cittadino, trasportato da uno ad un altro tribunale, potrebbe così vedere la sua vita e la sua libertà dipendere da qualche falso giudizio, od

(1) Art. 143.

anche dal cattivo umore d' un giudice. Gli stessi delitti sarebbero diversamente puniti dagli stessi tribunali, secondo i diversi tempi, se avvenisse mai che si ammettesse questa maniera arbitraria di spiegare le leggi, e che non si attenesse al significato preciso del testo.

Dopo avere così esaminata la quistione che noi abbiamo proposta superiormente sul pregiudizio troppo generalmente ammesso, noi ci occuperemo ora a risolverla.

Odia sunt restringenda; tale è il principio salutare ammesso da tutti i giureconsulti. La legge, si dirà, non pronunzia punto l' esclusione degli ascendenti, discendenti, fratelli, e sorelle, ed affini nello stesso grado del querelante in un processo criminale; dunque bisogna ammetterli nel numero de' testimonj a carico per conseguenza della nota regola: *inclusio unius est exclusio alterius*.

Ma un tale ragionamento non può essere in tutti i casi fondato; un processo criminale è un' azione diretta dalla società contro uno de' suoi membri, che ha per iscopo la repressione d' un torto, ch' essa ha sofferto nella persona d' un cittadino. Allorchè la società, o il sovrano che la rappresenta è la sola parte interessata nella causa, è naturale senza dubbio, che all' eccezione dell' individuo, che ha denunziato l' accusato, tutte le persone, non esclusi i pros-

simi parenti della parte lesa, siano sentite per testimonj. Ma non potrebbe dirsi lo stesso allorchè la parte lesa non contenta di avere denunziato il delitto, si è ancora costituita parte civile contro l'accusato; essa è allora parte in causa; a lato dell'interesse generale trovasi un interesse particolare, se essa soccombe nella sua accusa non solo è sottoposta al pagamento delle spese anticipate dallo stato, ma ancora è responsabile dei danni, ed interessi, che l'accusato riconosciuto innocente può reclamare contro di lui. Non è egli allora naturale ch'esso impieghi tutti i mezzi per provare le circostanze del delitto? all'uopo, non può egli interessare i suoi parenti, od affini a deporre in opposizione alla verità affine di evitare le conseguenze per lui funeste, che strascinerebbero la giustificazione dell'accusato? e questa considerazione non basta ella per far rigettare una tale testimonianza?

In generale, si scorge che il legislatore si è occupato ad accordare dei diritti uguali all'accusatore e all'accusato; trattasi, diffatti, di far sentire i testimonj; egli stabilisce un egual termine per la notifica della lista, che deve contenere indispensabilmente i nomi, soprannomi, qualità, e domicilio di quelli che si producono a carico, e di quelli che l'accusato adduce a difesa.

Trattasi di proporre dei motivi di ricusa

contro i testimonj; il prevenuto ha la facoltà di produrre i suoi mezzi di difesa contro i testimonj che l'accusano nella guisa che il pubblico ministero ha la facoltà di recusare quelli che vengono prodotti dall'accusato. Dovunque si osserva la parità dei diritti, dovunque il legislatore annunzia le stesse disposizioni.

Ora non si potrà negare, che il querelante allorchè si è costituito parte civile non sia veramente l'accusatore del prevenuto, ed allora i diritti fra loro debbon'essere perfettamente uguali. In questo caso, la legge rifiutando la testimonianza degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli, e delle sorelle, ed affini del prevenuto nello stesso grado, è giusto ch'essa rifiuti ancora la testimonianza degli ascendenti, discendenti, fratelli, e sorelle, ed affini nello stesso grado della parte civile. Ma, si dirà, qual inconveniente si verificherebbe ricevendo la loro deposizione, *salvo ad avervi quel riguardo, ch'è di ragione?* noi risponderemo, che la vita, e l'onore degli uomini sono oggetti di troppa importanza per ammettere simili sistemi. Converrebbe disputare lungo tempo su ciò che devesi intendere per queste parole *quel riguardo, ch'è di ragione*, e noi rimarremmo molto meravigliati dopo una lunga discussione di non aver potuto su questo punto fissare alcuna idea ragionevole. Non è sufficiente, che il prevenuto

non possa far rigettare dal numero de' testimonj che l'accusato, colui ch'egli denunzia come suo nemico? non è bastante che i suoi giudici pronunzino sulla sua sorte dietro le dichiarazioni, che alcuni uomini ch'egli avrà indicati come *segnati d'infamia* (salvo però a non avere alla loro deposizione, che *quel riguardo, ch'è di ragione*) senza che gli sia ancora necessario di contare nel novero dei testimonj ad offesa degli uomini interessati ad aggravarlo!

Noi siamo dunque di parere, che in tutti i casi, in cui la quistione, della quale ci occupiamo si presenterà sia davanti alle corti di assise, sia avanti le corti speciali, sia avanti le corti prepostali, gli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, od affini del prevenuto nello stesso grado dei querelanti, dovranno essere ammessi a deporre sui fatti contenuti nell'atto d'accusa, se però i querelanti non hanno concluso per i danni, ed interessi; nel caso contrario, essi dovranno essere assolutamente rigettati: la ragione, e l'equità si combinano per sollecitare una tal decisione.

SEZIONE VII.

Del giuramento de' testimonj.

193. Le menzogne, i discorsi ambigui, e capciosi, e finalmente il giuramento furono inventati dalla discordia.

194. Presso i Persiani, invocavasi, chiamavasi il sole in testimonio per vendicare l'infrazione delle promesse.

195. Presso gli Sciti, era in uso un giuramento, che aveva qualche cosa di nobile e fiero, e che corrispondeva al carattere un poco severo di questa nazione; essi giuravano per l'aria, e per la scimitarra, le due principali loro divinità, essendo l'aria il principio della vita, la scimitarra l'una delle cause più ordinarie della morte.

196. I Greci (1), e dopo di loro i Romani (2), chiamavano in testimonio le loro divinità, la maggior parte delle quali erano ad essi comuni, delle obbligazioni ch'essi tra loro for-

(1) Ηλιας ε παντ' εφελς και παντ' επαχον' εις. Omero *Iliad.* Tu chiamo in testimonio, o Sole, tu che vedi ed intendi il tutto.

(2) Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras. Virgilio *Eneide.* Sole, che rischiari co' tuoi raggi tuttociò che esiste sulla terra.

mavano; essi invocavano però in un modo più particolare la Dea Fede, *Fides*, ed il Dio Fidio, *Fidius*.

197. Si è osservato che le contrade, le città, ed i particolari avevano certi giuramenti, che sovente adoperavano secondo la differenza del loro stato, delle loro obbligazioni, del loro gusto, o delle disposizioni del loro cuore; così le Vestali giuravano per la Dea, alla quale esse si dedicavano.

198. L'uso il più antico, e per avventura il più naturale, ha detto un dotto del secolo scorso, era di alzare la mano nel pronunziare il giuramento; ma in appresso gli uomini non accontentandosi di questa semplicità, coloro che per il loro stato erano dagli altri distinti, vollero perfino in questa cerimonia far comparire dei simboli e dei segni delle loro dignità, o delle loro professioni; così i re levarono il loro scettro in alto, i generali d'armata le loro lance od i loro scudi, i soldati le loro spade, delle quali alcune volte si applicavano la punta alla gola.

199. Si credè finalmente di dover far entrare in questa cerimonia le cose sacre; a questo effetto si stabilì che si giurerebbe nei tempi; si fece di più, e si obbligarono coloro che giuravano a toccare gli altari.

200. Quasi tutti i popoli immolavano delle

vittime prima della prestazione del giuramento; quelli che dovevano giurare, facevano in seguito delle libazioni, ed osservavano inoltre delle formole, che erano state introdotte per rendere la pompa più imponente, di cui la principale si era d'immergere le mani nel sangue delle vittime.

201. Come abbiamo fatto osservare, queste cerimonie erano quasi comuni a tutte le nazioni; ma ve ne erano però delle particolari a ciascun popolo, e che variavano secondo la differenza della loro religione o dei loro caratteri.

I Sciti accompagnavano i loro giuramenti con pratiche conformi al loro genio. » Allorchè » noi vogliamo, dice l'uno di essi in Luciano, » giurarci solennemente una reciproca amicizia, » ci pungiamo la punta del dito, e ne riceviamo il sangue in una tazza; ciascuno v'immerge la punta della sua spada, e portandola alla bocca ne succhia questo prezioso liquore; » è questa tra noi la maggiore caparra che si » possa dare reciprocamente d'un amore inviolabile, e la testimonianza infallibile della » fatta risoluzione, di versare l'uno per l'altro » sino all'ultima stilla del proprio sangue. «

Spesse fiate i Greci per convalidare i loro giuramenti, gettavano nel mare una massa di

ferro rovente; essi obbligavansi di mantenere la loro parola sino a che questa massa ritornasse per se stessa sull'acqua. Così praticavano i Focesi, allora desolati da continui atti d'ostilità, abbandonarono la loro città, e si obbligarono di mai più ritornarvi.

202. La morale di alcuni antichi riguardo al giuramento era severissima; niun motivo poteva sciogliere colui che aveva contratta una tale obbligazione, neppure la sorpresa, nè l'infedeltà altrui, nè il danno apportato dall'inservanza del giuramento; essi erano obbligati di rigorosamente eseguirlo; ma una tal regola non era generale, ed alcuni Pagani vi si sottrarono senza scrupolo.

203. In tutte le occasioni importanti, gli antichi facevano uso del giuramento al di fuori, ed al di dentro dello stato: al di fuori per suggellare cogli stranieri delle alleanze, delle tregue, dei trattati di pace; al di dentro per obbligare tutti i cittadini a concorrere unanimemente al bene della cosa comune.

I violatori dei giuramenti erano riguardati come uomini detestabili, e le pene stabilite contro di essi erano l'infamia e la morte.

204. Presso gli antichi Ebrei, i giudici dovendo sentire i testimonj, gli avvertivano seriamente dell'importanza del dovere al quale

stavano per adempire; gli esortavano a non lasciarsi sfuggire di bocca per inavvertenza, o per imprudenza una sola parola che non avesse rapporto coll'oggetto della loro testimonianza. Chiamati i testimonj dal giudice erano esortati di nulla asserire per congettura, o sull'appoggio della pubblica fama: l'ignorare voi, diceva loro, che noi vi esamineremo e scandaglieremo voi stessi? Ponderate che i giudizj che hanno per oggetto la vita, si trattano ben diversamente da quelli che riguardano interessi pecuniarj; in questi si può danneggiare quello che ne soffre: ma se voi peccate negli altri del sangue che sarà versato, ve ne sarà chiesto conto sino alla fine de' secoli.

Testes rei capitalis intra vocatos admonebant ne quid ex conjectura, aut rumore dicerent, etiamsi ex ore testis aut hominis fide digni audisse affirment. Forte ignoratis nos pervestigaturos tandem vos esse inquisitione, et indagatione? Ne sitis nescii aliter se habere judicia quæ de pecunia, quum quæ de capite disceptantur, nam in illis pecunia data peccatum piari potest, in his, si quid deliqueris, sanguinis rei et seminum ejus ad finem usque sæculi sibi imputator. Sanhedrinæ, cap. 4. §. 5. ex versione Cocceii.

205. I Romani si accontentarono del più sem-

plice giuramento, il qual però non fu per essi men sacro; essi l'usavano per l'ordinario all'occasione dei depositi, e dei fedecomessi. Ma sotto il regno dell'imperatore Costantino, si conobbe che i testimonj, i quali comparivano in giudizio non esitavano a lasciarsi corrompere, e ad ingannare i giudici sulla verità delle convenzioni; questo principe in conseguenza ordinò, che si vincolassero i testimonj colla religione del giuramento, e se ne spiegò formalmente nella legge 9 al cod. de testibus. *Jurisjurandi religione testes prius quam testimonium jamdudum artari precipimus, et ut honestioribus potius testibus fides adhibeatur.*

206. Affine di porsi al sicuro dalle infedeltà de' testimonj, niun altro mezzo, dice Eineccio, è sembrato più pronto, e più sicuro, che il giuramento, fondandoci sulla presunzione tanto naturale, che niuno non prenderebbesi cura dell'eterna felicità alla quale tutti gli uomini aspirano sì fortemente coi loro desiderj, e non preferirebbe di provocare espressamente la vendetta divina di quello piuttosto che esporre la verità.

Nullum hominibus medium visum est certius atque expeditus jurejurando; idque ideo quod sempiternæ beatitudinis, cujus desiderio omnes trahimur, neminem tam negligentem fu-

utrum crederet, ut Dei severissimi judicis vindictum in se verbis conceptissimis provocare, quam veritatem profiteri malis (1).

207. L'uso di prestar giuramento è sempre stato in vigore fra noi sino dall'origine della monarchia; ma la cerimonia ha variato secondo i tempi, e le circostanze, ed anche secondo le persone, le quali chiamavano il cielo in testimonio della fede delle loro obbligazioni. È noto, che Fredegonda moglie di Chilperico fece giurare tre vescovi sull'Evangelio, per provare che il figlio nato da essa era legittimo.

È pur noto, che Filippo il bello volendo assicurarsi delle disposizioni di Bertrando di Gota arcivescovo di Bordeaux prima di determinare la sua elezione alla cattedra di s. Pietro, fece giurare all'ambizioso prelato sul Santo Sacramento, che adempirebbe dopo la sua introduzione a tutte le condizioni, che gli aveva imposte (2).

208. Sotto il nostro diritto intermedio, vale a dire nel tempo, in cui il codice dei 3 brumale era in vigore in Francia, la legge non esigeva dai testimonj, che una semplice promessa di dire la verità, tutta la verità, e null'al-

(1) *Heineccius de lubricitate jurisjurandis suppletorii exercit.*

(2) *Istoria di Malta di Vertot, tom 2. pag. 44.*

tro che la verità; ma il nuovo legislatore riconobbe ridicola una simile disposizione; egli ha riconosciuto che non si è mai presa bastante precauzione allorchè trattasi di appoggiare sulla deposizione degli uomini una decisione di morte contro un cittadino; così egli vuole, che sotto pena di nullità i testimonj prestino all'udienza il giuramento di dire appieno la verità, null'altro che la verità (1).

209. Gli Israeliti hanno in tutti i tempi immaginato delle strane sottigliezze per eludere l'obbligazione del giuramento, se qualch'uno, dicevano i Scribi ed i Farisei, (che Gesù Cristo tratta per questa ragione da ipocriti e da ciechi conduttori) giura per il tempo, giura per nulla; ma se giura per l'oro del tempio, allora è obbligato di attenersi al suo giuramento; se qualcuno giura per l'altare, per nulla giura; ma se giura per l'offerta che sta sull'altare, egli è obbligato ad attenersi al suo giuramento.

La cognizione di questi principj ci determinò li 26 novembre 1806 mentre esercitavamo il pubblico ministero avanti il tribunale di Magonza a provocare una decisione ministeriale relativamente al giuramento degli Israeliti; e noi riporteremo qui il testo della nostra lettera

(1) Codice di procedura criminale.

al gran giudice ministro della giustizia, e la risposta che noi abbiamo ottenuto da sua eccellenza sebbene non siasi trattato nella nostra domanda che di materie civili, noi vedremo che la decisione può e deve estendersi anche alle materie criminali.

» Mosignore, l'Alsazia, ed i quattro dipartimenti della riva sinistra del Reno racchiudono un gran numero di famiglie ebreë; questa costa, come in tutte le parti del mondo ch'essa abita è esclusivamente dedicata al commercio il di cui sistema fondamentale, ed il primo motore è l'usura. Da ciò risulta un'infinità di rapporti coi coloni che sieguono la legge del cristianesimo, è per conseguenza un'infinità di controversie, e litigi; nei quali per l'ordinario il giuramento vien deferito dal debitore al creditore.

» A me non spetta, Monsignore, di far valere il predominio di un culto in un governo, che gli tollera tutti; *ma allorchè l'opinione religiosa dell'uno de' litiganti trovasi vincolata a circostanze straordinarie, allorchè non si può rispettarla senza compromettere la sorte, l'onore dell'altro*, il giudice è in obbligo di ricorrere alla sorgente delle cognizioni, e di provocare da vostra eccellenza una decisione che *fissi invariabilmente il diritto del giudice, ed il diritto delle parti.*

» Secondo i riti giudaici, il giuramento giudiziale è un atto di pura formalità per gli ebrei Herch. Joan. Vossii tract. Essi non considerano come obbligatorio, che il giuramento ch'essi prestano per l'organo del Rabbino. Porrép. delle letter. gennajo 1707 art. 4. Da questo principio, che viene confermato da varj passi del Talmhud, ne siegue, che un onesto cristiano rinunzierà volentieri a un'azione dubbiosa piuttosto che violare la fede del giuramento, perchè egli vedrà in esso un atto solenne e religioso, mentre che un figlio d'Israele promoverà, nonostante questa affermativa, un'azione evidentemente ingiusta, perchè non vedrà sotto i suoi occhi nè le tavole della sua legge, nè l'altare del suo Dio, nè i suoi sacerdoti, nè il libro della sua fede. Da ciò sembra nascere, Monsignore, l'assoluto bisogno di riprodurre le antiche forme, vale a dire d'assoggettare gli ebrei a prestare la loro affermativa giudiziale in presenza del Rabbino sotto il coscher sepher, Thora (1).

(1) Nell'elettorato di Magonza affine di prevenire ogni frode a riguardo della prestazione del giuramento degli Ebrei, erasi adottata la formola seguente, che noi abbiamo tradotta dal tedesco sull'edizione la più recente degli statuti:

Invocazione preliminare

Adonai, io invoco te ed il tuo sacro nome, e

» Questa unica misura può mettere un freno alla rapacità d'una casta per la quale le sostanze costituiscono il primo de' beni, ed assicurare i diritti di coloro, che delle disgrazie, o delle perdite sovente inevitabili riducono alla necessità di cercare a prestito delle somme ».

Di vostra eccellenza ec.

Non solo nulla impedisce, che il vostro tribunale, sig., non assoggetti gli ebrei a prestare il loro giuramento secondo i riti particolari alla loro religione; ma penso ancora che così debba farsi. Il giuramento è un atto reli-

la tua onnipotenza per ajutarmi e convalidare il giuramento che sto per prestare: e se il mio giuramento fosse ingiusto e falso, che sia io privato interamente delle grazie dell'eterno, che io sia colpito da tutti i castighi e maledizioni delle quali ha puniti gli Israeliti ch'egli ha maledetti; finalmente che io non abbia alcuna parte nè al Messia, nè al suolo promesso nella terra santa.

Giuramento degl'Israeliti

Adonai creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose, che sei pur quello che creasti me e tutti gli uomini qui presenti, io invoco te ed il tuo sacro nome in questo momento, in cui trattasi di dire la verità in tutto ciò che mi sarà richiesto, e che sarà a mia cognizione nell'affare di cui trattasi, e che io non adopererò in far ciò nè falsità, nè reticenza, nè menzogna qualunque; io ti prego adunque, Adonai, di ajutarmi, e confer-

gioso, e per conseguenza deve essere prestato nelle forme prescritte dalla religione che professava colui al quale vien deferito. Questo principio si accorda d'altronde perfettamente collo stato attuale delle cose, ed è una conseguenza della libertà de' culti.

Ricevete, signore, l'assicurazione dei miei sentimenti affettuosi.

210. Noi abbiamo già preveduto che potrehesi obbiettarci, che la decisione di sua eccellenza il gran giudice non riguardava che le materie civili; ma in tutti i casi è facile di rispondere con un gran principio, che la causa,

mare questa verità: ma nel caso in cui in far ciò risassi qualche frode, nascondendo la verità, che io sia eternamente maledetto e divorato, ed annientato dal fuoco, del quale Sodoma e Gomorra perirono, ed oppresso da tutte le maledizioni scritte nel Thora, e che l'eterno, che ha create le foglie, le erbe, e tutte le cose, non venga giammai in mio ajuto, nè ad assistermi ne' miei affari e nelle mie pene; ma se io dico ed opero bene, che Adonai mi ajuti, e nulla più.

Nota. Questa parola *Adonai* vuol dir Signore; essa deriva da una radice, che significa base, fondamento, ed in questo senso conviene a Dio, che è il sostegno di tutte le creature; i Latini l'hanno tradotta per *Dominus*.

Era vietato presso gli Ebrei di pronunziare il nome proprio di Dio; il gran Sacerdote soltanto aveva questo privilegio allorchè entrava nel santuario.

che ha per oggetto la vita degli uomini è ancora più favorevole che quella che non riguarda se non interessi pecuniarj; e non è dubbio che se due testimonj ebrei deponessero in giudizio contro un cristiano, od anche contro un individuo della loro religione, l'accusato non avrebbe il diritto d'esigere ch'essi prestassero giuramento *more judaico*.

211. Una questione più delicata qui si presenta naturalmente, è quella di sapere come i giudici dovranno determinarsi allorchè nel numero de' testimonj vi si troveranno dei Mennoniti?

È noto che i Mennoniti, che prima degli attentati fanatici di Munster si chiamavano Anabatisti, e che hanno preso il loro nuovo nome da Menno, s'astengono dal giuramento, e che la loro semplice parola vi tien luogo avanti i tribunali (1).

Il giudice dovrà egli ammettere in una simile circostanza, la deposizione d'un testimonio senza averne preventivamente ricevuto il di lui giuramento?

Dovrà egli piuttosto costringere il testimonio ad adempire ad una formalità voluta dalla legge?

(1) Questa setta è molto numerosa nei dipartimenti riuniti della riva destra del Reno.

O dovrà egli finalmente dispensare il menonita dal far testimonianza negli affari criminali?

Nel primo caso, il legislatore pronunzia la nullità della processura (1).

Nel secondo caso, la libertà de' culti è violata (2).

Nell' ultimo caso, la vendetta pubblica perde sovente l'occasione di punire un colpevole.

Noi non intraprenderemo a risolvere una tale questione, noi ci contenteremo di sottoporla alla meditazione dei giureconsulti, e dei magistrati.

SEZIONE VIII.

De' falsi testimonj.

212. La falsa testimonianza è un delitto nella morale società, che può strascinar seco le più funeste conseguenze. Due falsi testimonj per eseguire una vendetta particolare possono, sotto il nome della legge, far colpire sul palco una testa innocente, marcare d' infamia per sempre un cittadino virtuoso, bandirlo dalla

(1) Codice di procedura criminale, art. 155.

(2) Vedi la lettera di S. E. il gran Giudice, superiormente riportata.

sua patria, e toglierlo a tutte le di lui affezioni.

213. Il falso testimonio si rende colpevole del crimine di calunnia (1), poichè accusa ingiustamente un cittadino virtuoso, ed il legislatore in generale non saprebbe punire con bastante rigore un crimine di questa natura: *Qui falso vel vane testimonia dixerunt, vel utrique parti prodiderunt, a iudicibus competenter puniuntur.*

La calunnia, infatti, apporta dei colpi più o meno crudeli a coloro che vi sono esposti; essa può rapire la gloria d'un eroe, d'un buon giudice, d'un genio benefico, attentare alla riputazione d'un onest' uomo, ruinare il credito d'un commerciante, macchiare l'onore d'una moglie, e sotto questi differenti aspetti essa deve esser molto più severamente punita, dacchè il male ch'essa produce può difficilmente ripararsi.

Senza dubbio, che la gloria è la sola ricompensa d'un pubblico funzionario che si consacra al ben pubblico, d'un eroe che si sacrifica per la patria, d'un genio che travaglia a scoprire delle utili verità. Io non pretendo, ha detto un dotto ragionevolmente, di

(1) Codice penale.

scemare l'indignazione che merita chiunque tenta di rapire a dei cittadini rispettabili per le loro virtù e per i loro talenti la gloria che essi hanno acquistata, ricompensa che può guari mancargli; assai raro i colpi dell'invidia giungono ad essi; d'altronde tutto ciò che la malignità spaccia contro una riputazione fondata sopra lunghe veglie, non è che un rumore di corta durata. S'essi si sdegnano di abbassarsi al segno di respingere il fattogli oltraggio, i loro servizj, i loro lavori, i loro scritti rimangono per difenderli, e bentosto queste piccole nubi, inalzate per oscurare la loro gloria, si dissipano.

214. L'uomo onesto non è così esposto, senza dubbio, ai colpi della malignità quanto l'uomo di genio; ma egli non è però anche superiore ai loro sforzi; la sua riputazione è simile a un fiore, che la menoma cosa fa appassire.

Niente è più caro ad un' anima ben fatta che l'onore; quello che vi attenta è dunque il più crudele assassino; e se nulla più importa al bene dello stato quanto il rispetto per le leggi, è senza dubbio dell'interesse pubblico, che l'onest'uomo non venga calunniato. Così allorchè per l'effetto d'una calunnia, un testimonio sarà arrivato a fissare gli sguardi della giustizia sopra un cittadino a privarlo della sua

libertà; il colpevole si sarà meritato un castigo più o meno grande, secondo le circostanze.

215. Supponiamo, per esempio, che un testimone chiamato a deporre a carico o a discarico in un processo criminale, sia convinto di falsa testimonianza; gli sarà applicata la pena dei lavori forzati a tempo (1).

Ma sarà questo un castigo proporzionato al delitto, allorchè l'accusato, vittima della turpitudine del testimone, avrà subito una pena più forte che quella dei lavori forzati? Tutti i buoni spiriti affrettano qui di rispondere, e coi loro voti invocano sul capo del falso testimone una pena almeno eguale a quella che ha sofferto la sua vittima. Queste regole sono state consacrate dal legislatore (2).

116. Il delitto di falsa testimonianza può essere commesso in materia correzionale, ed in conseguenza era indispensabile di riconoscere, che meno era grave il delitto, meno dovrebbe esser rigorosa la pena; così in questo caso il testimone riconosciuto colpevole di falsa testimonianza non sarà punito che colla reclusione (3).

(1) Codice penale, art. 361.

(2) Ivi.

(3) Ivi, art. 362.

Questa regola applicasi alla falsa testimonianza in materia civile (1).

Tuttavia se il falso testimonio avesse ricevuto del denaro, o tutt' altra ricompensa, sarà punito coi lavori forzati a tempo, e ciò che avrà ricevuto per prezzo del suo delitto, sarà confiscato (2).

217. Non bastava stabilire delle pene contro i falsi testimonj in materia criminale, e correzionale, bisognava ancora punire i subornatori, ciò che ha fatto il legislatore, disponendo che ogni individuo riconosciuto colpevole di subornazione di testimonj, sarà condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, se la falsa testimonianza, che ne è stata l' oggetto importa la pena della reclusione; ai lavori forzati a vita, allorchè il falso testimonio porterà la pena dei lavori forzati a tempo, o quella della deportazione; e la pena di morte, allorchè porterà la pena dei lavori forzati a vita, o la pena capitale (3).

218. Il delitto di falsa testimonianza è un delitto flagrante; per l' ordinario, colui, che se ne rende colpevole è in certo modo convinto

(1) Codice penale, art. 362.

(2) Ivi, art. 364.

(3) Ivi, art. 365.

all'udienza al momento in cui trovasi alla presenza dell'accusato; per questo motivo il codice di procedura criminale dispone, che se dopo i dibattimenti, la deposizione d'un testimonio sembrasse falsa, il presidente potrà dietro istanza tanto del procuratore generale, quanto della parte civile, o dell'accusato, ed anche *ex officio* fare sul momento porre il testimonio in istato d'arresto. Il procuratore generale ed il presidente, o l'uno dei giudici da lui delegati adempiranno rispettivamente, il primo le funzioni d'ufficiale di polizia giudiziaria, il secondo le funzioni attribuite ai giudici istruttori negli altri casi.

Le carte dell'istruzione verranno in seguito trasmesse alla corte imperiale perchè deliberi sull'ammissione dell'accusa (1).

219. Facciamo osservare che sebbene si tratti qui d'un flagrante delitto commesso all'udienza d'una corte d'Assise, o d'una corte speciale, non è permesso ai giudici di giudicare, disciogliersi, come per riguardo alle vie di fatto, che avessero degenerato in delitto, o di qualunque altro flagrante delitto commesso all'udienza. In questi casi, che si trovano specificati nell'articolo 507 del codice di procedura criminale, la

(1) Codice di procedura criminale, art. 530.

corte è autorizzata a sentire i testimonj, il delinquente, ed il difensore, che avrà scelto, e che gli sarà stato assegnato, e dopo aver fatto constare dei fatti, e sentito il procuratore generale, od il suo sostituto, il tutto pubblicamente, essa applicherà la pena con una sentenza che sarà motivata.

Ma non potrà farsi lo stesso trattandosi di falsa testimonianza, poichè la legge vuole, che finita l'istruzione, tutte le corti siano rimesse alla corte imperiale per deliberare se vi sia, o no luogo all'accusa (1).

Questa regola è savia in se stessa; la falsa testimonianza è un de' gravi delitti che si possano commettere, perchè si rende con esso colpevole nel tempo stesso e d'uno spergiuro, e d'una calunnia, se falsamente si accusa il prevenuto; diveniva adunque necessario di attentamente esaminare i differenti affari di questa natura.

220. Per farsi un'idea esatta del torto, che può risultare da una falsa testimonianza, bisognerebbe percorrere la storia dei tribunali, o piuttosto basterebbe leggere l'arringa dell'illustre cancelliere d'Aguesseau nella causa del sig. de la Pivardiere.

(1) Codice di procedura criminale, art. 330.

In quel processo vedrebbe figurare Margherita Menier, e Caterina Lemoyne, le due serventi della sig. de la Pivardiere; si vedrebbe ora denunziare l'assassinio del loro padrone, indicare il giorno, l'ora, il luogo, nominare gli assassini, ed indicare gli strumenti del delitto; ora ritrattare le loro confessioni, accusare i giudici istruttori d'aver violentata la loro coscienza; fare ben tosto ai loro ginocchi un'emenda onorevole di questa ritrattazione, e riferirla per attenersi alla loro prima deposizione.

Si vedrebbero in fine, gettare ad ogni istante i magistrati nella maggiore perplessità, ed arrestare l'azione della giustizia sino al giorno in cui convinte di falsa testimonianza lasciarono la loro testa sul palco (1).

221. Dopo queste generali considerazioni noi si occuperemo di una quistione, che questa materia importante presenta.

Trattasi di sapere se la falsa testimonianza vocale deve essere punita nella stessa misura della falsa testimonianza scritta, vale a dire di quella, che risulta evidentemente da una deposizione scritta, firmata dal testimonia.

In generale si può rispodere, che il de-

(1) L'una di esse morì prima di esser posta in istato d'accusa.

litto commesso dal falso testimonio è lo stesso nell' uno, e nell' altro caso. Evvi spergiuro, e falso materiale nella deposizione scritta che contiene una falsa testimonianza; ed esiste spergiuro, e falso morale nella deposizione fatta all' udienza in presenza dell' accusato.

Noi non ignoriamo, che l' ordinanza del 1670 (1) permetteva al testimonio di ritrattarsi fino al tempo in cui i testimonj venivano per la seconda volta interrogati, e che non potevasi contro di esso procedere come reo di falsa testimonianza se non quando la sua ritrattazione era posteriore al suo confronto coll' accusato.

Noi non ignoriamo, che tutti i criminalisti s'accordano allora nel non riconoscere una falsa testimonianza in una prima dichiarazione, la quale può avere per l' accusato i più funesti risultati.

Noi non ignoriamo finalmente che sotto il regime del codice penale del 1791 e del codice penale dell' anno 4, la falsa testimonianza scritta avanti l' ufficiale di polizia giudiziaria non era considerata come un delitto, e che la corte suprema ha cassate varie sentenze, che avevano applicata la pena portata contro i falsi testimonj a degli individui, che avevano fatte delle false

(1) Ort. II, parte 1, tit. 15.

dichiarazioni avanti l'uffiziale di polizia giudiziaria.

Noi però persistiamo cionondimeno a pensare che la pena deve incorrersi nell'uno, e nell'altro caso.

Veramente la falsa testimonianza esercitata avanti il giudice istruttore non porta seco lei altro dispiacere per l'accusato che quello di vedersi rinchiodare nelle carceri, mentre che la falsa testimonianza vocale può colpirlo d'una sentenza di morte, o da una sentenza che lo strappi per un tempo, od a vita dalla civile società. Ma non è dunque un nulla l'essere strappato dal seno della propria famiglia, dalle braccia d'un padre, d'una tenera madre, e d'una sposa diletta per essere trascinato nelle prigioni? non è dunque nulla il sopportare lo spauracchio d'una processura criminale, di perdere nel tempo istesso per un'ingiusta accusa il suo onore, il suo credito, la sua libertà? devonsi annoverare fra il numero degli accidenti ordinarij della vita, i dolori, che fanno provare all'innocente lo strepito scandaloso della sua prigionia, il solo sospetto di cui l'ha macchiato la pubblica opinione? i suoi parenti hanno forse arrossito del vincolo, che ad esso gli univa; i suoi amici l'hanno forse sfuggito dietro questa apparenza; egli ha forse perduta la loro stima, ed è stato ridotto a giustificarsi..... Giustifi-

carsi quando si è innocente ! giustificarsi allorchè secondo l'uso del giorno tutto è contro l'apologista, e tutto in favore del calunniatore? Devonsi finalmente per nulla calcolare le umiliazioni innumerevoli, alle quali ha egli dovuto soggiacere nel tempo della di lui prigionia? dei carcerieri ha posto sopra di lui le loro mani mercenarie; egli si è trovato associato a degli scellerati: ed è stato costretto di prestare l'orecchio ai loro orrori, ed a vederli annoverati nel numero de' suoi eguali. Ah! noi infelici, senza dubbio, se le nostre leggi assicurassero l'impunità a coloro, che per odio, o per vendetta darebbero così in preda all'onta ed all'obbrobrio il loro sventurato nemico, e lo condannerebbero a gemere innocente nelle carceri per venire, dopo essersi lungo tempo compiaciuto del di lui infortunio, a dichiarare vocalmente che la loro deposizione scritta non conteneva la verità! È facile comprendere che questi dottori freddi, ed insensibili ai mali dell'umanità abbiano potuto nel silenzio del loro gabinetto tracciare delle teorie così funeste; ma il legislatore che ama gli uomini, che si occupa della cura di renderli migliori per renderli felici, è ben lontano senza dubbio da queste stranissime idee; egli ci assicura al contrario, con eque disposizioni proprie ad ispirare al delitto un terror salutare, e ad offrire una maggior garanzia all'innocenza.

Qui mendax in uno mendax in omnibus;

tale è la massima ricevuta dai giureconsulti. Il testimonio, che vocalmente depone in un modo diametralmente opposto alla sua prima dichiarazione è un falso testimonio; perchè o ha egli mentito avanti il giudice istruttore, o egli mente attualmente avanti i giudici in presenza dell'accusato. Sotto l'uno, e l'altro rapporto egli non merita fede, e non solo la di lui deposizione dev' essere rigettata, ma ancora si è egli meritato le pene portate dalla legge.

È certo che si tenterà di combattere i nostri principj con una considerazione desunta da ciò, che il falso testimonio, che avrà fatta una falsa testimonianza per iscritto, pel timore del castigo non avrà coraggio di ritrattarsi avanti l'accusato, e che per conseguenza il rigore della nostra dottrina potrà soventi condurre degli innocenti alla morte; ma noi risponderemo, che una tale considerazione non può distruggere la regola, che vuole, che ogni delitto commesso coll'intenzione di nuocere altrui sia punito in nome della società. Ora la falsa testimonianza scritta è un delitto; essa apporta sovente ad un cittadino onesto un danno irreparabile nella sua sostanza, nel suo credito, e nel suo onore; la giustizia, e l'equità si combinano per domandarne la punizione.

SEZIONE IX.

Che è permesso ai testimonj di proporre della dispensa di far testimonianza giudiziale in certe cause, e delle persone che non si possono citare senza un decreto speciale dell'imperatore.

222. Il vero scopo della natura si è che gli uomini vivano in società per soccorrersi reciprocamente, per perfezionarvi le facoltà ch'essa ha loro accordate, ed allo sviluppo delle quali essa annette la loro felicità.

223. Quello dunque che viola i diritti altrui, manca al fine della natura, emette dei principj che minacciano l'esistenza della società, ed in conseguenza merita di essere punito secondo la gravità del delitto ch'egli ha commesso. Una tale punizione è non solo necessaria per arrestare i disordini del colpevole, ma ancora per spaventare coloro, che volessero imitarlo.

224. Per punire un cittadino, bisogna che la società, convinta dell'esistenza del delitto abbia potuto convincere ancora quel cittadino che se ne era reso colpevole. Noi abbiamo veduto, che la prova testimoniale era la più naturale di tutte, e dai principj che abbiamo

precedentemente stabilito, risulta, che ciascun individuo componente la società è tenuto di concorrere alla punizione di tutti i violatori delle leggi; comparire in giustizia per deporvi della verità dei fatti, che sono giunti a nostra notizia, e che tendono a turbare l'ordine è dunque un dovere sacro, al quale ciascuno di noi deve adempire; senza questa regola l'azione della giustizia è intercettata, la libertà de' cittadini è compromessa, il delitto si copre di un velo che gli assicura l'impunità, e l'innocenza è consegnata ai carnefici.

225. Così una massima generale fondata sull'interesse pubblico esige che ogni cittadino senza distinzione di grado e di qualità renda omaggio alla verità quando viene richiesto.

226. Non bastava però al legislatore di indicare la necessità d'adempire a un dovere, che la società ci impone; la sua profonda sapienza doveva ancora introdurre a questo riguardo una disposizione precisa; e dopo una lunga discussione, essa ha trovato un posto nelle nostre leggi penali.

Così i testimonj che non eseguiranno all'atto di citazione, vi potranno essere costretti dai giudici, i quali a quest'effetto, e sopra istanza del pubblico ministero pronunzieranno nella stessa udienza per la prima mancanza la multa,

ed in caso d' una seconda mancanza l'arresto personale (1).

Tuttavia vi sono dei casi, in cui un cittadino non può, ad onta di qualunque buona volontà ch' esso abbia, obbedire agli ordini della giustizia.

È perciò che il testimonio condannato alla multa per la prima mancanza, e che dietro una seconda citazione produrrà delle scuse legittime potrà, dietro le conclusioni del ministero pubblico, essere discaricato dalla multa. (2).

227. Nel numero de' testimonj citati ve ne possono essere di quelli, che si trovano sotto cattura di arresto, e che per conseguenza cercano di togliersi alle ricerche de' loro creditori; la legge che veglia incessantemente qual madre vigilante alla conservazione dei diritti di tutti gli individui, autorizza allora il debitore citato a comparire, a far domandare un salvacondotto ai giudici, ed accorda a questi nel tempo istesso la facoltà di accordarlo dopo aver sentito il pubblico ministero.

Questo salvacondotto non può però accordare che il tempo necessario per il viaggio, soggiorno e ritorno del testimonio; egli deve an-

(1) Codice di procedura crimin, art. 157 e 80.

(2) Ivi, art. 158.

cora determinare la durata precisa del suo effetto. (1)

Annovi delle persone che per le funzioni che esercitano nella società hanno diritto alla pubblica confidenza; e si sarebbe attentato a tutti i principj costringendoli a deporre sui fatti che loro non sono confidati, che nel segreto d'un gabinetto.

Leggesi nel giornale del palazzo, una decisione dei 12 febbrajo 1672, che consacra una eccezione in favore degli avvocati, procuratori, ed altre persone, che sono i consulenti ordinarij della parte.

Gli autori del nuovo repertorio di giurisprudenza (2) citano la dottrina di Robert *rerum judicatarum*. lib. 3. cap. 19. che parlando del segreto che gli avvocati devono mantenere allorchè vengono citati a deporre nella causa delle loro parti, dice che l'avvocato che depone contro il suo cliente *rem facit perfidam, nefariam, et scelleratam*.

Quest' autore riporta l'esempio d' Eusebio di Samozate, il quale essendo stato incaricato del deposito di un decreto, ed essendo stato avvertito dall'imperatore Costanzo di rimmettergli

(1) Codice di procedura criminale, art. 182.

(2) Parola *Deposizione*.

questo stesso decreto sotto pena di fargli tagliare la mano destra, rispose con fermezza, che egli era pronto a perdere non solo la mano, ma ancora la vita pria che violare il deposito che gli era stato confidato.

Tuttavia, malgrado questa regola, si ritiene generalmente, che gli avvocati, i procuratori ed i notari non possono dispensarsi di deporre che sui fatti, dei quali hanno avuta cognizione, colle conferenze che hanno tenuto colle parti. In sostegno di questa opinione, il giureconsulto Merlin (1) riporta come siegue la dottrina di Dargentrée sull'antica costumanza di Bretagna, art. 157. gl. 2. n. 2. *Ego quidem scio procuratores nunquam admitti pro suis partibus pro quibus intercedunt contra plerumque, sed tamen non de his que in arcano consilii sunt credita sed quæ extrinsecus perceperunt.*

Una tale distinzione trovasi inoltre consacrata da una decisione che Laury riporta in questi termini: » Giovanni Kinon, procuratore » al gran consiglio di Malines, venne citato ad » istanza dei consiglieri fiscali per deporre in » una causa criminale, e comparendo avanti

(1) Repertorio universale di giurisprudenza parola *Deposizione*.

» un delegato della corte dice ch'egli era pro-
 » curatore dell'imputato, che per conseguenza
 » non era tenuto, nè poteva essere costretto a
 » deporre nella stessa causa contro il suo prin-
 » cipale; confessò però, che il fatto sul quale
 » doveva egli essere sentito ed esaminato, era
 » avvenuto nel tempo in cui trovavasi al servi-
 » zio dell'imputato. Deliberando sulla proposta
 » difficoltà, tutti i signori erano di sentimento
 » che egli non doveva deporre rapporto a ciò
 » che aveva sentito dal suo padrone in qualità
 » di procuratore affine d'istruire la causa; ma
 » in quanto a ciò sul quale egli confessava di
 » avere avuto alcune notizie avanti che l'im-
 » putato l'avesse scelto per suo procuratore,
 » gli venne ordinato con decisione del gran
 » consiglio dei 17 maggio 1616 di prestare
 » questa testimonianza a riguardo di questo
 » fatto, fatta astrazione da ciò ch'egli aveva
 » inteso dalla bocca del suo padrone o altri-
 » menti per l'istruzione e direzione della
 » causa. «

230. Conseguentemente alla regola che noi
 abbiamo riportata nel numero precedente, i
 medici, chirurghi, speziali e levatrici non pos-
 sono essere obbligati a deporre sopra i fatti
 che sono relativi alle malattie, ch'essi hanno
 curate, e per le quali si è loro raccomandato
 il segreto; è ben inteso però nel solo caso in

cui si tratterà di malattie segrete, e la di cui pubblica cognizione potrebbe compromettere i malati; perchè se si trattasse d'una ferita, od altro ordinario avvenimento, non è a dubitarsi che i giudici possano costringere i medici, chirurghi, speciali e levatrici a deporre senza restrizione.

231. Fatta astrazione 1.^o dai casi, in cui i testimonj possono essere scusati per non essere comparsi; 2.^o dai casi in cui i testimonj possono dispensarsi di fare testimonianza contro i loro clienti, le loro parti, od i loro malati; avviene uno in cui senza un decreto speciale dell'Imperatore certi testimonj non potranno non solo essere citati per i dibattimenti, che avranno luogo in presenza degli accusati, ma ancora per quelli che hanno luogo in presenza del giurì (1).

Si comprende in prevenzione, che noi intendiamo parlar qui:

1. Dei principi e principesse del sangue imperiale;

2. Dei grandi dignitarj dell'Impero;

3. Del gran Giudice ministro della Giustizia.

232. A termini del senatus-consulto organico

(1) Codice di procedura criminale, art. 510.

i Principi e Principesse del sangue imperiale sono :

1. Eugenio Napoleone, figlio adottivo dell' Imperatore, Vice-re d' Italia.

2. Giuseppe Bonaparte, Re di Spagna e delle Indie.

3. Luigi Bonaparte.

4. Girolamo Bonaparte, Re di Vestfalia.

5. La discendenza naturale e legittima di questi principi.

6. Le Principesse sorelle dell' Imperatore, i loro mariti e discendenti nati da legittimo matrimonio, sino al quinto grado inclusivamente.

233. Secondo lo stesso senato-consulto organico i grandi Dignitarj dell' Impero sono :

1. Il grand' Elettore ;

2. L' Arcicancelliere dell' Impero ;

3. L' Arcicancelliere di Stato ;

4. L' Arcitesoriere ;

5. Il gran Contestabile ;

6. Il grand' Ammiraglio ;

7. Il Vice gran Contestabile ;

8. Il Vice grand' Elettore ;

9. Il Governatore generale dei dipartimenti al di là delle Alpi.

234. Il gran Giudice, come capo della giustizia, aveva senza dubbio diritto all' onorevole eccezione, della quale è qui l' oggetto.

235. Le deposizioni delle persone delle quali abbiamo fatta l'enumerazione, saranno redatte per iscritto, e ricevute dal primo presidente della corte imperiale, se esse risiedono nel capo luogo della corte imperiale, altrimenti dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario nel quale esse avessero il loro domicilio, o si trovassero accidentalmente.

A quest'effetto verrà trasmesso dalla corte o dal giudice istruttore avanti cui pende l'affare al presidente quì sopra indicato uno stato dei fatti, domande e questioni, sulle quali è richiesta la testimonianza.

Questo presidente si trasporterà al domicilio di cui trattasi per ricevere le loro deposizioni. (1)

236. Ricevute per tal modo le deposizioni, saranno immediatamente trasmesse alla cancelleria, o spedite chiuse e suggellate alla corte o al giudice che le ha richieste, e comunicate indilatamente all'uffiziale incaricato del pubblico ministero.

Nell'esame avanti il giurì esse saranno lette pubblicamente ai giurati, e sottoposte ai dibattimenti sotto pena di nullità. (2)

(1) Codice di procedura criminale, art. 511.

(2) Ivi, art. 512.

237. Si osservi che ad istanza del prevenuto, e dietro rapporto del gran giudice può emanare un decreto speciale dell'imperatore che ordini o autorizzi la comparsa in giudizio dei principi e delle principesse del sangue imperiale, dei grandi dignitarj, ed anche del gran giudice; questo decreto determinerà allora il cerimoniale da osservarsi a loro riguardo (1). Una tale disposizione è saggia; potevano infatti esistere dei casi in cui la salute d'un accusato dipendesse da una sola parola mal a proposito adoperata dal giudice nella deposizione scritta d'un principe o d'un gran dignitario, e questa considerazione doveva bastare perchè si accordasse all'accusato la facoltà di sollecitare la comparsa personale.

238. Il legislatore ha rivolto ancora i suoi sguardi sui ministri oltre il gran giudice, sopra i grandi uffiziali dell'impero, sopra i consiglieri di stato incaricati d'un ramo della pubblica amministrazione, sugli ambasciatori, od altri agenti dell'imperatore presso le corti estere, ed a loro riguardo ha prescritto che si procederebbe come siegue; se la loro deposizione è richiesta avanti la corte d'assise, od avanti il giudice istruttore del luogo della loro resi-

(1) Codice di procedura criminale, art. 515.

denza, o di quello in cui essi accidentalmente si ritrovassero, essi dovranno prestarla nelle forme ordinarie.

Se trattasi d'una deposizione relativa ad un affare pel quale si procede fuori del luogo, in cui essi risiedono per l'esercizio delle loro funzioni, e di quello in cui accidentalmente si ritrovassero, e se questa deposizione non è richiesta avanti il giurì, il presidente o il giudice istruttore incaricato dell'affare dirigerà a quello del luogo, in cui risiedono questi funzionarj a motivo delle loro funzioni uno stato dei fatti, dimande e questioni, sulle quali la loro testimonianza è richiesta.

Se trattasi d'una testimonianza d'un agente residente in un governo estero, questo stato sarà indirizzato al gran giudice ministro della giustizia, che ne farà la trasmissione sul luogo, e destinerà la persona che riceverà la deposizione (1).

Il presidente, o il giudice istruttore al quale verrà diretto lo stato sopra enunciato, farà citare il funzionario avanti di lui, e riceverà la sua deposizione per iscritto (2).

Questa deposizione verrà trasmessa chiusa

(1) Codice di proc. crim. art. 514.

(2) Ivi, art. 515.

e suggellata alla cancelleria della corte, o del giudice istante, comunicata al ministero pubblico, letta ai giurati, e sottoposta ai dibattimenti (1).

Del resto, se questi funzionarj sono citati a comparire come testimoni avanti un giuri riunito fuori del luogo, in cui essi risiedono per l'esercizio delle loro funzioni, o di quello, in cui si ritrovassero accidentalmente, essi potranno esserne dispensati con un decreto dell'imperatore, ed in questo caso, essi faranno la loro deposizione in iscritto, osservando le forme prescritte per i gran dignitarj.

239. Facciamo per ultimo osservare, che s'intendono per grand'uffiziali dell'impero, i marescialli, che ammontano al numero di sedici, senza comprendervi i marescialli che sono senatori, e gli otto ispettori e colonnelli generali dell'artiglieria e del genio, delle truppe a cavallo e della marina. Per ciò che riguarda i consiglieri di stato è facile comprendere che colle parole ramo di pubblica amministrazione s'intende, per esempio, il consigliere di stato, presidente del consiglio delle prede, il consigliere di stato governatore della banca di Francia ec. ec. ec.

(1) Codice di procedura criminale, art. 516.

CAPO III.

Dell'interrogatorio dell'accusato.

240. Sotto i nostri primi re, ed anche nell'ultimo stato della giurisprudenza sotto l'antica monarchia, avanti di procedere all'interrogatorio d'un accusato, esigevasi da lui il giuramento di dire la verità.

241. Tale disposizione delle nostre leggi era in contraddizione colla natura, poichè aveva per oggetto di costringere l'accusato a dire la verità, mentre ch'egli vi aveva il maggior interesse a tacerla. Quasi ch'egli dice Beccaria (1), se si potesse obbligare di buona fede col giuramento a contribuire alla propria distruzione; quasi ch'egli la voce dell'interesse non soffocasse nella maggior parte degli uomini quella della religione. L'esperienza di tutti i secoli, aggiunge questo giureconsulto filosofo, prova che questo dono sacro del cielo è la cosa di cui maggiormente si abusa; e come i scellerati la rispetterebbero eglino se gli uomini, che si riguardano come i più virtuosi, hanno sovente osato di violarla. I motivi, ch'essa oppone all'

(1) Dei delitti e delle pene.

amor della vita sono quasi tutti troppo poco sensibili, e per conseguenza troppo deboli. D'altronde le cose del cielo sono governate da leggi affatto differenti da quelle che regolano gli uomini, e perchè compromettere queste leggi l'una coll'altra? perchè collocare taluno nella dura alternativa di mancare alla divinità, o di perdere se medesimo? perchè sforzare l'accusato ad essere cattivo cristiano, o a mentire? distruggendo così la forza dei sentimenti della religione, quest'unico pegno dell'onestà della maggior parte delle persone, si arriva a poco a poco a non riguardare nel giuramento che una semplice formalità; inoltre il tempo ha dimostrato quanto esse erano inutili: tutti i giudici convengono che giammai il giuramento ha fatto dire la verità ad alcun colpevole, e la ragione lo dimostra, provando che tutte le leggi opposte ai sentimenti naturali dell'uomo sono vane, e per conseguenza funeste; simili alle dighe che si innalzerebbero direttamente nel mezzo dell'acqua d'un fiume affine di arrestarne il corso, esse sono ben tosto rovesciate dal torrente che le trasporta, oppure formano da se stesse una voragine, che le consuma, e le distrugge insensibilmente.

242. Il nuovo legislatore riconobbe, che ogni difesa emanava dal diritto naturale, e per ciò non ha punto esatto il giuramento dell'accu-

sato ; esso non l'ha voluto forzare a deporre contro sè stesso ; egli riconobbe che senza far uso d'una ributtante tirannia non potevasi costringere a scannarsi colle proprie mani.

Così d'or innanzi l'accusato rispondendo alle domande, che gli verranno fatte dal giudice, non troverà il suo interesse personale in contrasto colla legge divina ; egli non avrà a scegliere fra i sentimenti naturali, ed i sentimenti che gli detta la religione.

243. Interrogare un accusato è appunto dare al medesimo notizia indirettamente del motivo pel quale venne privato della sua libertà ; è prestare al medesimo degli schiarimenti precisi sui suoi rapporti nella società civile colla persona offesa ; istruirsi de' suoi nomi, soprannomi, qualità e domicilio affine di formare delle diverse risposte ; a queste differenti domande, una massa, che posta in correlazione colle deposizioni de' testimonj forma una istruzione completa, vale a dire, mette il giudice a portata di pronunziare sul punto di sapere se vi è luogo o no all'accusa.

244. Secondo i nostri odierni costumi, il prevenuto può essere sottoposto a varie specie d'interrogatorj.

Primieramente, se trattasi d'un flagrante delitto, ed allorchè il fatto sarà di natura d'importare una pena afflittiva, od infamante, il

procuratore imperiale dopo aver fatto arrestare, o precettare il prevenuto con un'ordinanza, procederà sull'istante al di lui interrogatorio (1).

Secondariamente, allorchè il prevenuto avrà presa la fuga e sarà arrestato in un circondario diverso da quello in cui sarà stato commesso il delitto, il giudice istruttore incaricato dell'affare rimetterà sotto sigillo al giudice istruttore del luogo dell'arresto i documenti, note e schiarimenti relativi al delitto affine di far subire al prevenuto il suo interrogatorio (2).

Finalmente, allorchè trattasi di un delitto correzionale il prevenuto è interrogato all'udienza (3).

245. Un funzionario pubblico, amico dell'umanità, che fra noi sotto l'antica monarchia aveva acquistati dei giusti diritti alla pubblica raccomandazione, e che l'invidia e l'ignoranza di alcuni uomini avviliti forzarono di abbandonare il tempio della giustizia per andare a vivere in un glorioso ritiro, l'avvocato generale Servaut in una parola, avea lungo tempo deplorato sull'arte perniciosa, della quale vantavasi l'utilità; quest'arte che consisteva ad ingannar l'accusato con interrogazioni captatorie,

(1) Codice di procedura criminale, art. 40.

(2) Ivi, art. 103.

(3) Ivi, art. 190.

anche col mezzo di false supposizioni, ad impiegare finalmente l'artifizio, e la menzogna per scoprire la verità, erasi avveduto, che generalmente in materia criminale, il giudice non deve giammai fare delle domande, che per la sola inavvertenza dell'accusato possono tornare in di lui danno, o a danno di qualche altro.

Una simil regola proscrive ogni insidiosa domanda, tutte quelle supposizioni che tendono a strappare la confessione con dei raggiri, in fine tutto ciò che è menzogna.

Questa regola, diceva il celebre oratore di cui riferiamo la dottrina nelle sue giudiziose riflessioni pubblicate nell'importante affare del sig. di Vocance (1); » questa regola è degna d'un giudice organo delle leggi, e che chiamerei volentieri *inquisitore dell'innocenza* se bisognasse dare un nome che esprimesse il dovere.

» Questa regola è indispensabile con un accusato, la di cui mente, ed il di cui cuore sono per l'ordinario al colmo del disordine; lungi d'ingannarlo, bisogna sovente porgergli soccorso.

(1) Il sig. di Vocance, antico cancelliere al parlamento di Grenoble, era stato accusato di avere avvelenata la propria moglie ed i figli; il sig. Servaut, che era stato suo collega, prese la penna in di lui difesa.

» Il giudice d'altronde non deve fare alcuna domanda, che non tenda direttamente al delitto: ogni domanda indiretta è viziosa; essa dissipa la mente, e la memoria dell'accusato che tutte ha perdute le proprie forze; ogni domanda che non tende al delitto che indirettamente è colposa, essa svià il giudizio dell'accusato.

» Ogni accusato, che deve subire l'interrogatorio del suo giudice, è vivamente colpito dall'idea, che non gli si domanderà nulla che non sia capitale; ogni domanda è a' suoi occhi un colpo che attenta alla sua esistenza: bisogna ch'esso lo ripari, ed in prevenzione si forma uno scudo contro tutte le parole del giudice. Con questa prevenzione che il giudice gli faccia una domanda sopra un fatto per altro inconcludente, se in realtà egli ha fatto ciò che il giudice gli dimanda, sull'istante si turba. Lo negherà? lo confesserà egli? Sicuramente il giudice non fa una tale domanda inutilmente; senza dubbio saprà egli dedurre dalla sua confessione delle conseguenze contro di lui. A qual partito appigliarsi? il partito che ispirano la debolezza, il timore, la menzogna, e l'accusato negherà. Il giudice tranquillo e di sangue freddo s'avvede bentosto ch'egli ha mentito, e di già da questo momento si previene in suo svantaggio; ecco quest'accusato che cammina alla

morte: si trae partito dalla sua propria confessione, si convince. Tu sei un mentitore gli si dice: egli si crede perduto, impallidisce, trema, balbetta Che ne avviene in ultimo? il giudice crede aver scoperto un colpevole: esso lo ha creato.

246. Non si è giammai, senza dubbio, bastantemente compreso da questo pensiero, che l'uomo, qualunque egli sia, deve rispettare l'infelice, e non cessar d'esser dolce e compassionevole allorchè si trova in presenza dell'uno de' suoi simili che soffre.

Ed il giudice chiamato dalla confidenza del Principe a scrutinare la coscienza di coloro, che la società accusa, deve porre tutto il suo studio a non vedere che un infelice in colui ch'egli interroga, sino al momento in cui, dopo un pubblico dibattimento, egli ha potuto convincersi che questo sventurato era colpevole.

247. Prima di procedere ad un interrogatorio, sembra naturale che il giudice consideri:

- 1.° L'interesse che l'accusato ha avuto a commettere il delitto che gli vien imputato;
- 2.° Il suo carattere;
- 3.° Il fatto in se stesso che trattasi di punire;
- 4.° Gli aggravj raccolti alle prime deposizioni.

Queste regole fondamentali stabiliscono l'ordine delle quistioni a risolvere; è qui ancora l'opinione dell'avvocato generale Servant che noi pubblichiamo. L'ordine delle quistioni a risolvere è dunque il seguente:

1.º L'accusato ha egli voluto commettere il delitto?

2.º L'ha egli potuto?

3.º Il fatto in se stesso è verosimile?

Tale è il mezzo infallibile di giungere alla scoperta della verità, se tuttavolta il giudice vuole scrutiniare tutt'i dettagli, se vuol esaminare con una specie di scrupolo tutte le circostanze che hanno preceduto o susseguito il delitto, la di cui persecuzione gli venne affidata.

È evidente infatti, che per giudicare della volontà che ha potuto avere un individuo per commettere un delitto, bisogna primieramente volgere i suoi sguardi sull'interesse ch'egli aveva a rendersene colpevole;

Che per giudicare se ha potuto o no eseguire il suo disegno criminoso, bisogna a fondo conoscere il suo carattere;

Che per decidere se un fatto è o no verosimile, bisogna considerarlo attentamente in se stesso;

Che per convincersi finalmente, che la prova testimoniale esiste, bisogna aver pesato

sulla bilancia della giustizia il grado di confidenza che ciascun testimonio ha diritto di inspirare.

Noi non si fermeremo ulteriormente su questa materia; tutti i buoni spiriti sono digià penetrati della verità dei principj che abbiamo stabiliti, e quindi riescirà loro facile il dedurne tutte le conseguenze.

SEZIONE I.

Della confessione dell' accusato.

248. Si può definire la confessione dell' accusato l'affermativa ch' egli ha fatta a' suoi giudici della sua colpabilità.

La confessione era per lo innanzi volontaria, o forzata; la prima aveva luogo allorchè l' accusato al momento in cui procedevasi al suo interrogatorio, cedendo alla voce della sua coscienza, confessava il delitto che aveva commesso. La seconda aveva luogo allorchè l' accusato era posto alla tortura, e che cedendo ai dolori fisici, confessava le diverse circostanze del suo delitto.

249. Esser posto alla tortura, era soffrire mille supplizj prima dell' ultimo. Nel corso dei secoli d' ignoranza erasi potuto, senza dubbio, introdurre nella legislazione delle barbare for-

me, delle prove crudeli, per istrappare delle confessioni importanti a coloro che si riguardavano come colpevoli; erasi potuto far uso delle acque bollenti, delle lastre arroventate, dei carboni ardenti; ma la voce della filosofia, quella della natura, e della religione dovevano farsi intendere; la tortura doveva esser abolita; il suo nome doveva essere cancellato dai nostri codici; il legislatore doveva proscriverla per sempre.

Già nel 1780 con una dichiarazione dei 24 agosto, la tortura preparatoria venne abolita in Francia; il principe nel suo esordio annuncia che *non ha potuto rifiutarsi alle riflessioni ed all'esperienza de' primi magistrati, che gli hanno lasciato travedere più di rigore contro l'accusato in questo genere di condanna, che di speranza, per la giustizia di arrivare colla confessione dell'accusato a completare la prova del delitto di cui era imputato.*

All'epoca memorabile, in cui si riunì l'assemblea costituente si viddero distrutti tutti i supplizj eretti in prove giudiziarie; il velo che copriva la processura criminale fu tolto, ed un codice dettato dall'umanità venne sostituito all'ordinanza del 1670.

Il nuovo legislatore ha non a guari offerto un codice penale, ed un codice di processura criminale alla Francia illuminata dall'espe-

rienza egli ha riconosciuto che i codici del 1791 e dell'anno 4, erano stati redati con saviezza; così lungi dal proscriverli si è limitato a migliorarli. Non bastavagli di aver dato delle leggi civili ad un vasto impero, di averlo innalzato alla felicità colla forza del proprio genio, di comandare senza alcuna autorità a cento diverse nazioni, egli ha voluto ancora stabilire delle leggi penali che dettate dall'umanità fossero approvate dalla religione e dalla giustizia.

Uomo sublime, la tua più bella ricompensa si è quella di sentirti benedire nelle capanne, nei palazzi, nei tribunali; di sentirti citare nei climi, in cui il dispotismo incatena gli spiriti; di vedere i costumi rinascere, i figli amar vieppiù il proprio padre, il cittadino amar maggiormente il suo paese; è di vedersi prosperare le arti, e le scienze.... Quale spettacolo! quanto è egli mai delizioso per un'anima sensibile! no; giammai alcun mortale s'avvicinò tanto alla divinità, quanto un legislatore benefico.

250. Dopo ciò che si è detto, si comprenderà facilmente che noi non avremmo ad occuparci in questa sezione, che della confessione volontaria, perch'essa solo può essere ancora conosciuta fra noi.

È regola generale, che in materia criminale, la confessione dell'accusato può essere

divisa così: allorchè un accusato conviene di aver ucciso un individuo, e che aggiunge che non l'ha fatto che per opporsi alle violenze, che l'individuo voleva esercitare sopra di lui; il giudice può, se ha d'altronde altre prove non riscontrare in questa confessione che l'affermativa del delitto, e non aver alcun riguardo alla modificazione che vi è stata fatta dall'accusato.

Ma noi pensiamo, che in nissun caso i giudici debbono appoggiare una condanna sulla semplice confessione dell'accusato; essi non possono considerarla come una prova sufficiente per motivare la loro decisione.

Il giudizioso giureconsulto milanese Paolo Rizzi, di cui noi abbiamo già più d'una volta citata la dottrina, pensa che la confessione del prevenuto dovrebbe essere appena ammessa nella criminal processura nelle cause civili, dic' egli, tocca all'attore a provare la sua tesi: *et incumbit probatio, qui dicit, non qui negat*. Non toccherà a maggior ragione all'accusato d'un delitto a provare ciò che asserisce? il reo si accuserà egli stesso? somministrerà egli gl'indizj del suo delitto, quelli per esempio d'un omicidio? mostrerà egli la spada insanguinata? produrrà egli i testimonj? anderà egli di buon grado al patibolo? la legge non dice punto al ladro: tu hai commesso un delitto; cammina

da te stesso al supplizio; ma essa dice al giudice: voi avete convinto il ladro, fattegli applicare la pena che si è meritata (1). Qual legge infatti comanda all'uomo di correre alla sua perdita, e di sfidare una morte certa? eccetto che essi non siano ebeti, e insensibili, sentiranno la voce della natura che loro giammai permetterà di obbliare la cura della loro conservazione. La legge è qui consentanea a se stessa poich' essa vieta di ricevere la testimonianza di qualcuno nella sua propria causa (2); e qual disgrazia non sarebbe per l'uomo se la di lui testimonianza non dovesse valere appo i giudici, che quando la riferisce contro di se medesimo! qual furore, e qual massima più tirannica di quella che stabilisce doversi prestar fede a quei soli che si aggravano, e s'accusano colla loro propria testimonianza, e non a quelli, che si scusano, e si difendono!

252. Anneo Roberto riferisce un esempio manifesto della poca fede, che merita sovente la confessione d'un accusato; noi ci facciamo solleciti di riportarlo; i nostri lettori non potranno percorrerlo, che colla più viva sensibilità.

(1) Codice di procedura criminale, art. 122.

(2) Ivi.

» Una vedova, essendo tutt' un tratto scom-
 » parsa dal villaggio d' Icci sua patria, senz' es-
 » sersene accorto in alcuna parte del vicinato,
 » corse rumore, che essa fosse perita per mano
 » di qualche scellerato, che avesse gettato, o
 » sepolto il suo corpo a pezzi di modo che
 » non si potesse rinvenire. Il giudice criminale
 » della provincia facendo delle perquisizioni a
 » questo oggetto in forza del di lui ufficio, i
 » suoi ufficiali ritrovarono per azzardo un uo-
 » mo nascosto sotto un cespuglio; esso parve
 » loro spaventato, e tremante; lo arrestarono;
 » e sul semplice sospetto, ch' egli fosse l' autore
 » del delitto, questo giudice lo rimise al pre-
 » sidiale della provincia.

» Quest' uomo senz' esserne nè spaventato
 dal terrore della tortura, nè vinto nella sua
 negativa dai tormenti, ma per pura disperazio-
 ne, e come stanco della vita, si confessò final-
 mente colpevole dell' omicidio ch' egli ignorava.
 Nuovamente dai giudici interrogato esso con-
 fessò d' aver uccisa questa donna; e dietro que-
 sta confessione sebbene non convinto da alcuna
 prova venne condannato, e punito colla morte!
 L' avvenimento solo giustificò la sua memoria,
 e la sua innocenza. Due anni dopo, questa don-
 na, che non era che assente, ricomparve nel
 villaggio. Si accusano i giudici di manifesta in-
 giustizia, e di colpa inescusabile; la presenza

della donna comprovava bastantemente l'ingiustizia della sentenza di morte, e la colpa era evidente in ciò ch'essi avevano condannato il prevenuto senza avere per lo innanzi fatto legalmente costare dell'omicidio. «

253. A quest'esempio noi ne aggiungeremo un altro, di cui fummo testimonj oculari, e che proverà che l'uomo sovente stanco della vita, coglie avidamente l'occasione di perderla, facendo ai suoi giudici una confessione contraria alla verità.

Un infelice paesano del comune di R., e che non aveva alcun patrimonio, aveva sposato una donna che possedeva una mediocre sostanza. I primi giorni del matrimonio furono felici; ma non tardò guari a non vedere nel proprio marito che lo schiavo delle sue volontà. Convinta appieno della bontà del di lui animo, della sua dolcezza e della debolezza del suo carattere, essa divenne la di lui tiranna, e ciascun giorno andavano aumentandosi i mali di questo infelice marito.

I suoi lavori l'allontanavano nel corso del giorno dalla casa comune, e per quanto dolorosa fosse la sua esistenza, per quanto fossero penosi i di lui lavori, esso non lasciava però di stimarsi felice, respirando alcune ore lontano dalla sua crudele compagna. La notte apportava così un sensibile cangiamento alla di

lui sorte; essa trascorreva per l'ordinario in continue dispute, e non osando battere la moglie, egli soffriva senza dolersi i suoi cattivi trattamenti.

Stanco infine di soffrire, si determinò di fuggire dal luogo della sua nascita; esso partì di fatti, e lungi 15 leghe dal suo paese offerse i suoi servigi ad un ricco fittabile, che senza chiedere schieramenti sul luogo della sua nascita, l'ammise nella sua casa in qualità di domestico.

Da un anno e più egli viveva tranquillo, e ogni giorno i suoi padroni facevano nuovi elogi al suo zelo ed alla sua intelligenza; allorchè il luogo della sua ritirata venne scoperto dalla moglie, che si fe' sollecita in conseguenza col disegno di costringerlo a venire di nuovo a sottomettersi al di lei dominio, di far scrivere al fittabile, il qual aveva ricevuto il suo sposo, ch'egli aveva dato asilo ad un ladro di professione, e che non tarderebbe a pentirsene.

Il fittabile, troppo credulo, diffidando ben tosto di colui, che gli aveva date tante prove della di lui fedeltà, e sebbene fossero presso a poco sette ore di sera, nel rigore del verno, lo congedò senza sborsargli il giusto prezzo, che i suoi lavori avevano meritato.

L'infelice, immerso nella più profonda inquietudine, solo, in mezzo di una grande

strada, senza risorsa, senz' asilo, senza denaro, senza speranza. riflette a tutto l' orrore della sua situazione; egli riconobbe che i sospetti del suo padrone erano stati ispirati dalla sua colpevole moglie, e che dovunque si troverebbe egli oppresso e calunniato da essa. In questo intimo convincimento, formò la risoluzione di recarsi a Bordeaux per imbarcarsi sopra un corsaro, e cercare nelle pericolose avventure la fortuna, o la morte.

Per porre ad esecuzione questo progetto, gli era assolutamente necessario qualche denaro, sia per far fronte alle spese d' un lungo viaggio, sia per comperarsi un abito. Sedotto da questa interna voce, che ci suggerisce se non allorché ci è negata giustizia, tutti i mezzi sono leciti per procurarsela da noi medesimi, si risolse di rubare al suo padrone una giovane poledra, il di cui prezzo equivaleva all' ammontare del salario che gli era stato ricusato; a questo effetto si trasportò a nove ore circa alla cascina, dalla quale era stato cacciato; camminò direttamente alla stalla, e riconobbe che la porta era stata chiusa con un catenaccio interno. Le pareti della stalla erano fabbricate di loto unito alla paglia; varie aperture erano state cagionate dalla pioggia; una di esse era vicina alla porta; lo sventurato famiglia se ne avvide; v' intromise con precauzione la mano,

rimosse il catenaccio, aperse la porta, diè di piglio alla poledra, e scomparve. Il fittabile si avvide all'indomani sul far dell'aurora del delitto ch'era stato commesso; rivolse i suoi sospetti sul suo antico domestico, ne promosse querela avanti l'autorità competente, e si incaricò egli stesso di scoprire il colpevole.

Le sue ricerche non furono lungo tempo infruttuose; lungi dieci leghe sulla strada di Bordò, fece egli sequestrare la sua poledra nel momento in cui stava il detentore per venderla.

L'accusato venne arrestato e condotto nelle prigioni di ***. Il fittabile nella sua querela aveva dichiarato, che la porta della sua scuderia era chiusa internamente, e che i catenacci erano stati infranti per effettuare il furto. La procedura s'istruì su queste basi, e tutti i testimonj, che erano presi fra i figli, servi-tori o commensali della casa, si occuparono a seguire e sviluppare questa prima idea.

L'accusato venne interrogato, e senza sforzo confessò che il delitto che gli veniva imputato era stato da lui commesso con rottura con tutte le circostanze indicate nell'atto d'accusa. Fu invano, che se gli domandò il racconto de' mezzi ch'egli aveva adoperati per penetrare nella scuderia; egli persistè sempre a dichiarare che aveva appunto operato come il suo padrone aveva esposto alla giustizia.

Trattavasi, come si vede in quest'affare, d'un delitto di furto con rottura esteriore; già la decisione della competenza approvata dalla cassazione, aveva incaricato la corte speciale di procedere, allorchè un amico dell'umanità vidde nella sua carcere l'infelice accusato, e sentì la di lui deplorabile storia; e dopo aver preso cognizione della processura, dopo essersi convinto, che la porta non era stata atterrata, e che il catenaccio interno non era stato infranto; dopo essersi accertato, che non esisteva alcuna specie di rottura esteriore lo consigliò a far conoscere la verità a' suoi giudici. L'accusato l'ascoltò sulle prime colla maggior attenzione, poscia tutt'a un tratto interrompendolo gli domandò cosa avrebbe potuto guadagnare comprovando che la porta della scuderia era stata aperta internamente, e non esteriormente. Il difensor generoso gli fece allora sentire che nel primo caso i suoi giudici lo condannavano applicandogli la pena di venti anni di ferri, mentre che nel secondo caso egli subiva la pena capitale.

La vita, gli rispose egli, è un peso per me, ed io mi stimo felice di trovare l'occasione di perderla per sottrarmi per sempre a una moglie che ha fatto la mia sfortuna.

Tutte le istanze furono inutili, vane furono tutte le rappresentanze e da quel momen-

to non cessò egli di ripetere ai suoi giudici, che egli aveva commesso un furto con rottura esterna. I dibattimenti si apersero, la confessione venne ripetuta, il convincimento acquistato, e la decisione di morte pronunziata.

L'esecuzione susseguì questa sentenza di alcune ore, e l'infelice condannato si recò al supplizio con una tranquillità, con una rassegnazione che fecero meravigliare il carnefice stesso.

254. Fu con rammarico che noi abbiamo delineato questo quadro spiacevole; è tempo, che noi afferriamo il gran principio, che forma la base della materia della quale ci occupiamo.

255. Quintiliano si applica in seguito a stabilire, che » tale è la natura di ogni confessione, che chiunque confessa un delitto può essere riputato demente. L'uno vi è spinto, dic' egli, dal furore, un altro da una specie di ebrietà; l'uno vi è indotto dall'errore, l'altro spinto dal dolore.... »

Ea natura est omnis confessionis ut possit videri demens, qui se confitetur. Hic furore impulsus est, alius ebrietate, alius errore, alius dolore... Quintil. decl. 314.

256. L'imperatore Severo dichiara nel suo rescritto, che le confessioni de' rei non devono punto ritenersi dal giudice come delitti provati, se null' altra prova si unisce a rischiarare la sua coscienza.

Se qualcuno, dice più sotto, si confessa volontariamente colpevole d'un delitto, non bisogna sempre prestargli fede, ritenuto che qualche volta è l'effetto del timore, o di qualche altra causa che gl'induce a confessare contro di se medesimo.

Divus Severus rescripsit confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportet, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat . . . Si quis ultro de maleficio fateatur non semper ei fides habenda est, non nunquam enim, aut metu, aut qua alia de causa in se confitentur. ff. de quæst. lib. 1. §. 17 e 27.

257. Domat finalmente insegna che nei delitti capitali la confessione di un accusato non basta per condannarlo, se non vi siano altre prove, perchè potrebbe accadere, che una tal confessione non fosse che l'effetto d'una alterazion d'animo, o della disperazione.

258. Tali sono le regole antiche su questa importante materia; queste sono le autorità, che possono servire a dirigere la nostra opinione; poichè trattasi qui della vita degli uomini, e che la nuova legge tace, ci troviamo in dovere di emettere un'opinione, che la giustizia e l'umanità possono approvare.

Il legislatore moderno si riporta assolutamente alla coscienza dei giurati, e dei giudici delle corti speciali, e prevostali sul punto di

sapere se allorchè per determinare il convincimento, non esisterà che la sola confessione dell'accusato, si potrà pronunziare una sentenza di condanna (1). Quali serie meditazioni non deve far nascere l'abbandono di una confidenza così onorevole! con qual raccoglimento i giudici ed i giurati non dovranno eglino negli affari di questa natura determinare la loro decisione!

259. In quanto a noi fedeli agli antichi principj, siamo di parere che in questo caso sarà più saggio dipendere dalla parte dell'indulgenza; è meglio senza dubbio, che cento colpevoli si sottraggano all'azione della giustizia, di quello che un solo innocente cada estinto sotto la scure del carnefice. Se la legge tace è perchè si è dessa avveduta quanto difficile era di dare delle teorie in una simil materia e ch'essa preferisce abbandonare alla sapienza dei giudici il valore dei fatti che per l'ordinario precedono, ed accompagnano i delitti, l'esame del carattere dell'accusato, ed i termini ch'egli ha adoperati nella sua confessione.

(1) Codice di procedura criminale, art. 542.

SEZIONE II.

Dei fatti giustificativi.

260. Si è osservato ragionevolmente che se è essenziale di punire i delitti, è più essenziale ancora di conservare ad un accusato i mezzi di provare ch'egli non è colpevole. Questa considerazione ha fatto introdurre nella procedura criminale il diritto di proporre dei fatti giustificativi.

261. I fatti giustificativi sono desunti per l'ordinario dalle circostanze del delitto, che si imputa all'accusato; per far conoscere la nostra idea tutta intera, citeremo alcuni esempi.

262. Il primo, ed il più naturale dei fatti giustificativi è preso dall'impossibilità in cui sarebbe stato l'accusato di commettere il delitto per la punizione del quale si procede. Così, se Mevio era accusato di aver rubato varj effetti a Parigi nella notte del primo ai due settembre, e che egli offrisse di provare tanto con documenti, che con testimonj che il primo settembre era egli ancora a Bordò a' undici ore di sera; sia che in questo stesso momento abbia egli assistito alla confezione di un testamento per atto pubblico, sia, che siasi egli trovato in una compagnia di amici, è fuor di dubbio che i giudici

devono aver riguardo a un fatto giustificativo di questa importanza, e che per conseguenza ammettano l'accusato a prestare la prova da lui offerta.

Questo fatto giustificativo dicesi in diritto la prova dell'*alibi* (1), e secondo le circostanze si possono sentire le testimonianze dei domestici dell'accusato, che sono in questo caso testimoni necessarij.

263. Il secondo fatto giustificativo ha per oggetto la prova offerta dall'accusato, che il delitto che gli viene imputato è stato commesso da un altro. Così, se Mevio, accusato d'un assassinio, offre di provare che Flavio non si è reso colpevole, i giudici dovranno ammettere l'accusato a giustificarsi con un mezzo pure perentorio.

264. Il terzo fatto giustificativo è desunto dall'esistenza reale dell'individuo, pel di cui assassinio attualmente procedesi; così allorchè Mevio è inquisito per aver ucciso Cassio, s'egli offre di provare, che Cassio non ha sofferto alcun danno, e che tuttora esiste i giudici devono ammettere questa prova.

(1) Questo vocabolo è latino, e significa *altrove*; si adopera per dinotare la presenza d'una persona in un luogo lontano, o differente da quello in cui pretendesi ch'essa fosse nello stesso tempo.

265. Il quarto fatto giustificativo ha per iscopo di provare, che l'accusato era al tempo in cui il delitto è stato commesso in istato di demenza; e facilmente si persuade che siccome l'azione del pazzo non è libera essa non deve essergli imputata a delitto. Invece d'un esempio supposto noi raduneremo a questo riguardo i dettagli d'un accidente terribile, che venne recentemente sottoposto alla corte criminale di Cahors.

Pietro Giovanni Bessieres nativo di Figeac imputato d'aver assassinata Maria Adelaide Monal di lui moglie, venne assolto dalla corte di giustizia criminale in seguito alla dichiarazione del giurì, portante ch'egli era convinto di essere autore di questo omicidio, ma che non l'avea fatto coll'intenzione di commettere un delitto.

Quest'affare è forse unico nella sua specie. Bessieres sposò Maria Adelaide Monal circa 14 anni sono. Nei quattro primi l'unione loro fu molto tranquilla; ma in seguito Adelaide Monal si abbandonò alle tresche le più scandalose. Senza far qui il dettaglio della sua condotta, basterà osservare ch'essa ruinò suo marito colle sue prodigalità e coi suoi disordini, e in due distinte riprese gli comunicò delle obbrobriose malattie.

Bessieres era nato con un'immaginazione

nel tempo istesso riscaldata, e debole. Nella sua infanzia all'armata, e dopo il suo ritorno dal servizio eransi in lui rimarcati delle assai frequenti pazzie, in modo che tutte quelle persone, che conoscevano Bessieres lo chiamavano col soprannome di pazzo; la lettura dei Romanzi, l'amore ch'egli aveva per sua moglie, ed una forte gelosia congiunte ai sentimenti del suo disonore, a quello della sua miseria ed agli strazj delle malattie, finirono di esaltar la sua testa al segno, che gli sfuggiva una folla di atti di demenza ch'è inutile riportare.

Li 3 luglio ultimo scorso, a sei ore del mattino, Bessieres batte alla porta del giudice di sicurezza di Figeac; esso non era ancor levato. Gli dice che ha qualche cosa d'importante da comunicargli. L'uffiziale di sicurezza si alza, e Bessieres gli racconta che il giorno innanzi sua moglie non è ritornata a casa, che a undici ore e mezzo della sera, che essa si è fermata sulla porta della strada con un uomo che senza dubbio l'aveva accompagnata; che da un luogo in cui Bessieres erasi collocato, ha sentito delle espressioni, dei sospiri, ed ha rimarcati dei movimenti, che non gli hanno lasciato dubitare del suo disonore; che la sua sostanza e la sua salute erano da lungo tempo rovinate pei disordini di sua mo-

glie, che avendole promesso di ammazzarla tosto ch'è se ne sarebbe convinto, ha formato da quel momento il progetto di effettuare la sua promessa; che è rientrato nella sua camera, ha spento il lume, e si è coricato sul letto dopo essersi munito d'un martello e d'un coltello; che sua moglie è entrata alcuni minuti dopo di lui; che si è svestita, e si è coricata appian piano nel letto al suo fianco; che allora egli si è alzato, ha afferrato con una mano il martello, e coll'altra ha cercata la fronte della sua donna; che gli ha dato dei colpi di martello sulla testa finchè si ruppe il manico del martello; ch'egli ha in seguito dato di piglio al coltello, e ferita sua moglie con più di mille colpi; che allora s'accertò ch'ella era morta, e si è coricato appresso di essa, ed ha dormito sino a sei ore del mattino; ch'egli ha creduto dover per tal modo punire una moglie colpevole; ch'esso ancor lo farebbe, ma che siccome il sangue domanda sangue, egli viene ad offrire il suo alla giustizia.

L'ufficiale di sicurezza prende sulle prime per un delirio lo stravagante racconto di Bessiers; ma essendosi bentosto accertato, che l'infelice ha detto la verità, lo fa tradurre alle carceri, e comincia la processura.

Da questo punto sino al giorno dei dibattimenti, Bessieres ha dato dei segni non equi-

voci di demenza, di cui i più rimarchevoli sono d'aver fatto in prigione una querela in versi dei più burleschi; di aver un giorno afferrato il carceriere alla gola senza alcun pretesto, e di aver diretto tanto ai giudici, quanto al suo difensore delle note, nelle quali conchiudeva, *affinchè il tribunale volesse ordinare, che gli sarebbe rotta la testa ventiquattro ore dopo la sua condanna, e che gli sarebbe concesso di comandare egli stesso il fuoco al picchetto incaricato di questa operazione.*

Trattavasi di determinare al dibattimento, se la demenza di Bessieres era reale o supposta. Alcuni non vedendo che l'atrocità del delitto, inclinavano a credere che nulla potesse scusarlo; altri, attenti nell'osservare le parole ed i gesti dell'accusato, acquistaron il pieno convincimento dell'assoluto disordine della sua mente. Una folla di testimonj rendeva conto delle di lui stravaganze in diverse epoche, ed a ciascun fatto articolato da questi testimonj, la collera si distingueva nei lineamenti di Bessieres; quando si parlava del suo delitto, di sua moglie e del modo orribile con cui era perita, la sua mania era soddisfatta; esso dava segni di approvazione col gesto e colla voce; diceva che aveva ben fatto così operando, che lo farebbe ancora, che glielo aveva promesso, e che aveva dovuto mantenere la parola; e nel

corso dei dibattimenti non si è mai smentito un istante.

L'autorità amministrativa sopra istanza dei parenti di Bessieres, ha nuovamente ordinato il suo arresto.

266. Il quinto fatto giustificativo ha per scopo di stabilire che l'accusato ha commesso il delitto che gli viene imputato, difendendo se stesso; così allorchè Mevio allega che esso ha ucciso Tizio perchè era stato da lui minacciato di una morte certa, è naturale che prima di tutto i giudici ascoltino i testimonj prodotti a questo riguardo dall'accusato. (1)

267. Il sesto fatto giustificativo applicasi principalmente al delitto di stupro violento, così allorchè Mevio viene accusato di aver violata una fanciulla, esso può giustificarsi provando che la querelante menava prima del giorno del delitto una vita disordinata.

268. Il settimo fatto giustificativo tende a stabilire, che gli effetti rubati, che si sono trovati in nostro potere, ci sono stati trasmessi con un mezzo lecito. Così, allorchè presso Mevio sono stati rinvenuti gli effetti rubati, egli si giustifica provando con documenti, o con testimonj che esso gli aveva comperati di buona fede.

(1) Codice penale, art. 529 e 29.

269. L'ottavo fatto giustificativo ha per oggetto di provare, che le armi, che hanno servito a commettere un delitto, allorchè esse sono riconosciute per quelle che a noi appartenevano, erano state date in prestito varj giorni prima dell'esecuzione del delitto.

Così, Mevio accusato di un assassinio perchè la sua spada è stata trovata tinta di sangue presso il cadavere che forma l'oggetto della processura può giustificarsi provando, che molto tempo prima egli aveva dato a prestito quest'arma a Flavio, che non gliela aveva restituita.

270. Il nono fatto giustificativo è desunto dalla subornazione de' testimonj ad offesa; così Mevio può giustificarsi del delitto, che gli viene imputato se prova che i suoi accusatori hanno subornati i testimonj che depongono contro di lui.

271. Il decimo fatto giustificativo consiste nei motivi concludenti di ricusa somministrati contro i testimonj; così Mevio si giustifica provando tanto con documenti, che con testimonj che le testimonianze contro di lui prodotte debbono essere rigettate.

272. L'undecimo fatto giustificativo è desunto dalla querela di falso promossa dall'accusato, a riguardo degli atti prodotti contro di lui; così Mevio si giustifica, o piuttosto fa annullare la processura provando, che si sono per interlinee

aggiunte delle cose a di lui pregiudizio, le quali prima non vi si ritrovavano.

273. Il dodicesimo fatto giustificativo finalmente, riprende la sua origine dalla facoltà, che la legge accorda all'accusato di produrre dei testimonj, che attestino, ch'egli è uomo d'onore, di probità, e d'una condotta irreprensibile (1).

274. Sotto l'antica monarchia, e sotto il regime dell'ordinanza del 1670, i giudici delle corti sovrane non potevano ordinare la prova di alcun fatto giustificativo, nè sentire alcun testimonio per ottenerla che dopo la visita del processo (2). Questa regola era stata introdotta affinchè i giudici dei processi criminali non venissero ritardati nell'istruzione dei fatti giustificativi; ma era facile di avvedersi che essa era ingiusta nel tempo stesso ch'era ridicola.

D'Aguesseau lo aveva ben conosciuto; egli che in un arringo pronunziato nel 1691 ne annoverava gli inconvenienti con tanta chiarezza, ed eloquenza, nel celebre affare del sig. della Pivardiere, e degli uffiziali di Chatillons sur Indre. Trattavasi di sapere fra le altre cose, se il fatto dell'esistenza d'un uomo, che pretende-

(1) Codice penale, art. 321.

(2) Art. 1. tit. 28.

vasi esser stato assassinato, e che era presentato nel corso dell'istruzione del processo sull'assassinio, doveva essere riguardato come un fatto giustificativo, la di cui prova non era ammissibile, che dopo il complemento dell'istruzione, o come un fatto preambolo, che distruggeva il corpo del delitto, e di cui dovevasi ordinare la prova senza aspettare la fine del processo.

» Esaminiamo dunque, esclamava d'Aguesseau avanti il parlamento di Parigi (1), se la voce del popolo è quella della verità, o se questi precoci suffragi, che il pubblico accorda al preteso della Pivardiere, siano condannati da due leggi inviolabili; l'una è la legge generale scritta nell'ordinanza riguardante *i fatti giustificativi*; l'altra è la legge particolare scritta nella vostra decisione, colla quale sembra, che voi abbiate aggiunto all'istruzione una domanda quasi simile a quella, che si fa attualmente.

» Cominciamo dallo stralciare da questa causa tutte le questioni più curiose, che necessarie; non andiamo a cercare la di lei decisione nelle massime di un'altra giurisprudenza. Riconosciamo senza stento, che se una simile controversia fosse stata portata avanti i giudici di Atene o di Roma, se fosse essa stata trattata

(1) Arringo 51. pag. 439.

avanti questi grandi uomini, che sembravano altre volte aver sottomesso tutta la terra piuttosto alla saviezza delle loro leggi, che alla forza delle loro armi; ciò che noi ora esaminiamo come una grande difficoltà, sarebbe paruto indegno dell'attenzione della giustizia; tale è la forza dell'esempio e dell'autorità del costume, che i giudici si sarebbero alzati contro coloro che avessero preteso di chiudere la bocca per un dato tempo alle giuste difese di un accusato, e di non permettergli di produrre la sua prova, se non allorchè quella dell'accusatore fosse stata compiuta.

» L'antichità greca e romana ci offrirebbe delle prove innumerevoli di questa verità, se qui si trattasse di fare una dissertazione erudita, e non di stabilire i solidi fondamenti delle vostre decisioni.

» La famosa orazione che Demostene, accusato da Eschine, compose in sua difesa; questo sublime discorso nel quale sembra che l'eloquenza abbia voluto spiegare tutto l'apparato delle sue forze per dimostrare sin dove essa poteva giungere nella bocca di un mortale, sarebbe sufficiente per provare quanta fosse la dolcezza, l'indulgenza, la facilità delle greche leggi in tuttociò che poteva contribuire alla giustificazione degli accusati; se l'accusatore vi produsse i suoi testimonj, l'accusato vi fece

sentire i suoi, e con un solo e istesso giudizio Demostene provò la sua innocenza, e la calunnia del suo accusatore.

» L'istoria romana, gli scritti dei rettori, e soprattutto le orazioni di Cicerone, presentano ad ogni istante de' simili esempj; e sia che questo grand' oratore accusi dei colpevoli per il bene della repubblica, sia che, secondo le leggi dell' umanità, dell' amicizia, della riconoscenza, la sua voce serve d' asilo a degli infelici, o di riparo a degli innocenti, ovunque sembra che l'accusato abbia lo stesso privilegio; che l'accusa e la difesa camminino d' un passo eguale, e che la prova dell' innocenza si faccia nell' istesso tempo che quella del delitto.

» Se noi potessimo interrogare questi padroni del mondo, questi savj legislatori, le di cui leggi regnano sovente fra noi, per la sola forza della ragione, senza che l'autorità ce lo ingiunga; se ci fosse permesso di loro domandare le ragioni e i motivi di quest' uso, ci risponderebbero primieramente, che la legge che presume sempre l' innocenza, e che teme di scoprire il delitto, non deve permettere che l'accusatore possa tutto, nel tempo che l'accusato non può nulla; e che la voce del primo si faccia sentire allorchè il secondo è obbligato di osservare un tristo e rigoroso silenzio; che se la bilancia della giustizia non deve pendere

piuttosto dalla parte dell'accusato che da quella dell'accusatore, essa deve almeno essere eguale fra l'una e l'altra, e che il minore privilegio che deve sperare un accusato, che può essere innocente, è l'indifferenza, e, se si osa di così esprimersi, l'equilibrio della giustizia; ci direbbero secondariamente, che per meglio giudicare della verità, bisogna riguardare con un istesso colpo d'occhio, e nello stesso punto di vista, l'accusa e la difesa: riunire tutte le circostanze, ammassare i differenti fatti, non divider punto ciò che è indivisibile, per timore che volendo giudicare in un tempo del delitto, e nell'altro dell'innocenza, non si possa sanamente giudicare nè dell'uno nè dell'altro; e che le prove dell'accusato possono perire nel tempo che si occupa unicamente ad esaminare quelle dell'accusatore, e che quando l'accusato avesse la sorte di conservare la sua prova in tutta la sua integrità, egli è sempre a temersi, che una prima impressione troppo viva e troppo profonda non chiuda la mente dei giudici al lume della verità, e che la lentezza del contro-veleno non lo renda persino assolutamente inutile. »

275. Questi principj, che respirano nel tempo stesso l'umanità e la giustizia, non furono però applicati in questo importante affare, e l'oratore si dovette limitare a deplorare la se-

verità di una legge così contraria agli accusati.

276. Sotto il regime della legge dei 16 settembre 1791, e del Codice dei 3 brumale anno 4, l'abuso, del quale abbiamo sviluppate tutte le conseguenze, più non esisteva in questo senso, che non esisteva realmente alcuna accusa prima della dichiarazione del giurì, al quale una tal questione doveva essere sottoposta.

A dir vero, nella prima istruzione il direttore del giurì formava il processo sì ad offesa che a difesa; ed allorchè i giurati dovevano deliberare sul punto di sapere, se eravi luogo o no all'accusa, era a portata di valutare nel tempo stesso le circostanze del delitto, che provavano la colpabilità, e le circostanze che provavano l'innocenza.

Il prevenuto non aveva alcuna veste di proporre dei fatti giustificativi nel tempo che rimaneva avanti il giurì; ma dal momento che era egli stato dichiarato in istato d'accusa, cangiava allora la sua situazione; accusato aveva egli il diritto di preparare la sua difesa, e far comparire i suoi testimonj avanti i suoi giudici, nel tempo stesso che i dibattimenti si aprivano, per sentire i testimonj prodotti dall'accusatore.

277. Devesi di fatti considerare, che il direttore del giurì non era che un giudice istruttore; ma bisogna ben guardarsi dal credere, che

il suo ministero consistesse a ricercare ostinatamente dei colpevoli, ad oscurare i lampi della verità, che deponevano per l'innocenza compromessa, o sospetta; la legge non gli proibiva di ricevere le dichiarazioni, che potevano essere a difesa del prevenuto; ma egli sorpassava la linea ch'essa gli aveva indicata, andava al di là delle sue attribuzioni, allorchè sotto l'uno o l'altro rapporto ricercava il convincimento.

278. Il nuovo Legislatore ha conservate, ed ha d'assai migliorate queste disposizioni. L'individuo, che si troverà ancora fra le mani del giudice istruttore, si riterrà per *incolpato*; ma non verrà indicato sotto il nome *d' accusato*, che a datare dal momento, in cui la corte imperiale avrà dichiarato ch'egli trovasi in istato d' accusa.

Tuttavia l' *incolpato* stesso goderà della più estesa latitudine per far conoscere la sua innocenza; il legislatore l'autorizza a somministrare quelle memorie, che crederà opportune avanti la sezione della corte imperiale, che deve ordinare ch'egli trovasi in istato d' accusa (1).

Così la legge non è più in opposizione colla natura delle cose; così un cittadino non sarà più condannato al silenzio mentre che la

(1) Codice di procedura criminale, art. 217.

voce dell' odio , della calunnia , o della vendetta farà ciondolare sulla sua testa la spada formidabile della giustizia.

TITOLO VI.

Della certezza in materia di delitti.

279. Dicesi certezza una qualità di giudizio , che importa l'adesione forte e invincibile del nostro spirito alla proposizione che asseriamo (1). Questo vocabolo si applica qualche volta alla verità , od alla proposizione stessa , alla quale lo spirito aderisce.

280. In generale , si combina nel riconoscere tre specie di certezza.

La certezza metafisica ;

La certezza fisica ,

E la certezza morale.

281. La prima è quella che emana dall'evidenza metafisica ; tale è la seguente proposizione di geometria :

I tre angoli d'un triangolo sono eguali a due angoli retti.

E di fatto , che metafisicamente questa proposizione è esatta , e che per conseguenza è ottenuta la certezza metafisica.

(1) D' Alembert.

282. La seconda è quella, che risulta dall'evidenza fisica; tale è quella che noi abbiamo allorchè tenendo del fuoco nella mano, vedendolo, e provando il dolore della scottatura, noi ci avvediamo, che è impossibile, che la nostra mano non sia bruciata dal fuoco, sebbene assolutamente, e rigorosamente parlando ciò potrebbe anche non essere.

283. La terza è quella, che è fondata sull'evidenza morale; tale è quella, che si ha d'un fatto, che molte persone attestano (1).

284. Non è qui inutile d'osservare, che di queste tre specie di certezza non ve n'ha forse alcuna che sia assolutamente infallibile.

Noi non avremo però a provare questa proposizione, poichè la certezza metafisica non facendo parte del nostro soggetto, non avremo noi a parlare che della certezza morale, la sola che sia ammessa nelle corti criminali.

285. La *certezza morale* si misura sempre nello spirito di ciascun uomo sulla estensione della sua *certezza fisica*. Se per esempio io presto fede a ciò che varie persone mi assicurano aver visto ed inteso, si è perchè io ho sovente verificato co' miei propri sensi, che molte testimonianze unanimi erano vere.

(1) Vedasi su questa materia Condillac, arte di ragionare, lib. 1.

Perchè, come giudiziosamente osserva un profondo scrittore, se presto fede all'affermativa di molti testimonj, perchè è massima di riguardare come la verità la dichiarazione di un certo numero di testimonj; non è più ai testimonj ch'io presto fede, ma alla massima, o piuttosto io presto fede a colui che me l'ha insegnata.

Progrediamo: se un uomo mi dice nel mese di gennajo ch'egli ha veduto del ghiaccio, io gli credo senza difficoltà, perchè io ho mille volte veduto del ghiaccio in gennajo. Ma se mille testimonj attestassero ad un siamese, o ad un negro del Senegal, che hanno veduto indurita l'acqua come una pietra, essi non crederanno ai mille testimonj, ed è facile a conoscere la ragione; giammai hanno essi avuto alcuna certezza fisica d'un simil fatto.

Bisogna dunque conchiudere, che ogni certezza morale si misura nello spirito che la riceve sull'estensione della sua propria esperienza.

286. La misura della certezza fisica non è per ciascun uomo che l'aggregato delle sue proprie esperienze; è dunque evidente che i gradi di certezza fisica variano nell'uomo stesso da un uomo a un altr'uomo, d'un uomo a una corporazione, da una corporazione a una nazione, da una nazione ad un'altra nazione.

287. Un uomo non ha punto a vent'anni

l'esperienza di quaranta; egli crederà dunque a vent'anni ciò che non crederà a quaranta; esso negherà in un'età ciò che ammetterà nell'altra; e la differenza di misura nella certezza fisica cangerà quella della certezza morale.

Questa differenza sensibile nello stesso individuo si dà maggiormente a divedere da un uomo ad un altr' uomo. Un cortigiano e un solitario, il saggio e l'ignorante non avranno punto la stessa misura di certezza morale; abbisogneranno loro delle combinazioni di testimonianze così differenti quanto diversifica la loro rispettiva esperienza.

Ciò non è meno evidente da una ad un'altra nazione. Presso un popolo rozzo, un chimico celebre, un uomo conoscitor di segreti, tramuterebbe tutta la natura in miracoli; esso non mostrerebbe che gli effetti, ed occulterebbe le cause, e dopo avere troncata la misura della loro certezza fisica, falsificherebbe agevolmente quella della certezza morale.

Un popolo istruito, e che avesse una certezza fisica sui fenomeni della natura, direbbe in questo caso: noi crediamo gli effetti, che ci si mostrano; ma non crediamo nulla per rapporto alle cause che ci si occultano.

Così, quand'un uomo dice a venti anni, io sono certo, egli non dice punto la stessa cosa, che a quaranta; quando due uomini lo

dicono, essi non dicono punto la stessa cosa; finalmente ciò che sembrerà certo a due nazioni è inegualmente misurato da esse.

La certezza morale non è dunque punto una misura fissa ed assoluta; essa è sempre relativa; e come l'abate di s. Pierre diceva: *questo è buono per me quanto al presente*, dovrebbero dire: *questo è certo per me, questo è certo per il tal uomo, questo è certo per il tal corpo, questo è certo per il tal popolo*; e sarebbe prudenza ancora d'aggiugnere a questa proposizione queste parole, *quanto al presente*.

288. Posti questi principj, esclamava con ragione l'avvocato generale Servaut, quale è la certezza morale, sulla quale si può condannare un cittadino ad una pena fisicamente certa.

» È forse sulla certezza tale ch'essa si formi nella mente di un sol uomo? no, senza dubbio, di due, di tre, di venti, di mille, e non più; ed io oso asserire arditamente, che per condannare un uomo è necessaria una certezza morale, tal che possa persuadere la società stessa, della quale è membro. Io sostengo, che nel contratto originario niun uomo avrebbe la imprudenza di affidare la sua vita al giudizio di un sol uomo, nè al giudizio di più, fosser ben anche mille, *se dapprima egli non conosce punto.*

» A chi dunque può egli affidare la sua sorte, il suo onore, la sua vita? Al giudizio di tutti, alla certezza che tutti avranno che esso è colpevole, perchè tutti sono interessati ad assolverlo se non ha nuocciuto, ed a perderlo se ha nuocciuto. «

289. Il celebre oratore, del quale abbiám riportato la dottrina, nel momento, in cui scriveva, invoca coi suoi voti nella sua patria la processura per giurati, quella stessa, che la Francia oggidì deve alla saviezza del suo legislatore. Egli aveva riconosciuto, che il solo mezzo di rappresentare agli occhi dell'accusato la società tutt' intiera, era di scegliere fra i suoi *pari* un piccol numero di uomini, che fossero tutti interessati alla sua salute, e tanto più se era possibile del corpo intiero della società.

Ma ritorniamo alla certezza.

290. L'oggetto della prova in materia criminale è nel tempo stesso di comprovare l'esistenza d'un fatto, e di conoscerne l'autore.

Un fatto è sempre vero, o falso in se stesso, i dubbj, che possono formarsi sulla sua esistenza non sono, che nello spirito di quello, che vuole assicurarsene.

Per far scomparire questi dubbj, esistono due mezzi, cioè: la nostra propria testimonianza, o la testimonianza altrui.

Il primo mezzo è senza dubbio il più bre-

te, ed il più sicuro per arrivare alla certezza.

Perchè ogni uomo, come osserva un giureconsulto filosofo, che gode de'suoi cinque sensi, che è stato a portata di riconoscere la causa, i progressi, in una parola, tutto lo sviluppo d'un fatto è moralmente sicuro di non ingannarsi nel giudizio, che proferisce.

Il secondo mezzo di ottenere la certezza con testimonianze estranee è molto più incerto, e soggetto ad errore perchè bisogna allora non solo assicurarsi della certezza d'un fatto, ma ancora di quello della prova. Questo secondo mezzo è però il solo che possa essere in uso in materia criminale, perchè non avviene giammai che il delitto sia commesso sotto gli occhi di coloro, che devono giudicare il colpevole.

291. Per ottenere la certezza con questo mezzo, bisogna che la molteplicità delle presunzioni, il loro insieme, suppliscano alla debolezza della prova; e diffatti la loro unione, la loro correlazione che fa tutta la loro forza; in modo che le stesse presunzioni, che riunite obbligano la mente a prestare il proprio consenso, considerate isolate non fanno più sopra di essa che una leggera impressione.

» Così due testimonj dicono di aver veduto commettere un assassinio a Tizio; essi l'affermano con giuramento; ecco senza dubbio, una presunzione assai grave; tuttavia siccome io non

so se questi testimonj s'ingannino, o vogliano ingannarmi, il mio spirito rimane ancora insospeso; io rintraccio allora nella condotta di Tizio, nelle circostanze stesse del fatto se non vi sia nulla che contraddica alla deposizione dei testimonj; se io trovo, che tutto combina con essa, la probabilità cresce di molto, e l'avvicina alla certezza.

292. Secondo questi salutari principj l'imperatore Adriano scriveva a Valerio Vero. Non si può precisamente decidere, diceva egli a questo magistrato, quali specie di prove sono sufficienti, e come ciascuna cosa debba essere provata sebbene non sia necessario di addurre in prova dei pubblici documenti; soventi però questi atti vi sono adoperati.

In altre occasioni un fatto è provato dal numero dei testimonj; alcune volte la dignità de' testimonj dà loro maggior autorità; altre volte se ne deduce la prova da un fatto pubblico, ed unanime. Tutto ciò che io posso rispondervi in poche parole, si è che il giudice non deve limitarsi ad una sola specie di prova ma che voi dovete secondo la vostra prudenza esaminare ciò, che per parte vostra merita un'intera fede, e ciò che non è bastantemente provato.

Quæ argumenta ad quem modum probandæ cuique rei sufficient, nullo certo modo

satis definiri potest. Sicut non semper, ita saepe, sine publicis monumentis cujusque rei veritas deprehenditur. Alias numerus testium, alias veluti consentiens fama confirmat rei de qua quæritur fides. Hoc ergo solum tibi rescribere possum summatim, non utique ad unam probationis speciem, cognitionem statim alligari debere: sed ex sententia animi tui te aestimare oportere quid aut credas, aut parum probatum tibi opinaris, ff. leg. 3. §. 2. de testibus.

293. Varj giureconsulti fra quali *Claro*, il *Farinaccio*, il *Dhamoder*, *Jousse*, e qualche altro, hanno rintracciata l'arte di valutare le prove; essi hanno fissato dei principj: ma possono eglino esistere dei principj generali in una materia, nella quale non riscontrasi nè genere, nè specie, nè classe, in cui ogni fatto è isolato, e non ha alcun rapporto con altro fatto, e nella quale le circostanze cangiano quasi ad ogni momento di valore, e di grado?

294. Dio non voglia, che noi seguiamo un esempio cotanto funesto; lungi di dare dei metodi per valutare le prove, noi ci limiteremo a ripetere con un celebre scrittore, che la fiaccola della ragione, il calcolo del moralista, e la voce dell'umanità, sono le sole guide che il giudice deve seguire per determinare nel suo animo un pieno convincimento.

Noi seguiremo finalmente l'esempio salutare del legislatore, che non dice punto ai giurati, *voi riterrete per vero qualunque fatto attestato da un tale, o tal altro numero di testimoni* (1), ma che si riporta assolutamente alla coscienza loro.

295. La materia, della quale ci occupiamo è talmente importante, che la migliore teoria, che noi possiamo offrire ai nostri lettori sarà senza dubbio quella, che risulterà dagli esempi. Che alla nostra voce ricompariscono dunque fra noi quei giudici, che pronunziarono sulla sorte dei Calas, dei Langlande, dei Montbailly, che vengano ancora a risiedere nel tempio della giustizia, e ci insegnino quante lagrime, e rimorsi costò loro una precipitazione funesta! Eh! quali lagrime sono mai quelle che il pentimento fa scorrere!

296. Calas il miglior cittadino, il più tenero padre, venne accusato di aver ucciso suo figlio; un popolaccio accecato si arma contro di lui, e sebbene fosse pressochè certo, che la morte del figlio dell'accusato fosse stato l'effetto d'uno strozzamento volontario, questo padre sventurato coperto di obbrobrio terminò i suoi giorni sul patibolo.

(1) Cod. d'Istruz. Crim. art. 342.

297. Langlande l' uomo il più virtuoso venne accusato di furto da Montgomery; e sebbene tutto annunciasse la di lui innocenza, sebbene tutto si riunisce a provocare la di lui assoluzione, morì della morte dei colpevoli.

298. Montbailly, il figlio il più rispettoso nel momento in cui piangeva sulla tomba d'una madre diletta, si vidde tutto a un tratto accusato di morte; vien gettato nelle carceri; un medico procede all' esame del cadavere; il suo rapporto contiene delle espressioni equivoche, che fanno dubitare una morte violenta; vi erano stati precedentemente alcuni contrasti fra l'accusato, e sua madre; questa fu una scoperta importante pei giudici, e l'infelice Montbailly morì della morte dei parricida.

299. Un privato assalito a mezza notte in una strada maestra, colpito da un colpo di fucile, dichiara morendo, ch'egli crede che il suo assassino sia stato un uomo, ch'egli indicò perchè eragli paruto di riconoscere la voce di quest'uomo che gli aveva domandato chi egli era per assicurare il suo colpo. Dietro questa dichiarazione, il privato venne arrestato. Una giovine sentita come testimonio, dichiara aver intesa la stessa voce; dietro questa deposizione si condanna l'accusato a morte; vien strascinato al supplizio; sul palco egli protesta nuova-

mente la di lui innocenza, e muore tranquillamente (1).

» Si crederebbe, esclama a questo passo
» l'autore della teoria delle leggi criminali,

(1) Possiamo citare ancora lo sventurato e recente affare di Pietro Fourrey.

Questo povero giornaliero, sposo e padre d'una numerosa famiglia era stato condannato a morte come convinto d'un assassinio dietro testimonianza di due persone, che dissero averlo riconosciuto allo splendore del polverino del fucile, che aveva servito all'esecuzione del delitto.

Un ministro della religione di Gesù Cristo, il sig. Balleroy convinto dell'innocenza di Pietro Fourrey determinò quest'infelice a ricorrere contro la sentenza che lo condannava alla morte. Una somma considerevole era necessaria per far ammettere il ricorso, e per la difesa del condannato. Il sig. di Balleroy non potendo da se stesso fare le spese opportune, ricorse all'umanità del sig. Caille, avvocato presso la corte di cassazione. Questo degno giureconsulto s'incaricò gratuitamente della cura di promuovere il ricorso, e di difendere Pietro Fourrey. Alcune esperienze vennero ordinate, ed il sig. Lefebure Gineau non tardò guari a provare l'impossibilità di riconoscere un uomo allo splendore della polvere posta sul focone di un arma da fuoco, e per conseguenza a dimostrare la falsità della testimonianza.

Pietro Fourrey venne dichiarato innocente, assolto dall'accusa, e restituito alla famiglia.

Felice quell'avvocato, che può per tal guisa consacrare ogni istante della sua vita a far del bene agli uomini.

» che il relatore ritornando in trionfo da que-
 » sta spedizione, si rallegrava d' avere condan-
 » nato questo infelice a morte ! Egli intitolava
 » prova completa la riunione di due fatti che
 » non avevano nemmeno la falsa apparenza di
 » indizj ; perchè primieramente , potevasi ri-
 » guardare come una prova la dichiarazione di
 » un moribondo ? Questo sfortunato , in mezzo
 » all' ombra della notte , in preda allo spavento
 » che doveva causargli la domanda terribile che
 » un incognito gli faceva , era abbastanza pa-
 » drone de' suoi organi per riconoscere sicura-
 » mente la voce di colui , che lo interrogava ?
 » Il suo spirito non era preoccupato contro co-
 » lui del quale sospettava ? Finalmente l' assas-
 » sino non poteva egli contraffar la sua voce ?
 » Supponendo , che queste presunzioni doves-
 » sero essere valutate per qualche cosa , non
 » dovevano esse nella bilancia , essere superate
 » dalla prova morale , che presentava la ferma
 » condotta dell' accusato , che aveva tutti i ca-
 » ratteri dell' innocenza ? «

300. Nel corso della notte una donna è mal-
 trattata da suo marito ; essa grida all' omicida ,
 all' assassino , ed i suoi lamenti sono sentiti dal
 vicinato ; il turbamento e l' agitazione del ma-
 rito , del sangue sparso , il forno che fuma an-
 cora , la donna che invano ricercasi ; quali in-
 dizj ! Ciò non è tutto ancora ; il marito sotto-

posto alla tortura confessa d'aver fatto morire la moglie. L'infelice stava per essere condotto al patibolo, allorchè sua moglie si presenta; essa era scomparsa col suo amante (1).

301. Giovanni Prouste domiciliato a Parigi nella casa d'un fornajo, è trovato assassinato. Il fornajo sopra una moltitudine d'indizj è riputato l'autore della sua morte; egli muore vittima dell'errore de' suoi giudici, e poco tempo dopo i veri assassini vengono presi, e confessano il loro delitto.

302. Un uomo, che aveva progettato di distorsi dal suo inimico va cercare segretamente in casa del curato del suo villaggio, la sua veste ed il suo collare. Così travestito, corre ad eseguire l'assassinio, rimette tosto l'abito sacerdotale al luogo ove l'ha preso, e denuncia l'ecclesiastico, assicurando che l'ha visto commettere il delitto. Si procede a una visita; la veste ritrovasi insanguinata, ed il curato è condannato.

303. Claudio Debeaux abitava nel villaggio de la Batie Rolland nel Delfinato; venne accusato d'aver ucciso suo zio, giudicato dal parlamento di Grenoble, condannato ad avere vive le ossa rotte con sentenza di sei maggio 1746

(1) Charonda lib. 9. n. 1.

ed arruotato all'indomani, sebbene non avesse cessato di protestare che non era punto colpevole.

Giambatista Sibourg mandato a morte dalla commissione di Valenza li 27 febbrajo 1770 si confessò a' piedi del patibolo autore dell'assassinio, che aveva fatto perire Debeaux sulla ruota. La sentenza fu allora cassata, l'affare rimesso al parlamento di Tolosa, venne riconosciuta l'innocenza di Debeaux. Il re accordò una gratificazione di 1500 lire alla vedova sfortunata di quest'infelice.

404. Linguet riferisce nei suoi annali un errore giudiziario, che per la sua importanza, e singolarità di fatti merita senza dubbio di essere esposto.

Ad Arras nell'anno 1773 un giovane avvocato nominato Derugy era destinato a sposare la figlia maggiore della sig. Ferco; la minore gli sembrò più amabile, esso la preferì. Questa scelta, ch'egli non si credette obbligato di dissimulare, ne rese l'oggetto odioso alla sorella maggiore posposta a sua madre, che ciecamente l'amava, e ad un fratello maggiore.

La giovine Ferco venne oppressa da cattivi trattamenti; i vicini furono più d'una volta obbligati ad accorrere alle sue grida; e di ritirarla insanguinata dalle mani de' suoi tre nemici, che sembravano procurare la di lei esistenza unicamente per renderla infelice.

Essa prese il partito di sottrarsi dalla casa materna; si ritirò presso degli stranieri, che l'accolsero; si trattò per ottenere da sua madre che si prestasse a lasciarla entrare in un convento; non fu possibile di riuscirvi.

In quest'imbarazzo era difficile che il suo amante, la di cui professione era di dare dei consigli, non fosse consultato. Egli insistè per un ritorno in casa; si ritenne nella famiglia come l'autore della separazione. I due fratelli lo assalirono una sera con due loro amici, e qualunque fosse l'arma, che essi adoperarono, lo lasciarono come morto sul suolo.

» Esso non lo era punto; promosse la sua querela. Dopo una processura autentica, i suoi assassini vennero condannati ad una riprensione dal consiglio provinciale di Arras.

» Per ritardare le processure del giureconsulto, essi avevano promossa contro di lui una querela di ratto; era una recriminazione evidente: i giudici non ne fecero allora alcun caso; ma essa diede ai due giovani maggior occasione, ed anche maggior diritto di vedersi. Bisognava unirsi per difendersi; comunicandosi reciprocamente le loro inquietudini, i loro timori, era difficile di non parlar del motivo che li cagionava, e che l'amore che causava tanti mali non pensasse a raddolcirli. Dopo alcune conferenze la giovane perseguitata si trovò incinta.

» Era questi un accrescimento di mali , piuttosto che un delitto ; con parenti umani questa debolezza sarebbe stata l'epoca della riconciliazione. Derugy previde che quelli della sua amante non sarebbero che vieppiù irreconciliabili ; gli diede il consiglio di mettere al sicuro la di lei persona divenuta più preziosa all'umanità , più cara all'amore.

» Ma siccome era la sicurezza e non il disordine che ella cercava , presentò un'istanza per essere autorizzata dal giudice ad entrare in una casa religiosa. Non gli venne risposto che con un ordine di cacciarla in una casa di forza ; essa non credette di aderirvi.

» Frattanto giunse il termine fatale in cui essa andava ad esser madre. Essa aveva prevenuta una levatrice d'Arras, che aveale promesso un asilo , e dei soccorsi. La sua famiglia lo seppe : si impegnò la levatrice a non trovarsi in casa all'ora convenuta.

» Erano le dieci ore della sera. Che si dipinga la situazione di una giovane in questo stato , in questo momento solo , senza amici , senza risorse ; essa non aveva più madre ; ma il suo amante ne aveva una colla quale però non coabitava , ciò che è a rimarcarsi , in casa della quale non si vedevano , ciò che non è meno essenziale. In questa terribile necessità non s'immaginò altro rifugio per suo figlio ; essa strascinasi alla casa della sig. Derugy.

» Questa prudente, circospetta, ricusa sulle prime di riceverla; la disperazione turba allora la ragione della sfortunata, essa protesta ad alta voce che va a precipitarsi in un pozzo pubblico aperto pochi passi discosto, ed anzi vi si incammina. L'umanità, la voce del sangue si fecero sentire nel cuore dell'avola; essa corre, essa arriva al momento in cui un dolore scusabile stava per consumare un doppio delitto; riconduce, o piuttosto trasporta nella sua casa questa vittima deplorabile del dispotismo, e dell'amore, e vi riceve un deposito, al quale degli estranei stessi non avrebbero potuto senza barbarie ricusare le loro cure; ma per conciliare la prudenza colla commiserazione, ed il dovere, al termine di ventiquattro ore, essa obbliga la puerpera a trasportarsi altrove.

» La gravidanza era stata conosciuta, il parto non venne ignorato; la famiglia riprese le sue processure contro il preteso rapitore.

» Si ottengono dei decreti di arresto; non si dubita, che Derugy non procurasse di apportare de' sollievi alla sua amante; si sta in agguato, si arresta, e vien tradotto alle prigioni; si procede col maggior strepito, e ben tosto si rinchiude legalmente la giovine in una casa di forza; si condanna il giovine avvocato alla forca, e la madre, questa donna compassionevole, ma riservata, che non aveva dato alla natura,

che ciò, ch'essa non le avrebbe potuto recusare senza delitto, che non aveva fatto che salvare il suo nipotino dal pericolo di perire prima della sua nascita, ad essere appiccata, e strangolata.

» Questa sentenza era soggetta ad appello; esso venne interposto avanti il consiglio provinciale d'Arras. I giudici superiori mitigarono la sentenza, ma questa modificazione stessa era un rigore spaventevole; era meno un omaggio reso alla giustizia; che una prova del genio animava il tribunale a non lasciarsi sfuggire alcuna occasione di decidere irrevocabilmente della sorte di un uomo. Derugy e sua madre non vennero appiccati, ma l'uno venne condannato al bando per nove anni, l'altro alle galere in vita e preventivamente marcato con un ferro rovente.

» Derugy bollato; venne strascinato a Parigi per essere attaccato alla catena, e condotto alle galere. La sua causa aveva fatto dello strepito; esso trovò dei protettori. Il sig. Godineau di Villechesnay, avvocato del consiglio, ebbe la generosità di offrirgli i suoi servigi gratuitamente. Lo stato di quest'infelice di cui l'eccesso del dolore, aveva alienato lo spirito, quello di sua madre, ridotta a vivere di elemosine infiammarono il di lui zelo; presentò in loro nome un'istanza che venne secondata; si ordinò la revisione; ma per una fatalità inconcepibile,

fu avanti gli stessi giudici che il processo venne rimesso per la revisione.

» I protettori di Derugy spaventati dall'idea, che era al consiglio provinciale d'Arras, che il principe dava il diritto di pronunziare sul punto di sapere se il consiglio provinciale d'Arras aveva bene, o mal giudicato, non osarono far eseguire la decisione che ordinava la revisione. Egli stesso, in mezzo al disordine della sua mente, conservò abbastanza di spirito per avvedersi del suo pericolo, e ripete ad alta voce che preferiva le galere all'orrore di ritornare avanti i giudici che l'avevano condannato.

305. Noi finiremo le citazioni, che dobbiamo fare sugli innumerevoli errori sfuggiti ai tribunali coll'infelice affare di Giuseppe Lesurgues, che è avvenuto a' dì nostri, e per così dire sotto i nostri occhi.

Noi ne desumeremo i dettagli da una istanza a sua maestà imperiale, e da una relazione sulla moralità di Giuseppe Lesurgues, redatte l'una e l'altra da un avvocato presso il consiglio, i di cui talenti, e virtù gli hanno conciliata la pubblica stima.

Questo giureconsulto è il sig. Caille degno di marciare sulle tracce del sig. Godineau di Villechesnay, del quale noi abbiamo già fatto conoscere la generosa condotta.

Sei colpevoli si unirono nel complotto, ed

esecuzione dell' assassinio del corriere di Lione, gli 8 fiorile anno IV, e sette teste furono abbattute dalla manaja dei carnefici.

Giuseppe Lesurgues, buon figlio, buon padre, buon marito, vittima infelice d'una funesta rassomiglianza con Gian-Guglielmo Dubosq, innocente, venne strascinato alle carceri, e tradotto avanti la corte criminale di Parigi. Là vidde egli aprirsi il dibattimento colla maggior calma, e rassegnazione; sentì la deposizione dei testimonj che l'accusavano di un'azione, che ad esso lui era estranea. Vidde la donna Alfroy di Montgeran, affermare con tutta la forza, che può nascere dal sentimento d'una coscienza pura, che desso Giuseppe Lesurgues erasi reso colpevole dell' assassinio, che gli veniva imputato.

Conscio della sua innocenza, Lesurgues in mezzo de' suoi giudici, in presenza dei giurati che dovevano pronunziare sulla sua sorte, fece intendere la voce della verità. Ma fu in vano, tutte le apparenze del delitto lo circondavano, tutto concorreva a darlo in preda alla morte.

I dibattimenti si terminarono, ed i giurati avendo acquistato un pieno convincimento, condussero involontariamente al supplizio un innocente in mezzo a quattro colpevoli.

Giuseppe Lesurgues, dopo aver sentita la sua sentenza scrisse di suo proprio pugno alla sua sposa infelice.

» Mia buona amica, quando tu leggerai questa lettera io non esisterò più; un ferro crudele avrà troncato il filo de' miei giorni, che tutti a te si dovevano, e che io t'aveva consacrati con tanto piacere; ma tale è il destino che non si può in alcun caso sfuggire, io doveva essere assassinato giuridicamente. Ah! io ho seguita la mia sorte con costanza, ed un coraggio degno d'un uomo quale son io. Posso io sperare che tu ti comporterai egualmente? molti motivi s'impegnano a farlo. La tua vita non è punto tua; tu la devi tutta intera ai tuoi figli, ed al tuo sposo, se ti fu caro; questo è il solo voto che io possa fare.

» Io ti do un eterno addio; ritieni che il mio ultimo sospiro sarà per te, e per i miei figli infelici.

Giuseppe Lesurgues.

» Alla... vedova Lesurgues, contrada Montmartre n. 205, a Paris. «

Nel momento in cui sortiva dalla Conciergerie, esso scrisse col mezzo dei giornali a Dubosq, il di cui nome era stato rivelato da Couriol.

» Voi, invece del quale io vado a morte, dice egli in questa lettera, contentatevi del sacrificio della mia vita. Se mai voi foste tratto in giudizio, sovvenitevi dei miei tre figli coperti d'obbrobio, della loro madre disperata,

e non prolungate tante sfortune prodotte dalla più funesta rassomiglianza. «

G. Lesurgues.

Così lo sfortunato Lesurgues venne tradotto al patibolo sul carro fatale, nel quale era assiso vicino a Couriof, che non cessava di gridare: *Io sono colpevole, e Lesurgues è innocente.*

Quattro mesi dopo i veri assassini vennero scoperti; e Guglielmo Dubosq venne condannato dalla corte criminale di Versailles sulle stesse prove con cui lo era stato Giuseppe Lesurgues.

Fu allora che l'innocenza venne riconosciuta; fu allora, che si suscitarono i reclami della vedova Alfroy di Montgerau; fu allora che i cittadini onesti, che avevano composto il giuri del giudizio sul fatto, furono convinti dell'errore involontario che avevano commesso. Uno dei rispettabili padri di famiglia che furono chiamati per pronunziare sulla sorte di Dubosq non può rammentarsi senza fremere le circostanze di questo terribile avvenimento, che privò Lesurgues della vita; egli stesso ha espresso, e non ha guari colla voce del dolore, lo esprimeva alla nostra presenza, che annovi dei casi, in cui tutto può divenire incertezza nella deposizione dei testimonj, e che in conseguenza per condannare un individuo alla pe-

na di morte, vi abbisognerebbero delle prove più chiare della luce del giorno.

Giudici, cui il Principe affida il diritto di giudicare i vostri simili, leggete il giudizioso Montaigne, penetratevi soprattutto di quel passo poco conosciuto, che voi non percorrerete giammai senza essere commossi.

» Quanti, scoperti poscia innocenti, non abbiamo noi veduto puniti, dico io, senza colpa dei giudici, e quanti ve ne saranno, che noi non abbiamo scoperto! Ciò è avvenuto ai miei giorni; alcuni uomini sono condannati alla morte per un omicidio occulto, se non eseguito almeno conchiuso e stabilito. In questo intervallo i giudici sono avvertiti dagli uffiziali di una corte subalterna vicina, che essi tengono alcuni prigionieri, i quali direttamente confessano quest'omicidio, e portano su questo fatto delle prove indubitate. Si delibera però se debbesi interrompere, e differire l'esecuzione della sentenza pronunciata contro i primi. Si considera la novità dell'esempio, e la sua conseguenza per sospendere la sentenza, che la condanna è giuridicamente pronunciata, i giudici privati del pentimento come i poveri diavoli sono consacrati alle formole della giustizia. (1) «

(1) Saggio di Montaigne, lib. 3. cap. 18.

CAPO PRIMO

Delle probabilità.

306. Voltaire , che ha avuta la pretesa di scrivere su tutte le materie , ha pubblicato un saggio sulle probabilità in punto di giustizia ; siccome egli contiene un gran numero di principj nel tempo stesso saggi e profondi , il di lui lavoro diverrà in certa guisa la base della nostra dottrina sulle probabilità.

307. Quasi tutta la vita umana cammina sopra delle probabilità.

Tutto ciò che non è sottoposto alla vista , o riconosciuto per vero dalle parti evidentemente interessate a negarlo , non è al più che probabile.

Non si sa perchè l'autore dell' articolo *probabilità* , nel dizionario Enciclopedico ammetta una quasi certezza ; perchè sembra che non esista una quasi certezza come non esiste una quasi verità. Una cosa è vera o falsa , non esiste via di mezzo ; voi siete certo , o incerto. L'incertezza essendo il retaggio dell' uomo voi vi determinerete assai raramente se vi aspettate una dimostrazione.

Tuttavia bisogna prendere un partito , e non bisogna prenderlo all' azzardo. E dunque

necessario alla nostra cieca, e debole natura, sempre soggetta all' errore, di studiare le probabilità con quella cura colla quale noi studiamo l'aritmetica, e la geometria.

308. Lo studio delle probabilità è principalmente la scienza dei giudici, scienza così rispettabile, quanto la loro autorità stessa, poichè è il fondamento delle loro decisioni.

309. Un giudice deve passar la sua vita a bilanciare delle probabilità le une colle altre, a calcolarle, a valutarne la forza.

310. In civile, tuttociò che non è sottoposto a una legge chiaramente enunciata, è sottoposto al calcolo delle probabilità. In criminale tuttociò che non è provato evidentemente, vi è parimenti sottoposto, ma con una differenza essenziale. Qual è questa differenza? quella della vita e della morte; quella dell' onore di tutta una famiglia, e del suo obbrobrio.

Se si tratta di spiegare un testamento equivoco, una clausola ambigua d' un contratto di matrimonio, di interpretare una legge oscura sulle successioni, sul commercio, bisogna assolutamente, che voi decidiate, ed allora la maggiore probabilità vi determina; non trattasi in allora che dell' interesse pecuniario.

Ma non avviene lo stesso quando trattasi di toglier la vita, e l' onore ad un cittadino, allora la maggiore probabilità non basta. Per-

chè? perchè se un campo è contestato fra due parti, s'egli è evidentemente necessario per il ben pubblico, e per la giustizia particolare che l'una delle due parti posseda il campo, non è possibile che esso non appartenga ad alcuno; ma quando un uomo è accusato d'un delitto, non è evidentemente necessario ch'esso venga consegnato al carnicie sulla maggiore probabilità; è possibilissimo ch'egli viva senza turbare l'armonia dello stato; può essere che venti apparenze contro di lui siano bilanciate da una sola in suo favore; è questo il caso, ed il solo caso della dottrina del *probabilismo*.

311. Se nella famosa, e triste sentenza contro Langlade e la di lui sposa infelice si fossero bilanciate probabilità contro probabilità, indizio contro indizio, un galantuomo innocente non sarebbe morto nelle galere dopo avere due volte subita la tortura.

312. I giudici di Tolosa, che condannarono Calas al più orribile supplizio, dovevano avere certamente moltissime presunzioni della di lui innocenza.

313. Il fatale errore di Arras grida ancora vendetta. Il consiglio d'Artois nel 1770 condanna un giovine stimabilissimo nominato Montbailly a morire sulla ruota, e sua moglie dalla quale era teneramente amato ad essere abbruciata. L'infelice Montbailly venne arruotato; e

la di lui moglie infelice il di cui supplizio non era stato differito, che a motivo della di lei gravidanza, non ha evitato la di lei sorte funesta se non perchè nell'intervallo che è trascorso, il capo illuminato della giustizia fece rivedere il di lei processo da un nuovo consiglio e che con voce unanime la di lei innocenza e quella del suo sposo vi fu proclamata. Tutto in quest'iniquo processo sembrava concorrere per dimostrare l'innocenza degli accusati; ma il consiglio d'Arras chiuse gli orecchi alle grida della verità, e gli occhi all'evidenza.

314. Voltaire riporta la storia d'una certa sig. Genep, la quale per la sua singolarità, e pel legame naturale, che ha colla materia, della quale ci occupiamo, merita di essere riferita.

» La sig. Genep, vedova d'un impiegato, nel Brabante Olandese manda a dire al Gesuita Yancin, suo confessore, e procuratore dei gesuiti di Bruxelles ch'essa era malata gravemente, e lo prega di venirla tosto a confessare. Il gesuita arriva; la trova agitata da convulsioni. Mio padre, gli dice ella, voi avrete senza dubbio impiegati vantaggiosamente i miei trecento mila fiorini d'Olanda (1)? il padre Yancin che la credette delirante, le rispose: non pren-

(1) Circa 64m. lire di nostra moneta.

detevi pena, non pensate, che alla vostra anima. Io voglio sapere, replicò la signora, alzando la voce, se i trecento mila fiorini, che io v'ho confidati sono in sicuro? eh! sì ve lo ripeto, mia cara calmatevi. Ma, mio padre, trecento mila fiorini in oro sono qualche cosa. Io lo so; ma queste sono bagattelle che non devono turbarvi; l'essenziale è di confessarsi e di pensare alla propria salute. Ah! la mia salute; sì io vo pensare alla mia salute; ma ho la testa talmente disordinata per i miei 300 mila fiorini, che io più non mi sovengo de' miei peccati. Io sarò forse domani più tranquilla, ed allora avrò la consolazione di confessarmi. A rivederci dunque domani, mia cara figlia; e dandole la benedizione, se ne parte.

» Eravi dietro la tapezzeria un notaro, un avvocato, e due testimoni, che redigevano in iscritto tutta questa conversazione. L'indomani la sig. Genep invece di pensare al sacramento della penitenza, manda un usciere a citare il suo confessore affinchè giustifichi l'impiego dei suoi 300 mila fiorini, o di restituirglielo in monete sonanti.

» Si può giudicare quale strepito questo processo eccitò in Fiandra, a Vienna, ed anche a Roma; la società si difese dicendo, che era impossibile che la sig. Genep vedova d'un povero impiegato avesse giammai posseduto una sì vi

stosa somma. La sig. Genep sosteneva, ch'essa gli aveva legittimamente guadagnati *in, cum, sub* al principe d'Orange.

» Questa asserzione aveva qualche cosa di probabile. Madama, l'arciduchessa governatrice de' Paesi Bassi, fu obbligata di deputare un corriere al sig. principe d'Orange per pregarlo con tutti i mezzi possibili di volerle significare se egli aveva spinta la generosità al segno di fare un sì vistoso presente a madama Genep. Il principe rispose, che poteva essere caduto in qualche peccato, ch'esso non si sovveniva se la signora Genep ne avesse accresciuto il numero; ma ch'egli non era nè tanto ricco, nè tanto stolto per pagare cotanto cara una visita.

» Nel corso di questa negoziazione, le cabale si moltiplicarono a Brusselles. Si rinvenne un onesto facchino, che depose d'aver egli condotta la sig. Genep alla porta dei gesuiti con dei sacchi pieni di oro. Giurò ch'egli stesso aveva portati i sacchi nella camera del padre Yancin, la quale egli dipinse perfettamente, ed aggiunse col candore dell'innocenza, ch'egli era due volte caduto sotto il peso ch'egli portava.

» Appena il messo spedito al principe d'Orange fu di ritorno colla dichiarazione, che non era troppo favorevole alla sig. Genep, che questa buona donna venne a mancare; ma moren-

do protestò, che il padre Yancin gli doveva 300 mila fiorini.

» Come conciliare la probabilità risultante dal certificato del principe d'Orange, con quella che somministrava la dichiarazione in punto di morte della sig. Genep? gli eredi di questa buona donna non osarono proseguire la lite; il facchino fuggì, ed i gesuiti rimasero tranquilli.

315. In generale è assai pericoloso in materia criminale pronunziare su delle probabilità; esse ingannano il giudice il più integerrimo.

Si sono veduti nel processo di Sirven, un medico, ed un chirurgo, che dopo aver trovata dell'acqua nello stomaco della figlia di Sirven da essi aperto, pretesero, che l'accusato avesse annegato sua figlia, sebbene l'acqua nello stomaco fosse in buona fisica una prova, che la figlia non era stata annegata.

Si è vista un' unione di popolaccio di Lione dichiarare, che nel 1762 essa aveva veduto dei giovanotti portare danzando e cantando il cadavere di una figlia ch'era stata poc' anzi violentata ed assassinata. Questo fatto venne deposto in giudizio unanimemente, ed i giudici riconobbero però solennemente nella loro sentenza, che non vi era stata alcuna figlia violentata nè cadavere portato, nè canto, nè danza.

La Francia intiera non ha conosciuta l'incredibile, ma pubblica avventura de la Pivar-

diere? Madama di Chauvelin, maritata in seconde nozze con lui, ed accusata di averlo fatto assassinare nel suo castello; due domestiche sono state testimonj dell'omicidio; sua figlia ha sentite le grida, e le ultime parole di suo padre: *mio Dio abbiate pietà di me!* L'una delle domestiche ammalata, in pericolo di morte, chiama Dio in testimonio, ricevendo il sacramento della sua chiesa, che la sua padrona ha veduto ad ammazzare il suo padrone; varj altri testimoni hanno veduto i lenzuoli tinti di sangue . . . Molte persone hanno sentito il colpo di fucile, col quale si è cominciato l'assassinio; la sua morte è accertata. Con tutto ciò non eravi stato nè colpo di fucile scagliato, nè sangue sparso, nè persona alcuna uccisa. Il resto è assai più straordinario. La Pivardiere fa ritorno in patria; presentasi ai giudici della provincia che procedevan per punire i colpevoli della sua morte; Essi gli sostengono che è morto; che è un impostore a dirsi ancora in vita; ch'egli deve esser punito di voler così ingannare la giustizia; che le loro processure meritano più fede di lui. Questo processo criminale finalmente dura 18 mesi prima, che questo povero gentiluomo possa ottenere una decisione *qualmente egli è ancora in vita.*

Non si è veduto nel processo così noto del conte di Morangies, due testimonj ostinati a

sostenere invariabilmente la più assurda menzogna, sedurre il giudice subalterno, che gli avesse rimesso quest'affare al segno, che questi prestò totalmente fede a questi due sciagurati. Fu dietro queste gride sediziose, ch'egli osò disonorare un maresciallo di campo indegnamente accusato. Questo giudice dovette ben pentirsi del suo errore allorchè un anno dopo l'uno di questi testimonj, il cocchiere Gilbert venne riconosciuto per un ladro pubblico, per un falsario, e punito come tale dalla giustizia.

Nel 1753 nove persone a Londra erano state condannate a perdere la vita sulla deposizione equivoca di alcuni testimonj, ed ancora sopra alcune probabilità. Il tempo dell'esecuzione avvicinavasi, allorchè il loro processo capitò nelle mani d'un filosofo, amico dell'umanità, il sig. Qumson. Esso lo lesse con attenzione, e lo trovò assurdo da un capo all'altro. Questa lettura lo sdegnò; prese la penna, e stese una memoria. Questo scritto letto dal sig. Sceriffo, e dai giurati, fece cadere il velo dai loro occhi; essi rividero il processo, e pronunziarono l'assoluzione (1).

(1) Il sig. di Voltaire, Istoria d'Elisabetta Cuning.

E per compiere finalmente la storia dei tribunali, non racchiude ella l'orribile avvenimento accaduto in Bretagna nel 1776?

Due colpevoli vennero condannati a morte unitamente a due donne che furono riputate loro complici sulla più lieve probabilità.

I due uomini, sul punto di subire la condanna, dichiararono, che a dir vero essi avevano commesso il delitto che loro veniva imputato, ma che le due donne, che loro erano state date per complici erano assolutamente innocenti.

Il relatore allegò che la legge non ascoltava questa tardiva giustificazione, e per conseguenza ordinò che si appicassero nel tempo stesso gli uomini e le donne.

Il carnefice più pietoso del consigliere, dopo avere appiccati i due uomini ed una delle due donne, consigliò a bassa voce all'ultima di gridare che era incinta.

Si sospese allora l'esecuzione; si scrisse a Versailles, e la donna venne salvata. La sua innocenza venne riconosciuta.

CAPO II.

Delle presunzioni.

316. Diconsi presunzioni in materia civile le ragioni più o meno forti, che determinano il giudice a credere la colpeabilità dell' accusato.

317. Le presunzioni non fanno mai prova; ma esse aggiungono molto alla forza delle prove portando qualche volta sino all'evidenza quelle che senza il loro concorso sembrerebbero sempre incerte.

318. Le diverse presunzioni che si possono far valere contro un accusato, si limitano al suo carattere morale, ai passi sospetti ch' egli ha potuto fare prima dell'esecuzione del delitto, o dopo la sua esecuzione. La prima non può essere considerata come diretta; ma essa è però la più forte di tutte, allorchè l'accusato è di cattivi costumi, che ha perduta la riputazione, che è stato già punito dalla giustizia.

319. Nel numero dei passi sospetti che hanno preceduto il delitto, è indubitato che debbonsi collocare tutti quelli che sembrano averlo preparato.

Tali sono le informazioni prese nei luoghi, che ordinariamente frequentava la parte offesa, sulle strade, ch' essa percorreva per portarsi alla sua casa.

Tali sono le false voci sparse per ispirare della fiducia.

Le lettere supposte per indurre in errore.

I pretesti ricercati per allontanare coloro che sorvegliano.

La compera delle cose necessarie per travestirsi.

La compera d'armi, veleni, saporiferi, filtri ec.

Gli andamenti sospetti dopo l'esecuzione del delitto si limitano alla fuga, ed all'evasione.

Questa presunzione è stata considerata da molti criminalisti come l'una delle più forti, che si possano opporre all'accusato; può essere però, che la voce pubblica appella fuga, non sia realmente che un viaggio necessitato da maggiori circostanze. Può essere ancora che l'individuo incolpato non abbia presa la fuga che pel timore d'essere preso a sospetto, sebbene innocente.

Dicesi indizj fallaci, l'infedeltà dei testimoni, il pericolo d'una criminale processura, l'orrore delle prigioni, l'errore nel quale possono cadere i giudici, hanno fatto temere gli uomini più innocenti.

Ma, si dirà, la voce pubblica lo accusa, e la fuga giustifica questa stessa voce.

La voce pubblica non potrebbe essere con-

siderata come una forte presunzione; ascoltiamo a questo proposito il romano legislatore:

Vane voces populi non sunt audiendæ, nec enim vocibus eorum credendi oportet, quando aut noxium crimine absolvi, aut innocentem condemnari desiderant (1).

Inoltre la voce pubblica non formasi che sopra ciò che si è sentito a dire, sovente l'accusatore stesso ne è l'autore; e siccome la di lui deposizione non sarebbe ammissibile, si può applicare la regola: *non creditur plus copię, quam originali*.

320. Le presunzioni umane possono essere distinte in tre classi, e per conseguenza noi le divideremo:

In presunzioni violenti,

In presunzioni gravi, ed

In presunzioni leggiere.

Così, allorchè la concatenazione dei fatti conosciuti col fatto ignoto è necessaria, l'indizio che risulta dai primi forma una presunzione *violenta* della verità del secondo.

Se la concatenazione dei fatti conosciuti col fatto ignoto senza essere assolutamente necessaria è certa, è però conforme all'ordine più naturale delle cose, e che non possa esser falsa

(1) Leg. 12. Cod. de pœnis.

che in un caso rarissimo, l'indizio, ch'essa produce forma una presunzione *grave*.

Se, finalmente, gl'indizj che si legano al fatto; che ricercasi, accompagnano qualche volta il fatto contrario, non esiste allora che una presunzione leggiera.

321. Non dobbiamo qui dissimulare non essere possibile di dare delle regole certe per distinguere nella pratica, queste tre sorta di presunzioni; ciò che si può a questo riguardo asserire di positivo, si limita a dire, che la lor forza dipende dal legame, o dal rapporto che esse hanno col fatto principale; elleno hanno più, o meno di forza, secondo che questo rapporto è più o meno vicino; spetta a' giudici di saviamente valutarlo colla considerazione delle circostanze *del tempo, del luogo, della persona, della qualità, e dell'età*.

322. Bisogna però osservare, che sovente una presunzione leggera per se stessa, divien *grave* riunendosi alle altre. Così è massima costante, che molte presunzioni leggere riunite insieme, possono qualche volta formare una presunzione *grave*.

Dicasi lo stesso del caso, in cui basta che ciascuna presunzione sia provata con ispeciali testimonj; noi ne citeremo un esempio proposto da Jousse. Se essendo stato ucciso Cajo da un colpo di pistola, un primo testimonio depone,

che Sejo ha avuto antecedentemente una disputa col defunto; che un secondo testimonio deponga, che Sejo ha minacciato Cajo; che un terzo testimonio deponga aver veduto Sejo compere della polvere e del piombo; che un quarto testimonio deponga, che Sejo è sortito dalla sua casa, o si è nascosto in un luogo appartato con una pistola, un momento prima che Cajo sia stato ucciso.

È certo, che queste quattro presunzioni riunite insieme tendono tutte ad uno stesso fine, sebbene pronunziate dai testimonj distinti, sono insufficienti per formare una presunzione *grave* contro Sejo.

323. Avviene sovente, che le presunzioni si indeboliscano, o distruggonsi mutualmente. In questo caso è dovere del giudice di confrontarle insieme, di pesarle attentamente, di considerare il rapporto più o meno immediato che esse hanno col tutto principale, affine di non determinarsi che per quelle, che hanno più di forza, e di certezza; ascoltiamo ancora a questo proposito il legislatore romano.

Se tutti i testimonj, sono della stessa integrità, ed egualmente di buona fama, e che la qualità dell'affare, e la coscienza del giudice s'accordano colle loro deposizioni, esse devono tutte essere ritenute per vere. Se alcuni fra essi hanno fatte delle deposizioni contrarie a quelle

degli altri si può anche riportarsene al minor numero; se queste deposizioni quadrano, e sono fuori d'ogni sospetto di inimicizia contro l'una delle parti, il giudice corroborerà i moti della sua coscienza coll'appoggio delle prove, e delle testimonianze che combineranno il meglio insieme, e che per conseguenza gli sembreranno avvicinarsi di più alla verità; perchè non bisogna aver riguardo al maggior numero di testimonj, ma alla sincerità delle loro deposizioni, ed al lume che ne risulta in favore della verità.

Si testes omnes ejusdem honestatis et estimationis sint; et negotii qualitas, ac judicis motus cum his concurrat: sequenda sunt omnia testimonia. Si vero ex his quidam eorum aliud dixerunt, licet impari numero; credendum est, sed quod naturae negotii convenit, et quod inimicitiae aut gratiae suspicionem caret. Confirmabit quae judex motum animi sui ex argumentis, et testimoniis, et quae rei aptiora, et vero proximiora esse compererit. Non enim ad multitudinem respici oportet: sed ad sinceram testimoniorum fidem, et testimonia quibus potius lux veritatis adsistit. (1)

(1) Leg. 21. §. 3. ff. de testibus.

324. Così a seconda di queste regole deve preferire una presunzione leggiera ad una presunzione grave ;

Una presunzione speciale ad una presunzione leggiera ;

Una presunzione naturale ad una presunzione accidentale ;

Una presunzione affermativa ad una presunzione negativa ;

Una presunzione di diritto alla presunzione dell' uomo ;

Una presunzione favorevole a quella che lo è meno ;

E finalmente quella che distrugge il delitto a quella che lo prova.

325. Osserviamo, che in tutti i casi, la presunzione, che la vince su quella che la combatte, non ha la stessa forza, come se non avesse alcuna concorrenza ; perche è di massima, che una presunzione sebbene lieve indebolisce un' altra presunzione, che le è contraria ; così la buona riputazione, di cui gode un accusato nella società, distrugge qualche volta, e diminuisce sempre le presunzioni, che militano contro di lui (1).

(1) Julius Clarus *quæst.* 60. n. 25.

326. Del resto, questa teoria delle presunzioni è dilicatissima. Senza dubbio, che sopra delle presunzioni si può assolvere un accusato; ma noi siamo lontani dal pensare che basti d'avere ad opporgli delle presunzioni soprattutto quando esse sono lontane e lievi per determinarsi a colpire la sua testa senza rendersi colpevole d'un assassinio giuridico. Una breve analisi del processo d'Abeville basterà per convincere su questo punto i nostri lettori.

Il sig. Soiecourt uno di quegli uomini che l'Oratore Romano indica sotto il nome di *Leguleius* aveva domandato in isposa per suo figlio alla signora Abbadessa di uno dei conventi di Abeville una ricca giovinetta e di qualità, che era da lungo tempo in pensione presso di lei.

La signora Abbadessa credette pel bene della giovine a lei affidata di ricusare per essa la ricerca del sig. Soiecourt figlio, e di maritarla ad un altro.

Oltraggiato da questo rifiuto, Soiecourt padre non pensò più, che a vendicarsi in un modo strepitoso.

Nel 1764 la signora Abbadessa aveva fatto venire presso di se il giovine cavaliere della Barre suo nipote, il di cui padre aveva dissipato più di 40 mila lire di rendita.

Il giovinetto venne alloggiato nel locale esterno nel convento, e l'Abbadessa di lui zia

gli dava sovente a desinare, come pure ad alcuni giovinotti suoi amici.

Il sig. Soiecourt cominciò primieramente ad accusare il cavaliere della Barre presso il vescovo di Amiens di essersi vestito da donna nel convento.

Egli seppe poco tempo dopo, che il cavaliere della Barre, ed il giovine Detalonde erano passati quaranta passi lontano da una processione senza levare i loro cappelli. Era nel mese di luglio del 1765. Egli procurò da questo momento di far riguardare quest' obbligo momentaneo di civiltà come un insulto premeditato fatto alla religione.

Mentre ch' egli ordiva questa trama, avvenne che li 9 agosto dello stesso anno, si osservò che il crocifisso di legno, collocato sul ponte nuovo di Abeville era stato danneggiato, e si sospettò che dei soldati ubbriachi avessero commesso quest' empia insolenza.

L' inimico irreconciliabile del giovine cavaliere della Barre, confuse maliziosamente insieme l' avventura del crocifisso e quella della processione, che non avevano alcuna connessione; riandò tutta la vita del cavaliere della Barre; fece venire alla sua presenza, servitori, domestiche, operaj; disse in un tono d' ispirato, ch' essi erano obbligati in forza de' *monito-ri* di rivelare tutto ciò ch' essi avevano potuto

saperè a carico di questo giovinotto. Risposero tutti, che non avevano giammai sentito dire che il cavaliere della Barre avesse avuta la benchè minima parte alla mutilazione del crocifisso.

Ma, replicò il sig. Soiecourt a coloro che voleva far parlare, se voi non siete sicuri che il cavaliere della Barre abbia mutilato un crocifisso, voi sapete almeno che quest'anno nel mese di luglio è desso passato per una strada con due de' suoi amici, a trenta passi da una processione senza levare il cappello; voi avete sentito dire che ha cantate delle canzoni libertine; voi siete dunque obbligati di accusarlo.

Dopo avere così agguzzata la spada della giustizia, egli sostenne la carica di luogotenente criminale affine di punire dei figli innocenti.

Intrapresa la processura, comparve una folla di delazioni; ciascuno diceva ciò che aveva veduto, o creduto vedere, e ciò, che aveva sentito, o creduto sentire.

Li 13 aprile 1765 sei testimonj deposero ch'essi avevano veduto passare a trenta passi da una processione tre giovani, che i sigg. della Barre, e Detalonde avevano il loro cappello sul capo, ed il sig. Moïsnel il capello sotto il braccio.

In un'aggiunta all'esame, Elisabetta Lacri-

vel depose d'aver sentito dire a uno de' suoi cugini, che questo cugino aveva inteso dire dal cavaliere della Barre, ch'egli non aveva levato il suo capello.

Li 26 settembre, una donna di abbietta condizione, Orsola Gondalier, depose, che aveva sentito dire, che il cavaliere della Barre vendendo un'immagine di s. Nicola di gesso in casa della signora Maria conversa del convento, dimandò a questa conversa se essa aveva comperata quest'immagine per avere quella di un uomo presso di lei.

La nominata Bauvalet depose, che il cavaliere della Barre aveva proferita una parola empia parlando della Vergine Maria.

Claudio, detto Selincourt, unico testimone depose, che l'accusato gli aveva detto che i comandamenti di Dio erano stati inventati dai preti.

Il nominato Nicola Lavalée depose che aveva sentito cantare dal cavaliere della Barre, delle canzoni libertine, e recitare l'ode a Priapo di Pirone.

Li 25 gennajo 1766 il tribunale d'Abeville considerando, che tutte queste diverse preunzioni comprovavano senza alcun dubbio, che il cavaliere della Barre era colpevole della mutilazione del crocifisso, condannò questo giovi-

ne gentiluomo: 1. a sostenere il supplizio dell' amputazione della lingua sino alla radice;

2. Ad avere tagliata la mano destra alla porta della chiesa principale;

3. Ad essere trasportato in una carretta alla piazza del mercato;

4. Ad essergli tagliata la testa, ed essere gettato nelle fiamme.

La siniscalcheria d'Abeville era sottoposta alla giurisdizione del parlamento di Parigi; il cavaliere della Barre vi venne tradotto; vi fu compilato il processo. Dieci dei più celebri avvocati sottoscrissero un consulto, col quale dimostravano l'illegalità delle processure, e l'indulgenza, che dovevasi avere per dei minori, che non erano accusati, nè d'un complotto, nè d'un delitto premeditato.

Il sig. procuratore generale conchiuse per la riforma della sentenza di Abeville. I giudici erano venticinque; dieci uniformaronsi alle conclusioni del procuratore generale; gli altri quindici animati da principj rispettabili, dai quali traevano delle orribili conseguenze pronunziarono la conferma della sentenza che assassinava giuridicamente l'infelice della Barre.

Il primo luglio dell'anno seguente, la sentenza dei giudici d'Abeville venne eseguita. Il cavaliere della Barre subì il suo orribile supplizio.

Il giovine Detalonde, Moissnel, e due altri giovinetti che erano stati condannati in contumacia avevano prevenuto colla lor fuga la sorte che gli era riservata.

327. Ripugna la sensibilità, s'accende l'indignazione, e la penna cade dalle mani dipingendo simili quadri; si deplora sulle debolezze degli uomini, ed altro non rimane al filosofo che a fare dei voti perchè simili esempj mai più si rinnovino.

CAPO III.

Degli indizj.

328. Si dicono *indizj* i segni apparenti e probabili della verità di un fatto.

329. Gli indizj sono fondati sulla connessione naturale che esiste fra la verità conosciuta e la verità che ricercasi.

Dal che risulta, che quanto più questa connessione è necessaria, altrettanto l'indizio è infallibile: e per conseguenza se si perviene a questo grado di probabilità, che sia impossibile che la verità conosciuta sia certa, e che la verità che ricercasi sia dubbiosa, l'indizio può allora essere considerato come una prova completa capace di portare il convincimento nell'animo.

330. Si è ragionevolmente osservato che nelle materie criminali, era raro trovare degli indizj della natura di quelli di cui abbiamo data la definizione nel numero precedente; non vi si trovano per l'ordinario che dei deboli barlumi tanto atti ad ingannare un giudice, che a condurlo alla certezza. Soventi ancora, secondo la riflessione d'uno scrittore filosofo (1). L'azzardo si è preso giuoco a radunare sul capo di un innocente tutti i caratteri d'un colpevole; sovente ancora il vero autore del delitto ha spinta la malignità al segno di prendere delle precauzioni, per far cadere gl'indizj sopra di un altro (2).

331. In questi difficili casi, è facile riconoscere che il giudice, che conosce i diritti dell'umanità, che li rispetta trovasi in un assai penosa situazione.

332. I criminalisti hanno distinti gli indizj come siegue:

Indizj dubbiosi;

Indizj certi;

(1) Il sig. Bernardi.

(2) Si rammenterà a questo riguardo la storia dell'infelice curato da noi superiormente riportata. Egli venne condannato, per essersi trovata la sua veste macchiata di sangue. Il vero assassino gliela aveva sottratta, e se la era posta indosso per commettere il delitto.

Indizj equivoci,

Indizj inconcludenti,

Indizj che non hanno alcun rapporto necessario col delitto.

333. Tutti questi indizj non possono giammai concorrere a formare una prova, i soli che sia permesso di ammettere, sono:

Gli indizj violenti;

Gli indizj gravi;

Gli indizj leggieri.

334. Si conosce in prevenzione, che tutti questi indizj devono avere un carattere di certezza tale, che non sia permesso al giudice di dubitare dei fatti che gli hanno prodotti, perchè non devesi giammai pronunziare una condanna contro un individuo sopra de' semplici sospetti. *Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Trajanus assiduo Severo rescripsit: satius enim esse impunitum reliqui facinus nocentis; quam innocentem damnari.* (1)

335. Secondo il legislatore romano, per dichiarare un cittadino convinto del delitto, che gli veniva imputato, bisogna, che il delitto sia comprovato o da' testimonj irrefragabili, o da titoli autentici, o da indizj indubitati, e più chiari che la luce del giorno: *Sciunt cuncti ac-*

(1) Leg. 5, ff. de pœnis.

cusatores eam si rem deferre in publicam notionem debere quæ munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciiis ad probationem indubitatis et luce clarioribus expedita (1).

La parola *indicii* contenuta in questo testo prova evidentemente, che vi sono dei casi in materia criminale, nei quali si possono riscontrare certe circostanze talmente connesse col delitto, che possono per se sole servir di base ad una condanna definitiva.

336. Sebbene sia massima costante, che prima di punire capitalmente un cittadino, bisogna che il giudice abbia acquistato l'intimo convincimento della sua colpevolezza, si sono spesse volte veduti dei giudici condannare un accusato sull'appoggio di voci vaghe, o sopra un'identità immaginaria.

Un Inglese, chiamato Azam venne accusato d'aver assassinato e sotterrato in una grotta un individuo nominato Clark, che era scomparso; e siccome non gli si obbiettava, che la prova dell'identità fra il cadavere che era stato dissepellito, e la persona di Clark, Azam tenne ai suoi giudici un sensatissimo discorso sulla materia della quale ci occupiamo; discorso, che venne tradotto dall'autore della teoria delle leg-

(1) Leg. 25, cod. de probat.

gi criminali, e che noi ci sollecitiamo di riportare.

» Clark è scomparso, dunque egli è stato ammazzato dicono i miei accusatori.... Ma, milord, questa conseguenza è ella giusta? conclusioni di questa natura sono elleno infallibili? il dubbio, che risulta da simili circostenze è troppo ben fondato, troppo evidente per aver bisogno di essere rischiarato; permettetemi però di rammentarvi un solo esempio recentissimo. Nel mese di luglio 1757 Guglielmo Thompson si sottrasse in pieno giorno da questo castello malgrado la vigilanza delle guardie, e la doppia catena, della quale era gravato. Invano si fecero all'istante le più esatte ricerche; invano si pubblicò un gran numero di avvisi; non se n'è giammai inteso parlare. Se Thompson ha potuto vincere tanti ostacoli, e sottrarsi colla sua fuga a tutti gli occhi, a maggior ragione Clark, del quale nulla impediva l'evasione, ha potuto scomparire per sempre. Con qual fondamento però si intraprenderebbero delle processure contro coloro, che per gli ultimi sono stati veduti con Thompson?

» Permettetemi ancora, milord, ch'io faccia alcune osservazioni sugli ossami che sono stati scoperti. Si è detto, e forse questo è il più che si saprebbe provare, che questa era la testa d'un uomo. È possibile a dir vero, che sia così; ma

Avvi un segno certo, al quale si possa riconoscere il sesso di questo scheletro? e vedete, milord, se avanti di decidere che gli ossami ritrovati sono quelli di un uomo, ed in particolare di Clark, non è egli essenziale d'impiegare alcuni mezzi per assicurarsi della possibilità di distinguerne il sesso.

» Il luogo in cui sono state depositate merita ancora maggior attenzione di quella che ordinariamente si usa; perchè di tutti i contorni alcuno non avrebbe potuto indicar uno, in cui si fosse stato più sicuro di trovare degli ossami umani, quanto in un romitaggio, quando ancora non fosse un cimiterio. Si sa che ai tempi passati i romitaggi erano non solo dei sacri ritiri, ma ancora luoghi di seppellimento; e non se ne è mai, o quasi mai fatta menzione senza sapere che ciascuna cella conteneva di questi residui dell'umanità mutilati, od intieri.

Io non voglio insegnare a vostra signoria, ma rammentate che quella era la residenza dei romiti, od anacoreti, che speravano di trovarvi per le loro spoglie mortali dopo morte il riposo, del quale avevano goduto nel corso della loro vita. Io sono persuasissimo, milord, che tutto ciò è noto a vostra signoria, ed a varj membri della corte meglio che a me; ma sembrava essenziale alla mia difesa, che coloro, che

non hanno del tutto fatta attenzione a cose di questa natura, e che sono interessati ai miei interrogatorj, ne siano istrutti. Comportate adunque, milord, che io riferisca alcune delle numerevoli prove, per le quali si può rimanere convinto, che queste celle servivano di sepoltura ai morti e che vi si sono ritrovati degli ossami umani come in quella di cui trattasi, per timore che un accidente semplicissimo non sembrò loro straordinario, e non alimenti più lungo tempo la lor prevenzione. »

Dopo avere fatto conoscere cinque, o sei di questi esempj d'ossami ritrovati nei romitaggi, ed osservato, che i luoghi consacrati alle sepolture non ripetono la loro origine che da alcuni secoli, Azam continua così:

» Un'altra circostanza sembra soprattutto richiedere l'attenzione di vostra signoria e dei giudici, che compongono questo tribunale, cioè che non avvi forse esempio, che siasi trovato più d'un cadavere in alcuna di queste celle; ed in quella, di cui trattasi, non se n'è trovato che uno solo; ciò che è conforme a questa singolarità conosciuta in tutta l'Inghilterra. Non è adunque la scoperta d'uno scheltro, ma quella di due che sarebbe stata cosa rara, e che avrebbe potuto far nascere dei sospetti. Per conseguenza, milord, si può riguardare come impossibile il disegno di provare che gli ossami

che mi si oppongono siano quelli di Clark, soprattutto allorchè è qualche volta della maggiore difficoltà il far constare d'una persona anche vivente, come si è veduto in Perkin Warbeck, Lambest Simnel in Inghilterra, ed in don Sebastiano in Portogallo. Io spero ancora che si farà attenzione qui ove i *gentlemen* credono con riserva, pensano con ragione, e decidono con umanità, all'importanza di assegnare la persona cui appartenevano queste ossa, la di cui cognizione non può essere riservata, che a quello che sa tutto, e che vede tutto. »

Malgrado l'aggiustatezza di questo discorso, e ad onta della forza dei ragionamenti, ch'esso contiene, Azam fu da suoi giudici condannato; e certamente non si potrà che convenire essere questa condanna stata il frutto dell'errore il più manifesto.

337. Noi finiremo questa sezione rammentando una decisione riportata da Richer nelle sue cause celebri.

Risulta dai fatti, ch'egli riferisce, che un accusato fu condannato alla morte sulla semplice deposizione d'un cieco che aveva creduto di riconoscere la voce. Può egli essere che dei giudici abbiano potuto a questo segno prendersi giuoco della vita degli uomini!

CAPO IV.

Delle conghietture.

338. Dicesi conghiettura l'opinione, che fonda-
dasi sopra alcune apparenze in relazione con
una cosa certa, ed oscura.

339. La conghiettura è un indizio lontano,
e non potrebbe per conseguenza essere giam-
mai ammesso per concorrere a formare una
prova.

340. La provincia delle conghietture, dice Co-
chin, è intramezzata da mille oscuri sentieri,
nei quali perdesi, e si smarrisce a ogni tratto.
L'uno è commosso da una circostanza, alla qua-
le l'altro rimane insensibile. Spesse volte que-
ste circostanze si combattono le une colle altre;
l'una sembra favorir un partito; l'altra sembra
esserli contrario. Si perde in ragionamenti per
farle valere, e tutto il frutto di queste azzar-
date ricerche è quello di avere involuppata la
verità da tante nuvole in modo che ri rende
inaccessibile alla giustizia.

341. Non occorre che noi più ci estendiamo
in questa maniera; basta senza dubbio, di es-
sere penetrato della dottrina di Cochin per ri-
manere persuaso che il convincimento del giu-
dice non potrà giammai acquistarsi col mezzo di
semplici conghietture.

TITOLO VII.

Della competenza in materia criminale.

342. Le leggi romane permettevano ai giudici di procedere contro un colpevole o per ragione del luogo, in cui il delitto era stato commesso (1), o per ragione del di lui domicilio (2), od in qualunque luogo in cui fosse stato scoperto (3).

E primamente è indubitato che per ciò che era di spettanza del giudice nella giurisdizione del quale il delitto era stato commesso, alcun altro non poteva agire contro l'accusato con maggiore diritto, e convenienza non solo perchè quanto più era egli vicino al luogo del

(1) *Quæstiones eorum criminum quæ legibus aut extraordinem coercentur, ubi commissæ, vel inchoata sunt, vel ubi reperiuntur qui rei esse perhibentur criminis perfici debere, satis non est.* Codice ubi de crim. agi oport.

(2) Il luogo del domicilio è quello in cui si dimora per l'ordinario *ubi larem quis*, o quello in cui trovasi la maggior parte de' nostri beni. *Perer. lib. 3. tit. 13. num. 18. Juris ordinem converti postulas, ut non actor rei forum, sed reus actoris sequatur: nam ubi domicilium reus habet, vel tempore contractus habuit, licet hoc postea transtulevit, ibi tantum eum conveniri oportet.*

(3) *Leg. 1. Cod. ubi de crimin. agi oporteat.*

delitto, tanto più le diverse circostanze che l'accompagnavano avevano potuto venir prontamente e facilmente a di lui notizia, ma ancora perchè se l'esempio della pena era dato nel luogo in cui era stato dato il mal esempio del delitto doveva più efficacemente distoglierne i cittadini.

Secondariamente il domicilio dell'accusato poteva sotto tutti i rapporti stabilire con ragione la competenza del giudice, poichè era principalmente nel paese, nel comune del colpevole che importava instruire il processo, e dare l'esempio del castigo.

In terzo luogo, la ragione indicava la necessità di dare ai giudici la facoltà di fare arrestare i colpevoli in qualunque parte si ritrovassero purchè fosse entro i confini d'uno stesso stato.

Questo mezzo solo poteva togliere a colui, che violava i diritti altrui ogni speranza d'impunità.

343. La persona di un accusato dipendendo dal sovrano, o dai giudici, ch'egli aveva stabilito, era naturale, che il suo processo potesse essergli fatto in suo nome, e che in qualunque luogo egli si trovasse si potesse procedere al suo interrogatorio; perchè tutti i giudici non considerati isolatamente, ma in corpo rappresentano la persona del sovrano in quanto che

sono solidariamente proposti a giudicare le cause dello stato intiero.

Da quanto si è detto risulta che questa facoltà non è ristretta ad un luogo particolare dello stato, ma ne abbraccia tutte le parti.

344. Queste riflessioni generali desunte dai monumenti della ragione scritta ci conducono all'esame dell'amministrazione delle regole sulla competenza fra noi.

345. I procuratori imperiali sono incaricati dal principe della ricerca, e della persecuzione di tutti i delitti, la di cui cognizione spetta ai tribunali di polizia correzionale o alle corti speciali, o alle corti d'Assise (1).

346. Sono parimenti competenti ad esercitare le processure:

Il procuratore imperiale del luogo, in cui fu commesso il crimine, o delitto;

Il procuratore imperiale della residenza del prevenuto;

Ed il procuratore imperiale del luogo, in cui il prevenuto potrà essere ritrovato.

347. Il travaglio del legislatore sarebbe rimasto imperfetto se si fosse limitato a volgere i suoi sguardi sui francesi che si rendono colpevoli in Francia di qualche delitto, poichè la

(1) Codice di procedura criminale, art. 22.

madre patria, qual vigile madre siegue i francesi in paese estero per coprirli colla sua egida protettrice; era conforme alle regole della giustizia, che allorchè fuori del territorio della Francia, un francese si fosse reso colpevole di un crimine attentatorio alla sicurezza dello stato, di contraffazione del sigillo dello stato, di monete nazionali aventi corso legale, degli effetti nazionali, dei biglietti di banca autorizzati dalla legge, possa essere processato, giudicato, e punito in Francia giusta il disposto delle leggi francesi (1).

Era pur giusto che una tale disposizione potesse venire estesa agli stranieri che autori, o complici degli stessi crimini venissero arrestati in Francia, o dei quali il governo ottenesse la consegna (2).

Era giusto finalmente, che ogni francese, che si fosse reso colpevole fuori del territorio dell'impero di un delitto contro un francese possa al suo ritorno esservi processato, e giudicato se egli non fosse stato processato, e giudicato in paese estero, soprattutto se il francese offeso promovesse querela contro di lui (3).

(1) Codice di procedura criminale, art. 5.

(2) Ibid., art. 6.

(3) Ibid., art. 7.

In tutti questi casi saranno parimenti competenti ad esercitare le processure:

Il procuratore imperiale del luogo, in cui risiederà il prevenuto;

Il procuratore imperiale del luogo, in cui potrà essere rinvenuto;

Ed il procuratore imperiale del di lui ultimo domicilio (1).

348. I procuratori imperiali, e tutti gli altri ufficiali di polizia giudiziaria avranno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di addomandare direttamente il soccorso della forza pubblica; il principe li considera come l'occhio della giustizia, e per conseguenza loro confida il potere necessario per far inseguire ed arrestare i colpevoli (2).

349. Può accadere che il procuratore imperiale sia impedito ad agire da se medesimo, ed in quel caso la legge doveva incaricare il più anziano de' suoi sostituti, se ve ne sono, a rimpiazzarlo; ed in mancanza di sostituto, sarà dal presidente delegato un giudice a quest'effetto (3).

350. I procuratori imperiali sono ufficiali su-

(1) Codice di procedura criminale, art. 24.

(2) Ivi, art. 25.

(3) Ivi, art. 26.

bordinati ai procuratori generali delle corti imperiali sotto la giurisdizione delle quali si trovano; è anche per questo motivo, ch' essi sono obbligati tosto che i delitti pervengono a loro cognizione di darne avviso al procuratore imperiale sotto la vigilanza del quale si trovano collocati, e di eseguire i suoi ordini relativamente a tutti gli atti di polizia giudiziaria.

Noi non abbiamo sin qui parlato della competenza, che per rapporto ai primi procedimenti, che il legislatore affida ai procuratori imperiali; è tempo, che ci occupiamo della competenza dei magistrati, che devono pronunziare sulla sorte dell' accusato.

351. V' ha un magistrato in tutti i tribunali di prima istanza, il quale posto sotto l'immediata vigilanza del procuratore imperiale si occupa dell' istruzione dei processi che sono la conseguenza dei delitti; questo magistrato porta il nome di giudice istruttore; più sotto noi esamineremo in dettaglio il numero, e la natura de' suoi doveri.

352. Il giudice istruttore è obbligato di render conto, almeno una volta alla settimana degli affari della istruzione dei quali si sarà occupato.

Questo conto deve rendersi alla camera del consiglio del tribunale composto almeno di tre giudici, compresi il giudice istruttore.

353. Si osservi che il conto reso alla camera del consiglio deve in tutti i casi essere preceduto da una comunicazione al procuratore imperiale, che a quest'effetto può addomandare quello che gli sembrerà opportuno (1).

354. La camera del consiglio, dopo aver sentito il giudice istruttore, dovrà esaminare le circostanze del fatto; e se è di parere che questo fatto non presenti nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, o che non esista alcun carico contro l'incolpato, si dichiarerà, che non vi è luogo, e se l'imputato era stato arrestato, dovrà sull'istante essere posto in libertà (2).

355. Se i giudici che compongono la camera del consiglio sono di parere che il fatto non costituisca, che una semplice contravvenzione di polizia, l'imputato dovrà essere rimesso al tribunale di polizia, e verrà posto in libertà, se era stato arrestato. (3)

Se il delitto è riconosciuto punibile con pene correzionali, il prevenuto verrà rimesso avanti l'uno di questi tribunali.

356. Se la pena della prigionia dovrà essere una conseguenza della condanna, il prevenuto

(1) Codice di procedura criminale, art. 127.

(2) Ivi, art. 128.

(3) Ivi, art. 221.

rimarrà provvisoriamente in istato d'arresto, se trovasi già arrestato. (1)

357. Allorquando dietro il rapporto fatto alla camera del consiglio i giudici, o soltanto l'uno di essi, opinano che il fatto è punibile con pene afflittive, od infamanti, e che la prevenzione contro l'incolpato è bastantemente comprovata, saranno dal procuratore imperiale trasmesse senza ritardo le carte dell'istruzione, il processo verbale che fa prova del delitto, e uno stato dei documenti che servono al convincimento dell'imputato, al procuratore generale della corte imperiale affinchè proceda alla confezione dell'atto d'accusa. (2)

358. Arriva il momento, in cui i delitti denunciati alla giustizia, e contro i quali si procede dai procuratori imperiali, hanno preso un carattere di gravità. La camera del consiglio dei tribunali di prima istanza ha riconosciuto, che non trattasi nè d'una contravvenzione di polizia, nè d'un delitto correzionale; essa ha riscontrato nelle circostanze del fatto un delitto per la natura del quale la sola corte imperiale poteva determinare la competenza, e per conseguenza le carte del processo sono state sottoposte al suo esame.

(1) Codice di procedura criminale, art. 222.

(2) Ivi, art. 224.

360. Una sezione della corte imperiale, specialmente destinata a questo effetto, si riunisce almeno una volta la settimana nella camera del consiglio per sentire il rapporto del procuratore generale, e deliberare sulle sue requisizioni. (1)

361. Ne' tre giorni successivi al rapporto, essa è obbligata di pronunziare sulla questione, che gli viene sottoposta. (2)

362. I giudici dovranno esaminare se esistono contro il prevenuto delle prove, o degli indizj di un fatto qualificato dalla legge come delitto, e se queste prove, od indizj sono abbastanza gravi perchè l'accusato possa dichiararsi in istato d'accusa. (3)

363. Il cancelliere farà lettura ai giudici in presenza del procurator generale di tutte le carte del processo; esse saranno in seguito lasciate sul tavolo, unitamente alle memorie, che la parte civile, ed il prevenuto avranno somministrate. (4)

364. La parte civile, il prevenuto ed i testimoni non compariranno. (5)

365. Il procurator generale, dopo aver depo-

(1) Codice di procedura criminale, art. 218.

(2) Ivi, art. 219.

(3) Ivi, art. 22.

(4) Ivi, art. 222.

(5) Ivi, art. 225.

sto sul tavolo la sua requisizione scritta, e sottoscritta si ritirerà unitamente al cancelliere. (1)

367. I giudici delibereranno fra loro senza separarsi, o comunicar con alcuno. (2)

368. Tutte queste regole sono fondate sulla equità; la volontà del legislatore è qui puramente dichiarativa; essa non dà luogo ad alcuna osservazione.

369. La corte imperiale delibererà con una sola e medesima sentenza sui delitti, che hanno fra loro una connessione, le carte riguardanti i quali si troveranno nello stesso tempo prodotte avanti di esse (3).

370. La legge dichiara, che i delitti hanno fra loro una connessione quando sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite, tanto allorchè essi sono stati commessi da differenti persone, anche in diversi tempi, ed in diversi luoghi; ma in seguito ad un concerto fra loro precedentemente tenuto; quanto allorchè i colpevoli gli hanno commessi gli uni per procurarsi i mezzi di commettere gli altri, per facilitarne l'esecuzione, o per assicurarne l'impunità (4).

(1) Codice di procedura criminale, art. 224.

(2) Ivi, art. 225.

(3) Ivi, art. 226.

(4) Ivi, art. 227.

371. La corte imperiale, prima di pronunciare che l'accusato è posto in istato d'accusa, può trovare la processura imperfetta; era dunque necessario ch'ella avesse la facoltà di ordinare, secondo che la sua prudenza glielo persuaderà, 1.^o delle nuove informazioni; 2.^o la presentazione dei documenti che servono al convincimento dell'imputato, che saranno rimaste alla cancelleria del tribunale di prima istanza. (1)

372. Se la corte imperiale riscontrasse nel fatto che gli sarà stato sottoposto:

Un crimine commesso da un vagabondo;

Da un uomo che non gode di alcuna reputazione;

Da un condannato ad una pena afflittiva od infamante,

Essa ordinerà che il prevenuto sia rimesso avanti la corte speciale. (2)

Si procederà egualmente quando si tratta:

Del crimine di ribellione armata alla forza pubblica;

Del crimine di falsa moneta;

Del crimine d'assassinio, se fu preparato con un attrupamento armato. (3)

(1) Codice di procedura criminale, art. 228.

(2) Ivi, art. 231 e 553.

(3) Ivi, art. 554.

Se però nel corso dei dibattimenti avanti la corte speciale venissero dal fatto, di cui l'accusato è convinto, tolte le circostanze che lo rendevano sottoposto alla giurisdizione di questa corte, i giudici con una sentenza motivata rimetteranno l'accusato ed il processo avanti la corte d' assise. (1)

373. Quando la corte imperiale avrà riconosciuto nel fatto che formerà l'oggetto del suo esame un delitto ordinario, importante però una pena afflittiva o infamante, essa ordinerà che venga rimesso avanti la corte d' assise. (2)

374. Se la corte imperiale dopo aver preso cognizione delle cose addotte a carico dell'accusato, opina che il prevenuto debb' essere rimesso avanti un tribunale di semplice polizia, o ad un tribunale di polizia correzionale, essa ordinerà che vi venghi rimesso, ed indicherà il tribunale che deve conoscere del delitto. (3)

375. Può finalmente accadere, che la corte imperiale non ravvisi nel fatto, che gli sarà stato sottoposto alcuna traccia di delitto contemplato dalla legge, oppure che non trovi degli indizj bastanti di colpeabilità; in questo caso

(1) Codice di procedura criminale, art. 559.

(2) Ivi, art. 231.

(3) Ivi, art. 130.

dovrà ordinarsi che il prevenuto sia posto in libertà, e questa decisione dovrà essere eseguita sull'istante, se il prevenuto non fosse arrestato per altra causa (1).

376. Il legislatore ha investito le corti imperiali di tutte le facoltà necessarie per rispettare, ed eseguire la legge; così pure in tutti gli affari finchè non sarà stato deciso se siavi luogo, o no a dichiarare il prevenuto in istato d'accusa, esse potranno *ex officio* tanto che siavi, o no una istruzione intrapresa dai primi giudici, ordinare dei procedimenti, farsi presentare i documenti, informare, o far informare, e deliberare in seguito ciò che sarà del caso (2).

In questi casi, l'uno dei giudici componenti la sezione, che formerà la camera del consiglio, farà le funzioni di giudice istruttore (3).

Questo giudice sentirà i testimonj, o delegherà per ricevere le loro deposizioni, uno dei giudici del tribunale di prima istanza nella giurisdizione del quale saranno domiciliati, interrogherà il prevenuto, farà constare per iscrit-

(1) Codice di procedura criminale, art. 236.

(2) Ivi, art. 229.

(3) Ivi, art. 235.

to tutte le prove, od indizj, che potranno essere raccolti, e rilascerà secondo le circostanze i mandati d'accompagnamento, di deposito, od arresto (1).

377. Noi abbiamo esaminati tutti i casi, nei quali le corti imperiali sono competenti per pronunziare il rilascio dei prevenuti, oppure per dichiarare che essi sono posti in istato d'accusa; è tempo ora che noi passiamo all'esame di quelli, nei quali senza eccedere i limiti delle sue facoltà, essa è obbligata di ordinare la sospensione delle processure, o la rimessione avanti l'alta corte imperiale (2).

378. In fatti, secondo l'art. 121 del codice penale, saranno dichiarati colpevoli di prevaricazione e puniti come tali colla civica degradazione quegli ufficiali di polizia giudiziaria, procuratori generali, o imperiali, sostituti, o giudici, che avranno provocato, proferita, o sottoscritta una sentenza, un'ordinazione, od un mandato che tende a procedere contro la persona, o a porre in istato di accusa sia un ministro, sia un membro del senato, del consiglio di stato, o del corpo legislativo, senza le autorizzazioni prescritte dalle costituzioni; o che fuori del caso

(1) Codice di procedura criminale, art. 237.

(2) Ivi, art. 220.

di flagrante delitto, o delle grida del pubblico avranno senza le stesse autorizzazioni dato, o sottoscritto l'ordine, o il mandato di fermare, od arrestare uno o più ministri, o membri del senato, del consiglio di stato, o del corpo legislativo.

379. Secondo l'articolo 101 del senato-consiglio organico dei 28 fiorile anno 11. l'alta corte imperiale conosce:

1. Dei delitti personali commessi dai membri della famiglia imperiale, dai titolari delle grandi dignità dell'impero, dai ministri, e dal segretario di stato, dai grandi ufficiali, dai senatori, dai consiglieri di stato;

2. Dei crimini, attentati, e complotti contro la sicurezza interna, ed esterna dello stato, la persona dell'imperatore, e quella dell'erede presuntivo dell'impero.

3. Dei delitti di responsabilità d'ufficio commessi dai ministri, e consiglieri di stato incaricati specialmente d'un ramo di pubblica amministrazione;

4. Delle prevaricazioni ed abusi di potere, commessi sia dai capitani, generali delle colonie, dai prefetti coloniali, e dai comandanti di stabilimenti francesi fuori del continente, sia dagli amministratori generali impiegati straordinariamente, sia dai generali di terra, e di mare senza pregiudizio a riguardo di questi ul-

timi dei procedimenti della giurisdizione militare nei casi determinati dalla legge.

5. Del fatto di disubbidienza dei generali di terra e di mare, che contravvergono alle loro istruzioni;

6. Delle concussioni e dilapidazioni, delle quali i prefetti dell'interno si rendono colpevoli nell'esercizio delle loro funzioni;

7. Delle prevaricazioni od azioni civili dirette contro una corte d'appello, od una corte di giustizia criminale, od i membri della corte di cassazione;

8. Delle denunce per causa di detenzione arbitraria, e di violazione della libertà della stampa; supponendo però ch'esse siano dirette contro un ministro, o qualunque altro agente immediato del governo (1).

380. Le espressioni dell'articolo che noi abbiamo riportate sono chiare, e precise; esse fanno l'enumerazione di tutti i casi, nei quali il processo criminale sarà di competenza dell'alta corte imperiale; e per conseguenza non può nascere su questo testo alcuna difficoltà.

(1) Codice penale, art. 114 e 115.

CAPO PRIMO

*Del conflitto di competenza e della remissione
da uno ad un altro tribunale.*

381. Il legislatore doveva rivolgere la sua attenzione alle domande, che potrebbero farsi dalla parte civile, o dall'accusato in punto di competenza.

Egli stabilì in primo luogo che veramente non eravi alcun conflitto in materia criminale, correzionale, o di polizia, che quando le corti, tribunali, o giudici istruttori non sottoposti alla giurisdizione gli uni degli altri si saranno occupati della cognizione dello stesso delitto, o dei delitti connessi, o della stessa contravvenzione (1).

382. La sola corte di cassazione conosce delle domande di remissione da uno ad un altro tribunale.

383. V'è egualmente luogo alla decisione sulla competenza quando un tribunale militare, o marittimo, o qualunque altro tribunale d'eccezione trovasi impossessato dello stesso delitto in concorso con una corte imperiale, o una corte

(1) Codice penale, art. 526.

d'Assise, o una corte speciale, o un tribunale correzionale, o di polizia, o un giudice istruttore (1).

384. La sezione criminale della corte di cassazione a tergo della domanda ordinerà, che tutti i documenti siano comunicati alle parti, o delibererà definitivamente salva l'opposizione (2).

385. Se la comunicazione vien ordinata dietro ricorso del prevenuto, dell'accusato, o della parte civile, la decisione ingiungerà all'uno, ed all'altro degli ufficiali incaricati del ministero pubblico presso le autorità giudiziarie, in concorso de' quali pende l'affare, di trasmettere i documenti del processo, ed il loro parere motivato sul conflitto (3).

386. Quando la comunicazione verrà ordinata dietro ricorso di uno di questi ufficiali, la decisione ordinerà all'altro di trasmettere i documenti e il suo parere motivato (4).

387. La corte di cassazione pronunziando sul conflitto, delibererà su tutti gli atti che potrebbero essere stati fatti dalla corte o tribunale, al cui giudizio toglierà l'affare in contestazione. (5)

(1) Codice di procedura criminale, art. 527.

(2) Ivi, art. 528.

(3) Ivi, art. 529.

(4) Ivi, art. 530.

(5) Ivi, art. 556.

388. Quando il prevenuto, o l'accusato, l'uffiziale incaricato dal ministero pubblico, o la parte civile avrà prodotta l'eccezione d'incompetenza d'un tribunale di prima istanza, o d'un giudice istruttore, o proposta una declinatoria tanto che l'eccezione sia stata ammessa, o rigettata, niuno potrà ricorrere alla corte di cassazione affine di far giudicare la incompetenza dei giudici salvo il ricorso avanti la corte imperiale contro la decisione proferita dal tribunale di prima istanza, o dal giudice istruttore e a ricorrere in cassazione, se vi ha luogo contro la decisione emanata dalla corte imperiale. (1)

389. Quando avanti a due giudici istruttori, o a due tribunali di prima istanza stabiliti nella giurisdizione della stessa corte imperiale sarà portata la cognizione dello stesso delitto, o di delitti che hanno connessione, il conflitto sarà levato da questa stessa corte, salvo il ricorso, se vi ha luogo, avanti la corte di cassazione. (2)

390. Quando due tribunali di semplice polizia si saranno impossessati della cognizione della stessa contravvenzione, o delle contravvenzioni che hanno connessione tra loro, il conflitto sarà giudicato dal tribunale sotto la giu-

(1) Codice di procedura criminale, art. 539.

(2) Ivi, art. 540.

risdizione del quale amendue si trovano; e se sono sottoposti a differenti tribunali, il conflitto sarà giudicato dalla corte imperiale, salvo parimente, se vi ha luogo, il ricorso alla corte di cassazione. (1)

391. La parte civile, il prevenuto o l'accusato che soccomberà nella domanda che avrà introdotta, potrà essere condannato a una multa, che non potrà eccedere la somma di 300 franchi, di cui la metà anderà a profitto della parte. (2)

392. Per quanta confidenza la legge accordi ai tribunali, ha detto elegantemente l'oratore Albisson nel suo discorso al corpo legislativo, essa deve prevedere, che essendo essi composti di uomini sottoposti a tutte le passioni dell'umanità, possono trovarsi in circostanze capaci ad ispirare qualche diffidenza dell'imparzialità nelle loro decisioni.

Il governo può sperimentare questo sentimento nella sua sollecitudine per la *sicurezza pubblica*.

I particolari per motivi personali di *sospizione legittima*.

La legge, sempre saggia, autorizza dunque

(1) Codice di procedura criminale, art. 540.

(2) Ivi, art. 541.

la remissione della cognizione d'un affare d'un tribunale ad un altro per causa di *sicurezza pubblica* (1) o di *sospizione legittima*. (2)

393. In questi due casi, la corte di cassazione può sola conoscere della domanda di remissione sopra requisizione del procurator generale presso questa corte.

394. Se questa domanda è inoltrata per causa di *sicurezza pubblica*, essa non può esser fatta che dagli uffiziali incaricati del ministero pubblico, che sono in questo caso obbligati di indirizzare i riclami, i loro motivi, ed i loro documenti al gran giudice ministro della giustizia, che li trasmette, se vi è luogo, alla corte di cassazione (3).

395. Sopra esame della domanda, e dei documenti, la sezione criminale di questa corte pronunzierà definitivamente salvo l'opposizione, od ordinerà che il tutto sia comunicato, o pronunzierà qualunque altra disposizione preparatoria ch'essa crederà conveniente (4).

396. Se la corte di cassazione pronunzia definitivamente, la sua decisione sarà a diligenza del procuratore generale imperiale presso que-

(1) Cod. di proced. crim. art. 542 e seg.

(2) Ivi, art. 543 e seg.

(3) Ivi, art. 544.

(4) Ivi, art. 545.

sta corte, e col mezzo del gran giudice ministro della giustizia notificata tanto all'uffiziale incaricato del ministero pubblico presso la corte, tribunale, o giudice istruttore, cui fu tolta la cognizione dell'affare, quanto alla parte civile, al prevenuto, o all'accusato a persona, o a domicilio eletto (1).

397. Questa decisione sarà suscettibile d'opposizione; ma l'opposizione non sarà ammessa se essa non è fatta secondo le regole, ed entro i termini fissati dalla legge, come anche l'opposizione ammessa importerà di pien diritto sospensione del giudizio (2).

398. La remissione può anche essere addomandata dalle parti interessate per causa di *sospizione legittima* (3).

Tuttavia la parte che avesse volontariamente proceduto avanti una corte, un tribunale, o un giudice istruttore non sarà ammessa ad addomandare la remissione che in ragione delle circostanze sopraggiunte dappoi allorchè esse saranno di tal natura da far nascere una *sospizione legittima*.

(1) Cod. di proced. crim., art. 548.

(2) Ivi, art. 549.

(3) Ivi, art. 542. §. 2.

399. Se la rimessione è addomandata dal prevenuto accusato, o parte civile, e che la corte non abbia creduto a proposito di ammettere, nè di rigettare questa domanda al momento, la decisione ne ordinerà la comunicazione all'uffiziale incaricato presso la corte, tribunale, o giudice istruttore, avanti a cui pende la cognizione del delitto; essa ingiungerà a quest'uffiziale di trasmettere i documenti unitamente al suo parere motivato sulla domanda di rimessione, ed ordinerà in oltre, se vi è luogo, che ne sarà fatta comunicazione all'altra parte.

400. Finalmente dopo la sentenza, e la *rejezione* della domanda potrebbero essere sopraggiunti dei fatti, che avrebbero autorizzata questa domanda se fossero esistiti; il legislatore in questo caso dichiara, che la decisione che avrà rigettata una domanda di rimessione non escluderà una nuova domanda in rimessione fondata sopra fatti sopraggiunti dappoi; e non si saprebbe negare che una tale disposizione non concilj perfettamente il rispetto dovuto alla cosa giudicata coi riguardi che la giustizia suggerisce per diritti legittimamente acquistati dappoi, e sui quali i giudici non hanno potuto pronunziare (1).

(1) Codice di procedura criminale, art. 552.

401. Noi non abbiamo nulla ad aggiungere alla dottrina che abbiamo analizzata; nello stesso tempo che risulta chiaramente dalla lettera della legge essa sviluppa in tutta la sua estensione l'intenzione del legislatore sulla materia che ha formato il soggetto di questo capo.

TITOLO III.

Dei giurati.

402. Dicesi *giurato* quegli che non rivestendo alcun pubblico carattere di magistratura è chiamato davanti una corte per proferire una dichiarazione sopra dei fatti dietro la quale la corte pronunzia in seguito in conformità della disposizione della legge, che si applica ai fatti tali quali sono stati dichiarati.

403. La riunione dei giurati chiamati per deliberare, e fare la loro dichiarazione sopra fatti compone il *giurì*.

404. La denominazione di *giurati*, e di *giurì* deriva dal giuramento, che è richiesto in giudizio dai giurati, e col quale promettono di fare la loro dichiarazione sul loro onore, e sulla loro coscienza.

405. Un celebre autore osserva con ragione, che le attribuzioni dei giurati non furono sempre ristrette a decidere dei punti di fatti;

essi hanno giudicato delle controversie civili e criminali.

In fatti i giurati considerati nella loro origine non erano altro che persone distinte (prud'hommes) o pari che erano scelti in ciascun affare per pronunziare sopra una vertenza o una querela, e sotto questo punto di vista una tale istruzione rimonta alle prime età del mondo; poichè quando gli uomini non costituivano ancora uno stato, un corpo di nazione, e vivevano in massa, o in orde senza leggi positive, se suscitavasi una querela dovevasi sottoporre al giudizio dei vecchi, o dei vicini; ecco senza contraddizioni, i giudizj per giurati o per pari, vale a dire da persone eguali alle parti contendenti.

406. Queste sorta di giudizj furono in uso presso tutti i popoli del Nord che hanno invaso il mezzogiorno dell' Europa, e furono sostituiti da essi in Allemagna, in Francia, in Inghilterra, in Italia alle forme che vi erano praticate per render giustizia.

407. Essi vi si mantennero sulle prime qualche tempo contro il regime feudale: erano essi un contropeso, e un alleviamento ai flagelli di un' aristocrazia, le di cui usurpazioni divennero intollerabili, ma il di cui principio aveva per oggetto di mantenere, e corroborare la subordinazione militare: i vassalli si giudicavano tra

loro nella corte dei signori; questi ultimi si giudicavano parimenti tra loro nella corte del re.

408. Si videro però scomparire ben tosto nel mezzodì dell' Europa i giudizj per giurati o per pari; gli inglesi solo ne conservarono qualche traccia; e dal momento, in cui venne perfezionata la gran carta che regge quel popolo, le sentenze per giurati furono ristabilite e vi si mantengono ancora a' nostri giorni.

409. Non sarà, senza dubbio, estraneo al soggetto che ci occupa, di entrare in alcuni dettagli sulla forma delle sentenze criminali in Inghilterra; quest'esame potrà far conoscere, quanto ai dì nostri, lo stabilimento de' giudizj per giurati in Francia migliori questo sistema salutare.

410. L' Inghilterra relativamente all' amministrazione della giustizia, è divisa in circondarj al numero di dodici. Il principe nomina a vita dodici giudici ambulanti, che percorrono le provincie a due a due, e le comprendono tutte durante il corso dell' anno.

Quando questi giudici sono pronti ad entrare in una provincia, vengono ricevuti con molto onore; lo sceriffo con tutti gli altri principali ufficiali di giustizia, e gran numero di nobiltà, li ricevono sulle frontiere, da dove si recano alla capitale della provincia, nella quale essi tengono la corte, che dicesi assise.

411. Il giudizio del fatto è sottoposto a un corpo di dodici giurati presi nel vicinato.

I giudici ambulanti sentono i testimonj, l'arringo delle parti, e procedono in seguito all'istruzione dei giurati, vale a dire ch'essi fanno loro conoscere le disposizioni della legge, che sono applicabili al fatto sul quale trattasi di pronunziare.

I giurati allora si ritirano per deliberare; e se essi sono stati tutti d'accordo, il loro giudizio è decisivo.

I giudici ambulanti, dopo aver esaurito il ruolo di tutte le cause istruite durante la loro assenza in una provincia, levano le assise, e vanno a continuare altrove l'esercizio della loro magistratura.

412. Oltre le corti di assisi vi sono ancora in Inghilterra le corti delle sessioni; esse si tengono quattro volte l'anno in ciascuna provincia dai magistrati, che si chiamano *justices of the peace*, ciò che suona nella nostra lingua dai giudici di pace.

Essi sono stabiliti dal giudice per mantenere la pace nelle famiglie, e per esaminare e mandar in prigione i perturbatori del pubblico riposo, i vagabondi, i ladri, gli assassini, e gli altri delinquenti.

413. I giudici di pace di ciascuna provincia si radunano quattro volte all'anno, e formano

colla loro riunione una corte, che appellasi *quarter sessions*, vale a dire *sessione del quartiere*.

Lo sceriffo della provincia è obbligato di assistere alla sessione, accompagnato dai suoi *sergenti*, e dai suoi *contabili*.

414. I giurati che diconsi *the great jury*, vale a dire, *i grandi giurati* sono citati a comparire avanti la corte; il loro numero ordinario è di 24 gentiluomini, ed altri presi nella provincia, possidenti, e che godono una buona reputazione.

415. La scelta dei giurati è fatta dallo sceriffo della provincia, e le funzioni di questi magistrati temporarj consistono nel dare un giudizio sui *Bille* o *accuse*, che si producono avanti la corte delle sessioni.

416. Quando i giurati approvano il *bill* vi si attergano queste parole: *Billa vera*.

Se, al contrario, lo disapprovano, le si scrive al disotto la parola *ignoramus*.

Nel primo caso, la persona incolpata del delitto è rimandata in prigione, per restarvi sino al tempo delle assise, e l'affare allora si termina da altri giurati, in presenza dei due giudici ambulanti.

Nel secondo caso, il *bill* è rilasciato alla corte, che lo pone in pezzi.

417. Non è qui necessario di osservare, che

la corte delle sessioni è propriamente un giuri, che pronuncia in materia criminale, sul punto di sapere se vi ha luogo o no all'accusa. Noi abbiamo già veduto, che quest'incarico era in Francia attribuito dalla legge a una sezione della corte imperiale, e non è difficile di riconoscere quanto questa maniera di procedere sia nel tempo istesso la più semplice, più sicura, e la meno dispendiosa.

419. La legge dei 16 settembre 1791 ammise fra noi la processura per giurati; ma essa fu in seguito modificata dalla legge dei 3 brumale anno IV; ed il sistema introdotto allora ha soggiaciuto ai nostri giorni a dei cangiamenti, dei quali l'esperienza aveva fatto sentire la necessità.

Niuno potrà adempiere le funzioni di giurato, se non ha trent'anni compiuti, e se non è partecipe dei diritti politici e civili (1).

I giurati sono presi

1. Fra i membri dei collegi elettorali;
2. Fra i trecento primi estimati domiciliati nel dipartimento;
3. Fra i funzionarj dell'ordine amministrativo a scelta dell'imperatore;
4. Fra i dottori, e licenziati dell'una, o

(1) Codice di procedura criminale, art. 381.

di più delle quattro facoltà di diritto, di medicina, scienze, e belle lettere, i membri, e corrispondenti degl' istituti, e delle altre società letterarie riconosciute dal governo;

5. Fra i notari;

6. Fra i banchieri, agenti di cambio, negozianti, e mercanti che pagano il diritto di patente dell' una delle due prime classi;

7. Fra gli impiegati delle amministrazioni, che godono del trattamento di quattro mila franchi almeno (1).

419. Niuno potrà essere giurato in un affare in cui avrà agito come ufficiale di polizia giudiziaria, testimoniaio, interprete, perito, o parte (2).

420. Le funzioni di giurato sono incompatibili con quelle di ministro, prefetto, vice-prefetto, giudice, procurator generale, ed imperiale presso le corti, e tribunali, e loro sostituti.

Esse sono egualmente incompatibili con quelle di ministro d' un culto qualunque (3).

421. I consiglieri di stato incaricati d' un ramo d' amministrazione, i commissarj imperiali presso le amministrazioni, e direzioni, ed i set-

(1) Codice di procedura criminale, art. 582.

(2) Ivi, art. 383.

(3) Ivi, art. 584.

tuagenarij potranno essere dispensati, se lo adomandano, dall' adempiere le funzioni di giurato (1).

422. La lista dei giurati sarà formata in ciascun dipartimento, dal prefetto, sopra requisizione del presidente delle corti d' Assise.

Questa requisizione sarà fatta quindici giorni almeno prima dell' apertura della sezione.

Se la corte fosse divisa in due sezioni, ciascun presidente potrà nel caso in cui la moltitudine degli affari lo esigesse, ricercare una lista di giurati per la sezione ch' egli presiede.

In tutti i casi la lista sarà composta di 60 cittadini; essa sarà rimessa immantinentemente al presidente della corte d' Assise, o della sezione, il quale sarà in obbligo di ridurla a trenta sei entro ventiquattr' ore a datare dal giorno in cui venne ricevuta, e di rimetterla nello stesso termine al prefetto, che la farà pervenire a tutti quelli che devono riceverla (2).

423. Ciascun prefetto spedirà la lista, così ridotta, al ministro della giustizia, al primo presidente della corte imperiale, al procurator generale presso la stessa corte, al presidente della corte d' Assise, e della sezione, ed inoltre al procuratore imperiale criminale, se ne esiste

(1) Codice di procedura criminale, art. 385.

(2) Ivi, art. 389.

uno nel dipartimento, per il quale la lista è destinata (1).

424. La lista intiera non sarà trasmessa ai cittadini, che la compongono; ma il prefetto notificherà a ciascuno di essi l'estratto della lista che comprova, che il suo nome vi è inscritto.

Questa notificazione dovrà esser fatta otto giorni almeno prima di quello, in cui la lista deve servire.

Questo giorno verrà espresso nella notificazione, la quale conterrà in oltre una intimazione di trovarsi al giorno indicato nel palazzo della corte d'Assise.

In mancanza di notificazione alla persona, essa sarà fatta al suo domicilio, come anche a quello del podestà, od aggiunto del luogo, il quale è obbligato di dargliene avviso (2).

425. La lista dei giurati si riterrà come non avvenuta dopo il servizio per il quale essa sarà stata (3).

Il giurato, che sarà stato iscritto sopra una lista, ed avrà soddisfatto alle ricerche che gli saranno state fatte, non potrà essere compreso

(1) Codice di procedura criminale, art. 389.

(2) Ivi, art. 189.

(3) Ivi, art. 390.

sulle liste delle quattro sezioni seguenti, eccetto però che egli non vi acconsenta.

CAPO I.

Della formazione del giuri.

426. Abbiamo veduto nei numeri precedenti, in quali classi dovevano essere presi i cittadini chiamati all'onorevole funzione di giurati; esamineremo ora in qual numero essi debbono essere per comporre e formare il giuri.

427. Il contratto originario sulle pene tra ciascun uomo, e tutti gli altri può ridursi a queste parole: *io acconsento di essere punito da tutti, quando tutti giudicheranno che io ho arrecato danno a tutti, e che per conseguenza io sono colpevole.*

Bisogna dunque per condannare un individuo come noi abbiamo osservato più volte nel corso di quest'opera, *una certezza morale*; egli è difficile ad una nazione di ottenerlo eccetto che essa non scelga nei *pari* di colui, di cui le leggi minacciano l'esistenza, un certo numero di uomini disinteressati, ed istrutti del fatto di cui trattasi, e che si accordano a dichiararlo moralmente certo.

428. Questa scelta non deve cadere, che sopra cittadini nel tempo istesso onesti ed istrutti:

e noi abbiamo già osservato, che il legislatore aveva usato a questo riguardo la più scrupolosa attenzione per non affidare le funzioni di *giurato* che a coloro, che pel loro grado nella società, per le loro virtù, e per le loro cariche, hanno acquistato qualche diritto alla pubblica opinione (1).

429. Per riguardo al numero, egli è fissato a dodici; e non v'ha dubbio ch'egli non sia bastante a rappresentare agli occhi dell'accusato il numero indefinito dei membri della famiglia.

Presso gli Ateniesi e presso i Romani, il numero dei giurati era più considerevole; ma l'esperienza ha dimostrato che dodici cittadini offrivano alla società una sufficiente garanzia.

Il giurì non può dunque formarsi fra noi, che col numero di dodici giurati; l'assenza di un solo renderebbe questo tribunale temporario inabile, ed incompetente per pronunziare sulle quistioni che gli vengono sottoposte. (2)

430. I *giurati* non devono essere circonvenuti da veruna specie d'intrigo; essi non devono conoscere nè la persona dell'accusatore, nè quella dell'accusato; essi non devono agire che col sentimento della loro coscienza; e la

(1) Codice di procedura criminale, art. 381.

(2) Ivi, art. 395.

legge per avere la certezza della loro imparzialità, ha prese delle misure, di cui non si saprebbe abbastanza ammirare la saviezza.

La lista dei giurati sarà notificata a ciascun accusato la vigilia del giorno determinato per la formazione del quadro, e questa notificazione sarà nulla se essa è fatta più prima, o più tardi.

431. Bisogna osservar qui, che la lista della quale abbiamo parlato, non è quella dei dodici giurati che devono formare il giuri, ma bensì la lista dei trentasei giurati, chiamati avanti la corte d' assise.

432. Potrebbe accadere che il giorno indicato per l'esame si trovassero presenti meno di 30 giurati; il legislatore in questo caso ha provveduto a completare questo numero di trenta; a quest' effetto il presidente li prenderà pubblicamente e col mezzo della sorte fra i cittadini delle classi qui sopra indicate, e residenti nel comune in cui la corte d' assise dovrà aprire le sue sedute. (1)

433. La funzione di giurato è una specie di magistratura; è una carica pubblica, onorevole; poichè è per scelta del principe, e per disposizione della legge, che i cittadini sono chia-

(1) Codice di procedura criminale, art. 395.

mati ad esercitarla. Da questo principio risulta naturalmente, che chi rimane sordo alla voce del suo sovrano che gli assegna una funzione temporaria, si rende colpevole verso la sua augusta persona, e verso il corpo intero della società; egli merita dunque di essere punito; per questo motivo il legislatore dichiara, che qualunque giurato che non si sarà recato al suo posto dietro la citazione che gli sarà stata notificata, sarà condannato dalla corte d'assise a una multa.

La quale sarà per la prima volta di cinquecento franchi;

Per la seconda volta, di mille franchi;

E per la terza volta di mille e cinquecento franchi;

Quest' ultima volta sarà inoltre dichiarato incapace ad esercitare le funzioni di giurato; la decisione sarà stampata e pubblicata a sue spese.

In tutti i casi il nome del giurato condannato sarà trasmesso al prefetto per essere compreso nelle note, che i prefetti dirigeranno regolarmente al gran giudice (1), e che serviranno tutti gli anni al rapporto che questo ministro è incaricato di fare all'imperatore,

(1) Codice di procedura criminale, art. 391.

sul modo con cui i cittadini iscritti sulle liste dei giurati avranno adempito alle loro funzioni. (1)

Si comprende anticipatamente il motivo di questa disposizione: l'imperatore è il padre de' suoi sudditi, e come tale deve delle ricompense a quelli che sono inclinati al bene: così si riserva di accordare ai giurati che avranno dimostrato un zelo lodevole, delle testimonianze onorevoli della sua soddisfazione (2).

CAPO II.

Delle scuse e dispense.

434. Ogni regola ammette delle eccezioni soprattutto quando essa è severa. Questa considerazione ha fatto sentire al legislatore la necessità di dare alle corti d'Assise la facoltà di pronunciare sulla validità delle scuse proposte dal giurato condannato (3).

Dovevasi infatti prevedere, che vi sono dei casi, in cui l'uomo trovasi nell'assoluta impossibilità di disimpegnarsi, e in conseguenza sarebbe stato un estremo rigore quello di ricusare

(1) Codice di procedura criminale, art. 392.

(2) Ivi, art. 392.

(3) Ivi, art. 397.

di sentirlo al momento in cui avesse egli voluto giustificarsi.

435. Non credasi però, che sopra una lieve scusa si possa dispensarsi dal recarsi al giorno indicato per l'esame, la corte dovrà al contrario mostrarsi di una grande severità, e non ammettere che delle scuse legittime; se fosse altrimenti un riposo pericoloso s'impossesserebbe di tutti gli spiriti, e l'azione della giustizia sarebbe paralizzata.

436. Il momento in cui le scuse devono essere proposte è quello in cui il presidente della corte d'Assise edotto, che vi sono meno di trenta giurati presenti si dispone a completar questo numero.

Per esercitare il diritto di proporre le scuse d'un giurato potrebbe esserne da lui incaricato con ispeciale procura; se questa procura non fosse regolare, il presentatore di essa non sarebbe autorizzato ad agire avanti la corte, e per conseguenza il giurato non presente sarebbe condannato in contumacia.

Veramente gli rimarrebbe il mezzo dell'opposizione per farsi liberare dalla multa, ma bisognerebbe in questo caso per esservi ammessi che l'opposizione fosse formata in tempo utile.

437. Non solo le scuse dei giurati devono essere fondate sopra motivi legittimi, ma ancora sopra motivi veri.

Quelli che avessero addotte delle scuse riconosciute false, verrebbero condannati, oltre le multe pronunciate dalla legge, a una detenzione di sei giorni a due mesi (1).

Se avessero fabbricato, sotto il nome d'un medico, chirurgo, o altro ufficiale di sanità, un certificato di malattia, o d'infermità, sarebbero puniti con una detenzione di due a cinque anni (2).

438. Se anche adducessero un certificato di un medico, o d'un chirurgo falsamente redatto da lui, se fosse provato che quest'atto fosse stato sollecitato da doni, o da promesse, chi lo ha sottoscritto verrebbe condannato al bando, ed i giurati corruttori verrebbero puniti colla stessa pena (3).

439. Abbiamo già detto, che le funzioni di giurato erano incompatibili con certe determinate cariche pubbliche; ora, supponiamo, che nell'intervallo, che scorrerà tra la notificazione della lista dei giurati, un cittadino sia appellato all'esercizio d'una carica amministrativa; per esempio: l'atto col quale egli farà conoscere al presidente della corte d'Assise l'im-

(1) Codice penale, art. 236.

(2) Ivi, art. 159.

(3) Ivi, art. 160.

possibilità, in cui trovasi d'assistere alla sessione, non può più allora chiamarsi *scusa*, ma *dispensa*; mentre questo cittadino, divenuto pubblico funzionario è dalla legge specialmente dispensato. Egli non si troverà dunque nella necessità d'incaricare qualcuno di sua procura all'effetto di proporre la sua scusa, e noi crediamo, che basterà ch'egli scriva *ex officio* nella sua nuova qualità, al presidente della corte delle Assise alle quali era stato chiamato.

440. Osservisi, che per carica amministrativa bisogna intendere il posto di ministro, quello di prefetto, o di vice-prefetto; tutti gli altri amministratori di second' ordine non hanno diritto al privilegio accordato dalla legge (1).

441. All'esempio che noi abbiamo riferito si applica naturalmente la nomina di un cittadino a una funzione giudiziaria, od a una funzione di ministero d'un culto qualunque (2) e per conseguenza possono essere dispensati:

1. Il cittadino chiamato alla carica di procurator generale;
2. Quello chiamato alla carica di procurator imperiale;
3. Quello chiamato alla carica di giudice;

(1) Codice di procedura criminale, art. 384.

(2) Ivi.

4. Quello chiamato alla carica di sostituto;
5. Il prete cattolico, e per conseguenza i vescovi, gli arcivescovi, ed i cardinali;
6. Il ministero del culto protestante;
7. Finalmente il rabbino del culto israelitico (1).

442. V'è anche una dispensa *facoltativa* introdotta in favore di certi funzionarj, e di certi individni, e per conseguenza per ciò stesso che è *facoltativa*, è necessario di addomandarla.

Noi intendiamo parlar qui:

1. Dei consiglieri di stato incaricati d'un ramo di pubblica amministrazione;
2. Dei commissarj imperiali presso le amministrazioni, o direzioni.
3. Dei settuagenarj.

Per essere dispensati d'assistere alle Assise in qualità di giurato, tutte queste persone dovranno addomandare la cancellazione del loro nome dalla lista, che sarà stata fatta, sia che essi ricerchino questa cancellazione per un tempo determinato, o per sempre.

A quest'effetto, essi dovranno dirigere al prefetto del dipartimento nel quale essi fissaranno la loro residenza, la loro domanda motivata; eccetto che non avendo avuto il tempo

(1) Codice di procedura criminale, art. 584.

di adempiere a questa formalità, essi non si dirigano al momento del dibattimento al presidente della corte d'Assise.

443. Abbiamo già fatto rimarcare che i consiglieri di stato che avevano fissata l'attenzione del legislatore erano quelli che erano alla testa d'un'amministrazione pubblica, per esempio, il consigliere di stato, direttore generale della stamperia, e della libreria; il governatore della banca di Francia, l'amministratore generale delle poste, il prefetto di polizia di Parigi ec. ec. ec.

CAPO III.

Della ricusa dei giurati.

444. La ragione indicata che per dare all'accusato tutta la confidenza possibile nell'imparzialità de' suoi giudici, e per rendere beneviso il tribunale che rappresenta la società a' suoi occhi, esso doveva avere la facoltà di ricusare tutti i giurati, che gli sembrerebbero sospetti.

Questa disposizione, sovente salutare per l'innocenza, ha trovato luogo nel codice di procedura criminale (1); ed il legislatore dopo aver consacrato questo principio si applica a

(1) Art. 399.

determinare il modo, ed il momento della ricusa (1).

Ascoltiamo su questo punto l'orator del governo.

» Il giorno, in cui l'affare dev' essere sottoposto ai dibattimenti, e prima dell'apertura dell'udienza, si fa in presenza dell'accusato, e del ministero pubblico l'appello dei giurati che non possono mai essere meno di trenta.

» Di mano in mano, che ciascun giurato risponde all'appello, il suo nome è deposto in un'urna; si procede in seguito all'estrazione, e di mano in mano che un nome sorte dall'urna, prima l'accusato, ed in seguito il ministero pubblico, dichiarano s'essi intendono ricusare il giurato.

» Se l'uno di essi ricusa, il nome vien posto in disparte, se amendue tacciono, il nome è conservato.

» Dal momento in cui vi sono dodici nomi, contro i quali non esiste alcuna ricusa, il quadro è compiuto. L'accusato ed il ministero pubblico hanno la facoltà di ricusare finchè non rimangono più che dodici nomi nell'urna.

» Arrivati a questo punto, non v'è più luogo a ricusa, ed i dodici nomi che rimangono compongono il quadro.

(1) Codice di procedura criminale, art. 399.

» Se vi sono più accusati, essi possono ricusare i giurati unitamente o separatamente; spetta ad essi loro a concertarsi su questo punto; basta che il numero delle loro ricuse non ecceda i limiti determinati per un solo accusato; in tutti i casi è proibito di motivare le ricuse. «

446. Basta leggere queste differenti regole per rimanere convinto di tutta la loro saviezza; ed infatti la sollecitudine del legislatore ha tutto preveduto.

Era naturale, senza dubbio, che il ministero pubblico, che rappresenta avanti le corti d'assise la persona del sovrano, avesse la stessa facoltà dell'accusato per ricusare quelli fra i giurati che sembrassero sospetti. La società è stata oltraggiata; è dessa che accusa il prevenuto per l'organo del ministero pubblico; e nella stessa guisa che l'accusato deve riguardare nel giurì un numero d'uomini disinteressati per pronunciare sul fatto; nell'istessa guisa deve l'ufficiale dell'imperatore vedere nel giurì una riunione di cittadini, che pel loro carattere, e per essere scevri d'ogni particolar affezione verso la persona dell'accusato, gli possono ispirare una piena confidenza.

Era naturale ancora, che il numero delle ricuse fosse fissato, affinchè in nessun caso il giurì non potesse mancare di essere formato;

quindi se vi sono trenta giurati presenti, i di cui nomi siano stati gettati nell'urna, le ricuse si potranno portare a dieciotto; ed in questo caso l'accusato avrà il diritto di ricusare nove di essi, ed un ugual numero il pubblico ministero; se al contrario trentasei giurati sono presenti all'apertura dell'assise, e che i loro nomi siano stati gettati nell'urna, le ricuse potranno portarsi a ventiquattro, ed in questo caso l'accusato avrà il diritto di ricusare dodici giurati ed un egual numero il ministero pubblico.

Se finalmente il numero de' giurati presenti non giungesse che a trentacinque, allora le ricuse non eccederanno il numero di ventitrè, e ritenuto che questo numero sarà dispari, sarà giusto che l'accusato possa ricusare dodici giurati, e che il ministero pubblico non ne possi ricusare che undici (1).

Era per ultimo naturale, che in nessun caso le ricuse fossero motivate; i giurati esercitano una carica civile: comparendo avanti la corte d'Assise al giorno fissato per l'esame, essi obbediscono alla voce del loro principe; e se per motivi particolari, l'accusato, od il ministero pubblico ricusano di ammettere uno di

(1) Codice di procedura criminale, art. 401.

questi magistrati temporarj fra il numero dei giurati, che devono pronunziare sulle circostanze del fatto, questi motivi devono sempre rimanere segreti; la loro pubblicità avrebbe in tutti i casi offesa la delicatezza del giurato escluso per l'effetto di una ricusa.

447. Noi abbiamo già veduto che quando più accusati erano compresi nello stesso processo criminale, la legge accordava loro la facoltà di esercitare le loro ricuse separatamente, quando essi non amassero meglio di combinarsi insieme. Aggiungiamo, che in questo caso, le ricuse esercitate dagli accusati non potranno eccedere, se il numero dei giurati è pari, il numero dei giurati ricusati dal pubblico ministero.

Noi diciamo se il numero è pari, perciocchè se i giurati fossero in numero dispari, gli accusati potrebbero ricusare uno di più del pubblico ministero, secondo ciò che è prescritto dalla legge (1).

448. Può accadere che il numero degli accusati, sia portato a dodici; e si domanda come bisognerà procedere in questo caso.

Sembra sulle prime, che non potrà nascervi alcuna difficoltà quando il numero dei giurati ammonterà a trentasei; ciascun accusato

(1) Cod. di proced. crim., art. 401.

può allora recusare un giurato, il ministero pubblico i dodici altri.

Ma non potrebbe avvenire lo stesso quando i giurati non saranno in numero di trenta sei, o che gli accusati eccederanno il numero di dodici.

In questo caso noi crediamo, che tutti gli accusati dovranno essere interpellati di mano in mano che un nome d'un giurato sortirà dall'urna, e che dopo che il numero delle ricuse sarà esaurito, lo scopo della legge sarà adempiuto quand'anche si trovasse qualcuno tra gli accusati, che sebbene interpellato, non avesse promossa alcuna ricusa.

449. Gli accusati potranno concertarsi per esercitare una parte delle ricuse, salvo ad esercitare il soprappiù, secondo il loro grado (1).

In fatti se l'uno degli accusati crede che non sia del suo interesse di esercitare delle ricuse, o se non vuole esercitarne che un piccolo numero, doveva avere la facoltà di cedere il suo diritto a tutti i suoi coaccusati, o soltanto all'uno di essi.

450. Termineremo le nostre osservazioni sulle ricuse, col far osservare quanto sia saggia la disposizione della legge, che vuole, che nel

(1) Codice di procedura criminale, art. 404.

caso in cui gli accusati non si concerteranno per ricusare, la sorte regola fra loro il grado, nel quale essi faranno le ricuse; i giurati allora ricusati da un solo, ed in quest'ordine, lo saranno per tutti sino a che il numero della ricusa sia esaurito (1). Con questo mezzo l'azione della giustizia non può soffrire alcun ostacolo, ed i diritti di ciascuno sono conservati in tutta la lor intègrità.

CAPO IV.

Del giuramento dei giurati.

451. Abbiamo superiormente osservato, che la denominazione di *giurato*, e di *giurì* era presa dal giuramento, che da essi si esigeva prima di ammetterli all'esercizio delle loro funzioni; esaminiamo ora di qual natura sia questo giuramento.

452. La società è interessata, senza dubbio, a punire i delitti; ma essa adopera tutti i mezzi per premunirsi contro la debolezza umana, e per conseguenza per allontanare dal numero dei giudici dell'accusato, quelli, che mosso da un sentimento di odio, o d'inimicizia, tradi-

(1) Codice di procedura criminale, art. 403.

rebbe la sua coscienza, e condannerebbe l'accusato senza avere acquistata la certezza ch'egli sia colpevole. Non si è trovata miglior garanzia di quella del giuramento; e bisogna convenire che non v'ha circostanza più solenne, in cui possa farsi uso di questo mezzo religioso per assicurare la fede degli uomini.

453. I giurati sottoposti alla prestazione del giuramento sono quelli, che formano il giuri, vale a dire i dodici pari dell'accusato, destinati dalla legge e da tutte le parti a prendere cognizione del fatto. Gli altri giurati che sono stati esclusi sia per ricusa, sia perchè il loro nome non è sortito dall'urna, non avendo alcuna funzione ad adempiere non hanno ad assumere alcun incarico.

454. Il giuramento de' giurati dev' essere prestato con una specie di solennità; in conseguenza quando la corte è montata nell'anfiteatro, quando il pubblico è penetrato nel recinto, quando l'accusato trovasi nel luogo a lui destinato, quando già la corte avrà intesa la sua dichiarazione sul suo nome, cognome, età, professione, domicilio, e luogo della sua nascita (1); quando il difensore dell'accusato, sarà stato prevenuto che non può nulla dire contro la propria

(1) Codice di procedura criminale, art. 510.

coscienza, e contro il rispetto dovuto alle leggi, e che deve esprimere con decenza, e moderazione (1); il presidente dirigerà ai giurati che si troveranno in piedi e col capo scoperto, il discorso seguente;

Voi giurate e promettete avanti Dio, ed avanti gli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse, che saranno prodotte contro N. di non tradire nè gli interessi dell' accusato, nè quelli della società, che lo accusa, di non comunicare con alcuno prima della vostra dichiarazione; di non ascoltare nè l' odio, nè la malignità, nè il timore, o l' affezione; di decidervi dietro le accuse ed i mezzi di difesa, secondo la vostra coscienza e la vostra intima convinzione, coll' imparzialità, che convengono a un uomo probo e libero.

Allora ciascun giurato chiamato individualmente deve rispondere alzando la mano: *lo giuro* (2).

455. Qui si riproduce naturalmente la questione, che noi abbiamo agitata al capo, che concerne il giuramento dei testimonj, sul punto di sapere in qual modo bisognerà procedere quando nel numero de' giurati si troveranno

(1) Codice di procedura criminale, art. 311.

(2) Ivi, art. 312.

degli ebrei; noi crediamo ch' essa dev' essere sempre risolta in favore dell' accusato, e che per conseguenza il giurato ebreo sarà obbligato di prestare giuramento *more judaico*.

456. Qui si riproduce anche la questione di sapere in qual modo converrà procedere a riguardo d' un *giurato menonita*, il quale, come ciascuno sa, non può prestare giuramento giudiziale senza violare uno de' precetti della sua religione; noi crediamo a questo riguardo che appartenga al governo di conciliare il principio della libertà dei culti col dovere che è imposto a ciascun cittadino, che ha d' altronde le qualità richieste per concorrere alla formazione del giuri.

CAPO V.

Della deliberazione de' giurati.

457. Abbiamo veduto in qual modo si componeva il giuri in Inghilterra; e non sarà inutile di conoscere le forme colle quali procede prima di passare all' esame delle regole che la Francia ha adottate sulla deliberazione de' giurati.

458. Secondo le leggi inglesi, quando tutto è disposto per il giudizio de' prevenuti, il banditore ordina che si faccia silenzio, ed uno dei

giudici fa un discorso, nel quale dichiara il soggetto dell'assemblea.

Si chiamano tutti i prigionieri che debbono essere giudicati durante le assise, e ciascuno di essi risponde col suo nome.

Il *Custos rotulorum* allora produce le accuse, seguendo l'ordine dell'appello, che è stato fatto; l'usciera ordina al primo di essi di avvicinarsi al tavolo, e di levare la mano; gli espone in seguito quale sia il delitto di cui viene imputato, gli comanda di rispondere *guilty* o *not guilty*, vale a dire, colpevole o non colpevole.

459. Quando il prigioniero ha risposto *not guilty*, l'usciera gli domanda, *se desidera che Iddio e la sua Patria siano i suoi giudici.*

Se risponde affermativamente, l'usciera aggiunge che i giurati sono presenti, che essi rappresentano la sua patria, e che se ha qualche obbiezione a fare contro di essi, egli non ha che guardarli in viso e ricusarli, giacchè trattasi della sua vita.

Ciò fatto, si fa prestare il giuramento ai dodici giurati; il banditore grida ad alta voce: *se qualcuno ha delle prove, o qualche cosa a dire contro il prigioniero, che si presenti immanente, mentre il prigioniero procura la propria liberazione.*

Allora il giudice di pace, che ha mandato il prigioniero in carcere, si presenta; egli depone sul tavolo l'esame, o la prima istruzione che è stata fatta sul delitto, e fa avanzare i testimonj che hanno unitamente a lui sottoscritta questa prima istruzione.

460. La corte fa leggere l'esame del giudice di pace, e domanda, dopo questa lettura, alla parte lesa, se essa conosce bene il prigioniero per quello contro il quale promuove querela; sopra la sua risposta affermativa, si procede al suo esame, e si fanno di mano in mano comparire i testimonj che hanuo avuto cognizione del delitto.

461. Il prigioniero, dal suo canto, gode della maggior libertà per difendersi, e sebbene il re sia parte contro di lui per avere violata la pace, i magistrati prestano un orecchio libero ed attento a tutti i mezzi che impiega per giustificarsi.

462. Quando questi dibattimenti sono terminati, il giudice che presiede, istruisce i giurati, e loro ordina di seguire i moti della loro coscienza.

Se le prove sono chiare, essi consultano insieme senza sortire dalla sala; e se tutti sono d'accordo, il capo dei giurati in nome proprio ed in nome degli altri dichiara il prigioniero colpevole.

Ma se il caso è dubbio, e richiede una deliberazione, essi si ritirano in disparte in una camera, nella quale vengono chiusi senza cibo sino a che non siano tutti d'accordo, e v'ha un uffiziale che gli invigila alla porta.

Quando i giurati si sono tra loro combinati, ne avvertono tosto l'uffiziale, e domandano udienza alla corte. Allora si riconduce il prigioniero nella sala; si chiama ciascun giurato col proprio nome; ed egli risponde.

L'usciera loro domanda se sono d'accordo, e chi deve parlare in loro nome; essendosi a ciò risposto, si comanda al prigioniero di alzare la mano, e l'usciera gli parla in questi termini:

Tu; A. B., della tal parrocchia . . . tu sei stato accusato del tal delitto . . . tu ti sei dichiarato innocente innanzi alla corte. Quando ti venne domandato in qual modo volevi essere giudicato, hai risposto che prendevi Dio e la tua Patria per tuoi giudici: i giurati sono la tua patria, ascolta ciò ch'essi hanno a dire.

Dirigendosi allora ai giurati, l'usciera loro dice queste parole: *che dite voi? è egli colpevole o no?*

Il capo dei giurati si alza, e risponde *colpevole, o non colpevole.*

Secondo questo giudizio, che è sempre definitivo, il prigioniero è assolto o condannato.

463. La maggior parte di queste formalità è ammessa fra noi, ma con un miglioramento sensibile, e per convincerne i nostri leggitori, noi passeremo ad analizzarle.

L'accusato comparisce all'udienza; egli è libero in presenza de' suoi giudici, de' suoi accusatori, e dei testimonj. Già le ricuse sono state fatte, ed il giurì è definitivamente formato; esso ha solennemente giurato e promesso avanti Dio, ed avanti gli uomini di esser giusto, e vincolato dalla fede del giuramento, si prepara a secondare l'aspettazione della società e del principe che la rappresenta.

L'atto d'accusa è letto ad alta, ed intelligibil voce.

Ecco di che voi siete accusato, dice il presidente della corte d'assise al prevenuto, voi sentirete le accuse prodotte contro di voi (1).

I dibattimenti cominciano; i testimonj prima di essere sentiti possono essere ricusati dall'accusato; tutti i mezzi di difesa gli sono permessi, purchè però rimanga nei limiti della decenza.

464. I dibattimenti consistono nell'esame dell'accusato, nella deposizione dei testimonj, nel

(1) Codice di procedura criminale, art. 314.

giudizio degli incidenti, che avranno potuto suscitarsi sui punti di forma nella requisitoria pronunciata dal ministero pubblico, nelle conclusioni motivate dalla parte civile, nell'arringa del difensore dell'accusato, nella replica del procuratore generale, e della parte civile, e per ultimo nella risposta dell'accusato (1).

Questo momento è quello, in cui il presidente dichiara che i dibattimenti sono terminati.

Egli si occupa allora a riepilogare l'affare.

Fa osservare ai giurati le principali prove a favore, e contro dell'accusato.

Loro rammenta le funzioni, ch'essi devono adempiere.

465. Sotto il nostro diritto intermedio, la maniera, colla quale la maggior parte dei presidenti delle corti di giustizia criminale proponevano le quistioni, aveva fatto nascere infinite difficoltà, ed aveva per conseguenza sottratto dei grandi colpevoli all'azione della giustizia; il nuovo legislatore ha rimediato a questo inconveniente in una maniera mirabile, facendo entrare nel testo stesso della legge i termini consacrati per le quistioni le più importanti.

Per esempio, si tratterà della questione

(1) Cod. di proced. crim. art. 335.

risultante dall'atto d'accusa? essa sarà così concepita:

L'accusato è egli colpevole di aver commesso il tal assassinio o tal altro delitto con tutte le circostanze espresse nel riassunto dell'atto d'accusa (1)?

466. Se risulta dai dibattimenti una o più circostanze aggravanti non indicate nell'atto di accusa, il presidente aggiunge la questione seguente:

L'accusato ha commesso il delitto colla tale o tal altra circostanza (2)?

467. Quando l'accusato avrà proposto per iscusar un fatto ammesso come tale dalla legge, la questione sarà espressa così:

Il tal fatto è egli provato (3)?

468. Può accadere che l'accusato abbia meno di 16 anni; ed in questo caso, siccome la legge usa qualche volta dell'indulgenza verso l'uomo che abbastanza forte nel fisico per agire, manca però nel morale di quel grado di forza necessario per far uso della sua ragione, il presidente pone questa questione:

L'accusato ha egli agito con discernimento?

(1) Codice di procedura criminale, art. 337.

(2) Ibid., art. 338.

(3) Ibid., art. 339.

469. Poste per tal guisa le questioni, vengono trasmesse al giurì nella persona del suo capo, il presidente deposita parimente fra le mani di questo capo l'atto d'accusa, i processi verbali che comprovano il delitto, e le carte del processo, fuori delle dichiarazioni scritte dei testimonj.

Egli avvertirà i giurati che se l'accusato è dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza di voti, essi devono farne menzione in fronte della loro dichiarazione (1).

470. I giurati allora si recheranno nella loro camera per procedere alla deliberazione; il loro capo sarà sempre il primo giurato estratto a sorte, o quello che verrà indicato da essi, col consenso di quest'ultimo.

Prima di cominciare la deliberazione, il capo de' giurati farà loro lettura dell'istruzione seguente, che verrà inoltre affissa a grandi caratteri nel luogo più visibile della loro camera.

La legge non domanda conto ai giurati, dei mezzi coi quali si sono convinti; essa non prescrive loro alcuna regola dalla quale essi debbano fare particolarmente dipendere la pienezza e la validità d'una prova; essa prescrive loro d'interrogare se stessi nel silenzio,

(1) Codice di procedura criminale, art. 341.

e raccoglimento, e di rintracciare nella sincerità della loro coscienza quale impressione abbiano fatta sulla loro ragione, le prove addotte contro l'accusato, ed i suoi mezzi di difesa: la legge non dice loro voi riterrete per vero qualunque fatto attestato da un tale o tal altro numero di testimonj; essa non gli dice nemmeno voi non riguarderete come bastantemente stabilita qualunque prova che non sarà formata dal tal processo verbale, dai tali documenti, da tanti testimonj, o da tanti indizj, essa non fa loro che questa sola questione che contiene tutta la misura de' loro doveri: avete voi un intimo convincimento?

Ciò che è troppo essenziale di non perder di vista si è che tutta la deliberazione del giurì verte sull'atto d'accusa; è ai fatti che lo costituiscono, e che ne dipendono che devono unicamente riportarsi; ed essi mancano al loro primo dovere quando pensando alle disposizioni delle leggi penali considerano le conseguenze che potrà avere per rapporto all'accusato, la dichiarazione, ch'essi hanno a fare. La loro missione non ha per oggetto la persecuzione nè la punizione dei delitti, essi non sono chiamati, che per decidere se l'accusato è o no colpevole del delitto che gli viene imputato (1).

(1) Codice di procedura penale, art. 342.

471. I giurati non potranno sortire dalla loro camera che dopo aver formata la loro dichiarazione.

Non potrà esserne permessa l'entrata durante la loro deliberazione per qualunque siasi causa, che dal presidente, e per iscritto.

Il presidente è obbligato, con una disposizione espressa dalla legge di dare al capo della gendarmeria di servizio, l'ordine speciale, e per iscritto di far custodire le uscite della loro camera; questo capo sarà nominato, e contraddistinto nell'ordine.

La corte potrà punire il giurato contravventore, con una multa di cinquecento franchi al più. Qualunque altra persona, che avrà infranto l'ordine, o quegli che non l'avrà fatto eseguire potrà essere punito con una prigionia di 24 ore (1).

472. I giurati delibereranno sul fatto principale, ed in seguito sopra ciascuna delle circostanze che lo accompagnano. Il loro capo gli interrogherà dopo aver proposte le questioni, e ciascuno di essi risponderà come segue:

1. Se il giurato pensa che il fatto non sia provato, o che l'accusato non ne sia convinto, dirà:

(1) Codice di procedura penale, art. 343.

No, l'accusato non è colpevole.

In questo caso il giurato non avrà più altro a rispondere ;

2. Se pensa che il fatto sia provato, e che l'accusato ne sia convinto, dirà :

Sì, l'accusato è colpevole di aver commesso il delitto con tutte le circostanze comprese nelle questioni, che sono state proposte.

3. Se crede che il fatto sia provato, che l'accusato ne sia convinto, ma che la prova non esista che a riguardo di qualcuna delle circostanze, dirà :

Sì, l'accusato è colpevole di avere commesso il delitto colla tale circostanza, ma non è provato che l'abbia commesso colla tal altra.

4. Se crede che il fatto sia provato, che l'accusato ne sia convinto, ma che niuna circostanza sia provata, dirà :

Sì, l'accusato è colpevole, ma senza alcuna circostanza.

5. Se crede che l'accusato abbia proposto per iscusar un fatto ammesso come tale dalla legge, e che d'altronde questo fatto sia provato, dirà :

Sì, questo fatto è provato.

6. Se pensa finalmente che l'accusato essendo minore di anni sedici, non abbia agito con discernimento, dirà ,

No, l' accusato non ha agito con discernimento (1).

473. A termine del codice del 1791 e del codice di brumale anno 4, tre voti favorevoli all' accusato bastavano per farlo assolvere.

La legge del 19 fruttidoro anno 5, voleva, che vi fosse unanimità di suffragi sia per assolvere, sia per condannare.

Tuttavia, dopo il termine di ventiquattr'ore se i giurati dichiaravano di non aver potuto combinarsi affine di emettere un voto unanime, la dichiarazione si faceva alla maggioranza assoluta.

La legge di frimale anno 6 volle, che se dopo le ventiquattr'ore, vi era divisione di pareri fra i giurati, il capo del giurì dichiarasse l'assoluzione dell' accusato.

Il nuovo legislatore esige che la dichiarazione del giurì si formi tanto a favore che ad aggravio del condannato alla maggioranza dei voti.

In caso di parità prevalerà l'opinione favorevole all' accusato (2).

474. Dopo aver per tal modo deliberato, i giurati rientreranno nella sala d'udienza, e riprenderanno il loro posto.

(1) Codice di procedura crim., art. 345 e 346.

(2) Ivi, art. 351.

Il presidente domanderà loro quale è il risultato della loro deliberazione.

Il capo del giurì si alzerà in piedi, e posta la mano sul petto, dirà:

Sul mio onore, e sulla mia coscienza, avanti Dio, ed avanti gli uomini; la dichiarazione del giurì è: sì l'accusato ec., no l'accusato ec.

475. La dichiarazione del giurì sarà sottoscritta dal capo, e da lui rimessa al presidente, il tutto alla presenza dei giurati. Il presidente la sottoscriverà, e la farà sottoscrivere dal cancelliere (1).

476. La dichiarazione del giurì è definitiva; essa non potrà giammai essere sottoposta ad alcun ricorso.

Se tuttavia l'accusato non è dichiarato colpevole del fatto principale che a semplice maggioranza di voti, i giudici delibereranno fra essi sullo stesso punto, e se il parere della minorità dei giurati è adottato dalla maggioranza de' giudici, in guisa che riunendo il numero de' voti, questo numero ecceda quello della maggioranza dei giurati, della minorità de' giudici, prevarrà l'opinione favorevole all'accusato.

(1) Codice di proced. crim, art. 351.

477. Parimente quando i giudici saranno unanimemente convinti che i giurati tuttochè, osservando le forme, si sono ingannati in merito, la corte dichiarerà che si sopraseda al giudizio, e rimetterà l'affare alla vegnente seduta, per essere sottoposto ad un nuovo giurì, del quale non potrà far parte alcuno de' primi giurati.

Del resto, niuno avrà il diritto di provocare una tale misura; la corte non potrà ordinarla che *ex officio*, ed immediatamente dopo che la dichiarazione del giurì sarà stata pronunciata pubblicamente, e nel caso soltanto in cui l'accusato sarà stato convinto; giammai quando non sarà stato dichiarato colpevole.

La corte sarà in obbligo di pronunziare immediatamente dopo la dichiarazione del secondo giurì, anche quando fosse conforme alla prima.

Cominciato una volta l'esame ed i dibattimenti, dovranno essere continuati senza interruzione, e senza alcuna specie di comunicazione al di fuori, sino dopo la dichiarazione del giurì inclusivamente; il presidente non potrà sospenderli che durante gl' intervalli necessari pel riposo de' giudici, de' giurati, dei testimoni e degli accusati. (1)

(1) Codice di proced. crim. art. 553.

478. Si potrà domandare cosa abbia il legislatore inteso d'indicare con queste parole: *semplice maggioranza* nell'art. 351 del codice di procedura criminale.

Si può in questo caso rispondere, che la semplice maggioranza è di sette voti sopra dodici; se si trovassero otto giurati contro quattro, non vi sarebbe più semplice maggioranza, ma maggioranza di due terzi. Non vi sarà dunque luogo giammai alla deliberazione dei giudici dopo la dichiarazione del giurì, che quando sul fatto principale non vi saranno stati che sette voti contro cinque. (1)

TITOLO IX.

Dei giudici.

479. » Non basta aver buone leggi [ha detto
» giustamente e ragionevolmente l'oratore Treil-
» lard, presentando al corpo legislativo il pro-
» getto relativo all'amministrazione della giu-
» stizia], bisogna ancora assicurarsi ch'elleno
» siano eseguite. Una savia e ferma ammini-
» strazione della giustizia non è meno neces-
» saria al mantenimento della pace interna,

(1) Codice di proced. crim., art. 351.

» della forza per respingere gli attacchi degli
 » inimici esteri; e s'egli è vero che senza la
 » forza una nazione cesserebbe bentosto d'esi-
 » stere come nazione, non è meno vero, che
 » senza la giustizia una nazione non isfuggireb-
 » be all'anarchia, ed alle sue orribili conse-
 » guenze.

» Lungi da noi una magistratura che, ri-
 » vale del sovrano, aspirerebbe a divider seco
 » il suo potere, o che riguarderebbe l'autorità
 » della quale fu armata per il pubblico bene,
 » come uno stromento di ambizione e di ven-
 » detta!

» Lungi da noi parimente una magistra-
 » tura debole e pusillanime, che il minimo
 » urto potrebbe rovesciare, incapace egualmen-
 » te d'inspirare del rispetto per la persona del
 » magistrato, e per il corpo della magistratura!

» Abbisognano all'impero dei magistrati,
 » che si contengano nella loro sfera, ma co-
 » noscendo tutta la grandezza, e tutta l'esten-
 » sione delle loro attribuzioni, sappiano spic-
 » gare il coraggio che sfida gl'ingiusti risenti-
 » menti; la forza che rompe l'urto di tutte le
 » scatenate passioni; dei magistrati inaccessibili
 » a qualunque altro timore, che a quello di
 » non corrispondere alla confidenza del prin-
 » cipe, e di mancare ai loro doveri; dei ma-
 » gistrati finalmente, che ripongano nel primo

» grado delle loro più dolci affezioni, la testi-
 » monianza d'una pura coscienza, e quella
 » considerazione lusinghiera, che la virtù sa
 » perfino strappare dalla coscienza de' suoi ini-
 » mici. «

480. Il passo che noi abbiamo riportato, in-
 dica abbastanza cosa debba essere il cittadino,
 che la confidenza del suo principe chiama all'
 onore di amministrare in suo nome la giustizia
 a' suoi popoli; ma non si potrebbe abbastanza
 ripetere, più le funzioni del magistrato sono
 auguste, più è difficile di degnamente adem-
 pirle: » il suo studio deve tutto comprendere,
 raccogliere i pregiudizj di tutte le condizioni,
 istruirsi delle massime di tutti gli stati, stu-
 diare il carattere di tutte le età, osservare la
 differenza morale dei sessi, conoscere la ma-
 niera di vedere e di sentire, che è particolare
 a ciascuno; da queste primitive distinzioni de-
 durre le virtù che sono loro proprie, od i vizj
 de' quali possono essere suscettibili; rimontare
 all'origine delle passioni, seguirle nel loro svi-
 luppo e nei loro progressi, determinare il loro
 grado d'influenza sulla volontà; rinvenire nei
 sofismi più o meno grossolani, di cui essa è la
 sorgente, il principio di tutti gli errori, gli
 elementi di tutti i delitti; elevarsi ora al di-
 sopra della regione burrascosa degli umani in-
 teressi: ora abbandonarsi all'impetuosità de'

venti che l'agitano, per riconoscere sino a qual punto è facile di cangiare la loro direzione, o di opporsi ai loro sforzi; dopo avere moltiplicato le osservazioni, le esperienze e le ricerche, discendere nel suo proprio cuore per interrogarvi la natura, sottomettere al suo esame i fatti numerevoli che si sono raccolti; dalle riflessioni che questo confronto fa nascere, estrarre tutti i principj di cui fa duopo per giungere alla cognizione dell'uomo, e pronunciare così, in una maniera certa, sulla moralità delle sue azioni, vale a dire sulla loro conformità od opposizione colla legge che li giudica, e che deve esserne la regola: ecco tuttociò che deve fare, tutto ciò che farà il magistrato al quale l'umanità ha aperto gli occhi sull'estensione de' suoi doveri.

» Per quanto penosa sia la carriera che si apre avanti di lui, egli non deve esitare a percorrerla, egli non deve arrestarsi nel suo cammino. Forse un giorno l'innocenza avrà bisogno d'un appoggio, l'ignoranza d'un interprete, la debolezza d'un protettore; e poichè egli dev'essere quest'interprete, questo protettore, quest'appoggio, non deve giammai crederci abbastanza illuminato per adempiere a funzioni cotanto apprezzabili e pericolose. «

481. Se il magistrato ama l'umanità, si applicherà a conoscere gli uomini; egli non si

avvicinerà che tremando a quei luoghi formidabili in cui i ferri preparati per il delitto, hanno così spesso incatenata l'innocenza.

E quando il dovere lo costringerà di pronunziare il proprio giudizio sulla sorte d'un imputato, non mancherà di dire a se stesso: » uomo debole, tu stai per giudicare un uomo! tu, che sei dall'opinione tutti i giorni ingannato, che sei strascinato dal soffio delle più leggiere passioni, che puoi essere sedotto dalla saviezza medesima, vuoi tu che in questo momento terribile l'errore rispetti le tue decisioni? lascia da parte la tua ragione, la tua esperienza, le massime; pensa soltanto che tu stai per condannare un uomo; che quest'uomo può essere innocente; che la sorte che te lo presenta oggidì sotto il vile esteriore del delitto, domani può rivestirlo di tutti i caratteri della virtù; pensa ancora che le ombre dei Calas, dei Lebrun, dei Sirven, e dei Montbailly ti circondano, ch'esse stanno per seder teco su questo tribunale, dall'alto del quale, in nome delle leggi, tu segui le tue vittime; che nel medesimo istante in cui la tua bocca pronunzierà un falso oracolo, esse ti copriranno di tutta l'ignominia dei secoli; che le lagrime, che tu potrai spandere non cancelleranno giammai nè la tua onta, nè il tuo delitto; che l'innocenza oppressa genererà incessantemente nel

fondo del tuo cuore, ch'essa ti perseguiterà sino nell'oscurità del sepolcro, ch'essa veglierà sulle tue ceneri, e che la fine della vita non sarà il termine del tuo supplicio. «

482. L'amministrazione della giustizia in Francia è affidata a dei giudici, che fanno parte delle corti imperiali; e secondo le circostanze questi giudici siedono in una corte d'assise, o in una corte speciale.

Vi sono anche dei giudici presso i tribunali correzionali, i tribunali di polizia, e dei giudici presso le corti prevostali. In separati capi noi indagheremo la natura delle funzioni, che loro sono attribuite.

CAPO I.

Dei giudici presso i tribunali di polizia.

483. La società non è sempre conturbata dallo spettacolo di grandi delitti.

Gli uomini non oltrepassano tutto ad un tratto le barriere dei costumi e della virtù per rendersi colpevoli di orribili attentati; essi cominciano da lievi contravvenzioni alle leggi, e conseguentemente il legislatore doveva stabilire delle pene lievi, e creare dei magistrati le di cui funzioni si limitassero a correggere pateramente.

484. Questi magistrati compongono i tribunali di polizia, tutti quelli che sono citati per comparirvi, sono considerati come contravventori, e possono essere condannati sia a quindici franchi di multa, o meno, sia a cinque giorni di detenzione, o meno, sia alla confisca degli oggetti sequestrati che formano l'oggetto della contravvenzione (1).

485. I giudici di pace, ed i podestà o sindaci compongono i tribunali di polizia, secondo le distinzioni, che stabiliremo in seguito (2).

486. I giudici di pace sono incaricati dalla legge di conoscere esclusivamente:

1. Delle contravvenzioni commesse nell'estensione del comune, capo luogo del cantone;

2. Delle contravvenzioni commesse negli altri comuni del loro circondario, quando, eccetto il caso, in cui i colpevoli saranno stati colti in flagrante delitto, le contravvenzioni saranno state commesse da persone non domiciliate, o non presenti nel comune, o quando i testimonj, che devono deporre non vi sono residenti, o presenti;

3. Delle contravvenzioni, a cagion delle quali la parte che reclama conchiude per i suoi

(1) Codice di procedura penale, art. 137.

(2) Codice di procedura criminale, art. 138.

danni ed interessi ad una somma indeterminata o ad una somma eccedente quindici franchi;

4. Delle contravvenzioni alle leggi sui boschi, purchè si proceda sopra istanza dei particolari;

5. Delle ingiurie verbali;

6. Degli affissi, avvisi, vendite, distribuzione, smercio di opere scritte, o stampe contrarie ai buoni costumi;

7. Dell'azione contro le persone che fanno il mestiere di indovinare, o pronosticare, o di spiegare i sogni (1).

487. I giudici di pace conosceranno parimenti, ma in concorso coi podestà o sindaci, di qualunque altra contravvenzione commessa nel loro circondario.

488. Nelle comuni, in cui non vi sarà che un giudice di pace, esso solo conoscerà degli affari di competenza del suo tribunale; i cancellieri, e gli uscieri della giudicatura di pace faranno il servizio per gli affari di polizia (2). Nelle comuni divise in due giudicature di pace, o in un numero maggiore, il servizio del tribunale di polizia sarà fatto successivamente da ciascun giudice di pace, cominciando dal più

(1) Codice di procedura criminale, art. 159.

(2) Art. 140.

anziano; vi sarà in questo caso un cancelliere particolare per il tribunale di polizia (1).

Potranno anche esservi, secondo il bisogno, due sezioni per la polizia; ciascuna sezione sarà tenuta da un giudice di pace, e dal cancelliere giurato per fare le sue veci.

L'istruzione di ciascun affare sarà pubblica, e vi si procederà coll'ordine seguente.

I processi verbali, se ve ne sono, saranno letti dal cancelliere.

I testimonj, se la parte civile ne ha chiamati, saranno sentiti; se vi è luogo la parte civile farà le sue conclusioni; la persona citata proporrà la sua difesa, e farà sentire i suoi testimonj. Dopo le conclusioni rispettive, il tribunale di polizia pronuncierà la sentenza nell'udienza, in cui l'istruzione sarà stata terminata, o al più tardi nell'udienza susseguente.

489. Le contravvenzioni saranno provate sia con processi verbali o rapporti, sia con testimonj in mancanza di rapporti o processi verbali, o in appoggio di essi.

Niuno sarà ammesso a far prova con testimonj oltre o contro il contenuto nei processi verbali o rapporti degli ufficiali di polizia, avendo dalla legge ricevuto il potere di com-

(1) Cod. di proced. crim., art. 141.

provare i delitti, o le contravvenzioni sino a che non vengano querelati di falso. Quanto ai processi verbali, o rapporti fatti da agenti delegati, od uffiziali ai quali la legge non ha accordato il diritto di far fede fino alla querela di falso, essi potranno venire impugnati con prove contrarie, sia scritte, sia testimoniali.

490. I podestà o sindaci dei comuni non capo-luoghi di cantone, conosceranno in concorso dei giudici di pace, delle contravvenzioni commesse nell'estensione del lor comune dalle persone prese in flagrante delitto, o da persone che risiedono nel comune, o che vi sono presenti, e quando la parte reclamante conchiuderà per i suoi danni ed interessi, a una somma determinata, che non eccederà quella di 15 fr.

Essi non potranno giammai conoscere delle contravvenzioni di esclusiva pertinenza dei giudici di pace in materia di polizia, nè di alcuna delle materie, la di cui cognizione è attribuita ai giudici di pace, considerati come giudici civili.

491. Le funzioni di cancelliere dei podestà negli affari di polizia, verranno esercitate da un cittadino proposto dagli stessi podestà, e che presterà giuramento, in questa qualità, al tribunale di polizia correzionale (1).

(1) Codice di procedura criminale, art. 168.

Il ministero degli uscieri non sarà necessario per le citazioni alle parti; esse potranno esser fatte con un avviso del podestà che annuncierà al reo convenuto il fatto, del quale viene incolpato, il giorno, e l'ora in cui deve presentarsi (1).

Dicasi lo stesso delle citazioni ai testimoni.

492. Le sentenze proferite in materia di polizia potranno essere impugnate colla via dell'appello, quando essi pronuncieranno una detenzione, o quando le multe, restituzioni, ed altre riparazioni civili eccederanno la somma di cinque franchi, oltre le spese (2).

L'appello sarà sospensivo (3).

La cognizione sarà portata avanti il tribunale correzionale, e per essere ammesso, dovrà essere interposto nei dieci giorni della intimazione della sentenza a persona, o a domicilio (4).

493. Le parti potranno ricorrere in cassazione contro le sentenze proferite in ultima istanza dal tribunale di polizia, o contro le sentenze proferite dal tribunale correzionale in grado d'appello delle sentenze di polizia (5).

(1) Codice di procedura criminale, art. 169.

(2) Ivi, art. 172.

(3) Ivi, art. 173.

(4) Ivi, art. 174.

(5) Ivi, art. 177.

CAPO II.

Dei giudici presso i tribunali correzionali.

494. Esistono delle contravvenzioni alle leggi di una natura più o meno grave; se ve ne sono alcuni, che ledono i regolamenti di polizia, ve ne sono degli altri che contravvengono alle disposizioni di polizia correzionale; da ciò nasce quindi il bisogno di stabilire un tribunale per ogni circondario, che potesse conoscere dei delitti commersi nella sua giurisdizione.

Questo tribunale è uguale a quello di prima istanza in materia civile; il legislatore gli attribuisce sotto il titolo di tribunale correzionale, la cognizione di tutti i delitti di contravvenzione alle leggi sui boschi, contro i quali si procede ad istanza dell'amministrazione, e di tutti i delitti, la di cui pena eccede i cinque giorni di detenzione, e quindici franchi di multa.

495. Questi tribunali potranno pronunziare in numero di tre giudici (1).

La prova dei delitti correzionali si farà nell' istessa forma con cui si procede alla prova

(1) Codice di procedura criminale, art. 180.

delle contravvenzioni in materia di polizia (1).

L'istruzione sarà pubblica.

Il procuratore imperiale, la parte civile, o il suo difensore, e per riguardo ai delitti di contravvenzione alle leggi sui boschi, il conservatore ispettore, o sott'ispettore, o in loro mancanza la guardia-in-capo esporrà l'affare; i processi verbali, o rapporti, se ne sono stati stesi, saranno letti dal cancelliere, i testimonj pro e contro saranno sentiti, se vi è luogo, e le ricuse saranno proposte e giudicate. I documenti che possono servire a convincimento, od a difesa saranno presentati ai testimonj ed alle parti; il prevenuto sarà interrogato; il prevenuto, e le persone civilmente responsabili proporranno la loro difesa; il procuratore imperiale riepilogherà l'affare, e darà le sue conclusioni; il prevenuto, e le persone civilmente responsabili del delitto potranno replicare.

La sentenza sarà pronunziata indilatamente, o al più tardi all'udienza susseguente a quella, in cui sarà stata terminata l'istruzione (2).

496. Se il fatto non è riputato nè delitto, nè contravvenzione di polizia, il tribunale an-

(1) Codice di procedura criminale, art. 189.

(2) Ivi, art. 190.

nullerà l'istruzione; la citazione, e tutto ciò che sarà avvenuto, rilascerà il prevenuto, e deciderà sulla domanda di danni, ed interessi (1).

Se il fatto non costituisce che una contravvenzione di polizia, e se la parte pubblica, o la parte civile non ha addomandata la remissione al tribunale di polizia, il tribunale applicherà la pena e determinerà, se vi è luogo, sulla domanda di danni, ed interessi.

In questo caso la sua sentenza sarà in ultima istanza (2).

Se il fatto è di natura da meritare una pena afflittiva, o infamante, il tribunale potrà rilasciare il mandato di deposito, o il mandato di arresto, e rimetterà il prevenuto avanti il giudice istruttore competente (3).

497. Nella dispositiva di qualunque sentenza di condanna saranno enunciati i fatti dei quali le persone citate verranno giudicate colpevoli, o responsabili, la pena, e le condanne civili.

Il testo della legge, della quale si farà l'applicazione sarà letto all'udienza dal presidente; sarà fatta menzione di questa lettura nella sentenza, ed il testo della legge vi sarà inserito (4).

(1) Codice di procedura penale, art. 191.

(2) Ivi, art. cit.

(3) Ivi, art. 193.

(4) Ivi, art. 195.

498. Le sentenze proferite in materia correzionale potranno essere impugnate colla via dell'appellazione (1).

Le appellazioni delle sentenze proferite in via di polizia correzionale saranno portate dai tribunali di circondario al tribunale del capo luogo del dipartimento.

Le appellazioni delle sentenze proferite in via di polizia correzionale nel capo luogo del dipartimento saranno portate avanti il tribunale del capo luogo del dipartimento vicino quando si troverà nella giurisdizione della stessa corte imperiale, senza però che i tribunali possano in nessun caso essere rispettivamente giudici d'appello delle loro sentenze (2).

Nel dipartimento, in cui siede la corte imperiale, le appellazioni delle sentenze proferite in via di polizia correzionale saranno portate alla detta corte.

Saranno egualmente portate alla corte imperiale le appellazioni delle sentenze proferite in via di polizia correzionale nel capo luogo d'un dipartimento vicino, quando la distanza di questa corte non sia maggiore di quella del capo luogo d'un altro dipartimento (3).

(1) Codice di proced. crim., art. 199.

(2) Ivi, art. 200.

(3) Ivi, art. 201.

499. La facoltà d'appellare apparterrà,

1. Alle parti prevenute, o responsabili;
2. Alla parte civile, quanto ai suoi interessi civili soltanto.

3. Al procurator imperiale del tribunale di prima istanza, il quale nel caso in cui non appellasse, sarà obbligato nel termine di quindici giorni di trasmettere un estratto della sentenza al magistrato del ministero pubblico presso il tribunale, o la corte che deve conoscere dell'appellazione;

4. Al ministero pubblico presso il tribunale, o la corte che deve pronunziare sull'appellazione (1).

500. L'appello sarà giudicato all'udienza entro il mese sopra rapporto fatto da uno de' giudici (2).

In seguito al rapporto, e prima che il relatore, ed i giudici emettano la loro opinione, il prevenuto o che sia stato assolto, ovvero che sia stato condannato, le persone civilmente responsabili dei delitti, la parte civile, ed il procurator imperiale saranno, sentiti nella forma prescritta dalla legge (3).

(1) Cod. di proced. crim. art. 202.

(2) Ivi, art. 209.

(3) Ivi, art. 210 e 190.

501. Se la sentenza vien riformata perchè il fatto non è riputato delitto nè contravvenzione di polizia da alcuna legge, la corte, o il tribunale rilascerà il prevenuto, e pronunzierà, se vi è luogo, sui danni, ed interessi (1).

Se la sentenza è annullata perchè il fatto non presenta che una contravvenzione di polizia, e se la parte pubblica, e la parte civile non ne hanno domandata la remissione al tribunale competente, la corte o il tribunale pronunzierà la pena, e delibererà egualmente, se vi è luogo, sui danni, ed interessi (2).

Se la sentenza è annullata perchè il delitto è di natura da meritare una pena afflittiva, o infamante, la corte, od il tribunale, rilascerà, se vi è luogo, il mandato di deposito, od anche il mandato d'arresto, e rimetterà il prevenuto avanti il funzionario pubblico competente, fuori però di quello che avrà pronunziato il giudizio, o fatta l'istruzione (3).

Se la sentenza è annullata per violazione, od omissione non riparata dalle forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità, la corte, o il tribunale delibererà in merito (4).

(1) Codice di proced. crim. art. 212.

(2) Ivi, art. 215.

(3) Ibidem.

(4) Ivi, art. 215.

502. Del resto, la parte civile, il prevenuto, la parte pubblica, le persone civilmente responsabili del delitto potranno ricorrere in cassazione contro la sentenza (1).

CAPO III.

Dei giudici presso le corti d' assise.

503. Giunge finalmente il momento, in cui la società non ha più a reprimere delle contravvenzioni e dei delitti; trattasi di punire dei crimini che attentano più direttamente alla sicurezza dei cittadini; da ciò nasceva la necessità di creare delle corti di giustizia criminale. (2)

» Noi siamo giunti, disse il sig. Faure nei motivi della legge, all' epoca in cui l' accusato dev' essere giudicato.

» L' accusato non sarà condannato, od assolto, che sopra la dichiarazione del giurì.

» Il giurì per deliberare sulla sorte dell' accusato, si radunerà avanti una corte, che porterà il nome di *assise*.

» Lo stabilimento delle corti d' assise fonda-
dasi sopra i più possenti motivi. «

(1) Codice di procedura criminale, art. 216.

(2) Ivi, art. 217.

» La giurisdizione delle corti imperiali sarà troppo estesa, perchè tutti gli affari criminali possano essere portati al capo-luogo. Senza parlare della traslocazione de' giurati, la sola necessità di far venire i testimonj sarebbe una sorgente d'inconvenienti; ne risulterebbe in primo luogo una spesa considerevole per lo stato; poichè, sebbene le spese della giustizia criminale debbano essere sostenute dai condannati, la maggior parte si trovano nell'impossibilità assoluta di soddisfarvi, e d'altronde vi sono degli accusati che non sono dichiarati colpevoli; in secondo luogo i testimonj costretti ad assentarsi così lungo tempo, in pregiudizio dei loro affari, adopererebbero ogni sorta di mezzi per dispensarsene. Spesse volte alcuni individui istrutti di circostanze importanti preferirebbero di non presentarsi avanti l'ufficiale di polizia giudiziaria, di quello che esporsi con una dichiarazione volontaria ai risultati alcune volte incalcolabili d'un' assenza troppo prolungata. Converrebbe ben tosto che la legge autorizzasse la corte imperiale a contentarsi di dichiarazioni scritte. Per tal modo scomparirebbe la pubblicità dei dibattimenti, quella pubblicità che è nel tempo stesso la salvaguardia dell'innocenza ed il terrore del delitto, e che tutti gli uomini illuminati non hanno cessato di riconoscere come la più preziosa delle garanzie.

» È dunque indispensabile, che i processi criminali siano giudicati in ciascun dipartimento di giurisdizione della corte imperiale. Tale è lo scopo dello stabilimento delle corti d'assise.

» Le assise si terranno nel capo luogo di ciascun dipartimento, a meno che circostanze particolari non domandino un altro luogo. Spetta alla corte imperiale di decidere se il cangiamento sia necessario. Quando le sembrerà doversi preferire un altro luogo, essa lo indicherà.

» Avendo l'esperienza dimostrato che gli affari criminali erano nella maggior parte de' dipartimenti poco numerosi, e quindi non esigevano una sessione tutti i mesi, così non vi sarà che una sessione ogni trimestre: nonostante, dovunque il bisogno lo richiederà, le assise si terranno più sovente. Quindi la corte non esisterà che o quando avrà affari di che occuparsi, o quando essa cesserà di agire, i giudici, che la comporranno ritorneranno alle loro funzioni civili, ad eccezione di quelli che potrebbero essere impediti, sia per i lavori preparatorj, sia per qualunque altra causa.

» La corte d'assise sarà un' emanazione della corte imperiale; essa sarà dunque composta interamente di membri presi nella corte imperiale, ogui qualvolta le assise si terranno nel luogo, in cui siede quest' ultima corte. Una tale disposizione non presenta alcuna difficoltà, poi-

chè allora niun giudice è obbligato di trasportarsi altrove.

» Per riguardo alle assise, che si terranno altrove, esse saranno sempre presiedute da un membro della corte imperiale. Ma per non intralciare il servizio di questa corte, gli altri giudici, che assisteranno il presidente, saranno membri presi nel tribunale di prima istanza nel capo luogo.

» Se però la corte imperiale crede necessario di delegare uno, o più giudici presi nel suo seno, essa ne avrà la facoltà; mentre alle assise i giudici di prima istanza non possono essere considerati, che come supplenti dei membri della corte imperiale.

» Noi non abbiamo bisogno di osservare che i presidenti delle assise saranno circondati da un lustro proporzionato all' eminenza della lor qualità.

» Una disposizione formale proibisce ai giudici della corte imperiale, che sono concorsi all' accusa, come pure al giudice istruttore del processo, di adempiere, nello stesso affare, alcuna funzione nella corte d' assise: questa proibizione porta in se stessa la propria giustificazione.

» Quanto alla distribuzione del servizio nei tribunali di prima istanza, e nelle diverse corti, un regolamento particolare avrà per oggetto di

prevenire qualunque altra specie d'ostacolo e d'inconveniente.

» Le funzioni dei presidenti della corte d'assise, e quelle del ministero pubblico, saranno le stesse funzioni che oggidì esercitano i presidenti, e procuratori generali delle corti di giustizia criminale.

» Le processure sono fatte in nome del procuratore generale della corte imperiale tanto a questa corte, che a tutte le corti d'assise; ciascuno di essi eserciterà la sorveglianza generale nei diversi dipartimenti che dipenderanno dalla corte alla quale esso sarà addetto. Indipendentemente dagli altri suoi sostituti, esso avrà nel capo luogo di ciascun dipartimento fuori di quello in cui siede la corte imperiale, un sostituto particolare che porterà il titolo di *procuratore imperiale criminale*, e che lo rimpiazzerà presso la corte d'assise. Se il procuratore generale interviene egli stesso, tocca a lui ad adempiere alle funzioni del pubblico ministero. Il procuratore imperiale criminale invigilerà sugli uffiziali di polizia giudiziaria del suo dipartimento, e renderà conto al procuratore imperiale, almeno ogni tre mesi, dello stato degli affari criminali, di polizia correzionale e di semplice polizia di questo stesso dipartimento.

» Una tale corrispondenza abituale col procuratore generale metterà quest'ultimo a por-

tata di essere esattamente informato di tutto ciò che avviene nella giurisdizione della corte imperiale, e di renderne conto egli stesso all'autorità superiore. «

Queste corti terranno delle assise in ciascun dipartimento per giudicare gli individui, che la corte imperiale vi avrà rimessi.

504. Nel dipartimento in cui siede la corte imperiale, le assise saranno tenute da cinque de' suoi membri, l'uno dei quali sarà presidente.

Il cancelliere della corte vi eserciterà le sue funzioni. Negli altri dipartimenti, la corte d'assise sarà composta :

1. D'un membro della corte imperiale delegato a quest'effetto, e che sarà il presidente delle assise ;

2. Di quattro giudici presi fra i presidenti e giudici più anziani del tribunale di prima istanza del luogo, in cui si tengono le assise ;

3. D'un sostituto del procurator generale, che porterà il titolo di procurator imperiale criminale ;

4. Del cancelliere del tribunale di prima istanza (1).

(1) Codice di procedura criminale, art. 255.

505. Osserviamo che la corte imperiale potrà però delegare uno, o più de' suoi membri per completare il numero dei quattro giudici della corte d' assise.

In tutti i casi i giudici uditori potranno essere mandati alla corte d' assise per esercitarvi l' ufficio di giudici, quando però abbiano l' età necessaria.

506. I membri della corte imperiale che avranno votato per l' ammissione dell' accusa, non potranno nello stesso affare nè presiedere le assise, nè assistere il presidente, sotto pena di nullità.

Dicasi lo stesso per riguardo al giudice istruttore (1).

507. Le assise si terranno ordinariamente nel capo luogo di ciascun dipartimento.

La corte imperiale potrà però indicare un tribunale diverso da quello del capo luogo.

508. Le assise si terranno ogni tre mesi: esse potranno però tenersi più sovente se il bisogno lo esige.

Il giorno in cui devono aprirsi le assise, sarà fissato dal presidente della corte d' assise.

Le assise non saranno chiuse che dopo che tutti gli affari criminali che erano in istato di

(1) Codice di procedura criminale, art. 254.

esser decisi al tempo dell'apertura, saranno stati spediti (1).

509. Le decisioni della corte d'assise non potranno essere impugnate che col mezzo della cassazione, e nelle forme determinate dalla legge (2).

510. Il primo presidente della corte imperiale nomina il presidente di servizio alla corte d'assise; questo magistrato è da quell'istante incaricato:

1. Di sentire l'accusato al tempo del suo arrivo nella casa di giustizia;

2. Di convocare i giurati, e di estrarli a sorte.

Egli potrà però delegare queste funzioni ad uno dei giudici (3).

511. Il presidente delle assise è incaricato personalmente di dirigere i giurati nell'esercizio delle loro funzioni, di esporre loro l'affare sul quale avranno a deliberare, di rammentare loro i propri doveri, di presiedere a tutta la procedura, e di determinare l'ordine fra quelli che domanderanno la parola.

Egli ha *polizia* dell'udienza.

(1) Codice di procedura criminale, art. 260.

(2) Ivi, art. 262.

(3) Ivi, art. 266.

È investito d'un potere discrezionale, in forza del quale potrà assumere sopra di lui tutto ciò che crederà utile ad iscoprire la verità; la legge incarica il suo onore e la sua coscienza di adoperare tutti i suoi sforzi per favorirne la manifestazione (1).

Potrà, durante il corso dei dibattimenti, chiamare anche con mandato d'accompagnamento, e sentire qualunque persona, o farsi recare tutti quei ricapiti che crederà opportuni, giusta i nuovi sviluppi dati all'udienza, sia dagli accusati, sia dai testimonj, affine di rischiarare il fatto controverso (2).

Potrà finalmente opporsi a tutto ciò che tendesse a prolungare il dibattimento senza dar luogo a sperare una maggior certezza nei risultati (3).

CAPO IV.

De' giudici presso le corti speciali.

512. Vi sono dei delitti, i quali è essenziale di punire tosto che sono stati commessi.

(1) Codice di procedura civile, art. 268.

(2) Ibid., art. 269.

(3) Ibid., art. 270.

Vi sono dei colpevoli, che bisogna giudicare con forme particolari; tali sono:

1. I vagabondi;
2. Le persone diffamate;
3. Quelli che sono stati inquisiti criminalmente;
4. Quelli che si saranno resi colpevoli del delitto di ribellione armata contro la forza armata;
5. I fabbricatori di false monete;
6. Gli assassini quando il delitto è stato preparato con attruppamenti armati.

513. Il legislatore ha creato per pronunziare su questi delitti delle corti speciali (1).

(1) Per dare un'idea dello stato della legislazione sopra le corti speciali, riporteremo l'eloquente discorso del sig. consigliere di stato Réal sopra questa materia; i nostri lettori ce ne sapranno senza dubbio buon grado.

» Signori, vado a presentarvi il titolo VI del libro II del progetto del codice di procedura criminale, quello che istituisce le corti speciali, determina la loro competenza, e regola la loro organizzazione.

» La materia trattata in questa legge non cede in importanza ad alcuna delle parti dello stesso codice di già sottoposto alla vostra sanzione.

» Nei titoli precedenti, che regolano il diritto comune, sembra che la legge s'occupi più particolarmente degl'interessi privati, e della sicurezza degl'INDIVIDUI.

Queste corti non potranno giudicare, che in numero di 8 giudici.

„ Nel sesto titolo, che stabilisce l'eccezione, la legge s'occupava più essenzialmente della società considerata in massa, prendendo delle misure più repressive, tanto contro certi delitti, quali si siano gli autori, poichè questi delitti, come la ribellione armata, e la falsa moneta, turbano e distruggono l'ordine sociale, quanto contro certe classi d'individui, quali si siano i loro delitti, poichè gli accusati vagabondi o di già repressi dalla giustizia, sono in guerra aperta colla società, e dovrebbero essere trattati da essa, non tanto come delinquenti, quanto come inimici armati alla sua distruzione.

„ L'esperienza di tutti i secoli e di tutti i paesi aveva dimostrato evidentemente la necessità di questa istituzione speciale, poichè in tutti i tempi e in tutti i paesi vi furono classi particolari composte di vagabondi e di briganti, sgraziatamente nati pel male, abituati al male, gente senza proprietà, senza patria, la cui sola industria finisce nel delitto, ed il di cui costante studio è diretto verso la maniera di commetterlo impunemente.

„ Le leggi stabilite per mantenere l'ordine fra le altre classi della società sarebbero evidentemente insufficienti contro questi banditi; da un'altra parte, le leggi che il bisogno d'una legittima difesa provoca contro di loro, le leggi abbastanza forti per reprimerli, sarebbero troppo pesanti per gli altri cittadini; è stato dunque necessario, precisamente per mantenere la eguaglianza dinanzi alla legge, di stabilire due codici ineguali di forza e di severità.

„ Io non esaminerò se queste istituzioni particolari furono o no in vigore presso i Greci

Esse saranno composte :

1. D' un presidente della corte d' assise

e presso i Romani. Nel sistema delle leggi civili, i popoli che i tempi, i climi, le abitudini e le idee religiose hanno maggiormente separati gli uni dagli altri, hanno ancora potuto reciprocamente approfittare delle rispettive istituzioni; questo cambio felice non può aver luogo quando trattasi d'istituzione criminale.

» Dallo studio della legislazione antica analoga a quella che noi trattiamo, tutto quello che si può raccogliere si è, che per comprimere i banditi di tutti i luoghi, i popoli, in qualunque tempo, hanno sempre creato dei magistrati speciali, fatte delle istituzioni e delle leggi particolari; ma queste istituzioni, queste leggi particolari, utili nel tempo e nei luoghi ove sono state fatte, non si possono quasi sempre applicare in altri tempi ed in altri luoghi, e meno convengono nè alle nostre misure, nè ai nostri costumi, nè alle nostre opinioni.

» Le leggi criminali, fatte per contenere le passioni degli uomini, portano sempre per ciò stesso l'impronta dei luoghi e delle epoche in cui sono state fatte; sono come quelle piante che producendo nel suolo natio frutti eccellenti, non possono trapiantarsi, nè fecondare, nè produrre in un suolo straniero.

» Per le stesse ragioni, io non recherò come si trovasse in Francia questa istituzione sotto regni, e ad epoche a noi le più vicine di tempo, che sotto regni e in tempi di più vicina data: sono forse, pel cambiamento delle circostanze, ancora le più lontane dai nostri bisogni, dalle nostre abitudini e dai nostri costumi.

» Basterà rimarcare per quello che richiede la discussione che, ristabilita in tutta la

quando si troverà sul luogo; in sua assenza, od in caso d'impedimento da un membro della cor-

Francia da Francesco I nel principio del sesto secolo, un' istituzione speciale, analoga a quella che noi proponiamo, essa fu riconosciuta, reclamata dagli stati generali tenuti ad Orleans, a Moulins e a Blois, sanzionata e riorganizzata nelle celebri ordinanze proferite dietro le rimostranze di questi stati nel 1560, 1566 e 1572.

„ L' ordinanza del 1670 non fece che raccogliere e richiamare, negli articoli relativi ai casi *prevostali*, le disposizioni antiche, sparse nelle diverse ordinanze, editti e dichiarazioni sopra questa materia; e sessant' anni dopo, nel 1731, in seguito d' un' organizzazione nuova fatta per gli ufficiali della giurisdizione del *contestabile*, comparve li 15 febbrajo la dichiarazione del re, che fissò in una maniera più precisa la *giurisdizione prevostale*.

„ Tal era l' ultimo stato delle cose nel momento in cui i notabili furono convocati.

„ L' ordinanza del 1670, e tutto il nostro sistema, erano da lungo tempo condannati dalla nazione. Questa procedura tutta segreta, tutta a carico dell' accusato senza difensore, questa quistione preparatoria, avevano suscitato un richiamo universale.

„ S' aprirono gli stati generali. Tutte le deputazioni erano incaricate di domandare la riforma del Codice criminale: si riconobbe che la riforma in tutto richiedeva una matura e solenne deliberazione; ma in principio del mese d' ottobre 1789 un decreto, sopprime le torture, ordinò la pubblicità della procedura, ed accordò un difensore all' accusato.

„ L' ultimo articolo di questa legge, portando che inoltre l' ordinanza del 1670, e gli

te imperiale delegato alla corte d'assise; ed in loro mancanza, dal presidente del tribunale di

altri editti e dichiarazioni concernenti la materia criminale continuerebbero ad essere osservate, mantenne implicitamente nelle loro incombenze i prevosti dei contestabili, che infatti continuarono ad esercitarle fino ai primi mesi del 1790. Ma il 6 marzo, in una seduta della sera, all'occasione d'una querela portata alla sbarra dell'assemblea dalla municipalità di Parigi, tra un prevosto della giurisdizione del contestabile del Limousin, un membro dell'assemblea, con una mozione incidente, domandò che tutte le giurisdizioni prevostali fossero soppresse immediatamente. Egli è vero che questa soppressione fu aggiornata, ma fu all'istante decretato provvisoriamente, che tutte le procedure incominciate dai prevosti, sarebbero sospese. Questo singolare provvedimento decideva la questione in merito, ed equivaleva coi suoi risultati, alla soppressione definitiva delle giurisdizioni prevostali, di cui in fatti dopo non si è più inteso parlare.

» La grande quistione del giurì fu sottoposta all'assemblea, ebbe i suoi suffragi, e fu ricevuta da tutta la nazione con entusiasmo.

» Occupati unicamente di questa grande e bella istituzione, dominati, e per così dire soggiogati da essi, i grandi uomini che l'organizzarono con tanto successo, non fecero parola di alcuna istituzione di eccezione; forse essi non n'ebbero il pensiero. In questa grande e felice epoca, l'assemblea piena d'entusiasmo mancava d'una parte d'esperienza che caratterizza la giovinezza delle assemblee politiche allo stesso modo di quella dell'uomo. In quest'epoca brillante, in cui tutte le idee filantropiche erano

prima istanza, nella giurisdizione del quale la corte speciale terrà le sue sedute;

esaltate, il legislatore immerso nel centro dell' esaltazione nel momento stesso in cui, maturando gli elementi del codice criminale, s' occupava delle misure di reprimere le passioni dell' uomo, suppose che gli uomini erano tali quali dovrebbero essere; e nel suo codice filantropico, obbliando gli uomini tali quali sono, questo legislatore fu ben lontano d' occuparsi dell' uomo corrotto, del vagabondo, e del più scellerato ancora. Cosa strana! sembrava che i vagabondi fossero allora da temersi meno dei preposti delle dogane, sembrava che le giurisdizioni prevostali fossero nel numero di questi privilegi annichilati nella notte memorabile del 4 agosto 1789, e che la nazione intiera dovesse in conseguenza rinunciare all' onorevole privilegio che la separava dagli scellerati.

» Nel momento in cui si travagliava sul nuovo codice criminale, le idee di questo stile severo e semplice che i grandi talenti avevano introdotto nelle belle arti, si erano impadronite di tutti gli spiriti; nello stesso momento, i principj dell' eguaglianza si portavano con qualche rapidità all' esagerazione: i legislatori non poterono sottrarsi intieramente all' influenza di questa doppia spinta; e nella costruzione del sistema criminale, sacrificavano alle volte la solidità alla regolarità. Nella riparazione di quest' antico edificio, la colonna che ne sosteneva una parte essenziale, questa *giurisdizione speciale*, della quale non s' indovinava nè la forza, nè l' importanza, fu soppressa, poichè essa s' opponeva forse non poco alla simmetria dei dettagli ed alla unità del piano. Questa istituzione, simile ad alcune altre i di cui vantaggi sono

2. Di quattro giudici, che riuniti al presidente concorrono a formare la corte d' assise;

oggi così bene conosciuti, era allora poco popolare, poichè la sua felice influenza era affatto negativa, attesochè il bene da essa prodotto risultava solamente da ciò ch' essa impediva il male: essa fu sacrificata in un'epoca in cui bisogna rimontar col pensiero per concepire come i grandi uomini che avevano inalzato degli edifizj di una così evidente utilità, ne sopprimevano di quelli di una necessità così evidente.

» Bisogna ben richiamarsi che in quest'epoca l'esperienza, le vecchie massime, e i fatti stessi erano alle volte sacrificati con leggerezza alla teoria la più recente, la più ardita, la più strana; che in quest'epoca l'assemblea, sempre in istato di diffidenza, sempre armata contro un potere inimico ch' essa aveva detronizzato, era dominata da una sola idea, da quella d'indebolire il potere di questo inimico, di diminuire tutte le risorse della potenza, e di rompere tutti gli strumenti che potevano servirle con energia: bisogna richiamarsi queste circostanze, per spiegare come questo momento fu anzi scelto per privarsi del soccorso potente che presentava nell'organizzazione criminale, la conservazione di questa istituzione speciale, di cui l'esperienza aveva fatto conoscere l'utilità.

» Allora tutti i nodi onde è avvinto il popolo al dovere erano rotti; il disordine e il provvisorio s'introducevano in tutte le amministrazioni; l'indisciplina distruggeva tutti i corpi degli stranieri; degl'incogniti cominciavano a soffiare il fuoco della sedizione nelle città, e dei banditi erranti nella campagna minacciavano i castelli. Io so altresì che nella stessa epoca, l'entusiasmo nazionale, l'orgoglio della

3. Di tre militari aventi almeno il grado di capitano (1).

libertà, la grandezza, e la novità delle scene, che si succedevano; io so che la violenza stessa del movimento nel quale noi tutti si siamo lanciati, ritardava lo scoppio, nella stessa guisa che noi vediamo questi venti impetuosi, forieri della tempesta, sospenderne alcun istante, colla loro stessa violenza, i colpi: ma era impossibile che l'uomo di buona fede, egli era impossibile che il legislatore, che si trovava nel centro di tutte le agitazioni, che doveva sospettarne gli occulti autori del movimento, non fosse tormentato di un timore profetico; e non gli si può perdonare la mancanza di previdenza nel tempo stesso in cui, frammesso a tali circostanze, egli s'occupava del codice criminale.

» Eh! era appunto questo il momento in cui un codice più adattato ai costumi, ai bisogni, alle opinioni della nazione e del secolo, e per conseguenza più dolce e più umano, veniva a rimpiazzare il codice del 1670, che bisognava soprattutto conservare *una giustizia d'eccezione*, qualunque essa fosse, che doveva arrestare i briganti.

» Come, in fatti, non vedevano questi legislatori, che ciò che sarebbe stato semplicemente utile sotto il regime del 1670, diveniva di assoluta necessità, indispensabile sotto il regime più dolce e più umano, che era per rimpiazzarlo!

» Come! sotto questo regime del 1670, quando l'istruzione era tutta a peso; quando

(1) Codice di procedura criminale, art. 556.

514. Nei dipartimenti, in cui siede la corte imperiale, il cancelliere della corte, o uno dei

questa istruzione era tutta segreta; quando l'accusato, senza difensori, caricato di ferri, sullo scannetto, passando dalla *quistione preparatoria* per giungere alla sentenza, vedeva ancora la *quistione preliminare* tra la condanna e l'esecuzione: sotto questo regime in cui la pena ed alle volte la morte, risultato possibile della prima tortura, poteva eccedere la condanna; sotto questo regime, in cui in mezzo ad orribili esecuzioni, in balia dei tormenti più orribili, il condannato chiamava e riceveva la morte come un sollievo; sotto questo regime di ferro, che era allora il *regime ordinario*, l'esperienza superiore a qualunque ragionamento, aveva da secoli dimostrato evidentemente ch'era ancora necessaria contro una certa classe di delinquenti, e contro certi delitti un'istruzione speciale più pronta, più reprimente dell'istruzione ordinaria; ed uomini senza sperienza, uomini animati da una filantropia crudele, hanno potuto pensare che gli assassini, che il regime ordinario del 1670 non poteva arrestare, sarebbero repressi dal regime più giusto senza dubbio, ma più dolce, e per conseguenza più debole e meno repressivo che gli succedeva!

» Senza dubbio, era necessario che anche al vagabondo, alla voce dell'umanità, voce da troppo lungo tempo soffocata dalla religione, le porte del tempio della giustizia ultrice fossero aperte; senza dubbio era necessario che, anche pel vagabondo, alla notte che all'accusato oscurava l'istruzione, succedesse la luce della discussione: gli era necessario un difensore; tanto per lui, come per gli altri cittadini, la tortura e la ruota dovevano disparire; ma era egli ne-

suoi commessi giurati vi eserciterà le sue funzioni.

cessario andar più innanzi, e trattare questo dichiarato nemico, a cui bisogna rendere guerra per guerra, come uno dei figli della famiglia sorpreso in un primo errore?

» Quali sono stati i risultati del fatal errore, nel quale una pietà crudele, una falsa idea d'eguaglianza fecero incorrere allora i legislatori? L'edifizio sociale ha subito una scossa; gli assassini si sono impadroniti delle strade maestre; delle bande di masnadieri invasero le proprietà particolari, il furto, il saccheggio, la mutilazione.

» Sparsero per ogni dove il terrore; e per viaggiare sulle strade di Francia bisognò un tempo stabilire una guarnigione armata sull'imperiale di ciascuna vettura pubblica. Non abbisognò niente meno che la mano dell'Ercole che giunse in nostro soccorso per estermiare gli assassini, ed impedire la ruina dell'edificio sociale, che tante replicate scosse stavano per rovesciare.

» Tutti questi mali sono presenti alla vostra memoria; e certamente non avrete neppure dimenticati i rimedj che si sono opposti ai disordini, soventi volte più crudeli del male. Voi non avrete dimenticate tutte quelle effimere istituzioni le une delle altre più severe, che la necessità, questo legislatore impaziente ed inesorabile, ha ritrovate pel corso di dieci anni; quei tribunali straordinarj stabiliti sopra tutta la superficie dell'Impero, comprendendo nella loro competenza tutti i delitti, tutte le persone; quella procedura semplificata al segno che in molte circostanze, il giudizio d'identità si confondeva col giudizio sul merito; quella legge degli ostag-

Negli altri dipartimenti, le funzioni di cancelliere saranno sostenute dal cancelliere del

gi, ed altre anteriori al 18 brumale, le di cui successive emanazioni non servirono che a dimostrare la necessità di un' istituzione di eccezione, e l' inesperienza di coloro che avevano soppressa l' antica, senza occuparsi di sostituircene una nuova sopra basi analoghe alla giustizia.

» I governi che si succedettero allora e che promulgarono queste leggi, vennero accusati di crudeltà, mentre non bisognava accusarne che i legislatori imprudenti, che avevano dimenticato, che la sola garanzia contro la crudeltà delle leggi di circostanza consiste nella forza, anzi devo dire nella severità del codice ordinario.

» Non ignoro che questa istituzione isolata non avrebbe per se sola bastato ad arrestare il torrente spaventevole della rivoluzione, che ha inondato e messo sossopra la Francia; so bene che se quella istituzione avesse sussistito all' epoca di quella spaventosa tempesta, essa sarebbe stata come tutte le altre momentaneamente inghiottita: ma chi potrà negare che quella istituzione appropriata al nuovo codice, ridonata dopo la tempesta a tutta la sua energia, non avesse purgata la Francia d' una gran parte di assassini, i di cui delitti e saccheggi hanno così dolorosamente prolungati i mali della rivoluzione? Non è in questo luogo almeno, non è al vostro cospetto che si potrebbero negare i vantaggi di quella istituzione speciale: avanti di voi io dico, la di cui sapienza ed umanità hanno sanzionata la legge dei 18 piovoso, anno 9, legge discussa con tanta solennità, impugnata con tanto rancore, tanto calunniata prima della

tribunale di prima istanza, o da uno de' suoi commessi giurati (1).

sua pubblicazione, e che però ha concorso così efficacemente al pronto estermidio degli assassini, al ritorno della sicurezza pubblica; legge il di cui incontrastabil buon esito, rispondendo a tutte le teorie, a tutte le declamazioni, completa in un modo così vantaggioso la serie delle prove appoggiate sui fatti che dimostrano a tutti gli uomini di buona fede l'utilità, la necessità d'una istituzione speciale contro certi determinati delitti, ed una certa classe di delinquenti.

» Ora che l'esperienza, questa grande ragione del legislatore, ha pronunziato sulla necessità d'un' istituzione particolare, occupiamoci dei principj che hanno dovuto dirigere la sua organizzazione.

» E primieramente è convenuto esaminare se una tale eccezione sarebbe permanente ed universale, o ristretta a certi tempi, o a certi luoghi; imperciocchè alla decisione di questa questione era naturalmente subordinata quella della maggiore, o minore estensione che deve esser data alla competenza, della maggiore, o minore severità che deve esser data all'istruzione. Infatti, in una legge di circostanza, fatta per reprimere un disordine grave, ma passeggero; in una legge che non deve applicarsi che a una parte ben circoscritta di territorio, il legislatore può, senza gran danno, spiegare maggiore severità; ma la legge che dovrà essere permanente ed universale, non dovrà contenere che la dose di forza e di severità che tutti potranno

(1) Codice di proced. crim., art. 558.

515. Facciamo osservare, che i tre militari dei quali noi abbiamo parlato superiormente,

in qualunque tempo, sopportare; la sua organizzazione dovrà perdere in severità, ed anche in forza, precisamente in proporzione di quello ch'essa guadagnerà in estensione, ed in durata.

» Si è ben tosto riconosciuto, che la legge doveva essere permanente ed universale. La stessa esperienza che aveva anche pronunziato sulla necessità della sua permanenza, ed universalità, e le celebri ordinanze, le ordinanze veramente popolari, e nazionali, le ordinanze di Moulins, e di Blois avevano decretata una tale istituzione speciale per tutti i tempi, e per tutti i luoghi. I commissarj che hanno redatta l'ordinanza del 1670 avevano avuto il bello spirito di collocare l'eccezione a lato della regola comune; e non fu che nel corso della rivoluzione, che obbligati di trasformare ciascun giorno tutti gli atti d'amministrazione in altrettante leggi, i legislatori trasformati in governanti impressero a quasi tutte le loro leggi questo carattere locale e passeggero, che non può convenire che agli atti d'amministrazione: e dodici anni d'abuso avevano depravata l'opinione a questo punto, che nel momento stesso, in cui si ritornava ai principj, un governo istruito, e forte, ma moderato, e prudente, che non voleva nulla ottenere che dall'esperienza, e dal convincimento, fu obbligato di transigere con questa opinione, e la legge dei 18 piovoso anno IX, fu sottoposta, non nella sua universalità, poichè il governo poteva applicarla a tutti i dipartimenti; ma nella sua durata ad una limitazione, poichè doveva cessar d'esistere due anni dopo la pace.

» Ma se era della sapienza del governo riparatore di non giungere alla permanenza dell'isti-

saranno nominati ciascun anno da sua maestà e che non potranno aver meno di trent'anni.

tuzione, che dopo avere sostenuta la prova dello stabilimento; questo governo dovrebbe essere accusato d'imprudenza, e di severità, se oggidì, calpestando la lezione della esperienza dei secoli passati, l'esperienza più recente dei nostri ultimi mali, l'esperienza incontrastabile dell'efficacità del rimedio, indicasse, non presentando che un'istituzione passeggera, un'epoca di mali, e di desolazione in cui la sicurezza pubblica fosse ancora un'altra volta data in balla a tutti gli assassini.

» Un'istituzione provvisoria su questa materia, e nelle circostanze, in cui ci troviamo, non potrebbero che animare gli scellerati, ed obbligare il governo ad addomandare una proroga del termine, ciò che accuserebbe il suo contegno di debolezza, e la sua legislazione d'instabilità.

» Le leggi di circostanze non sono sempre leggi di collera, e possono non convenire che alla moltitudine in rivoluzione.

» Le leggi di circostanze, che l'uomo vede perire, rinascere, e perir nuovamente, accostumano l'uomo al disprezzo delle leggi. L'uomo obbedisce senza dubbio con maggior puntualità alle leggi nuove, ma non adora che le leggi vecchie, e le leggi di circostanze le impediscono di vivere, e le estinguono.

» Le leggi di circostanze, le leggi provvisorie più non convengono alla nazione; esse convengono molto meno a quel genio che non concepisce che progetti di secoli all'Eroe che fonda degli imperj e delle dinastie, che dopo aver lungo tempo maturati i suoi vasti progetti li scolpisce in bronzo, e dà loro questo carattere

Essi avranno tre supplenti dello stesso grado nominati egualmente da sua maestà (1).

di eternità, che i fondatori di Roma avevano unicamente sino a questo giorno impresso alle loro leggi come alle loro indistrutibili costruzioni.

» Poichè l'istituzione deve essere permanente, ed universale, essa deve far parte del codice generale; essa deve come eccezione trovarsi accanto alla regola, imperciocchè l'eccezione è qui permanente e durevole come la regola stessa.

» Ma poichè l'istituzione è permanente, ed universale, la sua competenza può essere più circoscritta di quella delle leggi passaggere, e voi riconoscerete, legislatori, che nel progetto presentato, questa competenza è meno estesa di quella accordata tanto dall'ordinanza del 1760, quanto dall'editto del 1731, che erano però leggi permanenti; e che per conseguenza questa competenza è più ristretta di quella accordata dalla legge dei 18 piovoso anno IX.

» La competenza della giurisdizione prevostale, era prima della rivoluzione fissata dall'editto del 5 febbrajo 1731, che aveva apportato alle disposizioni dell'ordinanza del 1760 sulla materia, dei notabili cangiamenti, delle importanti modificazioni: coll'editto del 5 febbrajo 1731, i casi dichiarati di competenza del tribunale prevostale avuto riguardo alla *qualità degli accusati* erano fissati a sei, e consistevano in tutti i delitti commessi: 1. dai vagabondi, persone diffamate; 2. dai mendicanti validi; 3. dai condannati a pena corporale, bando, o emen-

(1) Codice di procedura criminale, art. 562.

516. La corte speciale sarà convocata ogni qualvolta l'istruzione d'un affare di sua competenza sarà completa.

da onorevole; 4. dai contravventori al bando; 5. dai militari; 6. dai disertori, loro fautori, e subornatori.

» Secondo la stessa legge, i casi di competenza del tribunale prevostale *per la natura del delitto* erano fissati a cinque; cioè: 1. il furto sulle strade maestre; 2. il furto con rottura, a mano armata, e violenze pubbliche; 3. il saccheggio con rottura; 4. le sedizioni e sommosse popolari; 5. la fabbricazione, alterazione, o esposizione di falsa moneta.

» Nell'ultimo stato di cose, la competenza delle corti speciali era stata fissata dalla legge dei 18 piovoso anno IX.

» Con questa legge, i delitti sottoposti alla giurisdizione delle corti speciali *per la qualità delle persone*, erano: 1. i crimini, e delitti importanti pena affittiva, o infamante, commessi dai vagabondi, e persone diffamate; 2. gli stessi crimini e delitti commessi dai condannati a pene affittive; 3. il vagabondaggio, e la fuga dei condannati.

» I delitti dichiarati *speciali per la natura del delitto*, sono secondo la stessa legge: 1. i furti commessi nelle campagne, e nelle abitazioni ed edifizj di campagna, nel caso di rottura, mano armata, o riunioni; 2. l'assassinio premeditato, che è pure dichiarato caso ordinario; 3. l'incendio; 4. la falsa moneta; 5. gli assassinj preparati con attruppamenti armati; 6. le minacce, eccessi, e vie di fatto contro i compratori dei beni nazionali, a motivo dei loro acquisti; 7. il crimine di arruolamento per potenze estere, e di macchinazioni fuori dell'ar-

517. Il giorno ed il luogo in cui dovrà aprirsi la sua sessione, saranno fissati dalla corte imperiale.

mata, e da individui non militari per corrompere o subornare i soldati, i requisiti, i co-scritti; 8. le riunioni sediziose per riguardo alle persone sorprese in flagrante delitto nelle dette riunioni.

» Alla competenza accordata da queste leggi si paragoni quella stabilita dal progetto di legge che vi presentiamo, e si rimarrà meravigliato vedendo in qual limite, relativamente più stretto, noi proponiamo di restringerla.

» Le nostre costituzioni, ed alcune leggi d'attribuzione sanzionate da esse hanno levato alle giurisdizioni speciali i delitti militari, o commessi dai militari; e la competenza delle corti speciali in ciò che concerne i delitti dichiarati speciali per la qualità degli accusati, si restringe col progetto presentato ai crimini commessi dai vagabondi, persone diffamate, e da' condannati a pene afflittive o infamanti.

» I crimini dichiarati speciali per la natura del crimine saranno, secondo il progetto, ristretti alle seguenti specie, cioè:

» 1. Il crimine di ribellione armata alla forza armata;

» 2. Quello di contrabbando armato;

» 3. Il crimine di falsa moneta;

» 4. Gli assassinj, se sono stati preparati con attrupamenti armati.

» La competenza per tal modo stabilita trovasi ristretta ai soli delitti che per la loro natura, o per la qualità degli accusati, minacciano la tranquillità pubblica, e tendono a disorganizzare la società; dappoichè non è che contro questa specie di delitti, e contro questa

La sessione non verrà chiusa che dopo che tutti gli affari di sua competenza che erano in

classe d'accusati, che viene stabilita una giurisdizione specialmente istituita per la conservazione della società considerata in massa, e della sicurezza pubblica. Gli altri delitti, gli altri accusati, che ledono particolarmente gli individui che la società, e le proprietà particolari, piuttosto che la tranquillità di tutti, sono di giurisdizione del giudice e dei tribunali ordinarij.

„ Sotto questo punto di vista era impossibile di non conservare fra le attribuzioni delle corti speciali i vagabondi, le persone diffamate, ed i condannati recidivi, perchè essi si sono collocati fuori delle leggi sociali, perchè il loro interesse è sempre in guerra con quello della società, perchè si sono fatti del delitto un'abitudine, un bisogno.

„ Sotto questo punto di vista, era impossibile di non sottoporre alla giurisdizione delle corti speciali:

„ 1. Colui che si ribella armata mano contro la forza armata; perchè è egli ribelle verso il principe depositario della forza pubblica; perchè opponendo la sua forza alla forza della legge, la sua volontà alla volontà di tutti, invoca la sedizione, e l'anarchia;

„ 2. Colui, che si abbandona al contrabbando armato; perchè distruttore dell'industria nazionale, è sempre lo stipendiato, il corrispondente, ed il complice dell'inimico; perchè l'esperienza ha insegnato che tutti i sediziosi hanno trovato in questi banditi degli ausiliarij già organizzati, sempre pronti a commettere ed a secondare i più orribili disordini;

„ 3. Il reo di falsa moneta, ladro pubblico, che col suo delitto discredita la vera moneta,

istato di essere giudicati al tempo della sua apertura, vi saranno stati decisi.

ispira dovunque la diffidenza, e paralizza il commercio rendendo sterile il mezzo unico dei cambi.

» 4. E finalmente gli assassini, se sono stati preparati con attruppamenti armati, perchè il delitto commesso con questo mezzo sparge un terror generale, e distrugge la sicurezza pubblica.

» Parimenti per questi motivi, il furto commesso sulle strade maestre, il furto mediante rottura, il furto nelle campagne, l'assassinio anche premediato, l'incendio, che erano dalle leggi precedenti dichiarati di competenza della giustizia speciale, ritornano di competenza del tribunale ordinario.

» A maggior ragione si sono dovuti rimettere ai tribunali ordinarij i delitti che attentano alla sicurezza dei compratori dei beni nazionali. Le disposizioni che hanno momentaneamente fatto di questi compratori una classe privilegiata devono cessare al momento in cui più non esistono i motivi di questa disposizione. Questa salvaguardia speciale era utile, quando, sotto un governo nascente, sotto un governo, la di cui durata era incerta, gli avanzi del dispotismo ispiravano ancora a certi individui il feroce desiderio, l'orribile speranza di rientrare nel possesso delle antiche proprietà, col ritorno dei torbidi e degli assassini. Oggidì è tolta qualunque speranza di nuovi torbidi; i principj che garantiscono ai compratori dei beni nazionali la loro proprietà, consecrati da leggi fondamentali, sono stati ogni dì da nove anni a questa parte richiamate innumerevoli decisioni del consiglio di stato: la giurisprudenza di questo con-

518. Del resto, la maggior parte delle forme d'istruzione prescritte dalla legge durante le

siglio sarà quella dei tribunali civili; ed al momento, in cui questi beni, stanno per rientrare nella classe degli altri beni, stanno per essere sottoposti alle stesse leggi, affidati alla vigilanza degli stessi giudici, che garantiscono gli altri possessi; nel momento, in cui le proprietà che costituiscono il motivo dell'eccezione rientrano nell'ordine comune, sarebbe stato contraddittorio che egualmente non vi rientrassero i proprietari. La conservazione del privilegio più lungo protratta per le persone e per i beni, diverrebbe una specie d'inconvenienza pubblica, nuocerebbe alla proprietà stessa che il privilegio colpirebbe d'un discredito senza compenso, calunnierebbe in certa guisa lo spirito attuale della nazione, la forza, e la bontà del suo governo.

» Per ultimo, legislatori, e relativamente alla fissazione della competenza, voi osserverete le disposizioni dell'art. 589 del progetto. Se dal risultato dei dibattimenti avanti la corte speciale, il fatto del quale sarà l'accusato non presenterà alcuna circostanza che lo renda sottoposto alla giurisdizione della corte speciale, la corte deve allora rimettere, con una decisione motivata, il processo e l'accusa avanti la corte d'assise, che pronunzierà, dice l'articolo, qualunque sia in seguito il risultato del dibattimento, vale a dire quand'anche i dibattimenti avessero restituito al delitto il suo carattere di specialità; perchè in questa circostanza, che d'altronde sarà necessariamente raro, è meglio accordare una grazia all'assassino, di quello che correre rischio di privare il cittadino d'un diritto, che la costituzione gli garantisce.

» Dal confronto che io, legislatori, ho tes-

sessioni delle corti d'assise, dovranno essere osservate durante la sessione della corte speciale.

suto fin qui fra la competenza proposta dal progetto, e la competenza fissata dalla legge antica, e da quella dell'anno IX se potesse ancora risultare qualche timore esso non potrebbe nascere che dalla restrizione e dalla poca estensione che il progetto accorda a questa competenza. Ma su questo punto come su tutto il resto, il saggio che ci governa ha calcolato con precisione ciò che il bisogno dell'istituzione esigeva, e ciò che bastava a un governo stabilmente costituito. Egli sa che la sicurezza si compone dei sacrificj individuali, che ciascuno fa d'una porzione della sua libertà naturale, come le finanze si compongono del sacrificio che ciascuno fa di una parte della propria rendita; e l'economia che presiede alla redazione del budget, in cui trattasi della sostanza del popolo, trovasi tutta intera nella redazione del codice penale, imperciocchè vi si determina la porzione di libertà, della quale ciascun individuo fa il sacrificio, della quale ciascun individuo deve il *contributo* alla conservazione della sicurezza di tutti.

» Passo ora a parlarvi, legislatori, dell'organizzazione particolare, e del modo con cui viene composta la corte speciale. Voi riconoscerete facilmente che l'organizzazione dell'istituzione divenuta permanente e così superiore all'organizzazione consacrata dalla legge del 18 piovoso anno IX, quanto questa era essa medesima superiore all'organizzazione delle corti prevostali. L'organizzazione dei tribunali speciali di piovoso conveniva ad un'istituzione passaggera e locale; la legge, che noi vi presen-

519. Il presidente della corte speciale è incaricato di sentire l'accusato al tempo del suo arrivo nella casa della giustizia.

tiamo fatta per tutti i tempi, e per tutto l'impero doveva avere una costruzione più regolare e prendere un aspetto più giudiziario, conservando nel tempo stesso le sembianze che caratterizzano la *giurisdizione straordinaria*.

» La legge di piovozo richiede otto o sei giudici; ma di questi sei o otto giudici, tre soltanto devono essere presi fra i giudici del tribunale criminale. Fra i cinque giudici che rimangono tre devono essere militari, i due altri devono essere cittadini che senza essere giudici, abbiano le qualità volute per esserlo.

» I successi strepitosi ed incontrastabili delle corti speciali per il corso di otto anni scorsi dalla loro creazione, collocano la loro organizzazione al disopra di ogni critica; e non v'ha dubbio, che se si trattasse ancora oggidì di creare un'istituzione passeggera e locale per frenare un disordine momentaneo, un governo savio e prudente non potrebbe che presentarvi la bella istituzione di piovozo.

» Ma la legge, divenuta permanente ed universale esige alcune modificazioni essenziali. Quindi nel progetto, il numero de' giudici è invariabilmente fissato ad otto.

» Così in questi otto giudici, cinque dovranno essere membri sia della corte imperiale, sia del tribunale di prima istanza, e per conseguenza a differenza delle corti di piovozo, la maggioranza del tribunale sarà sempre composta di membri dell'ordine giudiziario, la di cui inamovibilità costituisce l'indipendenza legale, e sembra garantire più particolarmente l'imparzialità.

Egli potrà delegare queste funzioni ad uno dei giudici.

» Tre militari completeranno il numero di otto giudici; in tutti i tempi la loro presenza è stata giudicata necessaria in questa istituzione; essi vi comparivano come parte principale nel codice del 1670. Il preposto, ed il suo assessore compilavano soli gli atti d'istruzione, ed il giudizio sebbene pronunziato dal presidente della giurisdizione ordinaria, veniva intestato col nome del preposto. Questa costituzione più militare che giudiziaria poteva convenire ai costumi, ai bisogni del tempo, ed alle *giurisdizioni prevostali*, ma non poteva convenire nè ai bisogni, nè alle nostre istituzioni.

» I militari introdotti nel tribunale non vi compariscono più come *titolari*, nè come *parte principale*; essi vi giungono come ausiliari utili, indispensabili; e l'esperienza ci ha insegnato che in questa qualità essi hanno reso tutti i servizi che i fondatori della istituzione ne attendevano. Quasi sempre questi utili ausiliari sono stati scelti nell'arma della gendarmeria, fra questi bravi che sempre a cavallo sembrano aver stabilito il lor domicilio sulle strade maestre; che colla loro destrezza, e pazienza scoprono tutti i progetti degli scellerati; che nei loro combattimenti giornalieri da essi sostenuti contro gli assassini mostrano tanto interessamento, e la di cui intrepidità inspira tanto terrore ai banditi, che l'uniforme del gendarme basta sovente per farli fuggire per ispavento e timore. Questi militari conoscono tutte le abitudini, tutti i raggiri di questi assassini, tutti i segnali, e perfino il linguaggio di convenzione adottato da essi, e danno ai giudici delle cognizioni di dettaglio, e decisive, che invano si domanderebbero ad altri giudici.

Dirige l'istruzione ed i dibattimenti.

Determina l'ordine fra quelli che domandano la parola.

» Un altro beneficio, di già osservato, risulta da questo ben inteso amalgama. Tutti gli accusati non sono colpevoli, e molti individui assai sospetti, arrestati per motivi gravi dalla gendarmeria sono sovente rilasciati dai tribunali in libertà. Un tale risultato ha potuto disanimare questi militari finchè hanno potuto credere, che il timore o altre considerazioni avessero dettate delle decisioni pusillanime. Essi si persuaderanno più facilmente dell'innocenza degli accusati assolti, quando i loro fratelli d'arme avranno concorso a pronunziarla.

» Nell'istituzione progettata non si può temere l'ascendente dei militari sopra i giudici civili. Questo ascendente non si è fatto rimarcare sotto l'influenza della legge di piovoso, che li introdusse in numero pari: come potrebbe farsi risentire in un sistema secondo il quale essi si trovano costantemente in numero minore?

» Ma il carattere principale di questa *istituzione speciale*, quello che la distingue dalla *giurisdizione ordinaria*, si è, che i giudici vi sono nell'istesso tempo apprezzatori del fatto ed applicatori della pena, vale a dire, ch'essi pronunziano sugli accusati senza il concorso de' giurati.

» La forza delle cose imponeva questa misura; ed i membri della costituente avrebbero dovuto prevedere, che l'istituzione del giurì, eccellente per pronunziar sui delitti, e contro i crimini ordinarj, sarebbe insufficiente per procurare una punizione di certe specie di delitti, e per reprimere certe classi di delitti: essi do-

Ha la *polizia* dell'udienza.

Code in una parola di tutte le attribuzioni del presidente della corte d'assise.

vevano ben prevedere che il terrore, che queste bande ispirano, che le minacce loro e le rappresaglie dei loro complici, paralizzerebbero il coraggio de' giurati, e procurerebbero soventi volte agli assassini una scandalosa e pernicioso impunità. Quindici anni d'una funesta esperienza ci permettono oggidì di calcolare tutte quelle teorie generali, e quell'orrore di certi pubblicisti per le eccezioni. Il solo rimprovero, od almeno il solo rimprovero ben fondato, diretto contro l'istituzione del giuri, è stato la sua incontrastabile e costante insufficienza contro i delitti, ed i delinquenti che compromettono la sicurezza pubblica; la debolezza delle istituzioni in questi casi particolari, ha suscitato contro questa istituzione stessa un'opinione così sfavorevole presso di alcune persone, e posto nelle mani de' suoi inimici delle armi che hanno compromessa la sua esistenza. Ed io non dubito, che anche l'esecrabile abuso che bestie feroci trasformate in uomini, hanno fatto, pel corso di alcuni mesi, di questa liberale istituzione, le abbia meno danneggiato nello spirito degli uomini che sappiano calcolare gli effetti delle passioni scatenate dall'anarchia, di quello che l'impunità scandalosa dei banditi: impunità procurata dall'impotenza relativa di questa istituzione, all'epoca stessa in cui ovunque vedasi rinascere l'ordine e l'impero delle leggi.

» Si serve adunque all'istituzione del giuri, si assicura e protegge la sua durata, cessando di farne uso in circostanze, in cui la sua impotenza è incontrastabile, in cui per l'impunità ch'essa ha procurata, ha sì spesso compromessa la sicurezza pubblica.

CAPO V.

Dei giudici presso le corti prevostali.

520. Vi è nella società un delitto che tende a ruinare il commercio, e per conseguenza a

» Passo all'ultima parte del progetto, a quella in cui il legislatore, dopo avere regolata la competenza ed organizzato il tribunale, fissate le epoche ed i luoghi delle sue sedute, tratta dell'accusa, dell'istruzione, del giudizio e dell'esecuzione.

» E soprattutto dal confronto che voi farete, legislatori, fra questa parte del nostro codice speciale, e la parte analoga e corrispondente del codice del 1670, che voi potrete giudicare quanto l'istituzione che noi vi presentiamo sia, sotto tutti i punti di vista, superiore alle giurisdizioni prevostali dell'antico sistema.

» E soprattutto dal modo con cui facevasi l'istruzione che la *giurisdizione prevostale* era riguardata sfavorevolmente; l'istruzione già per se severa del 1670, era affidata al preposto od al suo assessore. Per tal modo il giudice straordinario, il giudice militare solo s'impossessava in principio del prevenuto, ne lo abbandonava nel corso dell'istruzione; l'assessore era il relatore del processo; e noi abbiamo già avuto occasione di far osservare che se i giudici ordinarij concorrevano alla formazione della sentenza, la legge voleva che non potesse essere proferita che in presenza del preposto, ed intestata col suo nome. Aggiungasi a questa pro-

portare un colpo mortale alla prosperità dello stato.

cedura tutta straordinaria, la severità delle forme, i due tratti di corda, il perpetuo segreto ch'essa imprimeva alla procedura ordinaria del 1670: aggiungasi l'influenza pericolosa, ma immancabile, che doveva in quest'istruzione tutta scritta, esercitare sul giudice ordinario la procedura fatta unicamente dal preposto, e si converrà che gli uomini anche i più propensi per la conservazione d'una *giurisdizione speciale*, hanno potuto riguardare con orrore le *giurisdizioni prevostali*: si comprenderà in qual modo, nella seduta dei 16 marzo 1790, senza che alcuna voce osasse di riclamarle, o difenderle, esse furono sul momento proscritte da un decreto, che se io oso esprimermi così, presentava egli stesso qualche cosa di *prevostale* nella maniera con cui fu proposto, proferito, e nell'ora stessa, tenendo la seduta, eseguito.

» Nella legge che noi vi presentiamo, al contrario, il giudice ordinario procede all'istruzione nelle forme ordinarie contro il delitto o il prevenuto, che saranno della competenza della corte speciale: perciocchè questa prima istruzione secreta e rapida basta per amendue i casi. Quindi, noi evitiamo, per questa prima parte dell'istruzione di sortire dall'ordine comune: noi evitiamo questa concorrenza e questi conflitti, ai quali la teoria del 1670 dava così spesso origine, e che ritardando sempre l'istruzione nel momento in cui essa debb'essere più rapida, lasciavano perire le prove, e procuravano l'impunità.

» Noi dobbiamo questo inestimabile vantaggio alla soppressione dei giurati d'accusa; noi lo dobbiamo a quella bella teoria, che ri-

Si comprende già che noi intendiamo parlar qui del delitto di contrabbando.

mette le funzioni esercitate dai giurati fra le mani dei magistrati delle corti imperiali, i quali incaricati dalla nuova legge di rimpiazzare il giuri d'accusa, offrono nei loro lumi, e nella loro imparzialità la maggior garanzia per l'innocenza, e la più grande certezza, che tutti i delitti e tutti i delinquenti saranno puniti.

» Nel momento in cui questa corte imperiale conosce dell'affare, la competenza è giudicata, e giudicata da essa.

» Il giudizio notificato all'accusato unitamente all'atto d'accusa è sottoposto alla corte di cassazione che pronuncierà nell'istesso tempo sulle nullità che potrebbero riscontrarsi nella *decisione di remissione*.

» Senza aspettare la decisione di cassazione, l'istruzione dovrà essere continuata senza ritardo, ma *fino all'apertura dei dibattimenti esclusivamente* a differenza della disposizione analoga della legge di piovozo, la quale (art. 27) pronuncia che il ricorso in cassazione non può sospendere nè l'esame, nè la *sentenza definitiva*, ma soltanto l'esecuzione.

» Giunto avanti ai suoi giudici, l'accusato vi trova tutti i mezzi di difesa che il tribunale ordinario offre all'innocenza. I dibattimenti sono pubblici, e l'accusato è vicino al suo difensore; i soli giurati non compariscono; ma su tutto il resto, ed in tutti i dettagli, le regole che dirigono l'istruzione; i dibattimenti, e il giudizio alla corte d'assise, dirigono l'istruzione, i dibattimenti, e il giudizio alla corte speciale.

» Ma la sentenza proferita dalla corte speciale non è suscettibile di ricorso in cassazione, e deve essere eseguita entro le ventiquattr'ore.

Il legislatore per renderlo più raro, e per punire coloro che se ne renderanno colpevoli

» Legislatori, la legge che punisce, non si vendica. Il supplizio non è stabilito che per l'esempio; la legge che istituisce le *giurisdizioni speciali* vuole soprattutto che la punizione del colpevole sia pronta, e che il supplizio ravvicinato il più possibilmente al delitto reprima per ciò stesso più fortemente, nel cuore dello scellerato, il desiderio d'imitare il malfattore.

» Tutto il bene dell'istituzione, il triste ed unico vantaggio del supplizio sono perduti, se l'istruzione è troppo prolungata, se la pena non arriva che al momento in cui il delitto è dimenticato. L'esperienza ha anzi pur troppo insegnato, che il supplizio inflitto lungo tempo dopo il delitto e quando l'indignazione ispirata dalla scelleraggine erasi raffreddata, produceva un effetto tutto affatto opposto a quello che ne sperava il legislatore; la pena presente sembra allora cancellare l'antico delitto, e la pietà per il condannato ha sovente estinta l'indignazione che aveva ispirato il malfattore.

» Fu dunque necessario che nell'istituzione *speciale* la pena seguisse da vicino il giudizio.

» Fu dunque necessario sopprimere il ricorso in cassazione che pone un intervallo almeno di due mesi fra il giudizio e l'esecuzione.

» Ma affinchè la rapidità non potesse togliere all'innocente alcun mezzo di difesa, all'accusato alcuna delle sue speranze, e delle sue legittime consolazioni, fu d'uopo con precauzioni preventive rendere questo ricorso in cassazione inutile e superfluo, ed è ciò che si è fatto.

» Abbiamo veduto, che sino al momento, in cui il processo e l'accusa giungono alla cor-

ha stabilito, fino alla pace generale, dei tribunali incaricati esclusivamente di pronunziare sulle accuse di tali delitti (1).

te imperiale, l'accusato d'un delitto, che è della competenza della corte speciale, corre l'istessa sorte, esercita gli stessi diritti degli accusati di delitti, che sono di competenza delle corti d'assise. Abbiamo veduto, parimenti sino al giudizio, che fissando la competenza pronuncia che l'accusato è in istato di accusa; l'accusato, che deve essere giudicato dalla *corte speciale* gode degli stessi diritti, che competono agli accusati di delitti, che saranno giudicati dai *tribunali ordinarij*. La legge non ha dovuto dunque fin qui occuparsi di precauzioni particolari e speciali, poichè l'uno e l'altro accusato si trovano fin qui nell'istessa situazione.

» Ma questa situazione cangia al momento, in cui è proferito il giudizio di competenza, al momento in cui l'accusato è rimesso alla corte speciale; a questo punto anche la legge si occupa di tutte le precauzioni, che devono garantire l'accusato dal risultato di qualunque errore.

» A questo momento il giudizio di competenza è sottoposto alla corte di cassazione; a questo momento l'accusato può presentare a questa corte suprema, i soli, gli stessi motivi di nullità, che l'accusato rimesso avanti il tribunale ordinario potrà far valere avanti la stessa corte dopo la condanna.

» Queste precauzioni bastano.

(1) Decreto imperiale dei 18 ottobre 1810, art. 1.

Questi tribunali assumono il titolo di corti prevostali delle dogane.

» Infatti la legge non può più offrire altri ricorsi, o non accorderebbe che dei ricorsi de' quali sono state riconosciute l' inutilità e la sovrabbondanza.

» Bisogna, infatti prescindere dalle nullità, che si supporrebbero poter risultare dai dibattimenti; tutto ivi è verbale.

» Bisogna prescindere da tutte le nullità, ella può dar luogo d'intervento del giuri; essi sono inapplicabili all' istituzione speciale.

» Si opporrà che può intervenire un *mal giudicato* perchè le prove saranno state mal valutate?

» Ma la corte di cassazione non può giammai conoscere del *mal giudicato*.

» Rimangono adunque le nullità, che si supporrebbero dover risultare dalla falsa applicazione della pena.

» Ma in primo luogo è egli riconosciuto, che anche sotto l' antico sistema, e nei giudizi che hanno più sollevata l' opinione pubblica, i mezzi di opposizione sempre fondati sul *mal giudicato*, e sopra una troppo grande leggerezza nell' applicazione delle prove non hanno giammai riguardata la falsa applicazione delle pene; è questi, già mi sembra, un possente motivo di sicurezza.

» Ma qui la competenza è estremamente ristretta; essa trovasi circoscritta a cinque delitti ben precisati, e caratterizzati in modo che l' errore riesce impossibile.

» Bisogna aggiungere che il giudizio di competenza non è più proferito da un tribunale inferiore, come sotto il sistema del 1670, nè dal direttore del giuri come lo permetteva una leg-

521. Queste corti saranno composte d' un presidente gran preposto delle dogane, di otto as-

ge posteriore, nè dal tribunal speciale medesimo, come lo vuole la legge di piovozo anno IX; ma dalla corte imperiale, composta di magistrati i più sperimentati, i più illuminati.

» Per ultimo, questo giudizio di competenza è sottoposto ad un tribunal supremo, alla corte di cassazione, guardiano vigilante, illuminato, e severo ed approvato dalle leggi che garantiscono a ciascun cittadino la conservazione del suo onore, della sua vita, e delle sue sostanze.

» Come potrà accadere, che un errore sulla competenza sfugga a tutti gli occhi aperti per iscoprirli?

» Ora essendo la competenza ben determinata, il delitto è ben caratterizzato, ben definito; e l'applicazione non è più che una operazione quasi meccanica, e d'una facilità tale, che per immaginare ch'essa potesse dar luogo a cassazione, converrebbe supporre i giudici affatto ciechi, od atroci; e Dio ci guardi dal presentare delle leggi che fossero stabilite sopra così strane ipotesi!

» Terminando, legislatori, il mio discorso debbo fissare i vostri sguardi sulla disposizione dell' art. 595, *che permette alla corte, per motivi gravi di raccomandare l' accusato alla commiserazione di sua maestà*, e soprattutto l' art. 598, *il quale in questo caso soltanto, permette di soprassedere all' esecuzione.*

» Alcuni avevano creduto, che questa disposizione potesse esser comune e alle corti d' assise, e alle corti speciali; ma venne ben tosto riconosciuto, che una tale disposizione pericolosa ed inutile avanti la corte d' assise, ed avanti

essori almeno, d'un procuratore generale, di un cancelliere, e d'un numero di uscieri necessario al loro servizio.

i giurati, poteva esser utile, ed anche qualche volta necessaria, e sempre senza alcun danno nelle *corti speciali*.

» Sarebbe stato pericoloso il confidare ai giurati, giudici momentanei, l'esercizio di questo diritto, del quale essi avrebbero quasi sempre abusato, rigettando l'odio dell'esecuzione sul governo, che non deve giammai intervenire che per far grazia.

» Era senza pericolo, ma inutile di affidare l'esercizio di questo diritto ai giudici *delle corti d'assise*, perchè le loro sentenze essendo sempre sottoposte alla cassazione, le dilazioni che esige l'istruzione avanti questa corte suprema frappongono fra il giudizio, e l'esecuzione un intervallo, pendente il quale l'accusato, i suoi parenti, od amici possono ricorrere *alla commiserazione di sua maestà*.

» Ma l'accusato tradotto avanti la corte speciale è privato di tutti questi vantaggi; egli non può ricorrere in cassazione; la decisione deve eseguirsi entro ventiquattr'ore.

» Tuttavia chi può ignorare che fra i colpevoli, che sono tradotti avanti queste corti non se ne trovano alcuni, che l'azzardo, o la complicità abbiano resi depositarj di segreti orribili, la di cui manifestazione possa interessare la società? finchè sperano l'impunità, essi usano un silenzio omicida; ma al momento, in cui la decisione è pronunciata, al momento in cui gli esecutori si avvicinano, al momento in cui vedono il patibolo, e si trovano alle prese colla morte essi cercano di riscattare la loro vita con delle rivelazioni, e talune sono state infini-

I gran preposti siederanno in ispada.

Queste corti non potranno giudicare, che in numero di sei o otto membri; esse pronunciano in ultima istanza (1).

tamente utili. Se la legge, che tutti questi banditi conoscono, toglie al condannato ogni speranza, egli porterà seco lui il segreto fatale la di cui rivelazione avrebbe interessata la società tutta intera.

„ Da un' altra parte, non è quasi mai che nel tempo dei dibattimenti, spesse volte qualche momento prima della condanna, che la corte ha potuto discernere fra gli accusati un tal complice, le di cui inaspettate deposizioni possono render degno della commiserazione di sua maestà. Il giudice severo, e probo che non ignora che a S. M. appartiene il diritto di far grazia, pronunzierà la condanna; ma in quale situazione collocate voi questo stesso giudice, questo giudice umano bensì ma giusto, se lo supponete convinto, che quest' uomo, che sta per far perire avrebbe ottenuto la vita con una grazia che non può più domandare?

„ Queste grandi considerazioni hanno dettato l' articolo 595: le disposizioni ch' egli contiene ci lasciano, legislatori, la consolante idea che i giudici criminali, incaricati di funzioni anguste bensì, ma terribili, di funzioni che devono sovente ferire la lor anima, potranno qualche volta gustar il piacer puro, il piacere inestimabile di portare ai piedi del trono le suppliche degli infelici.

(1) Decreto imperiale, art. 5.

522. Esse conosceranno esclusivamente a tutti i tribunali tanto del delitto di contrabbando a mano armata, quanto del delitto d'impresa di contrabbando contro i capi di contrabbando, conduttori, o direttori di riunioni di contrabbandi; gli assicuratori, gli interessati, e loro complici nelle imprese di contrabbando; esse conosceranno egualmente dei crimini e delitti degli impiegati delle dogane nelle loro funzioni.

Le decisioni definitive ch'esse pronuncieranno in seguito ad una sentenza di competenza confermata dalla corte di cassazione, non saranno sottoposte al ricorso in cassazione (1).

523. Tutte le prove che sono ammesse per la convinzione degli altri delitti, saranno ricevute in questa specie di giudizi.

524. Prescindendo dalle corti prevostali, il legislatore ha voluto che fossero stabilite su tutte le frontiere occupate dalle linee di dogane, dei tribunali ai quali sarebbe attribuita la cognizione di tutti gli affari relativi alla frode dei diritti di dogane, che non darebbero luogo che alla confisca, alla multa, o a semplici pene correzionali (2).

(1) Decreto imperiale, art. 5.

(2) Ivi, art. 7.

525. Questi tribunali prenderanno il titolo di tribunali ordinarij delle dogane.

Essi saranno composti d'un presidente, di quattro assessori, d'un procuratore imperiale, d'un cancelliere, e degli uscieri necessarj al loro servizio; essi non potranno giudicare che almeno in numero di tre, e sentite le conclusioni del procuratore imperiale (1).

526. Gli affari saranno istruiti e giudicati secondo le forme prescritte per gli affari di polizia correzionale (2).

Gli appelli dalle sentenze saranno portati avanti le corti prevostali nella giurisdizione delle quali esse si troveranno; ivi saranno istruiti e giudicati in conformità delle disposizioni del codice di procedura criminale.

527. Negli affari criminali in cui il gran prevosto non avrà delegato uno de' suoi assessori per l'istruzione della procedura, uno de' membri del tribunale ordinario delle dogane adempirà le funzioni di giudice istruttore (3).

Quando l'affare sarà in istato di essere giudicato, i documenti unitamente all'atto d'accusa verranno trasmessi alla corte prevostale, che pronuncierà sulla competenza.

(1) Decreto imperiale, art. 8.

(2) Ivi, art. 9.

(3) Ivi, art. 13.

La decisione della competenza verrà notificata ai prevenuti entro le ventiquattr' ore, e trasmessa entro tre giorni alla corte di cassazione (1).

La decisione definitiva sarà proferita nelle forme prescritte per le decisioni delle corti speciali.

528. Gli imprenditori di contrabbando delle mercanzie e derrate pubbliche, gli assicuratori, gli interessati, ed i complici nelle dette imprese, i capi di banda, direttori, e conduttori di riunioni di frodatori di mercanzie proibite, verranno puniti con dieci anni di lavoro forzato, e col marchio delle lettere V. D., il tutto senza pregiudizio dei danni, ed interessi verso lo stato, proporzionati agli utili, ch'essi avranno potuto ritrarne (2).

529. Gli imprenditori di contrabbando di mercanzie proibite, o tariffate, coloro, che avranno condotte, o dirette le riunioni di frodatori, gli assicuratori, gli interessati, e loro complici, saranno puniti con quattro anni di lavoro forzato, senza pregiudizio dei danni, ed interessi verso lo stato (3).

(1) Decreto imperiale, art. 15.

(2) Ivi, art. 15.

(3) Ivi, art. 17.

530. Qualunque persona, che senza concerto nè relazione propria a costituire un'impresa o un'assicurazione, sarà trovata nell'atto d'introdurre delle mercanzie in frode dei diritti di dogane, sarà punita con pene di polizia correzionale in conformità delle leggi, e rimessa sotto la sorveglianza speciale dell'alta polizia per un tempo non minore di tre, e non maggiore di sei anni. (1)

TITOLO X.

Del pubblico ministero.

531. Il ministero pubblico è l'occhio della giustizia; in Francia è sostenuto da uffiziali che rappresentano la persona dell'Imperatore avanti i tribunali, e che addomandano in suo nome l'esecuzione delle leggi.

Una grande responsabilità pesa sul capo di questi magistrati; e secondo l'oratore del governo, si può domandar loro ad ogni istante conto di ciò che hanno fatto, e di ciò che avranno mancato di fare.

Essi sono incaricati del prezioso deposito dell'ordine pubblico; e dell'esercizio dell'azione

(1) Decreto imperiale, art. 19.

criminale; la pace, e la tranquillità dei cittadini sono fondate sul loro coraggio, e sulla loro lealtà; essi devono incessantemente vegliare affinchè gli altri riposino.

532. È facile di avvedersi quale sia l'importanza di queste funzioni, e quanto i talenti e le qualità di coloro che le sostengono, devono influire sul destino degli accusati.

» Sono essi che intentano l'accusa, che denunciano il colpevole, che somministrano le prove del delitto. È sovente dalle loro conclusioni, che dipende la condanna o la soluzione del cittadino tradotto avanti i tribunali; quale corredo di lumi esige dunque un posto così importante!

» Ciascheduno è incontrastabilmente in diritto di domandare a se stesso in quale scuola il giovine atleta, che si destina al pubblico ministero ha attinte le cognizioni immense che gli sono necessarie; in quale scuola ha egli appreso l'arte di penetrare nei labirinti tortuosi delle coscienze, di ritrarne lume, di illuminare gli spiriti, d'intenerire i cuori; in quale scuola ha egli attinta questa umanità disinteressata, che presta la mano all'infortunio senza esigerne una mercede; quella generosa ferezza d'un cuor virtuoso, che non si propone altra ricompensa che quella della sua propria stima, e quella de' suoi concittadini? Ciascheduno è

in diritto di dirgli, al momento, in cui per la prima volta si riveste della toga magistrale . . . Giovine, la fortuna, la vita de' tuoi concittadini sono per essere confidate alle tue mani; tu stai per portare il titolo sacro di lor difensore, e non tremi, e ti presenti forse in questa lizza inerme, senza aver fatto de' precedenti esperimenti! Pensa adunque, temerario, che il primo che tu avrai a perseguitare o a difendere sarà forse un Calas, un Montbailly! se tu non hai il cuore acceso di quel vivo interesse che identifica l'uomo sensibile coll' uomo che soffre; se la tua bocca non è abbastanza eloquente per commovere i giudici con un quadro compassionevole delle sue pene; se non hai ardire bastante per smascherar l'impostura; se non hai quell'occhio filosofico, che sa discernere la verità a traverso delle intricate fila della calunnia, l'innocenza perirà, il suo sangue scorrerà sul patibolo . . . Ah sciagurato; la tua ignoranza costa forse la vita ad un cittadino!

» Se il giovine che si destina al pubblico ministero vuole allontanare queste idee che dissanimano, rassicurare gli spiriti sulla sua giustizia; se aspira alla stima, alle benedizioni de'suoi simili, quali studj lunghi e penosi, dev' egli mai fare! quali cognizioni deve acquistare! esse devono essere quasi universali. Ai vezzi dell'eloquenza deve aggiungere l'arma possente della

dialettica, alla scienza del cuor umano, quella dei segreti della natura. Deve essere famigliarizzato colla lingua dei Locke, dei Burlamacchi, e dei Buffon; deve aver soprattutto scolpito nella mente una catena geometrica dei principj invariabili su tutte le specie di diritti; conciliare le variazioni del diritto civile, e portare nello studio di tutte queste scienze quell' amore della verità che può trovare degli ostacoli, ma che non ne trova alcuno che non sia superabile. »

533. Un pregiudizio funesto accostuma l'occhio del cittadino a non riguardare nel pubblico ministero che il giudice dei delitti sempre armato, sempre inesorabile. Questa idea è falsa; essa è contraria all' istituzione di quest' augusto ministero; essa è contraria finalmente al voto della società.

» A chi l' infelice accusato svelerà le macchinazioni de' suoi inimici, le prove della sua innocenza? Nel seno di chi depositerà egli le sue lagrime, i suoi dolori? Non ne dubitiamo, nel seno del vindice della legge. È ad esso lui che essa ordina di accogliere le sue lagrime, di sollevare le sue pene; spetta al pubblico ministero di prodigalizzarle all' accusato tutti i soccorsi che merita il cittadino finchè non ne ha perduto il titolo; è desso che la legge incarica di rischiare la favola, o la storia del delitto che gli viene imputato, di far valere le sue prove, di

bilanciarle con quelle dell' accusatore, e di portare in quest' esame l' imparzialità la più inviolabile. «

534. Dopo queste considerazioni importanti sulla materia delle funzioni attribuite al ministero pubblico noi estenderemo le nostre riflessioni sui diversi uffiziali che ne dividono l' esercizio.

CAPO I.

Del ministero pubblico avanti i tribunali di polizia.

535. Le funzioni del ministero pubblico per i fatti di polizia, quando il tribunale sarà composto d' un giudice di pace, saranno sostenute dal commissario del luogo, in cui siederà il tribunale.

In caso d' impedimento del commissario di polizia, o se non ve n' ha alcuno esse saranno sostenute dal podestà o sindaco, che potrà farsi rappresentare dal suo aggiunto.

Se vi sono più commissarj di polizia, il procurator generale presso la corte imperiale nominerà quello o quelli fra essi che ne sosterranno le funzioni (1).

(1) Codice di procedura criminale, art. 144.

536. Le citazioni per contravvenzioni di polizia saranno fatte alla richiesta del pubblico ministero, o della parte che riclaimerà.

Esse saranno notificate da un usciere, ne sarà lasciata copia al prevenuto, o alla persona civilmente responsabile. (1)

537. Prima del giorno dell'udienza il ministero pubblico potrà addomandare la stima dei danni, che potrà esservi luogo di accordare alla parte che reclama. (2)

538. Egli è inoltre incaricato di chiamare dei testimoni, se lo crede necessario, di riassumere l'affare all'udienza, e dare le sue conclusioni in conformità della legge.

Finalmente l'esecuzione della sentenza deve farsi a di lui istanza. (3)

539. Quando il tribunale di polizia sarà tenuto dal podestà o sindaco, o quando l'agguanto li rimpiazzerà come giudice di polizia, il pubblico ministero sarà rappresentato da un membro del consiglio municipale, che verrà indicato a quest'effetto dal procuratore imperiale per un anno intiero. (4)

(1) Codice di procedura criminale, art. 145.

(2) Ivi, art. 148.

(3) Ivi, art. 153.

(4) Ivi, art. 165.

CAPO II.

*Del ministero pubblico presso i tribunali
correzionali.*

541. Il ministero pubblico presso i tribunali correzionali viene esercitato dal procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza, o da uno de' suoi sostituti, per la persecuzione di tutti i delitti ordinarij.

Questo magistrato è incaricato dalla legge di assumere l'affare, di prendere le sue conclusioni, e di far eseguire la sentenza che sarà emanata (1), se però non crede conveniente ed utile alla società di appellarsene.

542. Tutti i mesi, il procuratore imperiale si farà presentare gli originali delle sentenze, e nel caso in cui non fossero state sottoscritte dai giudici, sarà in obbligo di stendere il suo processo verbale.

Il legislatore impone ancora l'obbligo a quest'uffiziale di trasmettere entro i 15 giorni successivi alla pronunziazione della sentenza un estratto della medesima al suo capo immediato, il procurator generale della corte imperiale. (2)

(1) Codice di procedura criminale, art. 197.

(2) Ivi, art. 198.

543. In caso d'appello da una sentenza di polizia correzionale, il ministero pubblico presso il tribunale, o la corte che dovrà conoscere, dovrà notificare il suo ricorso tanto al prevenuto, che alla parte civilmente responsabile del delitto entro due mesi a datare dal giorno della prolazione della sentenza, o se la sentenza gli è stata legalmente notificata dall'una delle parti entro un mese dal giorno di questa notificazione, altrimenti decaderà dal diritto di appellare (1).

CAPO III.

Del ministero pubblico avanti le corti d'assise.

544. Il ministero pubblico avanti le corti di assise sarà esercitato da un sostituto del procurator generale, che porterà il titolo di procuratore imperiale criminale.

Questo magistrato procederà in nome del procurator generale contro qualunque persona posta legalmente in istato d'accusa.

Tosto che avrà ricevuto i documenti della procedura, procurerà colla maggior diligenza, che siano fatti gli atti preliminari, e che tutto

(1) Codice di procedura criminale, art. 205.

sia preparato affinchè i dibattimenti possano cominciare all'epoca dell'aprimento delle assise.

La legge lo incarica di assistere ai dibattimenti, di addomandare l'applicazione della pena, e di essere presente alla lettura della decisione (1).

545. Il procuratore imperiale criminale rimpiazzerà presso la corte d'assise, il procuratore generale imperiale nei dipartimenti fuori di quello in cui siederà la corte imperiale, senza pregiudizio della facoltà che il procuratore imperiale avrà sempre di recarvisi egli stesso per esercitarvi le sue funzioni (2).

Questo sostituto risiederà nel capo luogo del dipartimento.

Se le assise si tengono in una città diversa dal capo luogo, egli vi si trasporterà.

546. Il procuratore imperiale criminale coprirà pure le funzioni di ministero pubblico nell'istruzione, e nel giudizio degli appelli di polizia correzionale.

In caso d'impedimento, sarà rimpiazzato dal procurator imperiale del tribunale di prima istanza del capo luogo.

(1) Codice di procedura criminale, art. 273.

(2) Ivi, art. 284.

Invigilerà sugli ufficiali di polizia giudiziaria del dipartimento (1).

Renderà conto al procuratore generale una volta ogni tre mesi, e più spesso se ne è richiesto, dello stato della giustizia del dipartimento in materia criminale, di polizia correzionale, e di semplice polizia.

CAPO IV.

Del ministero pubblico avanti le corti speciali.

547. Nei dipartimenti in cui siede la corte imperiale, il procurator generale, od uno de' suoi sostituti, sosterrà presso la corte speciale le funzioni di pubblico ministero.

548. Negli altri dipartimenti, le funzioni del ministero pubblico saranno esercitate dal procuratore imperiale criminale.

549. Il procuratore generale imperiale ed il suo sostituto, il procuratore imperiale criminale, esercitano rispettivamente nelle corti speciali le funzioni, che loro sono attribuite per l'accusa, l'istruzione, e il giudizio negli affari di competenza delle corti d'assise (2).

(1) Codice di proced. crim. art. 289.

(2) Ivi, art. 565.

550. La decisione della corte imperiale, che rimette alla corte speciale, e l'atto d'accusa saranno entro tre giorni notificate all'accusato.

Il procuratore generale imperiale dirigerà entro lo stesso termine copia della decisione al gran giudice ministro della giustizia per essere trasmessa alla corte di cassazione (1).

CAPO V.

Del ministero pubblico presso le corti prevostali ed i tribunali ordinarij delle dogane.

551. Il ministero pubblico presso le corti prevostali sarà sostenuto da un procuratore generale che sarà in obbligo di procedere *ex ufficio* contro i crimini,

Di contrabbando a mano armata,

E d'impresa di contrabbando,

Contro i capi di banda, conduttori, o direttori, o riunione di frodatori, contro le imprese di frode, gli assicuratori, gli interessati, e loro complici nelle imprese di frode.

Senza che sia necessario ch'egli abbia riportato dai preposti delle dogane alcun processo verbale contro i prevenuti (2).

(1) Codice di proced. crim., art. 568.

(2) Decreto imperiale, art. 6.

552. Il ministero pubblico presso i tribunali ordinarij delle dogane sarà sostenuto da un procuratore imperiale, che si ritroverà sotto l'autorità, e l'ispezione del procurator generale della corte prevostale sotto la giurisdizione della quale si ritroverà il suo tribunale (1).

TITOLO XI.

De' giudici istruttori.

553. Un giudice istruttore è un ufficiale, cui viene affidato un penoso incarico, e che richiede nel tempo istesso molta destrezza, delicatezza, e zelo per la giustizia.

Redigere le deposizioni con precisione e chiarezza, non far dire ai testimonj che ciò ch'essi dicono e farglielo dire per intero, non suggerirli nulla, ma saper discernere nel loro racconto ciò che vogliono dire se sapessero esprimerlo; essere il *raccoglitore* de' loro pensieri, per servirci dell'espressione d'un antico, e presentarli con imparzialità, e verità; non ammettere alcuna circostanza e non sfigurarne alcuna, nulla indebolire, nè esagerare; tale è il dovere d'un giudice istruttore, e per ben riescirvi non

(1) Decreto imperiale, art. 8.

bisogna dissimulare che sia necessario un talento superiore.

Infatti di quale presenza di spirito, di quale sagacità non deve egli mai far uso negli interrogatorj! ciascuno di questi atti è un combattimento fra la verità e la menzogna; fra il giudice che cerca a scoprirla, e l'accusato, che si ostina ad occultarla, e che vi si trova determinato dal più grande interesse.

Il magistrato non deve contentarsi di semplici negoziazioni; egli insiste, e spinge l'accusato negli ultimi trinceramenti; istruito delle circostanze, egli le ha presenti allo spirito per metterle sotto agli occhi dell'accusato, e forzarlo a spiegarsi sui dettaglj. È difficile di sostenere lungo tempo una menzogna, o piuttosto una serie di menzogne; più vi si vuol usar arte, più si lascia facilmente sorprendere. È qui dove un giudice sperimentato aspetta l'accusato per confonderlo colle sue proprie risposte, per approfittare delle minime circostanze e porlo in opposizione con se stesso.

Non bisogna però che un desiderio troppo ardente di giungere alla prova della verità trasporti giammai il giudice oltre i confini che la giustizia e la moderazione gli impongono. Convien che si applichi a non ferire giammai l'imparzialità, che deve formare il suo carattere. Bisogna che abbia sempre dinanzi agli occhi che

non è precisamente un colpevole ch'egli deve ricercare nell'accusato, ma la verità del fatto della sua innocenza, o del suo delitto. Un interrogatorio può essere stringente; ma come noi abbiamo già osservato bisogna che lo sia entro certi limiti, affinchè non sia giammai un atto inquisitorio, che tende sempre a creare dei delitti, a render delitti delle azioni innocenti.

Bisogna che un interrogatorio sia adattato, e proporzionato allo stato, all'età, ed al carattere dell'accusato. Non deve giammai presentare un tessuto di questioni capziose, che siano proprie ad imbarazzare la di lui ingenuità, a stancare la sua memoria, che tendano a preparare dei lacci avanti i suoi passi, ad alterare i fatti con ravvicinamenti studiati di circostanze estranee le une alle altre, ed a procurare delle contraddizioni frivole fra le risposte.

554. Dopo queste riflessioni preliminari vediamo ciò che s'intenda oggidì per giudice istruttore.

Evvi in ciascun circondario comunale un giudice istruttore; egli è scelto per tre anni da S. M. imperiale fra i giudici del tribunal civile.

Tuttavia esso potrà essere ridotto e siederà

nel giudizio degli affari civili, secondo l'ordine della sua anzianità (1).

555. Sarà stabilito un secondo giudice istruttore nei circondarj nei quali potrebb'essere necessario; questo giudice sarà membro del tribunale civile (2).

556. I giudici istruttori saranno, quanto alle funzioni di polizia giudiziaria sotto la vigilanza del procuratore generale imperiale (3).

557. Nelle città nelle quali non vi sarà che un giudice istruttore, s'egli è assente, malato, o altrimenti impedito, il tribunale di prima istanza delegherà uno dei giudici di questo tribunale per rimpiazzarlo (4).

558. Il giudice istruttore a termini della legge, in tutti i casi riputati flagrante delitto potrà fare direttamente, e da se medesimo tutti gli atti attribuiti al procurator imperiale (5).

559. Quando il flagrante delitto sarà stato comprovato, e che il procuratore imperiale trasmetterà gli atti e i documenti al giudice istruttore, questi sarà in obbligo di fare senza ritardo l'esame della procedura.

(1) Cod. di proced. crim. art. 55.

(2) Ivi, art. 56.

(3) Ivi, art. 58.

(4) Ivi, art. 59.

(5) Ivi, art. 59.

Egli può rinnovare gli atti, o quelli fra gli atti che non gli sembrassero completi.

560. Fuori del caso del flagrante delitto, il giudice istruttore non farà alcun atto d'istruzione, o di procedura senza aver data notizia della procedura al procurator imperiale (1).

Tuttavia esso rilascerà, se vi è luogo, il mandato d'accompagnamento, ed anche il mandato di deposito senza che questi mandati debbano essere preceduti dalle conclusioni del procurator imperiale (2).

561. Quando il giudice istruttore si trasporterà sul luogo, sarà sempre accompagnato dal procurator imperiale, e dal cancelliere del tribunale (3).

562. Il giudice istruttore farà citare avanti di lui le persone che saranno state indicate nella querela; esse saranno da lui sentite separatamente e fuori della presenza del prevenuto (4).

Ogni testimonio che domanderà un'indennizzazione verrà tassata dal giudice istruttore (5).

563. Il giudice istruttore si trasporterà se ne viene richiesto, e potrà anche trasferirsi *ex of*

(1) Cod. di proced. crim., art. 61.

(2) Ivi, art. cit.

(3) Ivi, art. 62.

(4) Ivi, art. 71.

(5) Ivi, art. 82.

ficio al domicilio del prevenuto per farvi la perquisizione delle carte, effetti, e generalmente di tutti gli oggetti, che saranno giudicati utili alla manifestazione della verità (1).

Potrà parimente trasportarsi negli altri luoghi, ne' quali presumesse che si trovassero celati gli oggetti utili all'istruzione della procedura. (2)

562. Il giudice istruttore rilascerà contro l'incolpato o un mandato di comparso, o un mandato di deposito, o un mandato d'accompagnamento, o un mandato d'arresto. (3)

Sentirà il prevenuto, e secondo la natura del delitto accorderà la libertà provvisoria, se essa è addomandata, dopo avere esatta la cauzione voluta dalla legge.

Finalmente, quando l'istruzione sarà completa, egli farà il suo rapporto nella camera del consiglio, come abbiamo già espresso nel capo di quest'opera, che ha per oggetto la competenza e la dichiarazione d'essere il reo posto in istato d'accusa. (4)

(1) Codice di procedura penale, art. 87.

(2) Ivi, art. 88.

(3) Ivi, art. 91 e seg.

(4) Ivi, art. 113 sino al 135.

TITOLO XII.

*Delle maniere di ricorrere contro le decisioni
e le sentenze.*

565. Era giusto, che il legislatore stabilendo delle forme per l'istruzione dei processi in materia criminale, in materia correzionale ed in materia di polizia, precisasse i casi in cui la loro violazione importerebbe la nullità delle procedure, e somministrerebbe all'accusato de' nuovi mezzi di giustificarsi.

566. Conveniva adunque ch'egli investisse una corte eminente del diritto di vendicare l'oblio delle forme, e la violazione della legge, astenendosi però dalla cognizione del merito degli affari; questo incarico è affidato alla corte di cassazione.

Non v'ha dubbio, che la decisione che emana dalle corti imperiali fissa per sempre il destino delle parti; ma non bisogna perder di vista che quel carattere di sapienza che fa riguardare le decisioni delle corti come la verità stessa, la legge non ha dovuto imprimerlo e non l'inprime in fatti alle decisioni, che quando esse si trovano rivestite delle forme saviamente

stabilite per garantire che esse fossero naturalmente proferite (1).

La presunzione legale doveva scomparire anche quando le decisioni si trovassero in opposizione espressa col testo della legge; imperciocchè la più forte presunzione svanisce in confronto della verità contraria quand'essa è dimostrata.

567. Ma se le forme o il testo della legge non sono stati violati, niuna autorità può allora attentare a queste decisioni delle corti, qualunque sia d'altronde l'opinione, che si possa formare sul loro merito (2).

Bisogna infatti che gli affari abbiano un fine, ed i ricorsi senza numero, e senza misura, sarebbero il flagello il più funesto della società.

568. La violazione delle forme, e del testo della legge può dunque dar luogo a una domanda in cassazione, e la parte, e l'accusato hanno egualmente una veste per ricorrere a questo riguardo. Ma vi sono anche dei casi che possono dar luogo a una domanda di revisione (3).

(1) Vedasi il discorso dell'oratore Treilhard sul progetto della legge relativo all'amministrazione della giustizia.

(2) Codice di procedura criminale, art. 443.

(3) Ivi, art. 444.

Non bisognava prevedere gli errori giudiziari? il legislatore non doveva portare uno sguardo di commiserazione sopra due infelici accusati, quali processati nello stesso tempo per lo stesso delitto avanti due corti differenti, sarebbero condannati per gli stessi motivi? si dovevano lasciar perire della morte dei colpevoli, questi due sventurati, sebbene l'uno di essi fosse positivamente innocente? era senza dubbio necessario d'introdurre delle regole affinchè l'azione della giustizia fosse istantaneamente sospesa, e che i magistrati supremi, dopo aver cassate le due sentenze ne ordinassero la revisione.

Del resto, la materia della quale ci occupiamo semplice per sua natura, offre però le più grandi difficoltà. Converrebbe analizzare qui con metodo, e precisione ciascuna delle forme sull'istruzione delle procedure, sull'esame, e le sentenze che intervengono; converrebbe applicarsi a classificare tutte le attribuzioni della corte suprema, alla quale il principe affida l'incarico di pronunciare simultaneamente sul merito delle domande per cassazione, e della necessità di rivedere le decisioni che hanno colpito un innocente.

Per adempiere per quanto è in nostro potere a questo difficile impegno, e finire quest'opera in una maniera degna del suo oggetto,

raccoglieremo per intero i dotti motivi presentati al corpo legislativo dall'oratore Berlier, frutti della sapienza, e dell'esperienza; essi faranno conoscere, meglio di qualunque altra dissertazione, lo spirito e la lettera della legge.

» Signori, per quanto debbasi rispettare la cosa giudicata, l'interesse della società, e quello degli accusati reclamano una garanzia ulteriore.

» Una tal garanzia forma l'oggetto del progetto di legge, che siamo incaricati di sottoporvi, e che è destinato ad entrare nel nuovo codice criminale sotto il titolo 3 *delle maniere di ricorrere contro le decisioni e sentenze.*

» Questo titolo si divide in tre capi: il primo tratta delle *nullità*; il secondo *delle domande per cassazione*; ed il terzo *delle domande per revisione.*

» Un solo, e stesso titolo della legge del 3 brumale anno IV abbraccia attualmente tutto ciò che riguarda le nullità, e la cassazione delle sentenze; ma questi due oggetti, malgrado la loro affinità, sono sembrati suscettibili di divisione; e se le nullità sono la base, o il fondamento della cassazione, questo principio ed i suoi corollarj, che possono adattarsi a diverse forme, saranno meglio compresi quando non saranno confuse con esse.

Io sto, signori, per esporvi succintamente,

e secondo l'ordine del progetto, le principali viste che vi si riferiscono.

» Voi non aspetterete da me che io mi fermi sopra una moltitudine di dettagli, che la vostra sagacità, e la vostra esperienza vi porranno in istato di calcolar facilmente. Questa materia non è nuova nella maggior parte delle sue disposizioni, e mi limiterò a fissare più specialmente la vostra attenzione su quelle che confrontate colla legislazione attuale, tendono a introdurvi dei cangiamenti, e su quelle che sono state l'oggetto di serie controversie.

» La prima modificazione che presenta il capo intitolato delle *nullità*, consiste più nella forma, che nella sostanza stessa. Le cause di nullità sono abbastanza chiaramente espresse nelle leggi, che ci reggono oggidì, ma esse vengono presentate in un ordine che non distingue sufficientemente le azioni, che ne risultano, e le persone a profitto delle quali si fa luogo a promuoverle.

» Questa distinzione aveva bisogno di essere indicata; si è dimandato se in materia criminale una parte civile potrebbe prevalersi di ogni specie di nullità per dimandare la cassazione d'una decisione; ed è stato facilmente riconosciuto che non apparteneva a un semplice particolare di costituirsi in questa maniera, vindice della violazion delle leggi, e che semplici

interessi civili non potevano essere un motivo sufficiente per investire una parte privata d' un diritto così esteso.

» Ma in materia correzionale, o di polizia semplice, gli interessi civili meritano maggior considerazione, perchè vi sostengono una parte più considerevole; e da ciò è nata, quanto all' esercizio delle azioni risultanti dalle nullità, la distinzione stabilita dal progetto; da ciò risulta la divisione di questo progetto in due paragrafi distinti, il primo dei quali riguarda le materie criminali, ed il secondo le materie di polizia semplice, o correzionale.

» In quest' ultima categoria, a meno che non si tratti della violazione, od ommissione delle forme specialmente prescritte per assicurare la difesa del prevenuto, tanto la parte civile, che il prevenuto stesso, e colla stessa latitudine, addomandare la cassazione di una decisione, o di una sentenza in ultima istanza, contro la quale si promuovono delle nullità, e questa facoltà comune è abbastanza giustificata dall' interesse presso a poco eguale delle parti; ma in materia criminale, se si riconoscono anche degli interessi contrarj, essi sono ben lungi dal bilanciarsi; un intervallo immenso li separa; e la legislazione conformandosi alla natura delle cose non deve accordare dei diritti di ricorsi eguali a delle parti, la di cui posizione è così differente.

» Del resto, una tal distinzione dovevasi piuttosto spiegare, che creare; ma una quistione molto più ardua si è suscitata sul potere stesso del pubblico ministero in punto di ricorso. La difficoltà non si applica al caso, in cui dopo una dichiarazione portante che l'accusato è colpevole, intervenisse una decisione di assoluzione sul fondamento della non esistenza d'una legge penale, che però esistesse; imperciocchè qui non vi riscontra che un errore di diritto, o una visibile contravvenzione da ripararsi, e la via della cassazione è in questo caso aperta al pubblico ministero; esso non potrebbe in nulla ledere l'istruzione del giurì, poichè anche in questo caso il ricorso non tende che a dare effetto alla sua dichiarazione.

» Non può esservi difficoltà ad accordare tanto al ministero pubblico, che alla parte stessa il diritto di ricorso contro qualunque altra decisione di condanna.

» Ma che avverrà egli se l'accusato è dichiarato non colpevole, e dopo che in conseguenza avrà pronunziato ch'egli è assolto? il ricorso in cassazione potrà egli essere esercitato dal pubblico ministero?

» Se si apre la legge dei tre brumale anno IV, non vi si trova la questione testualmente decisa; ed è sembrato che siasi dubitato che fosse implicitamente decisa colla disposizione,

che ordina che l' assolto sarà sul momento posto in libertà.

» Conveniva dunque formalmente spiegarsi su di un punto così importante; e ciò era molto necessario dacchè eransi inalzate alcune voci, e reclamavano che venisse accordato un breve termine alla parte pubblica per ricorrere anche in caso d'assoluzione, contro una istruzione viziosa. Ma questa pretesa è sembrata poco compatibile con tutte le altre parti d' un sistema essenzialmente favorevole alla libertà.

» Un grande, e terribile spettacolo è quello d' un accusato collocato al cospetto dei supremi arbitri della sua sorte; ma più questa situazione è imponente, tanto più l' umanità reclama che dopo la decisione solenne che rompe i ferri dell' innocente, la sua innocenza, ed il suo onore non restino sottoposti ai nuovi rischj di un secondo processo.

» Senza dubbio anche l' ordine pubblico reclama moltissima sollecitudine, e rispetto; senza dubbio il ministero pubblico deve essere bastantemente armato affine di poter impedire la contravvenzione alle leggi; ma se non ha egli adoperato nel corso dell' istruzione tutti i mezzi che gli erano offerti per rendere questa istruzione legale, o se ha trascurato di invigilare sulla procedura, convien egli che una tale condotta estranea all' accusato gli possa togliere il

beneficio della sua liberazione? che se al contrario il ministero pubblico è stato vigilante, si può supporre che le corti non abbiano annuito alla sue domande, tutte le volte che ha addomandato una cosa giusta? finalmente, e quando si volesse aver riguardo all'estrema supposizione di alcune ommissioni che avessero avuto luogo nonostante le requisizioni del pubblico ministero, converrebbe egli per casi così rari, e che non potrebbero riprodursi che a lunghi intervalli, ritenere tutte le persone assolte nei vincoli d'una sospensione, che per quanto sia di breve durata non presenta che una severità incompatibile col favore dovuto alla libertà, ed al titolo solenne che proclama l'innocenza?

» Così gravi motivi hanno dettate le restrizioni, che voi troverete stabilite nel nostro progetto relativamente al diritto di ricorso attribuito al pubblico ministero.

» Nulla deve senza dubbio far ostacolo, che in ogni stato di cose gli uffiziali incaricati di questo ministero possano ricorrere per l'interesse della legge contro una decisione che ne avesse violate le disposizioni, ma senza pregiudicare alla parte assolta.

» Inoltre, una tale limitazione del diritto di ricorso è forse più grave ne' suoi termini di quello che lo sia ne' suoi risultati; ed essa è fra tutte le disposizioni che contiene il primo

capo, quella che richiede le maggiori spiegazioni; imperciocchè gli altri punti di differenza fra la legislazione attuale, e quella che vi è proposta in questa parte, consistono più nella redazione, e nella distribuzione delle materie, che nella sostanza delle sue disposizioni.

» Così, o signori, voi più non troverete *l'eccesso di potere* nel novero delle nullità, ma la soppressione d'una parola vaga, e che non è giammai stata ben definita, trovasi eminentemente rimpiazzata dalla causa di nullità dedotta dall' *incompetenza*; e se conviene di evitare le espressioni inutili, o ridondanti, ciò si verifica soprattutto nelle leggi.

» Io potrei terminar qui le mie osservazioni sul capo *delle nullità*, se questo vocabolo non richiamasse al pensiero il desiderio lungo tempo espresso dagli uomini i più versati in questa materia, di veder scomparire dalla nostra legislazione una moltitudine di nullità importanti, e più proprie ad intricare gli affari, di quello che le disposizioni alle quali essi si riferivano fossero proprie ad illuminare la giustizia, ed assicurare la bontà delle sue decisioni.

» Questo voto è stato sentito, ed esaurito. Non è già il titolo che vi viene oggi presentato che ne contiene particolarmente la prova, essa trovasi sparsa nel complesso del nuovo codice;

e già, signori, voi avete potuto rimarcare se siasi provveduto a questo importante oggetto con quello spirito di sicurezza che prescriveva di ammettere le scuse utili, e di rigettare quelle che non erano tali.

» Restrungendo quindi le cause di nullità si è creduto che fosse giusto, in caso di mancanze gravissime, di far soggiacere alle spese della procedura ricominciata, l'uffiziale, o giudice istruttore che avrà commessa la nullità.

» Una tale disposizione, della quale senza dubbio rarissima riescirà l'applicazione, promuoverà l'attenzione degli uffiziali istruttori, ed è lecito di sperare che d'or innanzi pochissime procedure saranno nel caso di esser cassate; ma talune rimarranno suscettibili di esserlo, ed è qui che devesi collocare la discussione relativa al capo 11 *delle domande per cassazione.*

» Questa parte del progetto nella quale sono indicate le forme del ricorso in cassazione e la maniera di deliberarvi non è suscettibile di molte osservazioni, imperciocchè semplice ne è la trama, e d'altronde conforme quasi in tutti i punti alla procedura praticata dopo il 1791.

» Farò però osservare che conveniva riunire le disposizioni che sono sparse attualmente in varie leggi; e che su questo punto il nuovo progetto avrà il merito di essere più completo del titolo, che gli corrisponde nella legge del 3 brumale anno IV.

» Ma ciò che io debbo più particolarmente far osservare è una disposizione nuova che tende a far cessare l'obbligo che la legislazione attuale impone alla corte di cassazione, di rimettere quando essa ha cassato una decisione o sentenza, le parti *avanti i tribunali* PIU' VICINI.

» L'esperienza ha insegnata che questa regola fissata in una maniera assoluta, non era per certo senza inconveniente; la vicinanza in materia di remissione da uno ad un altro tribunale è un'indicazione naturale alla quale si atterrà sebbene non sia prescritta: questa via, trovandosi d'altronde in pari stato di cose, promette ordinariamente maggior celerità, e minori spese, perchè i testimonj sono situati più vicino; ma per quanto siano grandi questi vantaggi, essi possono qualche volta sparire a fronte di considerazioni più importanti ancora.

» Così, alcune circostanze locali possono esigere che si allontani la scena per sottrarla all'influenza delle passioni, e la speranza d'un giudizio imparziale merita certamente il sacrificio di qualche tempo, e di qualche spesa.

» La corte di cassazione sia dunque arbitra di queste circostanze: questa corte suprema costituzionalmente investita del diritto di pronunciare sulle domande di remissione da uno ad un altro tribunale per causa di sospizione legittima, fa essa, in questo caso, altro che esercitare

il potere discrezionale che il progetto gli accorda in una maniera più estesa?

» La saviezza di questa corte, ed il suo proprio interesse sono garanti dell'uso ch'essa farà di questa attribuzione, ed il progetto provvede d'altronde affinchè non intervenga su questo punto alcuna determinazione che colle forme che garantiscano la maturità.

» Il secondo capo non presenta altre osservazioni importanti; mentre io non debbo rivolgere la vostra attenzione sulla quistione celebre, e lungo tempo agitata, di sapere in qual modo si procederà nel caso di una seconda decisione, che dopo una prima cassazione sarà impugnata per gli stessi motivi.

» Una tale quistione venne risolta dalla legge dei 16 settembre 1807; ed il progetto, rimandando a questa legge non dà luogo ad alcun nuovo dibattimento su questo punto solennemente fissato.

» Eccomi, o signori, al terzo capo del progetto di legge intitolato *delle domande di revisione*.

» Qui tutto è nuovo, e nulla è desunto dalla legislazione attuale; io sarò dunque costretto di entrare in maggiori sviluppi di quello che io abbia fatto sulle altre parti.

» Per formarsi una giusta idea delle domande di revisione delle quali devo parlare, biso-

gna primieramente guardarsi dal confonderle colle domande di cassazione.

» Nulla esiste di comune fra questi due mezzi di ritrattazione di giudicati, se non che lo scopo che vi si propone di far rescindere una condanna.

» La cassazione si applica a tutte le decisioni affette di nullità; è un beneficio accordato a tutti i condannati quello di poter provare che la legge è stata violata verso di loro.

» La revisione non ha luogo che per alcuni casi determinati.

» La cassazione ha il suo fondamento nelle sole contravvenzioni alla legge.

» La revisione può colpire una procedura regolare se, secondo i caratteri che la stessa legge indicherà, v'è un errore da riparare.

» Dopo l'istituzione del giurì sino a questo giorno, una legge dei 15 maggio 1793 unica in questa specie, aveva adottato per causa di revisione l'esistenza simultanea di due condanne inconciliabili.

» Nissun' altra causa era ammessa, e questa stessa non venne conservata dalla legge dei 3 brumale anno IV.

» È facile di rilevare i motivi che hanno posta la nostra legislazione in questo stato.

» Troppo lungo tempo, o sig., si è creduto, che qualunque revisione per quanto plausibile

ne fosse il motivo, era incompatibile coll' istituzione del giurì, e questa tribuna ha più di una volta risuonato delle discussioni relative a questa importante quistione, imperciocchè ammettendo delle cause di revisione si è temuto d' intaccare la base stessa sulla quale riposa tutto il sistema della nostra procedura criminale.

» Non v' ha dubbio, che questo timore non sia stato, e sarebbe ancora legittimo, se si trattasse di generalizzare la revisione, e di applicarla a tutti i casi; ma egli non ve n' ha che un piccol numero nei quali essa possa essere ammessa.

» Che vi è dunque ad esaminare in questo momento, se la revisione così ristretta è giusta e praticabile?

» È primieramente un' idea consolante quella di poter dire a se stesso, che si agita una tale quistione in quello fra tutti i sistemi, che ammette il minor numero di errori funesti all' innocenza; ed infatti, se vi è un ordine di cose conforme a quel rescritto di Trajano divenuto proverbio: *è meglio assolvere un colpevole, che condannare un innocente*, è questi senza dubbio un' istituzione in cui gli accusati sono giudicati da' loro pari, e da uomini che, non induriti dall' abitudine, nè incatenati dai pregiudizj di professione, non s'attengono che al grido imperioso della loro coscienza.

» Tuttavia, e benchè le condanne erronee debbano essere rare in un tale sistema, esso è opera degli uomini, e la sua perfezione non è tale che l'errore non vi possa penetrare giammai. Non vi sarebbe egli in questo caso alcun rimedio?

» Io mi servirò, signori, delle espressioni di un giureconsulto estero, e che, appartenendo ad un paese in cui il giurì è in gran fama, non credeva però che le sue decisioni potessero essere di maggior peso all'evidenza che venisse a distruggerle. Finchè gli uomini, dice questo scrittore (1), non avranno alcun carattere certo per distinguere il vero dal falso, una delle prime sicurezze che si devono reciprocamente, è quella di non ammettere senza una necessità dimostrata, delle pene assolutamente irreparabili. Non si sono vedute accumularsi tutte le apparenze del delitto sul capo di un accusato, la di cui innocenza era dimostrata, quando più non rimaneva che a gemere sugli errori d'una precipitazione presuntuosa? Deboli e inconseguenti che siamo: non giudichiamo come esseri limitati, e puniamo come esseri infallibili.

» Queste riflessioni hanno un doppio scopo:

(1) Geremia Bentham, *Trattato di legislazione civile e penale.*

applicare il meno possibile la pena [ciò che è di giurisdizione del codice penale], e riparare per quanto sarà possibile, la pena che fosse stata inflitta per errore.

» Ma a quali caratteri si riconosceranno dunque gli errori, e quali saranno le prove o gli indizj sufficienti per ammettere la revisione? E qui dove è necessaria una grande circospezione, giacchè ogni eccesso sarebbe nocivo; e senza limiti, con saviezza e precisione segnati, non sarebbe più la giustizia applicata ad alcuni casi, ma l'arbitrio che tutto mette sossopra, e che tende sotto frivoli pretesti a tutto riporre in questione.

» Lo scoglio venne conosciuto, ed evitato.

» Voi non troverete, signori, compresi nel progetto di legge come mezzi di revisione quelle dichiarazioni illusorie, e comprate, colle quali un uomo processato, e condannato per un delitto si incarica, senza alcun rischio, del delitto di un altro; questa tattica usitata, colla quale i semplici cittadini non sono più oggi-giorno ingannati, non può che meritare il disprezzo del legislatore.

» Ma percorrendo accuratamente tutti i punti del vasto orizzonte che presenta questa materia, tre casi soltanto sono stati raccolti come degni di fissare la vostra attenzione.

» Il primo è quello, in cui due condanne

successivamente pronunciate per lo stesso delitto non potrebbero conciliarsi, e sarebbero la prova dell'innocenza dell'uno, o dell'altro dei condannati.

» Così un furto è commesso, e Paolo viene condannato come l'autore di esso; sei mesi dopo, Filippo è processato per lo stesso furto, e viene riconosciuto colpevole: ecco due uomini condannati sopra distinte procedure e senza complicità per lo stesso delitto, ed egli diviene evidente che l'una delle due condanne è erronea.

» In una tale congiuntura, la giustizia, e l'umanità reclamano una nuova istruzione, nuovi dibattimenti, i quali divenuti comuni a due condannati posti in presenza l'uno dell'altro possono far riconoscere colui che è stato vittima dell'errore.

» Il secondo caso preveduto dal progetto è ancora più sorprendente: un uomo si ritiene per ucciso, ed il suo preteso assassino è condannato; ma l'individuo supposto morto si presenta, e fa sparire, colla sua sola presenza, ogni idea del delitto, che è stata la base della condanna: si comprende abbastanza che, se si è ancora in tempo, bisogna affrettarsi di rompere i ferri del condannato senza altra condizione che quella di riconoscere l'esistenza, e l'identità della persona pretesa assassinata.

» Per ultimo, si presenta un terzo caso di revisione, ed è quello, in cui posteriormente ad una condanna uno o più testimonj che hanno deposto a carico del condannato, sono stati essi medesimi convinti di falsa testimonianza nello stesso affare.

» Questo caso è esattamente quello, che formò, varj anni sono, il soggetto del riclamo inoltrato per l'interesse dei nominati *Petit Renault*, condannati a Besanzone.

» Qui, tuttavia l'errore della condanna non si mostra colla stessa evidenza come negli altri casi citati; imperciocchè è a rigore possibile che la falsa testimonianza non abbia per se sola dettata la dichiarazione del giuri avanti le corti criminali, o determinata l'opinione dei giudici nelle materie che loro sono specialmente riservate; il grado d'influenza ch'essa ha potuto ottenere non potrebbe calcolarsi in una procedura, che non lascia alcuna traccia nè alcuni dati sulle cause che hanno indotto il convincimento.

» Ma se l'errore della condanna non risulta evidentemente dalla sola circostanza d'una falsa testimonianza in seguito riconosciuta e punita, almeno bisogna convenire che questo fatto è assai grave per stabilire una presunzione bastante che l'accusato sia stato vittima d'un'orribile calunnia.

» In una tale situazione, si renderessimo sordi alla voce dell'umanità non ricorrendo ad una nuova istruzione, sciolta dai funesti elementi che hanno corrotto la prima.

» Io vi ho, signori, esposto i casi di revisione ammessi dal progetto, ed i loro motivi; ma non ho ancor tutto detto a questo proposito.

» Gli articoli redati su questa parte ordinando una nuova istruzione propria a riparare l'errore per quanto sarà riparabile, stabiliscono che questa istruzione verrà ricominciata unitamente alle parti condannate.

» Queste parti si suppongono viventi, ma esse possono aver cessato di vivere; e questo caso sebbene presenti minor interesse, non lascia di richiamare ancora l'esame del legislatore.

» Quando la condanna risulta da un errore materiale ed evidente, come nel caso, in cui abbia avuto per base la morte supposta d'una persona che si presenta, è facile di rendere alla memoria del condannato la giustizia ch'essa reclama; ma avviene lo stesso negli altri casi, che esigono un'istruzione, e dei dibattimenti?

» Nel concorso di due condanne inconciliabili, e quando i due condannati sono viventi nulla di più semplice che quello di considerare le condanne rispettive come non avvenute, e

stabilire una istruzione comune, nella quale i due accusati in presenza l'uno dell'altro subiscono il nuovo esame della giustizia; ma se l'uno dei due è morto (onde in quest'ipotesi sarà sempre quello che avrà subita la prima condanna) che si opererebbe effettivamente annullando le due sentenze se non rinnovare un combattimento che non potrebbe più essere eguale, ed arrestare l'esecuzione dell'ultima condanna proferita il più ordinariamente con piena cognizione della prima sentenza, e con molta maggior circospezione dacchè la pena anteriormente inflitta ad un altro prevenuto per lo stesso fatto, era per la giustizia a questa seconda epoca costituita una cosa già giudicata, od almeno un avvertimento di cui tutto l'avvantaggio rimaneva all'individuo inseguito accusato dello stesso delitto.

» Annullando *ipso jure* la seconda decisione quando il primo condannato non vive più, non verrebbe ad apportare alcun profitto all'uomo che forse era innocente, e si accorderebbe un favore straordinario a colui che l'ultimo stato di cose proclama come il vero colpevole.

» Quindi si anderebbe direttamente contro lo scopo che la giustizia deve proporsi, e fu d'uopo in questo caso rinunciare ad una revisione che spogliata del suo motivo, e de' suoi mezzi, offrirebbe maggiori inconvenienti che vantaggi.

» Non era parimente possibile, ma per altre considerazioni, di ammettere fuori della presenza del condannato la revisione d'una condanna proferita sopra una falsa testimonianza; imperciocchè come è già stato osservato, se questa falsa testimonianza rende la condanna sospetta, non gli imprime necessariamente il suggello dell'errore; ed egli basta per autorizzare una nuova istruzione, e nuovi dibattimenti; non potrebbe bastare per proclamare senza altra formalità, l'ingiustizia della condanna.

» Ma poichè nuovi dibattimenti sono necessari, si potrebbe dar questo nome ad una istruzione che avesse luogo fuori della presenza del condannato?

» Nei due casi da me riportati fu d'uopo arrestarsi avanti le barriere fissate dalla natura medesima; e quando l'errore possibile, o presunto non è d'altronde realmente più riparabile, non bisogna aprire il varco ad indiscreti riclami.

» Ciò che era possibile di fare senza nuocere al piano generale dell'istituzione, il progetto lo fa, e migliora la legislazione attuale riempiendo una lacuna che affliggeva l'umanità.

» Io vi ho esposto, o signori, le principali viste di tutto il progetto; egli è sottoposto ai vostri lumi, e più non aspetta che la vostra sanzione per prender luogo nel nuovo co-

dice promesso alla Francia, e che la patria sta per ricevere dalle vostre mani come un nuovo testimonio del vostro zelo nel concorrere alle mire che animano l'Augusto Capo dell'Impero pel miglioramento di leggi che tanto influiscono sulla felicità dei popoli.

FINE.

INDICE RAGIONATO

PER ORDINE ALFABETICO

A

ACCORDO dei testimonj. D'ordinario questo accordo d'un gran numero di testimonj manca, nelle cause criminali, pag. 144. — Cosa il giudice deve fare in simile caso 144. — Se sia utile che i testimonj sieno ascoltati in presenza del pubblico e dell'accusato, 144. — Se quest'ultimo possi verificare la deposizione del testimonio, 144. — Come praticasi presso i Romani, 144; — e come praticavasi tra noi sotto l'antica monarchia, 145. — Ciò che leggesi negli annali di Linguet, 145 e seguenti.

AGIRE, contro un crimine. Se le parti lese siano libere di agire, o di astenersi da qualunque procedura civile, 19.

AZIONE penale; se sia personale, 22. — Se possa esercitarsi contro di tutti coloro che sono stati partecipi del crimine, 22.

—— pubblica; se si estingua colla morte del delinquente, 20.

AZIONE civile; se possa esercitarsi dopo la morte del delinquente, contro de' suoi rappresentanti, 20. — Se possa estinguersi colla prescrizione, 20.

— pubblica ed azione pubblica risultante da un crimine. Se si prescrivono esse dopo dieci anni? 21. — *Quid se nell'intervallo sono stati fatti atti di procedura?* 21.

AZIONI criminali. Quali sono le persone che vi concorrono, 19. — Se si possa obbligare a denunciare alla giustizia un'azione che si è intenzionato a perdonare, 19.

ATTO d'istruzione a cui può dar luogo il flagrante delitto, 63. — Se quest'atto sia il fondamento del processo criminale, e quanto deve fare l'ufficiale incaricato a redigerlo 63.

C

CALUNNIA. Se il giudice deve armarsi di diffidenza contro la calunnia, 165. — Quale rapporto la calunnia del pubblico ha ella cogli atti riflessivi della giustizia? 165.

Ella porta dei colpi più o meno crudeli a coloro che vi sono esposti, 194.

— Ved. falsi testimonj.

Se sia un crimine, 73. Vedasi la nota. —

Se l'accusato possa incorrere la perdita dei diritti allorchè egli abbia riconosciuto il suo denunciatore prima della fine della causa, senza che abbia formato la sua domanda in danni ed interessi, 73.

CAMERA del consiglio; dopo d'avere sentito il giudice istruttore; ella dovrà esaminare le circostanze del fatto, 330. — *Quid* se la camera del consiglio è d'avviso che il fatto non è che una semplice contravvenzione di polizia? 330. — *Quid* se il delitto viene riconosciuto della natura ad essere punito con pena correzionale? 330. — Se la pena della carcere deve essere una conseguenza della condanna, 331. — Se i giudici credono che il fatto sia di natura d'essere punito con pena afflittiva, 331.

CARTA; è un termine che abbraccia qualunque sorta di scritture; ciò che ne risulta, 81.

CERTEZZA morale; non è una misura fissa ed assoluta, ella è sempre relativa, 266. — Quale sia dunque la certezza morale sopra la quale si possa condannare un cittadino ad una pena certa? 266. — L'oggetto della prova in materia criminale è di comprovare l'esistenza di un fatto e di conoscere l'autore, 268. — Un fatto è sempre vero o falso in lui stesso, 268. — Per togliere i dubbj, esistono due mezzi, cioè: la nostra propria testimonianza, o la testimonianza d'un altro, 268. — Il primo mezzo è il più sicuro, 268. — Per giungere alla seconda certezza col secondo mezzo, giova che la molteplicità delle presunzioni, ed il loro accordo suppliscono alla debolezza della prova, 269. — Ciò che in proposito scriveva l'imperatore Adriano a Valerio Verro, 270. — Se un fatto è provato col numero de' testi-

monj, e se la loro dignità dia maggiore autorità, 270. — Diversi giureconsulti hanno ricercato l'arte di valutare le prove, 271. — Sistema erroneo, 272. — Esempio di Calas, di Langlade, di Montbailly, ed altri, 272 e segg. vedi la nota. — Quanto ne dice Montaigne, 288.

CERTEZZA in materia di crimine, cosa sia, 261.

— Si riconosce tre sorta di certezza:

La certezza metafisica;

La certezza fisica;

La certezza morale.

La prima è quella che deriva dall'evidenza metafisica; la seconda, che ci viene dall'evidenza fisica; e la terza che è fondata sulla evidenza morale, 262 e 263. — Non evvene alcuna che sia infallibile, 262 e 263.

— morale. Ella si misura sempre nello spirito di ciascun uomo colla estensione della sua certezza fisica, 263. — Esempio.

— fisica. La misura non ne è, per ciascun uomo, che l'assomiglianza delle sue proprie esperienze, 264. — Se i gradi di certezza fisica variano d'un uomo per se stesso, d'un uomo ad un altr' uomo, 264. — Se sia lo stesso d'una nazione ad un'altra, 265.

COMPARAZIONE di scritture. Se sia permesso di ricevere un'accusa capitale sul debole fondamento d'una comparazione di scritture, 88.

— Leggi dei Greci su questo punto, 88. —

Se la legge *Comparationes* al codice *de fide in-*

strumentorum, la legge *ubi ad Corneliam de falsis*, 88, possono applicarsi alla procedura criminale, 89. Vedi le note. — Vedi Prova per comparazione di scritture.

COMPETENZA in materia criminale. Le leggi romane permettevano ai giudici di procedere contro d'un colpevole a cagione del luogo dove il delitto era stato commesso, o a cagione del suo domicilio, 325. — Come si pratica tra noi, 325 e seg. — I procuratori imperiali sono incaricati delle ricerche e delle processure di tutti i delitti, 325. — Sono egualmente competenti, il procuratore imperiale del luogo del crimine, il procuratore imperiale della residenza del prevenuto, il procuratore imperiale del luogo ove il prevenuto potrà trovarsi, 326. — Se fuori del territorio della Francia, un francese si rende colpevole d'un delitto, 326. — E come relativamente agli esteri, 327. — Se i procuratori imperiali hanno il diritto di ricercare la forza pubblica, 328. — Se gli è vietato d'agire da lui stesso, 328. — I procuratori imperiali sono subordinati ai procuratori generali delle corti imperiali, 328.

— dei magistrati. Evvi un magistrato in tutti i tribunali, che, posto sotto la sorveglianza del procuratore imperiale, si applica all'istruzione del processo; questo magistrato porta il nome di giudice istruttore, 329.

CONFEZIONE dell'accusato, come definirla, 229.

— La confezione dell' accusato era altre volte volontaria o forzata, 229.

CONFEZIONE volontaria. Allorchè un accusato conviene aver ucciso, e che aggiugne averlo fatto per difendersi, se il giudice possa averne alcun riguardo alla modificazione ch' egli fa alla sua confezione, 232. — I magistrati non possono fondare una condanna sulla semplice confezione dell' accusato, 232. — Ciò che ne pensa il giureconsulto Paolo Rizzi, 232. — Esempio che riferisce Anneo Roberto, di poca considerazione che bene spesso merita la confezione dell' accusato, 234. — Ciò che ne dice Quintiliano, 241; e quanto insegna Domat, 243. — Il legislatore de' nostri giorni se ne riporta alla coscienza de' giurati e de' giudici sul punto di sapere se si possa pronunciare un giudizio di condanna, allorchè, per formare la loro convinzione, non saravvi altra prova che la sola confezione dell' accusato, 243. — Principj, 244.

CONGIETTURA. Nominasi congettura l' opinione che si fonda sopra alcune apparenze in rapporto con una cosa incerta ed oscura, 322. — La congettura è un indizio lontano, se possa concorrere a formare una prova, 322. — Ciò che ne asserisce Cochin, 322.

CONTRATTO sociale; cosa sia, 3. — Se lo scopo principale del contratto sociale sia la sicurezza generale, 4. — Se l' uomo, associandosi ad altri uomini, abbia dovuto per neces-

sità rinunciare alla facoltà di giudicare lui stesso de' suoi diritti, 5. — Ciò che ne risulta, 6.

CORTE IMPERIALE. Una sessione di questa corte si riunisce almeno una volta alla settimana, nella camera del consiglio per intendere del procuratore imperiale, e decidere sulle sue requisitorie, 332. — Entro i tre giorni del rapporto, la corte è tenuta pronunciare sulla quistione che gli è sottoposta, 332. — I giudici dovranno esaminare se la missione in accusa debba essere pronunciata, 332. — Cosa dovrà fare il cancelliere, 332. — Se la corte ordinerà nel tempo istesso sui delitti connessi, 333. — Quando i delitti sieno egliino ritenuti connessi? 334. — Se la corte imperiale trovi l'istruzione imperfetta, 334. — Se la corte imperiale riconosce ia fatto che gli viene sottoposto un delitto commesso da un vagabondo, da un condannato ad una pena afflittiva, ella ordinerà la rimissione alla corte speciale, 335. — *Quid* se nel corso dei dibattimenti, il fatto di cui l'accusato è convinto, è mancante delle circostanze che lo rendono soggetto alla giurisdizione della corte speciale, 335. — Allorchè la corte imperiale avrà riconosciuto nel fatto un crimine ordinario che porta una pena afflittiva, ella ordinerà la rimissione avanti la corte d' assise, 336. —

— L'alta corte imperiale conosce dei delitti, ec. 339 e seg.

CORTE di cassazione; ciò che la concerne, 342. — Sue funzioni per i regolamenti dei giudici. Ved. Regolamento dei giudici. — La corte di cassazione può sola conoscere della domanda in remissione dietro la requisitoria del procuratore generale imperiale, 345. — Se questa domanda sia formata per causa di pubblica sicurezza, 345. — La remissione può pur essere domandata per causa di legittima sospizione, 347. — Se la remissione sia domandata dal prevenuto, e che la corte non abbia giudicato proposito d'ammettere, nè di rigettare al momento questa domanda, 347. — Se, dopo il giudicato e il rigetto della domanda, sopravvengono fatti che avessero autorizzata questa domanda, 348.

CREDIBILITA' del testimonio; ella diminuisce in proporzione il suo odio o la sua amicizia pel colpevole, 153. — Quanto insegna l'autore del Trattato dei delitti e delle pene. — Più un crimine è atroce, o sminuisce la verosimiglianza, si deve meno credere al testimonio, 154. — Che ne dice Beccaria allorchè trattasi d'un discorso che si vuol ritenere come un delitto, 155.

CRIMINI. Si possono definirli, 8. — Come si distinguevano i crimini presso i Romani, 8; e come in Francia, 9. — Quello che ne dice Beccaria, 10. — Cangiamento, che l'assemblea costituente ha introdotto nella classificazione dei crimini, 11. — Come essi sono classificati nel nuovo codice, 11.

CRIMINI e delitti contro della cosa pubblica ,
cosa sia , 11.

— e delitti contro le costituzioni dell'impero ,

12.

— e delitti contro i particolari , 15.

CRIMINE. Se la parola crimine sia sinonima di delitto , 16. — Se il crimine debba produrre un' azione , 17. — Quando i crimini disturbano l'ordine pubblico, e quando colpiscono i particolari , 17. — Esempio , 17. — Maniera di agire per i crimini , ed in potere di chi risiede l'azione , 18.

CRIMINI. Sonovi de' crimini, la di cui prova diverrà impossibile se non si ammettessero ciò che chiamavasi testimonj necessarj , 157. — Se i testimonj necessarj debbono essere ammessi a deporre , 158. — Opinione diversa di due magistrati , 158 e seg. — Se i giudici debbono determinarsi a pronunciare una condanna di morte sulla deposizione de' testimonj , che si qualificano testimonj necessarj , 163. — Affare importante che fu sottoposto alla corte speciale di Tolosa , dove la sentenza di morte fu pronunciata sulla deposizione de' testimonj necessarj , 163 e segg.

D

DELIBERAZIONE dei giurati. Forme nelle quali i giurati procedono in Inghilterra , 380. — E come in Francia , 384 e seguenti. — Testo

dei termini consacrati per le quistioni le più importanti, 386. — Quando l'accusato ha meno di sedici anni, 386.

DELITTO della natura d'essere punito correzionalmente, la prescrizione è ridotta a tre anni, 22.

DELITTI. Ciò che li riguarda, 8. — Come si dividono, 10.

— militari. Essi deferiscono essenzialmente nella loro forma dai delitti ordinarij, 57.

DENUNCIE. Cosa sieno, 66. — Da chi ne sia redato l'atto, 66. — Quando sia stato fatto da un procuratore speciale, 67. — Se qualunque persona abbia il diritto di denunciare i delitti, 67. — Come debba essere redata, 67. — Se le processure si fanno a nome del denunciante, 68. — Se il denunciante si presuma parte della causa, 68. — Se possa essere ammesso nel numero dei testimonj, 68. — Se nelle denuncie evvi mancanza d'interesse, 69. — Grado di confidenza delle denuncie, 69.

DENUNCIATORE. Distinzione tra il denunciatore la di cui denuncia è ricompensata dalla legge, e colui che non vuole alcuna sorte di ricompensa, 151.

DEPOSIZIONE d'un sordo-muto di nascita; come riceverla, 157.

— dei testimonj. Allorchè l'istruzione è completa al momento in cui la missione in accusa fu riconosciuta necessaria, 113. — Ciò che il procuratore imperiale sarà tenuto a fare,

114. — Se sia necessario che l'accusato conosca il nome degli individui che sono contro di lui esaminati, 114. — Dopo la lettura dell'oggetto che forma materia della causa, i testimonj debbono ritirarsi, 115. — Se i testimonj possono conferire tra di loro, 115. — Se tutte le disposizioni sieno orali, 117. — Cosa dovrà fare il cancelliere quando i testimonj deporranno, 117. — Se i fatti di cui i testimonj depongono debbano essere d'accordo colla persona incolpata, 118. — Pendente la loro deposizione, i testimonj non potranno essere interrotti, 118. — Se sia permesso di domandare ai testimonj degli schiarimenti, 119. — Se un testimonio dopo la sua deposizione, trovasi in contraddizione con un altro testimonio, 119. — Se i giudici debbono stare attenti alla deposizione dei testimonj che l'accusato avrà fatto comparire, 120. — Se i giudici debbono fidarsi degli effetti della prescrizione, 120. — Ciò che ne dice un celebre giureconsulto, 120. Ved. la nota.

DICHIARAZIONE. La dichiarazione de' giurì è definitiva, ella non potrà giammai essere sottoposta ad alcun ricorso, 393. — Se ciò nonostante l'accusato non è dichiarato colpevole del fatto principale che ad una semplice maggioranza, i giudici delibereranno tra di essi sullo stesso punto, e se la deliberazione del minor numreo dei giurati sia adottata dalla maggioranza de' giudici la deliberazione favorevole al.

accusato prevalerà, 393. — Lo stesso allorchè i giudici saranno unanimemente convinti che i giurati, osservate tutte le formalità, si sono ingannati, la corte dichiarerà che soppresca al giudicato e rimetterà l'affare ad un nuovo giurì, 394. — Nessuno non ha pertanto il diritto di provocare questa determinazione; la corte non potrà ordinarlo che d'ufficio, e giammai allorchè l'accusato non sarà stato dichiarato colpevole, 394. — La corte sarà tenuta di pronunciare immediatamente dopo la deliberazione del secondo giurì anche quando ella fosse conforme alla prima, 394. — L'esame e i dibattimenti una volta cominciati, dovranno continuarsi senza interruzione fino dopo la dichiarazione del giurì, 394. — Ciò che il legislatore ha inteso con queste parole semplice maggioranza, 395.

DIRITTO di punire. Sua base, 1. — Le leggi romane trovano il fondamento di questo diritto nel contratto sociale, 1. — Cosa ne dice Beccaria, 1. — Se il diritto di punire possa estendersi secondo i casi e le circostanze, 7.

— Se il diritto di mettersi al coperto di qualunque sorta d'aggressione appartenga all'uomo nel suo stato primitivo, 8.

DOCUMENTI. Se se ne servivano presso i Romani e presso i Greci per l'istruzione dei processi criminali? 91. — Antiche ordinanze dei nostri re sulla prova risultante dagli scritti, 92.

E

ESAME di testimonj. Per condannare un individuo è necessario che la società sia certa della di lui colpa, 105. — Distinzione tra l'esame de' testimonj e la loro deposizione, 106. — Ciò che leggesi nella legge d'istruzione sulle sommarie dichiarazioni 106. — Come praticasi in oggi, 107.

— de' testimonj; non può operare una nullità nella procedura, allorchè il procuratore imperiale o la parte civile o l'accusato non si sono opposti a ciò che fossero intesi, 152. — Cosa leggesi nel bollettino delle decisioni delle corte di cassazione, 152.

ESISTENZA dei crimini, per provarla, 59.

F

FALSO. Nelle pubbliche scritture, o nelle scritture private; quale sia questa sorte di crimine, 28.

FALSA TESTIMONIANZA. Il crimine di falsa testimonianza è un delitto flagrante. Che ne risulta, 199. — Se si tratta di falsa testimonianza orale deve essere punita nel modo stesso che la falsa testimonianza in iscritto? 202. — Se il testimonio che si ritratta prima del confronto coll'accusato possa ritenersi come testimonio falso, 202. — La falsa testimonianza in

iscritto d' avanti l' ufficiale pubblico è ella considerata come un crimine? 202. — Principj, 202.

FALSO TESTIMONIO. Il falso testimonio è un crimine nella società, 193. — Il falso testimonio si rende colpevole del crimine di calunnia, 193. — Se il falso testimonio debba subire un castigo proporzionato al crimine, 197. — Se il crimine di falsa testimonianza si commetta in materia correzionale, 197. — Falsa testimonianza in materia civile. *Quid* se il falso testimonio abbia ricevuto del denaro o qualunque altra ricompensa, 197.

FAMA pubblica in materia di delitto, se sia necessario distinguerla da quanto dicesi pubblico rumore, 62. — Quale sia la differenza tra la prima e la seconda, 62. — Se la fama pubblica basti per determinare il giudice ad assicurarsi della persona del prevenuto, — 62. Se sia lo stesso del pubblico rumore, 62.

FATTI giustificativi. Se sia necessario procacciare ad un accusato i mezzi di provocare che non sia colpevole, 244. — I fatti giustificativi sono dedotti dalle circostanze de' delitti, 243. — **Esempj**: il primo dei fatti giustificativi è dedotto dall'impossibilità nel quale sarebbe stato l'accusato nel commettere il crimine, 245. — Il secondo fatto giustificativo è dedotto dalla prova offerta dall'accusato, tendente a provare che il delitto che gli si imputa è stato da un altro commesso, 343. — Il terzo fatto giu-

stificativo è dedotto dall' esistenza dell' individuo da cui si agisce l'omicida, 246. — Il quarto fatto giustificativo, nasce da che l' accusato era, al momento in cui il delitto è stato commesso, in uno stato di demenza, 247. — Evento, 247. — Il quinto fatto giustificativo ha per iscopo di provare che l' accusato non ha commesso il delitto che difendendosi, 251. — Il sesto fatto giustificativo è applicabile al crimine dello stupro, 252. — Il settimo fatto giustificativo tende a provare che gli effetti derubati ci erano stati trasportati con una via lecita, 252. — L' ottavo prova che le armi le quali hanno servito a commettere un crimine erano state imprestate diversi giorni prima dell' esecuzione, 252. — Il nono è preso dalla subornazione dei testimonj d'accusa, 252. — Il decimo consiste nell' allegare per sospetti i testimonj, 253. — L' undecimo è dedotto dall' iscrizione di falso contro gli atti prodotti contro l' accusato, 253. — Il duodecimo prende la sua forza nella facoltà che la legge accorda all' accusato, di produrre testimonj di difesa, 253. — Sotto l' antica monarchia, i giudici non potevano ordinare la prova d' alcun fatto giustificativo se non dopo la lettura del processo, 254. — Per qual ragione questa regola, 254. — Arringo pronunciato d'Auguesseau su questa materia, 254. — Come praticasi ne' nostri giorni, 260, e 261.

FIGLI. Esame de' figli, 109. — Essi non sono esaminati che per forma di dichiarazione, 109.

FORME dei giudicati criminali in Inghilterra, 351. e seguenti.

— Esse sono le custodie delle leggi, 63.

FORZA. La forza delle prove in materia criminale è basata sul concorso di due testimonj perfettamente eguali, 143. — *Quid* allorchè un testimonio non è d'accordo coll' altro, 145. — Come praticavasi presso i Romani, 145.

FLAGRANTE delitto. Allorchè il colpevole è sorpreso in flagrante delitto, 60. — Quando siavi flagrante delitto, 61. — Nel caso d'omicidio, nel caso di furto, e d'incendio. — Caso in cui un crimine è riputato flagrante delitto, 62.

— delitto; forme delle istruzioni, 109.

— delitto. La più naturale delle prove di un crimine è il flagrante delitto; se questo genere di prova, prova sempre che la flagrante azione sia un crimine, 65.

— delitto d'un fatto importante pena afflittiva. Cosa dovrà fare il procuratore imperiale, 64.

FUNZIONE del giurato. Quali siano le sue funzioni? 362. — Le funzioni del giurato sono incompatibili con certe cariche pubbliche; che ne nasce da questa regola, 366. e seguenti.

GIUDICATI. I giudicati pronunciati in materia di polizia potranno essere intaccati colla via di appello, allorchè pronuncieranno una detenzione ec., 407. — L'appello sarà sospensivo, 407. — La cognizione sarà portata al tribunale correzionale per essere ammissibile, 407. — Le parti potranno ricorrere in cassazione contro dei giudicati pronunciati dal tribunale di polizia, 407.

GIUDICE. L'istruzione cosa sia, 479. — Quali siano i suoi doveri, 480 e seguenti. — In ciascun circondario comunale evvi un giudice d'istruzione; egli è eletto per tre anni da *sua maestà imperiale*, 482. — Se possa continuare più lungo tempo 482. — In caso di necessità verrà stabilito un secondo giudice d'istruzione, 482. — Essi saranno sotto la sorveglianza del procuratore imperiale, 482. — Se in tutti i casi riputati flagrante delitto il giudice istruttore possa fare tutti gli atti attribuiti al procuratore imperiale, 483. — Fuori di questo caso non farà alcun atto d'istruzione prima che non abbia comunicato la procedura al procuratore imperiale, 483.

— istruttore; cosa egli sia, 329. — Egli è obbligato di render conto degli affari che avrà istrutti, 329. — Il conto reso alla camera del consiglio deve precedere ad una comunicazione al procuratore imperiale, 320.

GIUDICI. Di tutte le cognizioni che gli sono necessarie, la più indispensabile è quella dell'uomo, 146 e seguenti.

— presso de' conti prevostali. Sonovi dei crimini nella società che rovinano il commercio, 455. — Quali siano i delitti di cui essi conoscono, 458. — Come queste corti sono composte, 460. — Astrazion fatta dalle corti prevostali; il legislatore ha stabilito de' tribunali ordinarij di dogane, 464. — Come essi siano composti, e quali affari conosceranno, 464. — Le appellazioni de' loro giudicati saranno portati avanti le corti prevostali 464.

— presso le corti speciali. Sonovi dei crimini pe' quali è necessario di punire dal momento che sono stati commessi; tali sono: i colpevoli, i quali è necessario giudicarli secondo le forme particolari ec. Per i quali crimini il legislatore ha creato delle corti speciali, 425. Ved. la nota. — Questi corti non potranno giudicare che nel numero di otto giudici, 425. — Come saranno composti, 426. — Quando sarà convocata, 440. Da chi saranno fissati, il giorno, e il luogo in cui la sessione dovrà aprirsi, 441. — Forme delle istruzioni che convien osservare, 445. — Funzione del presidente della corte speciale, 447. — e seguenti.

— presso le corti d'assise. Essi formano le corti di giustizia criminale, 414. — Che ne disse il sig. Fabre, 414 e seguenti. — Queste

corti terranno delle assise in ciaschedun dipartimento, 420. — Come la corte d' assise sarà composta, 420. — Se la corte imperiale possa delegare uno o più membri per completare il numero dei giudici, 421. — I membri della corte imperiale che avranno votato per l' ammissione d' accusa, non potranno, nello stesso affare presiedere le assise nè assistere il presidente, 421. — Sarà lo stesso del giudice istruttore, 421. — Le assise si terranno d' ordinario nel capo luogo di ciascun dipartimento, 421. — Se la corte imperiale possa indicare il tribunale fuori di quello del capo luogo, 422. — La tenuta delle assise avrà luogo ogni tre mesi, 422. — Le sentenze della corte d' assise non potranno essere impugnate col mezzo di cassazione, 422. — Il primo presidente della corte imperiale nomina il presidente alla corte d' assise, 422. — Di che egli è incaricato, 423.

GIUDICI presso i tribunali correzionali. Questo tribunale è lo stesso come quello di prima istanza in materia civile, 408. — Di quali delitti il legislatore gli attribuisce la cognizione, 408. — Questi tribunali potranno pronunciare al numero di tre giudici, 408. — La prova dei delitti correzionali si farà nella medesima forma come la prova di contravvenzione in materia di polizia, 409. — L' istruzione sarà pubblica, 409. — Chi esporrà l' affare? 409. — Quando il giudicato sarà egli pronunciato, 409.

— Se il fatto non è riputato nè delitto, nè contravvenzione, 410. — Se il fatto è di natura a meritare una pena affittiva, 409. — I giudicati pronunciati in materia correzionale potranno essere impugnati per la via d'appello, 411. — A qual tribunale le appellazioni saranno portate, 411.

GIUDICI presso i tribunali di polizia, 405. Tutti quelli che sono citati d'avanti i tribunali di polizia si ritengono come contravventori, 402. — A quale multa possono essi essere condannati 402.

— Che ne disse l'oratore Treillard, 396 e seguenti.

— di pace. Essi compongono il tribunale di polizia. Di quali affari siano essi incaricati di conoscere, 402. e seguenti. — Nelle comuni ove non saravvi che un giudice di pace egli solo conoscerà attribuiti al suo tribunale, 404. — Nelle comuni ove sonovi due giudici di pace, 404. — L'istruzione di ciascun affare sarà pubblico, 404. — Le contravvenzioni saranno provate, ed in quale maniera, 405. — Nessuno sarà ammesso a provare per mezzo di testimonio oltre o contro il contenuto ai processi verbali. — Di quali contravvenzioni i podestà conosceranno in concorrenza coi giudici di pace, 405. — I podestà non potranno giammai conoscere contravvenzioni esclusivamente attribuite ai giudici di pace, 406. — Quali saranno le funzioni del cancelliere, del podestà negli affari di polizia.

GIURAMENTO dei testimonj; in qual maniera si faceva presso i Persi, presso i Greci, 178.

— Qual sia l'uso più antico del giuramento, 179. — Morale d'alcuni antichi sul giuramento, 182. — Violatori del giuramento, 182. — Come presso gli Ebrei, 181. — E presso i Romani, 185. — L'uso di prestare il giuramento è sempre stato presso di noi in vigore, 185. — Quali ne fossero le cerimonie, 185. — Giuramento degli Israeliti, 187 e seguenti. — Lettera al ministro della giustizia, e risposta del ministro su questo rapporto, 187. — Se ne sia lo stesso nelle materie criminali, 187. — Questione come i giudici dovrebbero determinarsi allorchè nel numero de' testimonj si trovano dei Mennoniti.

— dei giurati. La denominazione dei giurati è presa dal vocabolo giuramento che si esige da loro prima di ammetterli all'esercizio delle loro funzioni, 376. — Il giuramento dei giurati deve essere prestato con una specie di solennità, 377. — Discorso che il presidente indirizza ai giurati, 378.

GIURATI. Nominasi giurato colui che non avendo carattere pubblico di magistratura è chiamato d'avanti una corte per pronunciarvi sopra i fatti una dichiarazione, secondo la quale la corte in seguito pronunzia, 349. — La riunione de' giurati chiamati per deliberare, compone il giuri, d'onde deriva questa denominazione di giuri? 349. — Osservazione d'un au-

tore sulle attribuzioni d'un giurì, 349. — Cosa erano in origine, 350. — Sistema del giurì, 355. e seguenti. — Lista dei giurati da chi sarà formata, 357.

GIURATI. I giurati fra noi sono chiamati per decidere sulla questione di sapere se l'accusato sia o no colpevole, 137. — Quanto la legge ad essi prescrive, 137.

GIURÌ. Sua formazione, 359. — In qual numero i giurati debbono essere per comporre il giurì, 359. — Qual era il loro numero presso gli Ateniesi, e presso i Romani, 360. — I giurati non devono essere circondati d'alcuna sorta di maneggio, 361. La lista de' giurati verrà notificata a ciascun accusato, 361. — In che consiste la funzione del giurato, 362. — Il giurato che non si sarà portato alla sua carica dietro l'invito che gli sarà stato fatto verrà condannato ad una multa, 362. — Scuse, e dispense dei giurati, 364. — Se sia sopra una scusa leggiera che si possa dispensarsi di pronunciare al giorno indicato, 365. — Se le scuse dei giurati debbono avere motivi legittimi, e veri, 365. — Evvi altresì una dispensa facoltativa, cosa sia, 368.

I

INDIZJ. In materia criminale non si ammettono che gli indizj manifesti e più chiari del giorno, 99. — Ciò che ne dice Aristotile, 99. —

Sonovi due sorta d'indizj, gli uni che formano una scienza, e gli altri che non formano che un'opinione, 99. — Rapporto a tutti gli effetti che possono imputarsi a delle cause diverse, non si può dire che siano indizj indubitabili, 200. — E secondo Baldo, sono mezzi impertinenti che nulla provano, 100. — Caso che diede luogo alle riflessioni di Baldo, 100.

INDIZJ. Chiamansi indizj i segni apparenti e probabili della verità di un fatto, 313. — Gli indizj sono fondati sulla nozione naturale esistente fra la verità conosciuta, e la verità che si cerca, 313. — Tanto più questa nozione è necessaria, tanto più è infallibile l'indizio, 313. — Se per conseguenza l'indizio possa ritenersi come una prova completa, 314. — Come si distinguono gli indizj, 315. — Indizj dubbj, indizj incerti, indizj equivoci, indizj inconcludenti, indizj che non hanno alcun rapporto necessario col crimine, 315. — Questi indizj non possono giammai concorrere a formare una prova, 315. — I soli che siano permessi d'ammettere, sono: gli indizj violenti, gli indizi gravi, e gli indizj leggieri, 315. — Se tutti questi indizj debbono avere un carattere di certezza, 415. — Secondo il legislatore romano sono necessari indizj indubitabili, e più chiari che il giorno, 316. — In materia criminale sonovi de' casi ne' quali si possono riscontrare certe circo-

stanze talmente legate col crimine, che essi possono soli servire di base ad una condanna, 316. — Si sono sovente veduti dei magistrati condannare un accusato sopra vaghi indizj, 317. — Esempio.

INFRAZIONE. Che le leggi puniscano delle pene di polizia, è una contravvenzione, 17.

— Che le leggi puniscano con pene correzionali, è un delitto, 17.

— Che le leggi puniscano con una pena afflittiva, è un crimine, 17.

INTERPRETE giurato; cosa egli sia, 156. — Se possa essere ricusato, 156.

INTERROGARE un accusato. Cosa sia, 222. — Nelle nostre attuali costumanze, l'accusato può essere sottoposto a diverse sorte d'interrogatorj, 223. — Se trattasi d'un flagrante delitto, 223. — Allorchè il prevenuto sarà preso fuggendo, e che verrà arrestato, 223. — Se trattasi di un delitto correzionale, 224. — Se sia permesso di fare all'accusato interrogazioni insidiose che tendono ad ottenere la confessione con dei raggiri, 224. — Ciò che ne dice un celebre oratore, 225 e seg. — Ciò che il giudice deve considerare prima di procedere ad un interrogatorio, 227. — Questioni a sciogliersi in un interrogatorio, 227.

INTERROGATORIO dell'accusato, 220. — Sotto i nostri primi re si esigea il giuramento dall'accusato, 220. — Se questa disposizione sia contraria alla natura, e quanto ne dice Bec-

- caria , 220. — E come ne' nostri giorni , 222.
- ISTRUZIONE.** Nelle cause criminali , 58. — Se sia necessario cercare la verità nel fatto considerato in lui stesso , 58.
- o informazione in materia di crimini; cosa sia , 115. — Quale sia lo scopo dell'istruzione , 105.
- prima contro l'individuo non si ritiene più come semplice indizio , 107.
- Se una istruzione nelle forme era d'una assoluta necessità , 108.
- I testimonj saranno sempre esaminati separatamente , e non in presenza del prevenuto , 112. — Ciò che il giudice deve domandare ai testimonj nella prima istruzione , 112.

M

MANIERE di ricorrere contro le sentenze ed i giudicati. Questa cura è affidata alla corte di cassazione , 486. — In qual caso si possa ricorrere , 486. — La violazione delle forme , e del testo della legge può dar luogo ad una domanda in cassazione , 487. — Sonovi pure de' casi che possono dar luogo alla domanda in revisione , 448. — Motivi presentati al corpo legislativo dall'oratore Berlier , 489 e seguenti.

MINISTERO pubblico. Egli è l'occhio della giustizia , 467. — Responsabilità di questi magistrati , 467. — Essi sono depositarj dell'ordi-

ne pubblico, e dell'esercizio dell'azione criminale, 467. — Qual sia l'importanza delle loro funzioni? 467 e seguenti. — Funzioni del pubblico ministero per i fatti di polizia, da chi esse saranno eseguite, 471. — Presso i tribunali correzionali, da chi è egli esercitato? 473. — Davanti le corti d'assise, 475. — Davanti le corti speciali, 377. — Presso le corti prevostali, ed i tribunali ordinarij delle dogane, 478.

NOTA D'INFAMIA. In qual crimine sia inflitta, 28. — Causa in materia di falso, 28 e seguenti.

O

OPPOSIZIONI contro i testimonj. Se il prevenuto abbia diritto di allegare sospetti ai testimonj, 168. — Cosa sia allegare sospetto un testimonio, 168. — Un' opposizione fatta dall'accusato contro un testimonio, fa nascere una contestazione, incidente tra il prevenuto, e colui che l'ha prodotto. — Da chi questa contestazione deve essere giudicata, 168. — Se il cancelliere deve tener nota delle opposizioni che ne son fatte, 169. — Sonovi delle opposizioni che sono prevenute, ed ammesse dalla legge, 169. — Sonovi altre che dipendono dalle circostanze, e che non possono dar luogo al rigetto assoluto del testimonio, 169. — Poichè l'accusato ha diritto di far

comparire testimonj in sua difesa, il pubblico ministero è in libertà di farvi opposizione se evvi luogo, 169. — Se gli ascendenti, discendenti ec. della parte querelante possano essere intesi come testimonj in aggravio dell'accusato, allorquando essi sono stati opposti, 171 e seguenti.

OPPOSIZIONE all'esame dei testimonj, 116.

ORDINE, ordine nel quale i testimonj debbano deporre, 117.

P

PARRICIDA; sua pena, 27.

PARTE pubblica, 19. — Se in tutti i casi si debba provocare la pena dei colpevoli, 20.

— civile nelle azioni criminali, 19.

PENA di morte. Se la società abbia diritto di pronunciare la pena di morte, 26. — Se abbia stesso diritto come l'uomo isolato, o offeso contro del suo offensore, 26. — Se la pena di morte non debba considerare che la privazione della vita, 26.

— dei lavori perpetui; quando possa essere esercitata? 27.

— della deportazione; principj, 28.

PENE fisiche; cosa siano, 7. — Distinzione tra pene fisiche, e pene morali, 7.

— in generale. Scopo del legislatore nel stabilirle, 23.

— afflittive) cosa siano, 42.

— infamanti)

PERITI chirurghi o medici; loro rapporto, 127. — Prova che ne risulta, 127. — Affare singolare riferito in questa materia, 127. e seguenti. — Se in materia di crimini sia importante di procedere ai rapporti da uomini istruiti, 134. — Memoria del sig. Lovis dove egli tratta questo soggetto, 134. Ved. la nota.

PODESTA'. Ved. giudice di pace.

PRESUNZIONI. Cosa esse siano in materia criminale, 300. — Le presunzioni non fanno mai prova, 300. — Diverse presunzioni che si possono far valere contro un accusato, 300. — Suo carattere morale, e suo procedere sospetto, 300. — La prima non può considerarsi come diretta, ma ella è la più forte di tutte, 300. — Nel novero del procedere sospetto, egli è incontestabile che si deve collocare tutti quelli che sembrano aver preparato il delitto, 300. — Così le informazioni prese sui luoghi che frequentava la parte offesa sulle false allarmi divulgate per ispirare la sicurezza. — Lettere sospette — Pretesti per allontanare i sorveglianti. — Acquisto di cose necessarie per travestirsi. — La compra d'armi ec. — Gli indizj sospetti dopo l'esecuzione del crimine si limitano alla fuga, ed alla evasione, 301. — Quest'ultima presunzione è stata considerata come la più forte 301. — Che ne pensa l'autore. — Se il pubblico allarme sia una forte presunzione, 302. — Le presunzioni possono essere di tre classi: pre-

sunzioni violenti, presunzioni gravi, e presunzioni leggieri; così allorchè l'unione dei fatti conosciuti al fatto incognito sia necessario, l'indizio che ne risulta forma una violenta presunzione, 303. — Se l'unione dei fatti conosciuti al fatto incognito senz'essere assolutamente necessario sia però conforme all'ordine delle cose, l'indizio che produce forma una grave presunzione, 305. — Se gl'indizj uniti al fatto che si cerca accompagnano qualche volta il fatto contrario, in allora non esiste che una leggiera presunzione, 303. — Se si possono dare regole certe per distinguere queste tre sorta di presunzioni, 303. — Una presunzione leggiera per se stessa, diviene bene spesso grave colla sua riunione ad altre, — Così diverse presunzioni leggiere riunite insieme possono formare una grave presunzione, 304. — Sonovi de' casi ne' quali basta che ciascuna di queste presunzioni sia provocata col mezzo di testimonj singolari; esempio. Quando le presunzioni si affievoliscono o si distruggono vicendevolmente, 305. — Ciò che ne dice il legislator romano, se, in questi casi debbasi preferire una presunzion leggiera ad una grave; 306. — Finalmente quella che distrugge il crimine a quella che la prova, 307. — Linea in tutti i casi, la presunzione che si trae sopra quella che la combatte non ha la stessa forza come se ella non avesse di concorrenza, 307. Se le presunzio-

ni bastano per condannare un accusato, 307.

— Famoso processo su questa materia, 308.

PRESUNZIONE nel santuario delle leggi; i giudici debbono astenersi de' suoi effetti, 120. e seguenti.

PROBABILITA' in fatto di giustizia, 289. — Quasi tutta la vita umana si aggira sulle probabilità, 289. — Tutto quanto non è dimostrato agli occhi non è tutto al più che probabile, 289. — Per qual ragione l'autore dell' articolo *probabilità* nel dizionario Enciclopedico ammette egli una mezza certezza? 289. — Se sia necessario studiare le probabilità, 290. — Se sia la scienza dei giudici, 290. — Nel civile tutto quanto non è sottoposto ad una legge chiaramente enunciata, è sottoposto ad un calcolo di probità, 290. — Nel criminale tutto quanto non è provato evvi sottoposto, 290. — Quando trattasi di togliere la vita, e l'onore ad un cittadino, se possa bastare la più grande probabilità, 291. — Istoria che riferisce Voltaire su questo oggetto, 292 e seguenti. — Se in materia criminale sia pericoloso pronunciare su delle probabilità, 296. — Diverse cause in appoggio di questa regola, 296. e seguenti.

PROVA per mezzo di comparazione di scrittura; di quale uatura sia questa prova, 101. — Se sia una prova letterale, 101. — Se sia una prova per testimonj, o una prova per indizj, 101 e seguenti.

PROVA. Ella deve essere completa, 106.

— testimoniale; cosa sia, 78. — Condizioni necessarie perchè ella divenga il fondamento d'una sentenza criminale, 94.

— congetturale diversamente nominata per indizj, è in generale la prova che non è nè letterale, nè testimoniale, 98. — Sopracchè ella è fondata, 98. — *Ved. indizj.*

— in generale; in materia criminale, 76.

— letterale, cosa sia, 76.

— risultante dalla confessione dell' accusato, 79.

— letterale. Se sia ammessa in materia criminale, 81. — Se sia osservata colle stesse regole come quelle introdotte per le materie civili, 81.

— letterale è quella in cui il fatto di cui si tratta è immediatamente provato colla fede di qualche documento autentico. — Condizioni per far una prova letterale, 93. — Se il documento non fa fede di sua propria autorità esso non può somministrare che una prova congetturale, 94.

— di crimine, 58. — Regole per pervenire alla prova, 59. — Distinzione tra i crimini de' quali le conseguenze sono apparenti, e quelli che non lasciano alcuna traccia dopo di essi, 59. — Quali siano i crimini che si annoverano nella prima classe, e quelli nella seconda, 59.

— testimoniale può ritenersi sotto due diversi

punti di vista; in prima col suo suffragio interiore, ed in seguito colla sua sostanza esteriore, 150. — Se ogni uomo che ha veduto il fatto può essere ammesso in giustizia, 150. **PROVA** della veridicità del testimonio non può ottenersi se non con una cognizione del suo carattere, 164.

Q

QUERELANTE; differenza tra il querelante che non sia dichiarato parte civile, o che ha desistito dalla sua dichiarazione, o colui che non ha desistito, 73. — Se il querelante abbia un interesse personale nella processura della causa criminale, 73.

QUERELA. Allorchè non siavi flagrante delitto la querela è il primo atto della processura criminale, 70. *Ved. la nota.* — Se sia necessario avere un interesse diretto per querelarsi, 70. — Se sia una vera accusa, 72. — Se l'accusatore si costituisca parte civile.

R

REGOLAMENTI de' giudizii. Il legislatore stabilì da principio che in materia criminale non avvi veramente conflitto, se non quando le corti dovranno avere la cognizione dello stesso delitto, 541. — La corte di cassazione sola conosce le domande in regolamento de' giudizii.

Evvi egualmente luogo al regolamento de' giudici, allorchè un tribunale militare trovasi di dover decidere dello stesso delitto con una corte imperiale, 342.

RICUSA dei giurati. La ragione indica che per dare all'accusato ogni possibile confidenza ne' giudici, doveva avere la facoltà di ricusare tutti i giurati che gli sembrassero sospetti, 369. — Ciò che ne dice l'oratore del governo, 370. — Se il ministero pubblico, che d' avanti le corti d'assise presenta la persona del sovrano, abbia le stesse facoltà per ricusare quelli de' giurati che gli sembrassero sospetti, 371. — Egli è altresì naturale che il numero delle ricuse fosse fissato, affinchè in alcun caso, il giurì non potesse mancare d'esser formato, 372. — Era ancora naturale, che in alcun caso le ricuse fossero motivate, 374. — Allorchè diversi accusati sono compresi nella stessa causa, la legge accorda ad essi la facoltà di esercitare le loro ricuse separatamente, o di concerto, 373. — *Quid* se il numero degli accusati trovasi a dodici? 374. — Gli accusati potranno concertarsi per esercitare una parte delle ricuse, salvo ad esercitare il di più, secondo il loro rango, 375. — Nel caso in cui gli accusati non si concerteranno per ricusare, la sorte regola tra essi il rango nel quale essi faranno le ricuse, 375.

SCOPERTA d'un cadavere, se comprova un corpo di delitto, 60.

SCRITTI. Nel numero degli scritti segreti ve ne sono di quelli che sono autografi, ed altri che sono scritti da una mano mercenaria, 85. — *Quid* se negli scritti autografi la scrittura sia riconosciuta dall'autore? 82. *Quid* quando questi scritti sono negati da colui al quale essi saranno attribuiti? — Principj. — Passo del trattato della prova per comparazione di scritture, 82 e segg.

SCUSE che sono permesse ai testimonj di proporre per dispensarsi dal far testimonianza in giustizia in certe cause, 206. — Se ciascun individuo sia tenuto di concorrere alla punizione dei violatori delle leggi, e comparire in giustizia per deporvi, 206. — I testimonj che non compariscono in forza della citazione, potranno esservi obbligati dai giudici, 208. — Sonovi ciò nonostante de' casi ne' quali un cittadino non può obbedire agli ordini della giustizia, 208. — Se in questi casi possa essere assolto dalla multa, 209. — Se i testimonj citati cercano di scansarsi dalle ricerche de' loro creditori, 209. — Se siavi eccezione in favore degli avvocati, procuratori ec. 210. — Se ne sia lo stesso rapporto ai medici, chirurghi per deporre sui fatti che sono

relativi alle malattie, per le quali si è ad essi raccomandato il secreto, 212. — Quali sieno ancora i testimonj che non possono essere citati in giustizia, 214 e seguenti. — Le deposizioni de' principi e de' grandi dignitarj saranno redatte in iscritto, 214. — Può essere emanato un decreto speciale dell'imperatore, il quale ordini la comparsa in giustizia dei principi, 216. — Maniera di procedere allorchè i ministri ed i grandi ufficiali sono ricercati a deporre, 217. — Cosa intendesi per grandi ufficiali, 219.

STATO. Sacrificio che l'uomo isolato gli ha fatto, 6. — A che lo stato si è obbligato verso di lui, 6. — Di che sia risponsabile verso ciascuno, 6.

T

TESTIMONIANZA di persone della casa, che il diritto civile rigetta, 150. — Testimonianza che il diritto criminale rigetta, 250.

— Per appoggiarsi sulla testimonianza degli uomini cosa sia necessario, 164.

TESTIMONJ. V. Esame dei testimonj. — Caso in cui i testimonj non sono soggetti a prestare giuramento, e le loro dichiarazioni non servono che di semplici indizj, 108.

— chiamati nel decorso dei dibattimenti. Se le loro asserzioni non sono che semplici indizj, 109.

TESTIMONJ necessarj. V. crimine. alla istafor

— che sono stati condannati ad una pena afflittiva, se possono deporre, 110.

— citati per comparire, 110. — Se ogni persona sia tenuta a comparire allorchè sia ricercata, 111. — Nessuno se non è chiamato per testimonio in un affare criminale, non può far parte dei testimonj, 112.

— V. deposizioni de' testimonj. — Il momento in cui la lista de' testimonj è stata letta, è quello in cui l'accusato o il procuratore devono scegliere per formare la loro opposizione all'esame di coloro che non saranno stati indicati.

— Loro numero, 137. — Il nuovo legislatore ha riconosciuto che era pericoloso fissare il numero de' testimonj, 137. — Ciò che leggesi nel Deuteronomio, 139. — Ciò che ne dice Montesquieu, 140 e seg.

— Loro qualità, 148. — Ciò che ne dice il giudizioso Nocher. Se sia necessario esaminare attentamente la dignità del testimonio che depone, il suo carattere ed i suoi costumi, 149. — Vera misura di credenza che debbesi ai testimonj, 149. — Ciò che ne dice il Beccaria.

TESTIMONIO. Una delle qualità la più essenziale in un testimonio, si è ch'egli dia la ragione fondata per giudicare degli oggetti sui quali egli depone, 155. — Se se ne trovano i quali dichiarano aver veduto commettere un cri-

mine in una distanza considerabile, e che si trovano con qualche imperfezione nella vista, 156. — Se uno dei testimonj non parla la lingua francese, 156.

— V. prova testimoniale. — Se il testimonio deve conoscere le cose dal loro senso corporale. Il testimonio deve egli essere riguardo alle cose di cui egli depone, quanto è il cristallo agli oggetti ch'egli riverbera, 96.

TORTURA. V. pena di morte, 26. — Quando ella fu abolita in Francia, 230.

nice in una distanza considerabile, e che si
trova con qualche imperfezione nella vista,
552 — Se uno dei testimoni non parla la

lingua francese, 553

— V. overo testimone, 554 — Se il testimone
deve conoscere le cose del loro senso e
tale il testimone deve egli essere riguardo
alle cose di cui egli depone, quanto è il ca-
sillo agli oggetti ch'egli riverbera, 555

Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556

Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556

Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556

Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556

Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556


Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556

Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556

Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556


Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556

Teste, V. pena di morte, 556 — Quando
ch'è abolita in Francia, 556





11583



DESQUIRON
PROVE
TESTIMON

da te stesso al supplizio; ma essa dice al giudice: voi avete convinto il ladro, fattegli applicare la pena che si è meritata (1). Qual legge



» Una vedova, essendo tutt' un tratto scomparsa dal villaggio d' Icci sua patria, senz' essersene accorto in alcuna parte del



giustizia, e di colpa inescusabile; la presenza